

UNICO

Persone Fisiche 2006

Fascicolo 1

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE Periodo di imposta 2005

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

MODELLO GRATUITO

FASCICOLO 1 (*)

DATI PERSONALI QUADRO RA QUADRO RB QUADRO RC	Compilazione del frontespizio Redditi dei terreni Redditi dei fabbricati Redditi di lavoro dipendente e assimilati Familiari a carico	QUADRO RP QUADRO RN QUADRO RV QUADRO CR QUADRO RX	Oneri e spese Calcolo dell'IRPEF Addizionale regionale e comunale all'IRPEF Crediti d'imposta Compensazioni e rimborsi
--	---	---	--

FASCICOLO 2 (*)

QUADRO RH	Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate
QUADRO RL	Altri redditi
QUADRO RM	Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva
QUADRO RT	Plusvalenze di natura finanziaria
QUADRO RR	Contributi previdenziali
MODULO RW	Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero
QUADRO AC	Comunicazione dell'amministratore di condominio
PERSONE FISICHE NON RESIDENTI	Guida alla compilazione del Modello UNICO 2006

FASCICOLO 3

Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RD - RS Novità della disciplina del reddito d'impresa	
QUADRO RE	Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni
QUADRO EC	Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi
QUADRO RF	Impresa in contabilità ordinaria
QUADRO RG	Impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari
QUADRO RD	Allevamento di animali, produzione di vegetali ed altre attività agricole
QUADRO RS	Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH
QUADRO RQ	Imposta sostitutiva di cui all'art. 8, comma 1, della L. n. 342/2000
QUADRO RY	Imposte sostitutive su rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, riconoscimento dei maggiori valori iscritti, saldo di rivalutazione e aree fabbricabili
QUADRO RU	Crediti di imposta concessi a favore delle imprese
QUADRO FC	Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato
QUADRO CE	Credito di imposta per redditi prodotti all'estero

(*) I Fascicoli 1 e 2 sono in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali.

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

I SERVIZI PER L'ASSISTENZA FISCALE

ASSISTENZA UFFICI LOCALI

Nell'Ufficio Locale è possibile ottenere informazioni sulla normativa fiscale e assistenza per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione UNICO Persone Fisiche. Utilizzando il servizio "Trova l'Ufficio", presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è possibile individuare l'Ufficio dell'Agenzia.

Per evitare inutili attese è possibile prenotare un appuntamento presso l'Ufficio Locale collegandosi al sito internet dell'Agenzia delle Entrate oppure telefonando al numero **199.126.003** (al costo massimo di 11,88 centesimi di euro al minuto + IVA, senza scatto alla risposta, nella fascia oraria di punta).

ASSISTENZA TELEFONICA

848.800.444

Il Servizio è attivo:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00;
- il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).

Il Servizio consente anche di ottenere correzioni ed annullamenti relativi a comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati. Per facilitare l'accesso al Servizio nelle ore di maggior traffico telefonico è possibile chiedere di essere richiamati da un operatore in determinate fasce orarie (la prenotazione di richiamata può essere effettuata tramite web o tastiera telefonica).

È possibile ottenere informazioni su:

- adempimenti e novità fiscali;
- modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni;
- crediti d'imposta.

848.800.333

Si tratta di servizio automatico tramite il quale è possibile ottenere i seguenti servizi (costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.):

- richiesta codice personale PIN indispensabile per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia;
- richiesta duplicato del tesserino del codice fiscale;
- conversione in cifre del codice fiscale;
- verifica delle partite IVA degli operatori comunitari (digitando la partita IVA e prefisso telefonico internazionale del paese di residenza dell'operatore);
- informazioni agli intermediari abilitati sui preavvisi telematici e sul Mod. F24 cumulativo.

800.100.645

Numero gratuito dedicato ai contribuenti in attesa di rimborso fiscale al fine di ottenere informazioni sullo stato del rimborso.

320.43.08.444

SMS - Inviando un SMS è possibile ricevere informazioni fiscali sul telefonino.

www.agenziaentrate.gov.it

Il **SITO INTERNET** dell'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i servizi on line:

- compilazione e trasmissione delle dichiarazioni;
- calcolo e versamento delle imposte (mod. F24) e richiesta di accredito dei rimborsi;
- accesso ai propri dati fiscali (cassetto fiscale).

Inoltre è possibile consultare:

- modulistica;
- software;
- codici tributo e codici attività;
- scadenze;
- normativa e prassi (circolari, risoluzioni, comunicati stampa).

INDICE UNICO 2006 Persone fisiche – Fascicolo 1

	pag.		pag.
I. ISTRUZIONI GENERALI	3	5. Familiari a carico	28
1. La dichiarazione in breve	3	6. Quadro RP – Oneri e spese	30
2. Informazioni preliminari	3	7. Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF	46
3. Quali dichiarazioni presentare	4	8. Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF	54
4. La presentazione della dichiarazione	5	9. Quadro CR – Crediti d'imposta	58
5. Quando si presenta	6	10. Quadro RX – Compensazioni e rimborsi	62
6. Come si eseguono i versamenti	7		
7. Come si esegue la compensazione	8	IV. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI	64
8. Come si effettua la rateizzazione	9		
		APPENDICE	69
II. ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	10	ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI	93
1. Le novità di quest'anno	10	GUIDA ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	94
2. Esonero dalla dichiarazione dei redditi	10		
3. Altre informazioni	11	CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL'ADDITIONALE COMUNALE	I-XXIII
4. Informativa sul trattamento dei dati personali	13		
		SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF	
III. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2006	14		
1. Compilazione del frontespizio	14	SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	
2. Quadro RA – Redditi dei terreni	18	Entrambe le schede sono da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)	
3. Quadro RB – Redditi dei fabbricati	21		
4. Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati	24		

PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE MODELLO UNICO 2006 PERSONE FISICHE

Queste istruzioni vi assisteranno nelle operazioni di dichiarazione e calcolo di quanto da voi dovuto tramite il Modello Unico per le Persone Fisiche. Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo. Per informazioni più particolari si può consultare l'APPENDICE (vedere voce "Servizi di assistenza al contribuente"), ovvero si possono utilizzare le pagine dell'**Agenzia delle Entrate** su **Internet** (www.agenziaentrate.gov.it), il **servizio telefonico con operatore n. 848.800.444** (centri di assistenza telefonica dell'Agenzia delle Entrate) e i **servizi di assistenza** organizzati dalle Direzioni Regionali. Inoltre, è possibile prenotare un appuntamento presso un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate tramite il suddetto sito internet o telefonicamente al numero **199.126.003**, per la soluzione anche delle problematiche inerenti la compilazione e trasmissione telematica del modello UNICO Persone Fisiche

1. LA DICHIARAZIONE IN BREVE

Le operazioni da effettuare

La dichiarazione consiste nelle seguenti operazioni (tra parentesi il capitolo di questa Parte in cui l'argomento viene trattato):

- compilazione del Modello (o dei Modelli) della dichiarazione;
- calcolo dei versamenti;
- effettuazione dei versamenti (capitolo 6);
- presentazione della dichiarazione (capitolo 4).

Inoltre per tutte le informazioni sugli adempimenti connessi alla trasmissione telematica, vedere la PARTE IV "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Che cos'è il Modello UNICO

Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.

Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: PF caratterizzano il modello UNICO riservato alle persone fisiche, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate.

Chi deve utilizzare il Modello UNICO

Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- dell'IRAP;
- dei sostituti d'imposta ed intermediari, Mod. 770 ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.

È importante anzitutto sapere che:

1. i contribuenti tenuti per l'anno 2005, alla presentazione della dichiarazione Mod. 770/2006 ORDINARIO hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata a prescindere dal numero dei soggetti cui la medesima si riferisce.

In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2006 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può mai essere compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO;

2. i contribuenti che scelgono di comprendere la dichiarazione Mod. 770/2006 ORDINARIO all'interno della dichiarazione unificata nei casi sopra indicati, devono presentare la dichiarazione unificata esclusivamente in via telematica direttamente ovvero tramite intermediari (cap. 4).

Il modello di dichiarazione da presentare nel 2006 è stato predisposto in colore azzurro. In luogo del colore azzurro, è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.

Com'è fatto il Modello UNICO

Il Modello UNICO 2006 Persone Fisiche si articola a sua volta in quattro modelli, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione del sostituto d'imposta e degli intermediari, Modello 770/2006 ORDINARIO, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:

- **FASCICOLO 1** (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene:
 - IL FRONTESPIZIO, costituito da due facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali, la seconda che contiene informazioni personali e relative alla propria dichiarazione (tipo di dichia-

- razione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF; scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione);
- i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RN (calcolo dell'IRPEF), Prospetto dei familiari a carico, RP (oneri), RV (addizionali all'IRPEF), CR (crediti d'imposta) e RX (versamenti);
- **FASCICOLO 2** che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all'estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
 - le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
- **FASCICOLO 3** che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
 - istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.

Tutti i Modelli sono a disposizione dei contribuenti su Internet nei siti web dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) da cui possono essere prelevati. I Fascicoli 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.

Controllate che i modelli che state utilizzando corrispondano a questa descrizione.

3. QUALI DICHIARAZIONI PRESENTARE

È essenziale prima di tutto controllare quali dichiarazioni siete obbligati per legge a presentare in base alla vostra situazione fiscale. Leggete le informazioni seguenti per accertare i vostri obblighi fiscali.

- a) **Se avete solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati**, vi basterà compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO.
Per esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio, anche:
- il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente;
 - il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati;
 - i quadri RN e RV per il calcolo dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.
- b) **Se siete titolari di partita IVA**, dovete compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei FASCICOLI 2 e 3, nonché le seguenti parti, come indicato nel prospetto:

SE SIETE:	DOVETE COMPILARE:
– tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA	i quadri IVA necessari (quadri V)
– intenzionati ad includere, nella dichiarazione unificata, la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, Modello 770/2006 ORDINARIO	i quadri del Modello 770/2006 ORDINARIO necessari (quadri S)
– tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP	il quadro IRAP (quadro IQ)
– tenuti a dichiarare investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero	il modulo RW (Fascicolo 2)
– tenuti alle comunicazioni come amministratore di condominio	il quadro AC (Fascicolo 2)

È inoltre importante sapere che:

- Il Modello UNICO 2006 Persone Fisiche deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al 2005 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.
- I Modelli riguardanti la dichiarazione IVA, IRAP e il Modello 770/2006 ORDINARIO da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.
- Per la compilazione dei quadri dei Modelli IVA, IRAP e del Modello 770/2006 ORDINARIO compresi nel Modello UNICO 2006 - Persone Fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tali modelli in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2006 Persone Fisiche.
- Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell'IVA, del Modello 770/2006 ORDINARIO e dell'IRAP, sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. In APPENDICE, voce "Modello UNICO – Casi particolari", sono raccolte le istruzioni per alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare *capital gains* e/o investimenti all'estero, i cosiddetti venditori "porta a porta", gli amministratori di condominio tenuti ad effettuare la comunicazione annuale all'anagrafe tributaria relativa all'elenco dei fornitori del condominio.

- I contribuenti che nel 2005 hanno effettuato investimenti all'estero oppure attività estere di natura finanziaria e/o effettuato trasferimenti da, per e sull'estero, devono, in ogni caso, presentare la dichiarazione compilando il frontespizio e il modulo RVV.
- Chi presenta la dichiarazione IVA mediante il Modello UNICO 2006 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell'IVA, il Modello VR/2006 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tale riguardo si ricorda che l'importo del rigo VR4, campo 1, deve corrispondere a quello indicato nella colonna 3 del rigo RX4; la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo RX4 deve corrispondere all'importo indicato nel rigo VL39.
- Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati.
- Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, il contribuente deve utilizzare i modelli approvati unitamente al modello per la dichiarazione dei redditi.
- Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.

4. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A chi e dove presentare la dichiarazione

I contribuenti persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione Modello Unico 2006, possono consegnare la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:

- agli uffici postali;
- alle banche convenzionate;
- agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, abilitati a fornire assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione, che ne cureranno la presentazione per via telematica;
- agli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- direttamente all'Agenzia delle Entrate, qualora decidano di avvalersi del servizio telematico Entratel o Internet.

È importante ricordare, invece, che il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione UNICO 2006 Persone Fisiche esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, se:

- è tenuto alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2005 un volume d'affari inferiore o uguale a **euro 10.000**;
- è tenuto per il periodo d'imposta 2005 a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- è tenuto alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore. Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

Presentazione a banche e poste

1. Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali e alle banche, il cui servizio è gratuito per il contribuente, è possibile utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).
2. Possono essere presentate anche dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).
3. Gli sportelli bancari non possono accettare più di 5 dichiarazioni alla volta da ciascuna persona. Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

Come si inserisce la dichiarazione nella busta

1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente.
In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.
3. La busta da utilizzare, in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni, è quella approvata con il modello di dichiarazione IVA/2005, pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2005.

Copia per il contribuente

La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2006.

Presentazione a intermediari: Cosa deve fare il contribuente

Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve:

1. consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta;
2. conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest'ultimo rilasciati.

Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all'intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il 31 ottobre 2006. Resta ferma la facoltà dell'intermediario di accettare o meno l'incarico.

L'intermediario è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l'impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate successivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l'intermediario può richiedere un corrispettivo.

Quale documentazione deve rilasciare l'intermediario

Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. Detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera. Quest'ultimo deve rilasciare, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, anche l'originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

ATTENZIONE Si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004.

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

Presentazione telematica della dichiarazione tramite intermediario

Nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica" deve essere indicata la data di tale impegno unitamente alla firma dell'intermediario e del relativo codice fiscale.

Nel predetto riquadro inoltre, deve essere indicato se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

Presentazione telematica diretta

I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; anche in tal caso quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Quindi, ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad es. ravvedimento) occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto.

La prova della presentazione è data, in questo caso, dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione, si avvalgono:

- del servizio telematico **Entratel**, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 SEMPLIFICATO o ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico **Internet**, (Fisco online) qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322. Questa modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il contribuente scelga di presentare per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato.

La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione presso ciascun ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che ne curerà l'invio telematico.

Informazioni più dettagliate concernenti il servizio telematico sono contenute nella Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni".

Variazione dei dati dichiarati

Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all'intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica.

Dichiarazione spedita dall'estero

La dichiarazione può essere presentata via Internet anche dall'estero se il contribuente è in possesso del codice Pin (per le modalità di attribuzione del codice Pin può essere utile consultare la Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").

In alternativa, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'**Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia** e deve recare scritto, a carattere evidente:

- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2006 Persone Fisiche".

5. QUANDO SI PRESENTA

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, il Modello UNICO 2006 Persone Fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti:

- **dal 2 maggio 2006** (in quanto il 1° maggio è festivo) **al 31 luglio 2006** se la presentazione viene effettuata **per il tramite di una banca o di un ufficio postale**;
- **entro il 31 ottobre 2006** se la presentazione viene effettuata **in via telematica**, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI

Quando fare i versamenti

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto devono essere eseguiti **entro il 20 giugno 2006** ovvero **entro il 20 luglio 2006**.

ATTENZIONE I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2005 e prima rata di acconto per il 2006) nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2006 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Si ricorda che gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

Acconti

Acconto IRPEF dovuto per l’anno 2006

Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2006 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN23. Se questo importo:

- non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 99 per cento del suo ammontare.

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo RN23 risulti pari o superiore a 52 euro.

L’acconto così determinato deve essere versato:

- in unica soluzione entro il 30 novembre 2006, se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
 - la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 20 giugno 2006 ovvero entro il 20 luglio 2006 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
 - la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2006.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2006 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

La prima rata di acconto dell’IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al capitolo 8 della Parte I. I soggetti titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo per la determinazione dell’acconto Irpef devono, inoltre, consultare la voce dell’Appendice “Acconto Irpef – casi particolari”.

Altri acconti

Per le modalità di calcolo dell’acconto relativo ai redditi derivanti da imprese estere partecipate, assoggettati a tassazione separata, vedere nell’Appendice del secondo fascicolo, sotto la voce “Acconto sui redditi derivanti da imprese estere partecipate”.

Per le modalità di calcolo dell’acconto IRAP vedere le istruzioni per la compilazione della relativa dichiarazione.

Saldo IVA

Anche il saldo dell’IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il **20 giugno 2006** ovvero entro il **20 luglio 2006**.

Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell’IVA scade il **16 marzo 2006**, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 17 marzo al 20 giugno 2006 devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2006 deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 20 giugno 2006.

Il contribuente che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dovuto per effetto del differimento del versamento al 20 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l’importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta.

I contribuenti IVA trimestrali di cui all’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell’IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna “Importi a debito versati” della sezione “Erario” un unico importo comprensivo dell’IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell’1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

È bene ricordare che, a decorrere dall’1 gennaio 2006 per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non vanno effettuati i versamenti a saldo delle singole imposte (comprese le addizionali), che non superano ciascuno euro 12,00.

Chi non deve effettuare il versamento

Dove e come pagare

I versamenti IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, IRAP, imposte sostitutive, IVA, vanno effettuati, con il modello di pagamento unificato F24, presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte o le banche convenzionate.

Il pagamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:

- presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari;
- presso i concessionari sono ammessi assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari;
- presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire pagamenti tramite carta Pago Bancomat;
- negli uffici postali è ammesso l'uso di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat.

Nel caso in cui gli assegni risultino anche parzialmente scoperti o comunque non pagabili, il versamento si considera omesso.

Versamenti telematici

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

Modello di versamento F24

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativa ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRPEF e l'IVA il versamento minimo risultante dalla dichiarazione annuale è, rispettivamente, di euro 12,00 e 10,33).

Principali codici tributo

4001:	Irpef saldo
4033:	Irpef acconto prima rata
4034:	Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
6099:	IVA annuale saldo
3800:	Irap saldo
3812:	Irap acconto prima rata
3813:	Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
1668:	Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
3801:	Addizionale regionale
3817:	Addizionale comunale

7. COME SI ESEGUE LA COMPENSAZIONE

Cos'è la compensazione

Il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Come si effettua

Si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulta uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Chi può avvalersi della compensazione

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all'INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell'INPS. È compensabile anche l'IVA che risulti dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.

Quando possono essere utilizzati i crediti che risultano dal Modello UNICO

I crediti che risultano dal Modello UNICO 2006 possono essere usati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:

- il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
- il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di **euro 516.456,90**, per ciascun anno solare.

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

È importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di **euro 516.456,90**, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Libertà di scelta nella compensazione

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare. Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l'eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto IRPEF. Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

- in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenta un saldo finale uguale a zero;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Per alcune esemplificazioni del modo di procedere vedere in APPENDICE, voce "Scelta della compensazione".

Compensazione crediti IVA

I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile nel corso dell'anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.

Compensazione crediti INPS

Possono essere compensati nel modello F24 i crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello UNICO 2006 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell'INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

Compensazione crediti INAIL

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.

Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2005/2006, in scadenza al 16 febbraio 2006, potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.

Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'INAIL.

8. COME SI EFFETTUA LA RATEIZZAZIONE

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

Quali versamenti si possono rateizzare

Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto nonché i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale. Non si possono rateizzare, pertanto, gli importi da versare a titolo di acconto nel mese di novembre e dicembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Come si effettua la rateizzazione

Se il contribuente ha già versato il saldo annuale dell'IVA, o ha scelto di rateizzarlo prima di effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, può ancora scegliere se rateizzare o no i versamenti di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata.

Ad esempio, se ha rateizzato il saldo dell'IVA annuale può effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Provincia" del modello di versamento F24.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfetaria secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno 2006, ovvero entro il 20 luglio 2006 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno 2006, ovvero entro il 31 luglio 2006, con l'applicazione degli interessi dello 0,17 per cento.

Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1^	20 giugno	0,00	20 luglio	0,00
2^	30 giugno	0,17	31 luglio	0,17
3^	31 luglio	0,67	31 agosto	0,67
4^	31 agosto	1,17	2 ottobre	1,17
5^	2 ottobre	1,67	31 ottobre	1,67
6^	31 ottobre	2,17	30 novembre	2,17
7^	30 novembre	2,67		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

I contribuenti titolari di partita IVA possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno 2006 ovvero entro il 20 luglio 2006 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 17 luglio 2006 (il 16 luglio è festivo) ovvero, entro il 16 agosto 2006, con l'applicazione degli interessi dello 0,43 per cento.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfettaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1^	20 giugno	0,00	20 luglio	0,00
2^	17 luglio	0,43	16 agosto	0,43
3^	16 agosto	0,93	18 settembre	0,93
4^	18 settembre	1,43	16 ottobre	1,43
5^	16 ottobre	1,93	16 novembre	1,93
6^	16 novembre	2,43		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

PARTE II: ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2006

1. LE NOVITÀ DI QUEST'ANNO

La dichiarazione dei redditi Mod.UNICO/2006 presenta delle novità, tra cui in particolare:

- la modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
- l'introduzione della "deduzione per oneri di famiglia" in sostituzione delle detrazioni per carichi di famiglia;
- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale e/o familiare;
- l'introduzione di una detrazione d'imposta per spese sostenute per la frequenza di asili nido;
- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo erogazioni liberali effettuate a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e alcune fondazioni e associazioni riconosciute, nonché a favore di enti universitari e di ricerca;
- la possibilità di essere informato direttamente dal Caf o dal professionista abilitato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla liquidazione della dichiarazione;
- la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche ad una delle finalità indicate nel paragrafo "Destinazione del cinque per mille dell'Irpef".

2. ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Alcune fasce di contribuenti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se avete posseduto:

- redditi di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore ad **euro 3.000,00**. Nella determinazione di detto importo non dovette tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze;
- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;

- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all'ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.500,00** nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.000,00** nel quale concorre un reddito di pensione con periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a **euro 7.500,00** ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseiani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro **7.500,00**), per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro **28.158,28**; interessi sui conti correnti bancari o postali);
- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, della deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del TUIR) e della deduzione per familiari a carico (articolo 12 del TUIR), avete un'imposta lorda che, diminuita delle ritenute, non supera euro 10,33.

Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi se avete conseguito redditi nell'anno 2005 e non rientrate nelle condizioni di esonero sopra indicate. In particolare:

- se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiate conseguito alcun reddito;
- se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2006 e/o CUD 2005), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;
- se siete lavoratori dipendenti e vi sono state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2006 o CUD 2005);
- se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- se avete conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Importante: anche nel caso in cui non siate obbligati, potete comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2005 o da acconti versati nello stesso anno.

3. ALTRE INFORMAZIONI

Nel compilare la dichiarazione i genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Redditi dei coniugi" e "Usufrutto legale".

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello si devono scrivere il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto.

L'erede deve compilare l'apposito riquadro della seconda pagina del Modello e sottoscrivere la dichiarazione.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

Contribuenti obbligati alla presentazione

Redditi dei coniugi e dei figli minori

Redditi prodotti all'estero

Dichiarazione presentata da eredi o da soggetti diversi dal contribuente

Per le persone decedute nel 2005 o entro il mese di marzo 2006 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (dal **2 maggio**, poiché il 1° è festivo, al **31 luglio 2006**).

Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il **20 dicembre 2006** per i versamenti e il **31 gennaio 2007** per la presentazione della dichiarazione.

È utile sapere che se nel 2005 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto. Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

Modalità di arrotondamento

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65). A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedere in APPENDICE la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2006 contenuti nella certificazione CUD, le istruzioni di compilazione indicano in quali punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento:

- al **CUD 2006** in possesso della quasi totalità dei contribuenti;
- al **CUD 2005** in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 2005 all'atto della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2005.

**Importi indicati
nelle certificazioni
CUD 2006
e CUD 2005**

Modello 730/2006

Se avete già presentato il Modello 730 e vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni a detto modello, potete farlo in due diverse modalità, in riferimento al tipo di dati che intendete modificare:

- potete presentare entro il **31 ottobre 2006**, al CAF un nuovo Mod. 730, con la relativa documentazione, quando le modifiche da apportare comportano un rimborso o un minor debito (ad esempio per oneri non precedentemente indicati). Per ulteriori informazioni potete consultare le specifiche istruzioni contenute nel Modello 730/2006 al punto 1.14;
- potete presentare un modello UNICO 2006 Persone Fisiche, quando le modifiche comportano un debito o un minor credito (ad esempio redditi non indicati in tutto o in parte), e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta. Per le modalità di presentazione potete consultare l'APPENDICE, voce "Correzione del Modello 730". Nella stessa voce di APPENDICE troverete informazioni riguardo ai contribuenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell'IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del Modello 730.

Modello UNICO 2006

Se prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni alla dichiarazione già presentata, potete farlo presentando un nuovo Modello UNICO, compilato in ogni sua parte, sostitutivo del precedente, con le modalità indicate in APPENDICE, voce "Correzione del Modello UNICO nei termini", avendo cura di barrare la casella "Correttiva nei termini" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.

Se la dichiarazione correttiva viene presentata ad un intermediario abilitato, questi avrà cura di rilasciare al contribuente l'originale della nuova dichiarazione a lui consegnata per la successiva trasmissione, compilando l'apposita sezione "Impegno alla presentazione telematica" dove viene indicata la data dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Dopo la scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO, se intendete apportare delle correzioni alla dichiarazione (Modello 730 o Modello UNICO) potete presentare una dichiarazione integrativa (circa le modalità di compilazione della dichiarazione integrativa si rinvia alla Parte III, capitolo 1).

**Dichiarazione
integrativa**

**Conservazione della
documentazione**

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al **31 dicembre 2010**, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.

Sanzioni

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello UNICO, vedere in APPENDICE, voci "Sanzioni amministrative" e "Sanzioni penali".

4. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

Tale scelta comporta, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche l'effettuazione della scelta per la devoluzione del 5 per mille dell'Irpef, effettuata ai sensi del D.P.C.M. del 20 gennaio 2006, è facoltativa, e comporta il conferimento di dati sensibili.

L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Ufficio Archivio Anagrafico – Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

Gli stessi intermediari sono, invece, tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell'imposta.

La sottoscrizione della dichiarazione vale anche come prestazione del consenso al trattamento dei suddetti dati sensibili eventualmente presenti nella dichiarazione.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

PARTE III: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2006

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Base UNICO 2006 Persone Fisiche.

Il Modello Base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione. Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.

Per facilitare l'elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.

1. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Generalità

Il frontespizio del modello UNICO PF va utilizzato per la presentazione:

- 1) della dichiarazione in forma unificata;
- 2) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del modello UNICO PF si compone di due facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.

La seconda facciata comprende dieci riquadri: i primi cinque relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti il contribuente e ai dati riguardanti chi presenta la dichiarazione per altri, i restanti riquadri riservati alla scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, alla scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF, alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica e al visto di conformità rilasciato al dichiarante dai centri di assistenza fiscale o dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Dati identificativi

Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

ATTENZIONE È necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria così come riportato nell'apposito tesserino al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, dovette recarvi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata dovette utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.

Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Correzione del Modello 730", "Correzione del Modello UNICO nei termini" e "Ravvedimento"

La casella "**Redditi**" deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell'**IRAP**, dell'**IVA** e/o quella come sostituto d'imposta (**Modello 770/2006 Ordinario**) deve barrare le rispettive caselle, mentre quella relativa al **modulo RW** deve essere barrata se nel 2005 sono stati effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all'estero.

La casella "**Quadro VO**" deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale **IVA** per l'anno 2005 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2005 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione **IVA/2006** relativa all'anno 2005.

Infatti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale **IVA**. Di conseguenza le caselle "**IVA**" e "**Quadro VO**" sono alternative.

La casella relativa al **quadro AC** deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano i **parametri** o gli **studi di settore** devono:

- barrare la casella corrispondente;
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Correttiva nei termini**".

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa".

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, il contribuente può integrare la dichiarazione:

- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta o un minor credito, fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni cui consegua un minor debito d'imposta o un maggior credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La dichiarazione integrativa può essere altresì presentata, previa barratura dell'apposita casella, per la correzione di errori od omissioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non ostacolano l'esercizio dell'attività di controllo.

La casella "**Eventi eccezionali**" deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" riportata in APPENDICE alla voce "Eventi eccezionali".

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

Può essere utile consultare in APPENDICE la voce "Eventi eccezionali"

Dati personali

Luogo e data di nascita

Scrivete il nome del Comune in cui siete nati e, nella casella successiva, la sigla della provincia nella quale si trova il vostro comune di nascita.

Se siete nati all'estero, scrivere solo il nome dello Stato in cui siete nati.

Scrivere la vostra data di nascita in questa successione: giorno, mese, anno.

Barrare la casella M, se siete maschio, oppure la casella F, se siete femmina.

Se siete titolari di **partita IVA**, scrivere il numero nello spazio indicato.

Stato civile

Barrare la casella relativa allo stato civile riferito alla data in cui presentate il Modello:

- **casella 1**: barrare, se non siete stati mai sposati;
- **casella 2**: barrare, se siete sposato o sposata;
- **casella 3**: barrare, se siete vedovo o vedova;
- **casella 4**: barrare, se siete legalmente separato o separata;
- **casella 5**: barrare, se siete divorziato o divorziata;
- **casella 6**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona deceduta;
- **casella 7**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona tutelata;
- **casella 8**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona minorenni.

Se il vostro stato civile è cambiato, oppure se è cambiata la situazione che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, barrare la casella corrispondente alla situazione alla data di presentazione della dichiarazione.

Residenza anagrafica

Residenza anagrafica

Qui dovete indicare l'indirizzo completo del luogo nel quale avete la residenza anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione Mod. UNICO 2006: scrivere per esteso nei relativi settori, in questo ordine:

- il nome del Comune;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- il codice catastale del Comune rilevandolo dall'elenco allegato;
- la frazione, la via e il numero civico. Se volete, potete scrivere anche il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica.

ATTENZIONE L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza perché potrete ricevere anche attraverso tale mezzo le future comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza"

Se avete cambiato la residenza anagrafica durante il 2005, oppure se è cambiata la residenza che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, nel primo settore del terzo rigo scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) della variazione.

Se presentate la dichiarazione per la prima volta scrivere la data di presentazione.

Casella 1: barrare solo se avete cambiato la residenza negli ultimi 60 giorni;

Casella 2: barrare solo se, per un provvedimento amministrativo, il vostro domicilio fiscale è diverso dalla vostra residenza anagrafica.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2005

Qui dovete indicare il Comune in cui avevate il domicilio fiscale al 31 dicembre 2005.

Si ricorda che gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Pertanto, il contribuente che ha variato il proprio domicilio a partire dal **2 novembre 2005**, deve indicare il domicilio precedente a tale data.

Scrivere negli appositi spazi il nome del Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune rilevandolo dall'elenco allegato.

Il codice catastale comunale deve essere indicato in ogni caso, mentre non è necessario scrivere il nome del Comune e la sigla della Provincia se sono uguali a quelli indicati nel settore della residenza anagrafica.

Questa parte deve essere compilata solo dal residente all'estero seguendo le istruzioni contenute nella PARTE III del Fascicolo 2 "PERSONE FISICHE NON RESIDENTI - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2006".

Residenti all'estero

Dichiarazione presentata per un altro contribuente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente"

Chi presenta la dichiarazione per altri deve scrivere nel settore relativo, in questo ordine:

- il proprio codice fiscale;
- il codice che identifica il tipo di carica che si ricopre, vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente";
- la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato;
- il proprio cognome, nome e il proprio sesso, barrando la casella **M**, se è maschio, oppure la casella **F**, se è femmina;
- la data di nascita (il giorno, il mese e l'anno);
- il comune o lo Stato estero in cui è nato;
- la provincia relativa;
- il nome del Comune nel quale ha la residenza;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- la frazione, la via e il numero civico. Se vuole, può scrivere anche il numero di telefono.

Infine:

- scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) di inizio della procedura;
- barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata;
- se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l'anno).

Accettazione dell'eredità giacente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Accettazione dell'eredità giacente"

La parte in basso a destra di questo settore riguarda solo chi accetta un'eredità giacente. La casella serve per indicare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.

In tal caso scrivere:

- il **codice 1**, se chi accetta l'eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;
- il **codice 2**, se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.

Destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

La legge prevede che il contribuente possa scegliere di destinare allo Stato oppure a una Istituzione religiosa l'otto per mille del gettito IRPEF.

Potete effettuare la vostra scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF a:

- lo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- la Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- l'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- le Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo).

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all'interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.

Con la firma apposta nel riquadro esprimete anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali.

La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni a beneficio delle quali avete firmato avviene in proporzione alle scelte espresse.

Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l'otto per mille dell'IRPEF viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo Modello. Tuttavia, le quote che spettano alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano.

Se, invece, rientrate fra le categorie di contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione che si trovano nelle condizioni di seguito indicate, potete comunque scegliere a chi destinare l'otto per mille dell'IRPEF, utilizzando la scheda "Destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF" che si trova nell'ultima pagina di questo FASCICOLO.

Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti non obbligati a tenere le scritture contabili, che nel 2005 hanno posseduto redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e le ritenute subite risulta non superiore a euro 10,33. La scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF). Quest'ultimo deve rilasciare una ricevuta con l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno la facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

La busta deve portare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF", il cognome e il nome del contribuente e il codice fiscale.

In ogni caso, la scelta dell'otto per mille non determina un aumento delle imposte da pagare.

Nel caso in cui sia stata effettuata la scelta sia per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF che del cinque per mille dell'IRPEF, può essere utilizzata un'unica busta recante l'indicazione "SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF".

Destinazione del cinque per mille dell'IRPEF

Sulla base della scelta effettuata dai contribuenti, una quota pari al cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata:

- al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- al finanziamento della ricerca sanitaria;
- ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Per esprimere la scelta dovete apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle quattro finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Tale scelta non determina maggiori imposte da pagare. Per alcune delle finalità avete la facoltà di indicare anche il codice fiscale dello specifico soggetto cui intendete destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Se, invece, rientrate fra le categorie di contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione potete comunque scegliere a chi destinare il cinque per mille dell'IRPEF, utilizzando la scheda "Destinazione del cinque per mille dell'IRPEF" che si trova nell'ultima pagina di questo FASCICOLO.

La scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF). Quest'ultimo deve rilasciare una ricevuta con l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno la facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

La busta deve portare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", il cognome e il nome del contribuente e il codice fiscale.

Nel caso in cui sia stata effettuata la scelta sia per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF che del cinque per mille dell'IRPEF, può essere utilizzata un'unica busta recante l'indicazione "SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF".

ATTENZIONE Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile l'elenco dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'Irpef.

Per destinare il cinque per mille dell'Irpef a favore di attività sociali svolte dal comune di residenza è sufficiente apporre la sola firma nell'apposito riquadro senza indicare il comune beneficiario. In questo caso, infatti, il cinque per mille dell'Irpef sarà destinato al comune indicato dal contribuente nella sezione "domicilio fiscale alla data del 31/12/2005" presente nel frontespizio del Mod. UNICO 2006.

Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.

Dovete sempre fare queste due operazioni:

- barrare le caselle che corrispondono ai quadri che avete compilato;
- firmare la dichiarazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Con riferimento alla casella "INVIO AVVISO TELEMATICO ALL'INTERMEDIARIO", si precisa che l'articolo 2-bis del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha modificato le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000) in relazione alle modalità mediante le quali l'amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni (effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972) emerga un'imposta da versare o un minor rimborso.

I chiarimenti possono essere richiesti mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente ai sensi dell'articolo 2-bis del citato decreto legge n. 203/2005 può richiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico).

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotto ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.

Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella "INVIO AVVISO TELEMATICO ALL'INTERMEDIARIO" inserita nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE".

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- la firma.

Inoltre, nella casella "impegno a presentare in via telematica la dichiarazione", deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

La casella "RICEZIONE AVVISO TELEMATICO" va barrata dall'intermediario che accetta di ricevere l'avviso telematico.

Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del Centro di Assistenza Fiscale e quello del relativo CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF – imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES) tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.

Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.

A seguito della soppressione del secondo comma dell'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

2. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

Chi deve compilare il quadro RA

Devono compilare il quadro RA:

- i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita. È importante sapere che in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- gli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;
- gli associati nei casi di conduzione associata;
- il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Chi non deve compilare il quadro RA

Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell'impresa familiare agricola, il coniuge nell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.

Terreni situati all'estero

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL.

Quali terreni non vanno dichiarati

I seguenti tipi di terreni non producono reddito dominicale e agrario e non vanno dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell'esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Non danno luogo, inoltre, a reddito dominicale e agrario (e non vanno pertanto indicati in tale quadro) i terreni affittati per uso non agricolo (ad es. per una cava o una miniera) che costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo RL10, del quadro RL "Altri redditi" del Modello UNICO 2006, fascicolo 2.

Com'è composto il quadro RA e uso dei quadri aggiuntivi

Il quadro RA è composto da undici righe. I primi dieci righe (RA1-RA10) sono suddivisi in dieci colonne, l'undicesimo (RA11) in due colonne.

Se dovete dichiarare più di dieci terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Nell'undicesimo rigo (RA11) va indicato il totale complessivo dei redditi dei terreni che in seguito potrete trascrivere insieme agli altri redditi soggetti all'IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Da ora in poi trovate informazioni su ciascuna delle voci delle dieci colonne ("Reddito dominicale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro.

Come si compila il quadro RA

Variazioni della situazione di proprietà di un terreno

Anche se i redditi non sono variati rispetto al precedente anno, dovete comunque dettagliatamente compilare i singoli righe del quadro RA. Se nel corso del 2005 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Occorre compilare due distinti righe, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.

Rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7 legge n. 448/2001

Coloro che hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7, legge n. 448/2001 (secondo le disposizioni previste dall'art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni) ed hanno effettuato nel 2005 il versamento dell'imposta sostitutiva del 4 per cento sull'importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno, sono tenuti a compilare l'apposita sezione X del quadro RM dell'UNICO 2006 Fascicolo 2.

Come conoscere il reddito dominicale o agrario

Se la coltura indicata nel catasto corrisponde a quella reale, per conoscere il reddito dominicale o agrario è sufficiente consultare il certificato catastale del terreno. In caso contrario per conoscere il reddito, vedere in APPENDICE, voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Quali attività vengono considerate agricole

Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole".

Rivalutazione dei redditi dei terreni

I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:

- dell'80 per cento per i redditi dominicali;
- del 70 per cento per i redditi agrari.

Anche nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730/2005, gli importi da indicare nel quadro RA del Modello UNICO (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi per 1,80 nel caso dei redditi dominicali e 1,70 nel caso dei redditi agrari. Questo perché i redditi riportati nel quadro A del Modello 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

La rivalutazione non si applica per i terreni che godono delle agevolazioni previste per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Per conoscere il reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in APPENDICE, voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Colture in serra e funghicoltura

Agriturismo

L'imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985 n. 730, deve determinare il reddito corrispondente a quest'ultima attività nel quadro RD.

Imprese agricole familiari e aziende coniugali non gestite in forma societaria

Per l'attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un'impresa agricola familiare o il titolare di un'azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l'apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 3.

Quadro RA: Istruzioni rigo per rigo

Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RA, rigo per rigo.

Per ciascun terreno potete indicare dieci tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:

Colonna 1 (Reddito dominicale): scrivere l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento.

Non dovete rivalutare il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le agevolazioni per imprenditoria giovanile (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").

Colonna 2 (Titolo):

- scrivere **1** se si è proprietari del terreno;
- scrivere **2** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- scrivere **3** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime di libero mercato;
- scrivere **4** in due casi:
 - a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
 - b) se si è affittuari;
- scrivere **7** se si è titolari dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- scrivere **8** se si è titolari dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
- scrivere **9** se si è titolari dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, si può scrivere indifferentemente 1 o 7.

Se avete scritto i codici 7, 8 e 9, per attribuire il reddito agrario vedere in APPENDICE, voce "Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale"

Per i casi previsti nella colonna 7 vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni"

Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può scrivere indifferentemente 4 o 7.

Colonna 3 (Reddito agrario): scrivere l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento.

Non dovete rivalutare il reddito agrario dei terreni condotti in affitto per usi agricoli da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura"). In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Colonna 4 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto il terreno (365, se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli righe non può essere superiore a 365.

Colonna 5 (Percentuale di possesso): scrivere la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone scrivere l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato nella colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari):

- scrivere **1** in caso di mancata coltivazione del terreno;
- scrivere **2** in caso di perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
- scrivere **3** in caso di conduzione associata del terreno;
- scrivere **4** in caso di terreno concesso o condotto in affitto per usi agricoli a/da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni;
- scrivere **5** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
- scrivere **6** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

Colonna 9 (Quota del reddito dominicale): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:

- se avete utilizzato un solo rigo per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell'anno 2005 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
 - a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 7, 8, 9 procedete nel seguente modo:
 - a1) se nella colonna 7 "Casi particolari" non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 3, scrivete nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - a2) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 1 scrivete nella colonna 9 il 30 per cento del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - a3) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;
 - b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 procedete nel seguente modo:
 - b1) se nella colonna 7 "Casi particolari" non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 4:
 - 1) calcolate il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - 2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
 - 3) se l'importo di cui al punto 2 risulta inferiore all'80 per cento di quello indicato al punto 1, indicate nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l'importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all'80 per cento di quello determinato al punto 1, indicate nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 1;
 - b2) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 1 o il codice 5:
 - 1) calcolate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - 2) rapportate il canone di affitto alla percentuale di possesso (col. 5);
 - 3) a colonna 9 indicate il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2;
 - b3) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 2 od il codice 6 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;
 - c) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 procedete nel seguente modo:
 - c1) se nella colonna 7 "Casi particolari" non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 4 scrivete nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - c2) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 1 o il codice 5, a colonna 9 riportate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - c3) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 2 od il codice 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;
 - d) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;
- se avete utilizzato più righe per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell'anno 2005 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso):
 - a) se in nessuno dei righe avete indicato a colonna 2 il codice 2, compilate la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
 - b) se in almeno uno dei righe avete indicato a colonna 2 il codice 2, vedete le modalità di calcolo presenti in APPENDICE, voce "Terreni in affitto - Casi particolari".

Colonna 10 (Quota del reddito agrario): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:

- a)** se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 4, 7, 8, 9, scrivete nella colonna 10 l'importo del reddito agrario (colonna 3) rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5):
- nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici: 1, 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato nella colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero;
 - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 "Casi particolari" il codice 3, l'importo da indicare nella colonna 10 coincide con quello indicato nella colonna 3 in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
- b)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non dovete compilare la colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero.

Per maggiori informazioni sulla compilazione delle colonne 9 e 10 vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni".

Totale dei redditi dominicali e agrari

Rigo RA11 (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. Tali importi dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 2. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. È importante ricordare che se avete compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Contributi UNIRE e ritenute assistenziali INAIL

È bene ricordare che devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo RN22 del quadro RN le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE come incentivo all'allevamento (contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari. Tali contributi e trattamenti assistenziali tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali o dai produttori agricoli tenuti a dichiarare il reddito agrario.

3. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

A che cosa serve il quadro RB

Dovete utilizzare il quadro RB per dichiarare i redditi dei fabbricati anche se tali redditi non sono variati rispetto all'anno precedente.

Nel compilare il quadro dovete indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni. In questo quadro dovete anche indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Com'è composto il quadro RB

Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB11) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB12-RB14), serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione di cui si parla più avanti.

Se dovete dichiarare più di dieci situazioni/fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Chi deve compilare il quadro RB

Deve compilare il quadro RB:

- chi è proprietario di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Vedere in APPENDICE, voce "Diritto di abitazione";
- chi possiede fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d'impresa;
- chi esercita attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell'impresa;
- chi possiede immobili che secondo le leggi in vigore non hanno i requisiti per essere considerati rurali (vedere in APPENDICE, voce "Costruzioni rurali").

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

1) I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

2) I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria

3) I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.

Immobili in comodato

4) Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

Quali immobili non vanno dichiarati

Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Costruzioni rurali" e "Attività agricole"

Non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l'immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in locazione;
- gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa.

Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale

Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo.

Tale disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Come si compila il quadro RB e l'uso dei quadri aggiuntivi

Ogni rigo (da RB1 a RB10) del quadro RB serve per indicare una determinata situazione fiscale di un immobile.

Se nel corso del 2005 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso o l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione.

Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RB, rigo per rigo.

Per ciascun immobile sono previsti otto tipi di dati, da indicare nelle rispettive colonne.

Colonna 1 (Rendita catastale): scrivere l'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata scrivere la rendita catastale presunta.

In caso di immobili inagibili vedere in APPENDICE, voce "Immobili inagibili".

Colonna 2 (Utilizzo):

– scrivere **1** se l'immobile è utilizzato come abitazione principale.

Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nel **rigo RN2** (vedere istruzioni al rigo RN2).

La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono.

È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.

La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata;

– scrivere **2** se l'immobile è tenuto a disposizione e, quindi, non è utilizzato come abitazione principale. In tal caso si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata (per i casi particolari vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");

– scrivere **3** se l'immobile è locato in regime di libero mercato o "patti in deroga";

– scrivere **4** se l'immobile è locato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone");

– scrivere **5** se l'immobile è una pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

– scrivere **6** se l'immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;

– scrivere **8** in uno dei seguenti due casi:

a) se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (legge n. 431/98 art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2). Vedere in APPENDICE, voce "Comuni ad alta densità abitativa";

b) se l'immobile, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 6 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004. In questo caso si potrà fruire dell'agevolazione fino al 31/3/2005. Vedere in APPENDICE, voce "Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo";

Come compilare i rigi RB1 - RB11

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Immobili inagibili", "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari", "Unità immobiliari tenute a disposizione"

- scrivere **9** se l'immobile non rientra in nessuno dei casi precedenti;
- scrivere **10** se l'immobile, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004. In questo caso si potrà fruire dell'agevolazione fino al 31/3/2005. Vedere in APPENDICE, voce "Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo".

Colonna 3 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 se per tutto l'anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righe non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all'uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): scrivere la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

Colonna 5 (Canone di locazione): la colonna 5 va utilizzata se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione e non si configurano attività d'impresa, anche occasionale. Se l'immobile è locato si ha diritto a una deduzione forfettaria del 15 per cento (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di locazione. Scrivere in questa colonna l'importo al netto della deduzione, calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT e l'eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L'ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso. Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell'inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.

Colonna 6 (Casi particolari):

- scrivere **1** se l'immobile è stato distrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile (per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Immobili inagibili");
- scrivere **3** se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale;
- scrivere **4** se l'immobile è stato locato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Colonna 7 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 8 (Imponibile): in questa colonna dovete indicare per ciascun immobile le quote di reddito imponibile da calcolare osservando le seguenti istruzioni:

- se per esporre i dati del fabbricato avete utilizzato un solo rigo (ad esempio non sono variati l'utilizzo dell'immobile e la quota di possesso):

1) se siete l'unico proprietario per tutto l'anno scrivete nella colonna:

a) l'importo della rendita catastale (colonna 1) se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo "Utilizzo", colonna 2).

Se è stato indicato il codice 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 2 ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" di colonna 6, il reddito del fabbricato è pari a zero e quindi, non dovete compilare questa colonna;

b) l'importo della rendita catastale (colonna 1), aumentato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo", colonna 2), vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione";

c) il maggiore tra l'importo della rendita catastale (colonna 1) e quello del canone di locazione (colonna 5) se l'immobile è locato in regime di libero mercato o con "patto in deroga" (codice 3 nel campo "Utilizzo", colonna 2);

d) l'importo del canone di locazione (colonna 5) se l'immobile è locato in regime legale di determinazione del canone - "equo canone" - (codice 4 nel campo "Utilizzo", colonna 2); se è stato indicato il caso particolare 4 nella colonna 6 e nella colonna 5 non è stato indicato alcun importo, riportare nella colonna 8 la rendita catastale (colonna 1);

e) il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 nel campo "Utilizzo" colonna 2), ovvero se il fabbricato, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 6 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004 (codice 8 in colonna 2). Tale riduzione del 30 per cento si applica fino al 31/3/2005.

Esempio: con una rendita catastale rivalutata di euro 2.500 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 18.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 15.300 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di euro 10.710 ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di euro 15.300. Ipotizzando invece una rendita catastale rivalutata di euro 3.800 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 4.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 3.400 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di euro 2.660, ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di euro 3.800;

Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Canone di locazione - Casi particolari" e "Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale"

Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Comuni ad alta densità abitativa" e "Locazione a soggetti in condizione di disagio abitativo"

f) il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 70 per cento, se il fabbricato, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004 (codice 10 in colonna 2). Tale riduzione del 70 per cento si applica fino al 31/3/2005.

Ricordate che per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento (codice 8 in colonna 2) o del 70 per cento (codice 10 in colonna 2) sul reddito derivante dal canone di locazione è necessario compilare la sezione "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righe RB12 - RB14 del Modello);

- 2) se il contribuente non è l'unico proprietario, o non ha posseduto l'immobile per l'intero anno, scrivere nella colonna 8 il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso. In particolare:
 - a) se il reddito dell'immobile è calcolato in base alla rendita catastale, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo (questo quando l'immobile è tenuto a disposizione, vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione"), deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e divisa per 365;
 - b) se il reddito dell'immobile è calcolato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso (colonna 4);
- se per esporre i dati del fabbricato avete invece utilizzato più righe (ad esempio è variato nel corso del 2005 l'utilizzo o la quota di possesso):
 - 1) se in nessuno dei righe avete indicato il canone di locazione (colonna 5) compilare la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo. Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" (colonna 6), nella corrispondente colonna 8 del rigo (imponibile) non deve essere indicato alcun importo;
 - 2) se in almeno un rigo è presente il canone di locazione vedere le modalità indicate in APPENDICE, voce "Canone di locazione - Casi particolari".

Come compilare i righe RB12 - RB14
Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento o del 70 per cento del reddito è necessario compilare nell'apposito riquadro i righe RB12, RB13 e RB14 nel modo seguente:

- Colonna 1:** indicare il numero del rigo del Quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;
- Colonna 2:** se avete compilato più Modelli, scrivere il numero del Modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;
- Colonna 3, 4 e 5:** riportare i dati della registrazione del contratto di locazione rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del Registro o dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
- Colonna 6:** scrivere l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione;
- Colonna 7:** scrivere il nome del Comune dove si trova l'immobile locato;
- Colonna 8:** scrivere il codice catastale del Comune in cui si trova l'immobile locato. Consultare al riguardo la tabella dei codici catastali comunali posta alla fine delle istruzioni del presente fascicolo.
- Colonna 9:** scrivere la sigla della Provincia nella quale si trova l'immobile.

4. QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questo quadro dovete inserire tutti i dati relativi ai vostri redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati. La maggior parte di questi dati si trovano nel **CUD 2006** (Certificazione Unica dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti o, eventualmente, nel **CUD 2005**, in possesso di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2005 (prima dell'approvazione del CUD 2006).

A cosa sono destinate le diverse sezioni

Questo quadro è composto da quattro sezioni:

- Sezione I:** riservata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali è possibile fruire della intera deduzione di cui all'art. 11 del TUIR (deduzione base e ulteriore deduzione);
- Sezione II:** riservata ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della sola deduzione di cui all'art. 11, comma 1 del TUIR (deduzione base);
- Sezione III:** riservata alle ritenute IRPEF e alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro;
- Sezione IV:** riservata alle ritenute IRPEF e all'addizionale regionale all'IRPEF trattenute sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Da ora in poi trovate le indicazioni su come compilare il quadro RC, rigo per rigo.

Redditi per i quali è possibile fruire dell'intera deduzione di cui all'art. 11 del TUIR

Sezione I: in questa sezione dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione per i quali è possibile fruire della intera deduzione di cui all'art. 11 del TUIR (deduzione base e ulteriore deduzione: per tali deduzioni consultate le istruzioni relative al rigo RN4 del quadro RN).

In particolare, indicate:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;

In APPENDICE sotto la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero

- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in APPENDICE il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in proposito vedere l'APPENDICE, voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" dove sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 ed il riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 124/93 che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in APPENDICE, voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i lavori a progetto, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per:
 - cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
 - collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
 - partecipazioni a collegi e a commissioni.Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione che rientrano:
 - a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
 - b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
 - c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Righi RC1-RC4.

Colonna 1:

- scrivete **1** se dichiarate il reddito di pensione. Si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993) non deve riportare alcun codice;
- scrivete **2** se dichiarate i redditi di lavoro dipendente o assimilati derivanti da contratti a tempo determinato. A tal fine si precisa che nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005 è fornita l'informazione sulla tipologia del contratto di lavoro (se a tempo determinato o indeterminato);
- scrivete **3** se dichiarate compensi percepiti per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, per i quali si applica un regime fiscale agevolato in conformità a specifiche disposizioni normative.

Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22 al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, dovete assoggettare i suddetti compensi ad Irpef, ed all'addizionale regionale e comunale all'Irpef. Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE la voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Se avete percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Il contribuente che non rientra in alcuno di questi casi non dovrà indicare alcun codice.

Colonna 2: barrate la casella esclusivamente se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali il TFR non sia applicabile (ad esempio dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000 che non hanno esercitato

l'opzione per il TFR, oppure soggetti con redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative) ovvero non venga erogato alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio taluni lavoratori del settore edile e del settore dell'agricoltura).

Tale casella è utile ai fini del calcolo della deduzione dei contributi o premi eventualmente versati per previdenza complementare indicati al rigo RP24, nel rispetto dei vigenti limiti normativi.

Colonna 3: scrivete l'importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito assimilato, risultante dal punto 1 del CUD 2006 o del CUD 2005, che fruisce delle deduzioni dal reddito. Se nella colonna 1 avete indicato il codice 3, a colonna 3 riportate la somma dell'importo del punto 1 del CUD 2006 o del CUD 2005 (quota imponibile) e di quanto indicato nelle annotazioni relativamente ai compensi percepiti per lavori socialmente utili (quota esente).

È importante sapere che, se nel corso del 2005 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, dovete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro.

Se siete in possesso di un CUD 2006 o di un CUD 2005 che certifichi, oltre a redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato, anche altri redditi di lavoro dipendente, compilate distinti rigi.

In un rigo esponete l'importo desunto dalle annotazioni del CUD 2006 o del CUD 2005 relativo ai suddetti compensi per lavori socialmente utili (quota imponibile e quota esente), e riportate il codice 3 nella relativa casella di colonna 1.

Nell'altro rigo esponete l'importo del punto 1 del CUD 2006 o del CUD 2005, ridotto del valore indicato nel rigo precedente; l'importo così ottenuto deve essere aumentato della quota esente, qualora indicata nelle annotazioni.

Se siete invece in possesso di un CUD 2006 o di un CUD 2005 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, compilate due distinti rigi, individuando i relativi importi nelle annotazioni del CUD 2006 o del CUD 2005. In questo caso, nel rigo RC6 riportate a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2006 o del punto 6 CUD 2005 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2006 o del punto 7 CUD 2005.

Se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR, sia redditi per i quali non è previsto ed il datore di lavoro ha effettuato il conguaglio di tali redditi, è necessario compilare due distinti rigi. In un rigo dovete riportare l'importo desunto dalle annotazioni del CUD 2006 o del CUD 2005, relativo ai redditi certificati per i quali è riconosciuto il TFR; nell'altro rigo dovete invece riportare l'importo indicato nel punto 1 del CUD 2006 o del CUD 2005, ridotto di quanto già esposto nel rigo precedente. Per questo secondo rigo deve essere inoltre barrata la casella di colonna 2.

Rigo RC5: nella **colonna 2** scrivete la somma dei redditi indicati nei rigi da RC1 a RC4.

Nella **colonna 1** riportate la somma dei redditi per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC4. In questo caso, per calcolare esattamente l'importo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN, vedete le istruzioni, per la compilazione del rigo RN1, colonna 2, e le istruzioni contenute in APPENDICE, voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Se non avete indicato alcun importo nella colonna 1 del rigo RC5, dovete aggiungere l'importo indicato nella colonna 2 del rigo RC5 a quello di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN.

Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Periodo di lavoro - Casi particolari"

Rigo RC6: il rigo è suddiviso in due colonne:

- nella **colonna 1**, indicate il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale spetta l'ulteriore deduzione dal reddito per i lavoratori dipendenti: scrivete '365' se il rapporto di lavoro è stato della durata di un anno; altrimenti, indicate il numero dei giorni relativi al periodo nel quale avete lavorato. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In caso di rapporto di lavoro part-time, le deduzioni dal reddito spettano per l'intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.

Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro, scrivete la cifra che si trova al punto 3 del CUD 2006 o del punto 6 del CUD 2005.

Se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati, esponete in colonna 1 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

Se nei rigi da RC1 a RC4 avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche compensi per lavori socialmente utili (codice "3" nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC4), i giorni da riportare in questa colonna sono pari:
– alla somma dei giorni riportati al punto 3 del CUD 2006 o del punto 6 del CUD 2005 relativi ai redditi per lavoro dipendente e ai redditi per lavori socialmente utili, se per questi ultimi compensi non fruiti del regime agevolato, tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola;

– al solo numero dei giorni di lavoro dipendente riportati al punto 3 del CUD 2006 o del punto 6 del CUD 2005, se per i compensi per lavori socialmente utili fruiti del regime agevolato.

Se siete in possesso di un CUD 2006 o di un CUD 2005 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili e fruiti del regime agevolato, il numero di giorni da indicare nella presente colonna è quello relativo ai redditi di lavoro dipendente ad esclusione, quindi, di quelli relativi ai compensi per lavori socialmente utili.

Se avete percepito compensi per lavori socialmente utili, per verificare se potete usufruire del regime agevolato, vedete in APPENDICE la voce "Lavori socialmente utili agevolati";

- nella **colonna 2**, indicate il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale spetta l'ulteriore deduzione dal reddito per i pensionati (365 per l'intero anno).

In particolare, se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2006 o del punto 7 del CUD 2005. Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

Se avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola e che per i redditi di lavoro dipendente la deduzione è più favorevole rispetto a quella per redditi di pensione.

Ad esempio:

- redditi di lavoro dipendente dal 1° gennaio al 28 febbraio (giorni di lavoro dipendente 59);
- redditi di pensione dal 1° marzo al 31 dicembre (giorni di pensione 306);
- redditi di lavoro dipendente dal 1° settembre al 31 dicembre (giorni di lavoro dipendente 122);

a colonna 1 indicate il totale dei giorni di lavoro dipendente pari a 181 (59 + 122);

a colonna 2 indicate i giorni di pensione relativi al periodo per il quale non sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente pari a giorni 184 (dal 1° marzo al 31 agosto).

Redditi per i quali è possibile fruire della sola deduzione di cui all'art. 11, c. 1 del TUIR

Sezione II: in questa sezione dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della sola deduzione di cui all'art. 11, comma 1 del TUIR (deduzione base: per tali deduzioni consultate le istruzioni relative al rigo RN4 del quadro RN).

In particolare, indicate:

- a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo;
- b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
- g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi RC7 e RC8.

Colonna 1:

- scrivete **1** se si tratta di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria (sopra individuati con la lettera a));
- scrivete **2** se si tratta di redditi per i quali è previsto l'istituto del TFR.

Colonna 2: scrivete la somma che avete ricevuto.

Rigo RC9: scrivete la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8.

Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 2 del rigo RN1 del Quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la disciplina fiscale dell'attività intramuraria sono indicate in APPENDICE alla voce "Attività libero professionale intramuraria"

Ritenute

Sezione III: in questa sezione dovete dichiarare l'ammontare delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro.

Rigo RC10: riportate il totale delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 5 del CUD 2006 o punto 12 del CUD 2005.

L'importo del rigo RC10 deve essere poi riportato nel rigo RN21, colonna 2 nel quale dovete scrivere la somma di tutte le ritenute. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Rigo RC11: riportate il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 6 del CUD 2006 o del punto 13 del CUD 2005.

L'importo del rigo RC11 deve essere poi riportato nel rigo RV3, colonna 3.

Si precisa che in presenza di un CUD 2006 o di un CUD 2005 che certifichi esclusivamente redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili con riferimento ai quali avete riportato il codice 3, le relative ritenute IRPEF ed addizionale regionale, risultanti dalla certificazione, devono essere indicate rispettivamente nei righi RC13 e RC14.

Rigo RC12: riportate il totale dell'addizionale comunale all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 7 del CUD 2006 o del punto 14 del CUD 2005.

L'importo del rigo RC12 deve essere poi riportato nel rigo RV11, colonna 3.

Sezione IV: in questa sezione dovete riportare le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se avete raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Rigo RC13: riportate le ritenute IRPEF relative ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, qualora nel CUD 2006 o nel CUD 2005 siano stati certificati esclusivamente compensi per lavori socialmente utili. Tale dato può essere rilevato dal punto 5 del CUD 2006 o del punto 12 del CUD 2005.

Ritenute sui redditi derivanti da lavori socialmente utili in regime agevolato

Rigo RC14: riportate l'addizionale regionale relativa ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, qualora nel CUD 2006 o nel CUD 2005 siano stati certificati esclusivamente compensi per lavori socialmente utili. Tale dato può essere rilevato dal punto 6 del CUD 2006 o del punto 13 del CUD 2005.

Se siete in possesso di un CUD 2006 o di un CUD 2005 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato consultate in APPENDICE la voce "Lavori socialmente utili agevolati".

5. FAMILIARI A CARICO

I dati relativi ai familiari che nel 2005 sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere scritti nel prospetto FAMILIARI A CARICO DEL CONTRIBUENTE.

Da quest'anno per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico è prevista, in sostituzione delle detrazioni d'imposta, una deduzione dal reddito complessivo. Se, tuttavia, viene applicata la clausola di salvaguardia e, quindi, l'imposta viene determinata in base alla normativa in vigore al 31 dicembre 2004 o alla normativa in vigore al 31 dicembre 2002 devono essere considerate le vecchie detrazioni d'imposta e non la nuova deduzione per oneri di famiglia.

Il prospetto comunque va compilato sempre con le stesse modalità.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della vostra famiglia che nel 2005 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per i quali potete fruire delle deduzioni.

Nel limite di reddito di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, che il familiare non deve superare nel corso dell'anno per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere comprese:

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni e i redditi appena elencati, anche se non compresi nel reddito complessivo, nei casi in cui gli stessi non sono imponibili in Italia, sono considerati rilevanti fiscalmente quando si devono attribuire le eventuali deduzioni per carichi di famiglia.

Possono essere considerati familiari a vostro carico:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Questi familiari possono anche non convivere con voi e possono risiedere all'estero.

Anche i seguenti altri familiari possono essere considerati a carico:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

I familiari di questo secondo gruppo possono essere a carico solo alle seguenti condizioni: devono convivere con il contribuente, oppure, devono ricevere, sempre dal contribuente in questione, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Il prospetto è composto di sei righe e sette colonne che servono per scrivere i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a vostro carico.

In particolare, il primo rigo serve per scrivere i dati relativi al vostro coniuge, anche se non fiscalmente a carico.

Il secondo rigo è riservato esclusivamente all'esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico, intendendo per primo figlio a carico quello anagraficamente di maggiore età.

I successivi righe servono per l'esposizione dei dati relativi agli altri figli o familiari.

Le colonne servono per indicare, nell'ordine, per ogni familiare inserito nel prospetto: il tipo di rapporto di parentela che avete con il familiare in questione (**C**, coniuge; **F1**, primo figlio/a; **F**, altro figlio/a; **A**, altro tipo di rapporto), l'eventuale condizione di handicap del figlio a carico (**D**, disabile), il suo codice fiscale, il numero di mesi durante i quali è stato a vostro carico nel 2005, il numero di mesi durante i quali il figlio a carico ha avuto un'età inferiore ai tre anni, la percentuale di deduzione prevista.

Per la determinazione della deduzione spettante per oneri di famiglia si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento al rigo RN5.

Da ora in poi, seguono istruzioni dettagliate per compilare il prospetto dei familiari a carico, rigo per rigo.

Innanzitutto, tenete presente che, se nel corso del 2005 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione, cioè uno per la situazione vecchia e uno per la situazione nuova.

Rigo 1: scrivere i dati relativi al vostro coniuge.

Colonna 1: barrare la casella "C".

Colonna 4: scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico.

Colonna 5: utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere '12' se il vostro coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2005. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento

Come è composto
il prospetto dei
familiari a carico

Deduzione per
oneri di famiglia

Come si compila
il rigo relativo
al coniuge

to o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2005, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati a giugno del 2005, la deduzione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere 7.

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari carico

Righi 2-6: in ognuno di questi righi dovete inserire i dati relativi solo a un figlio o a un altro familiare a vostro carico. Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la casella "F1" se il familiare indicato è il primo figlio/a e la casella "F" per i figli successivi al primo.

Colonna 2: barrare la casella "A" se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la casella "D" se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella "F". Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4: scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli, e degli altri familiari che avete a carico.

È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non fruite delle relative deduzioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

Si precisa che l'art. 21, comma 6-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto che "a fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tratta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine".

Colonna 5: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spetta la deduzione. Scrivere '12' se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2005; se invece è stato a vostro carico solo per una parte del 2005, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2005 la deduzione spetta per cinque mesi; pertanto nella casella dovrete scrivere 5.

Colonna 6: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 15 marzo 2004, nella casella scrivere '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 18 maggio 2005, indicare '5'.

Colonna 7: utilizzate questa casella per indicare la percentuale di deduzione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico.

Prima di indicare la percentuale di deduzione che vi spetta, tenete presente che :

- la deduzione per figli a carico può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori, anche se sono separati;
- per il primo figlio si ha diritto alla stessa deduzione per coniuge a carico, quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato. In tal caso, scrivete in questa colonna la lettera **C**. Se tale deduzione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la deduzione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la deduzione come coniuge. Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la deduzione prevista per il coniuge, il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la deduzione prevista per il primo figlio;
- se invece l'onere del mantenimento grava anche su altre persone, oltre a voi, la deduzione (sia quella per il figlio che per altri familiari) va suddivisa in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Per poterne avere il massimo utilizzo, quando si tratta di figli a carico, questa proporzione può essere stabilita fra i genitori a loro discrezione. È importante sapere però, che se un genitore fruisce al 100 per cento della deduzione per il figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La deduzione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:
 - figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
 - figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.In questi casi, scrivere "100", perché la deduzione è prevista per intero;
- dovete scrivere '0' (zero) se non fruite delle deduzioni perché l'onere del mantenimento per il figlio o familiare è stato assunto da un altro contribuente.

Ulteriore deduzione per figli minori di tre anni

Per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE la voce "Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto Familiari a carico".

Deduzione dal reddito complessivo

Se nel 2005 un vostro familiare non ha posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, dal punto di vista fiscale può essere considerato a vostro carico o a carico di uno o più membri della vostra famiglia.

Chi si fa carico di uno o più familiari dal punto di vista fiscale, può dedurre dal proprio reddito una somma da determinare con le modalità descritte nelle istruzioni al rigo RN5.

Tali deduzioni possono essere ripartite proporzionalmente all'effettivo onere sostenuto fra più contribuenti nel caso in cui l'obbligo di mantenimento dei familiari a carico faccia capo a più soggetti.

Se si tratta di figli a carico potete operare la deduzione al 100%, oppure ripartirla in maniera proporzionale tra i due genitori.

Se si tratta di altri familiari, potete ripartire la deduzione anche con altri contribuenti.

Detrazioni e deduzioni sulle spese sostenute per i familiari

La legge prevede che il contribuente può detrarre una percentuale (19%) per alcune spese (spese mediche, premi di assicurazione e spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria) sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali, e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, spetta anche per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

La legge permette di dedurre le spese mediche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico.

Troverete maggiori dettagli in proposito nelle istruzioni per compilare il quadro RP 'ONERI E SPESE', qui di seguito.

6. QUADRO RP – ONERI E SPESE

A che cosa serve il quadro

Questo quadro serve per indicare gli importi di tutti gli oneri e le spese sostenute e per calcolare le relative deduzioni e detrazioni.

Le detrazioni sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le deduzioni sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.

Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti nel 2005 dal contribuente e non sono stati già esclusi dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo. Alcuni oneri e spese sono ammessi anche se sono stati sostenuti per i familiari.

Quali spese danno diritto alla detrazione

per le seguenti spese avete diritto a una detrazione del 19 per cento sulle imposte che dovete pagare, sia se avete sostenuto le spese nell'interesse vostro che per le persone fiscalmente a vostro carico:

- spese sanitarie (solo sulla parte che supera euro 129,11);
 - spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei portatori di handicap;
 - premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000;
 - premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001;
 - spese per l'istruzione superiore e universitaria.
- Per sapere chi può essere considerato a carico, vedere il capitolo 5 "Familiari a carico".

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

Le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, sono:

- gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti;
- le spese funebri;
- le somme date spontaneamente a favore di popolazioni colpite da calamità, di organizzazioni di utilità sociale (ONLUS), di società ed associazioni sportive dilettantistiche, di enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche, di movimenti e partiti politici, di società di mutuo soccorso, di associazioni di promozione sociale e alla Società di cultura "La Biennale di Venezia";
- le somme pagate per il mantenimento dei beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico;
- le spese veterinarie;
- le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;
- spese per la frequenza di asili nido.

Danno diritto a una detrazione del 41 per cento o del 36 per cento alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo.

Infine, hanno diritto a specifiche detrazioni fisse:

- gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
- i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione;
- i non vedenti per il mantenimento del cane guida;
- coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome;
- coloro che hanno effettuato donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova".

Quali spese danno diritto a deduzione

Potete dedurre dal vostro reddito complessivo le seguenti spese:

- i contributi previdenziali ed assistenziali, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
- le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
- le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari (elencati nel paragrafo "Familiari a carico") non fiscalmente a carico;
- gli assegni corrisposti al coniuge;
- le somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali, anche se le avete sostenute per i familiari a carico;
- gli altri oneri (specificati nelle istruzioni del rigo RP25).

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza

È bene ricordare che i soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir. Tali oneri sono specificati in APPENDICE, alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici". Si precisa che anche i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della detrazione d'imposta per gli oneri sostenuti dalle società. Per l'esposizione degli oneri sostenuti dalle società semplici e/o dalle società che operano in regime di trasparenza utilizzare uno dei rigi da RP15 a RP17 indicando il codice "27", il rigo RP25 indicando il codice "5" ed i rigi RP27, RP28, RP29, RP31, RP32 ed RP33.

Come è composto il quadro RP

Il quadro RP è composto di quattro sezioni e serve per indicare:

- nella **Sezione I**, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta la detrazione del 19%;
- nella **Sezione II**, gli oneri e le spese deducibili dal reddito complessivo;
- nella **Sezione III**, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o 36 per cento;
- nella **Sezione IV** i dati per fruire delle specifiche detrazioni per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione, per i non vedenti per il mantenimento del cane guida, per coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome, per coloro che abbiano effettuato donazioni all'ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" nonché i dati per fruire della deduzione per le spese sostenute per l'assistenza personale o del familiare.

Come si compila il quadro RP

SEZIONE I ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%

Per avere ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle sostenute all'estero, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Da ora in poi, trovate le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RP rigo per rigo.

A ciascuna detrazione d'imposta del 19 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalla tabella "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%" che trovate nelle istruzioni relative ai righe RP15, RP16 e RP17. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2006.

Righe RP1 - RP5: questi righe riguardano le spese sanitarie e quelle per i portatori di handicap.

Potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righe RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, indicate nei righe RP1, RP2 ed RP3, supera (al lordo della franchigia di euro 129,11) euro 15.493,71.

Nel rigo RP18 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP18 (colonna 1).

Rigo RP1: in questo rigo a colonna 2, scrivere l'importo delle spese sanitarie diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica da riportare, invece, a colonna 1.

È possibile usufruire di questa detrazione per le spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico (anche per visite e cure di medicina omeopatica), ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze. È possibile usufruire della detrazione del 19 per cento anche per le spese per l'acquisto di medicinali, l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie (per esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); le spese per il trapianto di organi; l'importo del ticket pagato, se le spese sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Per il ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per la retta di ricovero ma solo per le spese mediche indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall'Istituto; invece, se l'anziano è portatore di handicap vedere le istruzioni per la compilazione del rigo RP22.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Spese sostenute per particolari patologie

Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute, nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. La compilazione dello spazio compreso tra le parentesi del **rigo RP1** col. 1 è riservata ai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata nel citato rigo RP1 col. 1 (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).

Per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:

- nella **colonna 1** del rigo RP1 l'importo totale di tali spese;
- nella **colonna 2** del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Per le spese sanitarie la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera **euro 129,11** (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l'importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).

Al fine della applicazione della franchigia di euro 129,11, si deve procedere come segue:

- 1) ridurre l'importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di euro 129,11;
- 2) se l'importo da indicare nella colonna 2 del rigo RP1, è inferiore a euro 129,11 si deve ridurre l'importo da indicare nel rigo RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia.

Nell'importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005 con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia". Nel caso in cui è stato rilasciato un CUD 2005, le spese indicate nelle annotazioni con il codice "1" devono essere aumentate dell'importo della franchigia pari a euro 129,11.

Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico

Rigo RP2: scrivere l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta. L'importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN 31, colonna 1 del quadro RN del Mod. UNICO di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di **euro 6.197,48**; l'importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi. Tuttavia non si deve tener conto di detta franchigia per la parte che è stata già sottratta ai fini della determinazione dell'importo indicato nel rigo RP1, colonna 2.

Se avete anche delle spese da indicare nel rigo RP1, colonna 1, dovete:

- 1) applicare la franchigia di euro 129,11, sulla spesa da indicare nella colonna 2 del rigo RP1;
- 2) se l'importo delle spese da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nel rigo RP2 della quota rimanente della franchigia;
- 3) se la somma degli importi da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 e nel rigo RP2 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nella colonna 1 del rigo RP1 della quota residua della franchigia.

Per individuare esattamente i soggetti portatori di handicap e le spese da scrivere nel rigo RP3, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP3: scrivere l'importo delle spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo. Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

Per individuare esattamente gli autoveicoli e i motoveicoli dei soggetti portatori di handicap, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP4: scrivere le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo), e su un importo massimo di euro 18.075,99. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l'eventuale rimborso dell'assicurazione.

La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicare il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che si vuole fruire della prima rata, e indicare in tale rigo l'importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2002, nel 2003 o nel 2004 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni è stata barrata la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella di rigo RP4 scrivere il numero 4, 3 o 2 per segnalare che si vuole fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicare nel rigo RP4 l'importo della rata spettante.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese.

Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005 nel limite dell'importo massimo predetto.

Quali spese non vanno indicate

Non si indicano nei righe RP1, RP2, RP3 e RP4 alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2005 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:

- le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a **euro 3.615,20**, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 33 del CUD 2006 e/o al punto 38 del CUD 2005 consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Quali spese vanno indicate

Vanno indicate perché rimaste a carico:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 34 del CUD 2006 e/o al punto 39 del CUD 2005.

CANE GUIDA

Nel **rigo RP5** scrivete la spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta nel rigo RP5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare in tale rigo l'importo della rata spettante.

Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP37). Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

SPESE SANITARIE PER LE QUALI È STATA RICHIESTA LA RATEIZZAZIONE NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Il **rigo RP6** è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2002 e/o nel 2003 e/o nel 2004 per la rateizzazione di tali spese. Indicare, in tale rigo a col. 2, l'importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. UNICO 2005, rigo RP6, col. 2 per le spese sostenute nel 2002 e nel 2003 e rigo RP18 colonna 2 per le spese sostenute nell'anno 2004, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l'importo indicato nel mod. 730/2005, rigo E6 per le spese sostenute nell'anno 2002 o nell'anno 2003 e rigo 48 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell'anno 2004. Nell'apposita casella del medesimo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. per le spese sostenute nell'anno 2004 indicare il numero 2). Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2002 che nel 2003 o nel 2004 deve compilare il rigo RP6 in distinti modelli.

Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

INTERESSI PASSIVI

Sulle condizioni per usufruire della detrazione sugli interessi per i contratti di mutuo, vedere in APPENDICE, voci "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione", "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

Righi da RP7 a RP11. Questi righi servono per indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2005 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, quelle notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessazione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

MUTUI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE

Rigo RP7: scrivete gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione che avete pagato per i mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 1.807,60 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se estinguendo l'originario contratto si stipula un nuovo mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo. Nel caso, invece, di rinegoziazione del contratto di mutuo vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifici al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

In particolare, se l'ammontare dell'importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, nel rigo RP8 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei rigi RP7 e RP8 non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.

Gli esempi che seguono servono per illustrare meglio la compilazione di questo punto.

Esempio 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 2.582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 non va indicato alcun importo.

Esempio 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 scrivere euro 774,69.

Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

MUTUI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI

Rigo RP8: In questo rigo scrivere, per un importo non superiore a **euro 2.065,83**, per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo RP7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

Nel rigo RP8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel rigo RP7 o nel rigo RP8 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio"

Rigo RP9: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di **euro 2.582,28**, e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.

Nell'importo scritto nel rigo RP9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

Rigo RP10: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.

Nel rigo RP10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unità abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Rigo RP11: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.

L'importo dell'onere da indicare per il calcolo della detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati, compresi i redditi dei terreni dichiarati nel quadro RH per i quali è stata barrata la casella di colonna 6 (reddito dei terreni).

Nel rigo RP11 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

PREMI DI ASSICURAZIONI

Rigo RP12: in questo rigo scrivere:

– per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;

– per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge non sono più detraibili, ma sono diventati interamente deducibili e devono essere indicati nel rigo RP19.

L'importo da indicare nel rigo RP12 non deve superare complessivamente **euro 1.291,14**.

Nel rigo RP12 vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

SPESE PER ISTRUZIONE

Rigo RP13: in questo rigo scrivere l'importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.

L'importo scritto nel rigo RP13 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

SPESE FUNEBRI

Rigo RP14: in questo rigo scrivere gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella PARTE III del capitolo 5 "Familiari a carico".

Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a **euro 1.549,37**.

L'importo scritto nel rigo RP14 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Nei **rigi RP15, RP16 e RP17** indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta diversi da quelli riportati nei precedenti rigi della sezione. In questi rigi riportare solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 15 a 28, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da RP15. Al riguardo vedere la seguente tabella "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%".

ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
1	Spese sanitarie	15	Erogazioni liberali ai partiti politici
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	16	Erogazioni liberali alle ONLUS
3	Spese sanitarie per portatori di handicap	17	Erogazioni liberali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap	18	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
5	Spese per l'acquisto di cani guida	19	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	20	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	21	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	22	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	23	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	24	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	25	Spese veterinarie
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	26	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
13	Spese per istruzione	27	Altri oneri detraibili
14	Spese funebri	28	Spese per la frequenza di asili nido

Per gli oneri individuati con i codici da 1 a 14 deve essere indicato esclusivamente l'importo e non anche il codice.

Nella **colonna 1** indicare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

In particolare, indicare con il codice:

- **"15"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra euro 51,65 e euro 103.291,38. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierte sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2003 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica. Con questo codice vanno comprese anche le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
- **"16"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
 - ONLUS;
 - organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
 - altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
 - amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
 - associazioni sindacali di categoria.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 16) e alle associazioni di promozione sociale (codice 19) erogate a partire dal 17 marzo 2005 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;

- **"17"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
- **"18"** i contributi associativi, fino a euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
- **"19"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale fino a euro 2.065,83. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 16, 17, 18 e 19

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito;

- **"20"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo. Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
- **"21"** le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione. Questa detrazione è cumulabile con quella del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.
Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell'anno 2005, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36%, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50%.
Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti.
Le spese che eccedono euro 48.000,00, per le quali non spetta più la detrazione del 36%, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
- **"22"** le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
- **"23"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
- **"24"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
 - al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
 - come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
 - come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.
- **"25"** Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.
La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11 e nel limite massimo di **euro 387,34**.
Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, l'onere su cui calcolare la detrazione spettante è pari a euro 258,23. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.
- **"26"** Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cau-

se di guerra, di lavoro o di servizio. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

- **"27"** Gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
- **"28"** le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio.

Totale degli oneri sui quali calcolare la detrazione

Rigo RP18: dovete sempre compilare questo rigo in presenza di oneri che danno diritto alla detrazione del 19%. In relazione alle spese sanitarie dei rigi RP1, RP2 e RP3, se intendete avvalervi della rateizzazione (in quanto la somma delle stesse, al lordo della franchigia di **euro 129,11**, eccede **euro 15.493,71**) dovete:

- barrare la casella 1;
- riportare nella colonna 2 l'importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:

$$\frac{RP1, \text{ col. 1 e 2, } + RP2 + RP3}{4}$$

Se non effettuate la rateizzazione delle spese sanitarie, dovete soltanto riportare nella colonna 2 la somma degli importi indicati nei rigi RP1 col. 2, RP2 e RP3.

In relazione, invece, a tutti gli altri oneri dovete:

- sommare gli importi dei rigi da RP4 a RP17 e riportare il totale nella colonna 3;
- riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo.

Per determinare la detrazione spettante, dovete riportare nel rigo RN8 il 19 per cento di quanto indicato nel rigo RP18 colonna 4.

SEZIONE II

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione dovete indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate.

Non devono, invece, essere indicati nei rigi da **RP19** a **RP25** gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 25 del CUD 2006 e/o del CUD 2005. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 26 del CUD 2006 e/o del CUD 2005 si rinvia alle istruzioni del rigo RP24.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Rigo RP19: in questo rigo scrivere l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.

Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2005 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è in deducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Rigo RP20: in questo rigo scrivere i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di **euro 1.549,37**.

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose"

Rigo RP21: in questo rigo scrivere l'importo delle erogazioni liberali in denaro (cioè le somme date spontaneamente) a favore di istituzioni religiose.

Ciascuna erogazione è deducibile fino ad un importo di **euro 1.032,91**.

Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle erogazioni scritte in questo rigo.

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP

Quali spese possono essere indicate nel rigo RP22

Rigo RP22: in questo rigo scrivere l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap. Per individuare esattamente quali soggetti sono considerati portatori di handicap, può essere utile vedere in APPENDICE la voce "Spese sanitarie".

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;

- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

I soggetti portatori di handicap possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell'assegno di accompagnamento.

È importante sapere che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Quali spese non vanno scritte nel rigo RP22

È importante sapere che non vanno scritte in questo rigo le spese che seguono, perché per esse spetta la detrazione da indicare nella Sezione I, nei righe RP1, RP2, RP3 e RP4:

- spese chirurgiche;
- spese per prestazioni specialistiche;
- spese per protesi dentarie e sanitarie;
- spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei portatori di handicap;
- spese per i veicoli per i portatori di handicap;
- spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE, CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Rigo RP23: in questo rigo scrivere l'importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Non si possono dedurre e, quindi, non si devono scrivere in questo rigo, gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.

È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.

CONTRIBUTI PER FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E INDIVIDUALI

Rigo RP24: in questo rigo devono essere indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.

Il contribuente non è tenuto alla compilazione del rigo RP24 quando non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non sia certificato alcun importo al punto 29 del CUD 2006 o al punto 27 del CUD 2005.

L'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente per i quali sia applicabile l'istituto civilistico del TFR, relativamente a tali redditi, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.

I predetti limiti di deducibilità non si applicano nei seguenti casi particolari:

- soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi), per i quali, fermo restando il limite percentuale del 12 per cento del reddito complessivo, l'ammontare massimo dei contributi deducibili è costituito dal maggiore tra l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 ed euro 5.164,57;
- soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Per la compilazione del rigo RP24 è necessario compilare il relativo prospetto riportato in APPENDICE alla voce "Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali".

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Rigo RP25: in questo rigo scrivere tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righe contraddistinti dai relativi codici.

Nella **colonna 1** riportare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

In particolare, indicare con il codice:

"1" i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro **1.807,60**.

La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5 per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

"2" i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

L'importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Se tali liberalità sono state erogate a partire dal 17 marzo 2005 è possibile indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3. I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.

"3" le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro, se erogate:

- a decorrere dal 17 marzo 2005, in favore di:
 - organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460);
 - associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n.383;

- a decorrere dal 15 maggio 2005, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42).

Le erogazioni in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica possono essere dedotte se effettuate dopo l'entrata in vigore del D.P.C.M. che individua dette fondazioni e associazioni.

"4" le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali

Dette liberalità possono essere dedotte, se erogate a decorrere dal 17 marzo 2005, in favore di:

- università, fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388);
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali.

"5" gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici. Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 16) e delle associazioni di promozione sociale (codice 19).

Rigo RP26: in questo rigo scrivere la somma degli importi deducibili già scritti nei rigi da RP19 a RP25. Dovete poi riportare questa somma nel rigo RN3 del quadro RN.

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2005 o negli anni precedenti, relative alla ristrutturazione di immobili, all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati ed agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:

- le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;
- altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica)

I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Si ricorda che per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.

In tal caso il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.

La detrazione d'imposta prevista è del 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005 o del 41 per cento per quelle sostenute negli anni 1998 e 1999.

La detrazione del 41 per cento è prevista anche se le spese sono state sostenute negli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004 e 2005.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in APPENDICE, alla voce "Altri oneri deducibili".

Totale degli oneri deducibili

SEZIONE III

SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 41% O DEL 36%

Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in APPENDICE, voci "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio" e "Spese per prosecuzione lavori - Esempi".

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2005 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

La detrazione può essere ripartita:

- in 10 rate di pari importo per le spese sostenute negli anni dal 2002 al 2005;
- in 5 o 10 rate di pari importo per le spese sostenute prima dell'anno 2002.

La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.

Si ricorda che dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:

- coloro che alla data del 31 dicembre 2005 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
- coloro che alla data del 31 dicembre 2005 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.

Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2005 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2003, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007.

In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Spese sostenute per l'acquisto, o l'assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

Dal 2002 la detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

L'acquirente o l'assegnatario dell'immobile può fruire di una detrazione del 36 per cento da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all'intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.

In particolare, l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ;
- euro 48.000,00 nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta nel 2003 o nel 2004 o nel 2005 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2005.

Se nel corso del 2005 sono stati versati degli acconti per l'acquisto di un immobile facente parte di un edificio ristrutturato per il quale il relativo rogito non sia stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2005, è possibile beneficiare della detrazione del 36 per cento anche con riferimento a tali acconti sempre nel limite complessivo di euro 48.000,00.

In tal caso, per poter usufruire della detrazione è necessario che sia stato stipulato un preliminare di vendita dell'immobile registrato presso l'Ufficio delle Entrate, sempreché i lavori di ristrutturazione siano ultimati entro il 31 dicembre 2005 e la stipula del rogito avvenga entro il 30 giugno 2006.

Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito l'ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 "rideterminazione rate").

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi

Dal 2002 la detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico.

La spesa su cui spetta la detrazione del 36 per cento non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 per le spese sostenute nell'anno 2002;
- euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004 e 2005.

La detrazione può essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per la ripartizione della detrazione anche in 3 quote annuali di pari importo.

Come si compilano i rigi RP27, RP28, RP29 e RP30

Detrazione del 41%

I **rigi RP27, RP28, RP29 e RP30** vanno compilati per le spese sostenute prima del 2000 per le quali la detrazione spettante è del 41%. In questi rigi:

- nella **colonna 1**, scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2**, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa.

Le **colonne 4, 5 e 6** riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell'anno 2005 o hanno rideterminato negli anni 2003 o 2004, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile dai predetti soggetti.

In particolare:

- nella **colonna 4**, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:
 - "1" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
 - "2" nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2005 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate ovvero ha compiuto 80 anni nell'anno 2004 ed ha rideterminato in tale anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
 - "3" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2004 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;
- nella **colonna 5** deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici "2" o "3", e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;
- nella **colonna 6**, deve essere indicato il numero delle rate (10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa.

Si precisa che, qualora il numero delle rate residue risulti inferiore o uguale a 3, non è possibile optare per la rideterminazione delle rate e, pertanto, questa colonna non va compilata;

- nella **colonna 7**, compilare la casella "Numero rate" contrassegnata con il numero "5" se si è scelto di ripartire la detrazione in cinque rate, quella contrassegnata dal numero "10" se si è scelto di ripartire la detrazione in dieci rate o quella contrassegnata dal numero "3" se, avendo un'età non inferiore a 80 anni, si è scelto di ripartire la detrazione in tre rate, ovvero si è optato nel 2003 o nel 2004 o nel 2005 per la rideterminazione del numero delle rate. Ad esempio se la spesa è stata sostenuta nel 1999 e si è scelta la ripartizione in dieci rate, indicare nella casella di colonna 7, contraddistinta dal numero "10", il numero "7". Il contribuente che avendo un'età non inferiore a 80 anni intende avvalersi della rideterminazione della spesa residua dovrà indicare il numero "10" nella casella rideterminazione rate e il numero "1" in corrispondenza della casella relativa alla rateizzazione in tre rate;
- nella **colonna 8**, scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta, nei limiti sopra indicati, per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 7,.

Se avete compilato la colonna 6,, per stabilire l'importo da indicare in colonna 8,, seguire le istruzioni relative alla compilazione della colonna 8, dei rigi da RP31 a RP33 (casi a, b, c, d).

Rigo RP30 : in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei rigi RP27, RP28 e RP29. Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel **rigo RN9** del quadro RN.

Come si compilano i rigi RP31, RP32, RP33 e RP34

Detrazione del 36%

I **rigi RP31, RP32, RP33 e RP34** vanno compilati per le spese sostenute dal 2000 per le quali la detrazione spettante è del 36%:

- nella **colonna 1**, scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2**, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
- la **colonna 3** deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte indicando il relativo codice:
 - "1" nel caso di spese sostenute dal 2002, al 2005 in relazione a lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
 - "2" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
 - "3" nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
 - "4" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003. Ad esempio deve indicare il codice "4" il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:
 - l'atto di acquisto è stato stipulato nel corso del 2005;
 - sono stati versati acconti nel corso del 2005 ed il rogito non è stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2005;
 - nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice "4" per l'acquisto di un immobile ristrutturato;

Le **colonne 4, 5 e 6** riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell'anno 2005 o hanno rideterminato negli anni 2003 o 2004, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile dai predetti soggetti.

- nella **colonna 4**, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:
 - “1” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;
 - “2” nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2005 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate ovvero ha compiuto 80 anni nell'anno 2004 ed ha rideterminato in tale anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
 - “3” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2004 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;
- La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;
- nella **colonna 5** deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici “2” o “3”, e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;
- nella **colonna 6** deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa; La casella di colonna 6 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
- nella **colonna 7** indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2005. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2005, indicare il numero '1'; per una spesa sostenuta nel 2002, che si è scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero '4' nella casella di colonna 7 relativa alla rateizzazione in 5 rate;
- nella **colonna 8**, scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta (nei limiti sopra indicati) per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 7. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con riferimento al 25 per cento del prezzo di acquisto. Si precisa che per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice “4” nella colonna 3, l'importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare euro 48.000,00; invece, per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice “2” nella colonna 3, l'importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare il precedente limite di euro 77.468,53. Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute nel 2005 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare, l'importo su cui calcolare la rata spettante non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento, vedere in appendice la voce “Spese per prosecuzione lavori – Esempi”.

Si riportano di seguito la modalità di determinazione della rata spettante con riferimento a particolari situazioni.

Caso A) - Contribuente che avendo una età non inferiore a 75 anni intende fruire nella presente dichiarazione della rideterminazione delle rate (colonne 5 e 6 compilate).

Per stabilire l'importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare la seguente operazione: al totale dell'importo delle spese sostenute nell'anno 2004 o in anni precedenti, sottraete la somma degli importi delle rate già utilizzate nelle precedenti dichiarazioni e dividete il risultato ottenuto per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 7 (3 o 5):

$$\frac{\text{Totale spese sostenute} - \text{importo rate già utilizzate}}{3 \text{ o } 5} = \text{importo rata spettante}$$

Nel totale delle rate già utilizzate devono essere comprese anche quelle eventualmente non usufruite nell'anno di spettanza.

Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nell'anno 2005 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate. Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

RP31	Anno	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			Importo rata
				Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	
	2002	XXXXXXXXXXXXXXXXXX			2005	10	1	7	7	2.800,00

L'importo da indicare a colonna 8 è di euro 2.800,00 pari ad un terzo del residuo della spesa ancora da utilizzare (euro 8.400,00) derivante dalla differenza tra il totale della spesa sostenuta ed il totale degli importi delle rate maturate nel 2002, nel 2003 e nel 2004 (euro 12.000,00 – euro 3.600,00 = euro 8.400,00).

Caso B) - Contribuente che ha optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione delle rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della seconda rata (colonne 5 e 6 compilate)

Se nel precedente anno è stata presentata il modello Unico 2005 Persone fisiche, riportare a colonna 8 lo stesso importo indicato per il medesimo immobile a colonna 7 del quadro RP, nei righi da RP31 a RP33, del modello UNICO/2005. Se invece è stato utilizzato il modello 730, procedere come segue:

- determinare l'importo della rata fruita fino all'anno d'imposta 2003 dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella "rideterminazione rate" (rateizzazione iniziale);
- determinare l'importo della spesa residua per la quale il contribuente si è avvalso della rideterminazione nella precedente dichiarazione:

$$\text{spesa residua al 2004} = \text{totale spesa} - (\text{importo rate fruite fino al 2003} \times \text{numero rate fruite fino al 2003})$$

l'importo da indicare a colonna 8 è pari alla spesa residua al 2004 come sopra determinata diviso il numero delle rate relative alla rateizzazione scelta nella colonna 7 (3 o 5)

Esempio: contribuente che avendo compiuto 80 anni nell'anno 2004, ha optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della seconda rata. Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

RP31	1	Anno	2	Codice fiscale	3	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			8	Importo rata
							4	5	6	3	5	10		
		2002		XXXXXXXXXXXXXXXXXX				2004	10	2	7	7		3.200,00

a colonna 8 indicare l'importo di euro 3.200,00 così determinato:

$$\begin{aligned} \text{rate fruite per gli anni d'imposta 2002 e 2003} &= 12.000,00 / 10 = 1.200,00 \times 2 = 2.400,00 \\ \text{spesa residua al 2004} &= 12.000,00 - 2.400,00 = 9.600,00 \\ \text{rata spettante per il 2005 (col. 8)} &= 9.600,00 / 3 = 3.200,00 \end{aligned}$$

Caso C) - Contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2005 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate (colonne 4, 5 e 6 compilate)

Per stabilire l'importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare le seguenti operazioni:

- determinare l'importo della singola "rata fruita fino all'anno d'imposta 2003" dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella "rideterminazione rate" (rateizzazione iniziale);
- determinare il "totale dell'importo delle rate fruite fino all'anno d'imposta 2003":

$$\text{totale importo rate fruite fino all'anno d'imposta 2003} = \text{importo rata fruita fino al 2003} \times \text{numero rate fruite fino al 2003}$$

- determinare l'importo della rata per la quale si è fruito della detrazione per l'anno d'imposta 2004:

$$\text{rata fruita nel 2004} = \frac{\text{totale spesa} - \text{totale importo rate fruite fino all'anno d'imposta 2003}}{5}$$

- l'importo da indicare a colonna 8 è pari :

$$\text{rata spettante} = \frac{\text{totale spesa} - \text{totale importo rate fruite fino all'anno d'imposta 2003} - \text{rata fruita nel 2004}}{3}$$

Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2005 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate. Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

RP31	1	Anno	2	Codice fiscale	3	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			8	Importo rata
							4	5	6	3	5	10		
		2002		XXXXXXXXXXXXXXXXXX			2	2004	10	1	7	7		2.560,00

a colonna 8 indicare l'importo di euro 2.560,00 così determinato:

$$\begin{aligned} \text{rate fruite per gli anni d'imposta 2002 e 2003} &= 12.000,00 / 10 = 1.200,00 \times 2 = 2.400,00 \\ \text{rata fruita per l'anno d'imposta 2004} &= 12.000,00 - 2.400,00 = 9.600,00 / 5 = 1.920,00 \\ \text{rata spettante per il 2005 (col. 8)} &= 12.000,00 - 2.400,00 - 1.920,00 = 7.680,00 / 3 = 2.560,00 \end{aligned}$$

Caso D) - Contribuente che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione un immobile da un soggetto che lo scorso anno nella dichiarazione aveva optato per la rideterminazione delle rate (colonne 4, 5 e 6 compilate)

Esempio: contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che lo scorso anno aveva un'età non inferiore ad 80 anni e aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate. Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

RP31	1	Anno	2	Codice fiscale	3	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			8	Importo rata
							4	5	6	3	5	10		
		2002		XXXXXXXXXXXXXXXXXX			1	2004	10	2	7	7		3.200,00

a colonna 8 riportare l'importo della rata così come determinato nell'esempio B); si precisa che i modelli di dichiarazione (UNICO 2005 o 730/2005) da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli presentati dal contribuente deceduto (venditore o donante).

SEZIONE IV ALTRE DETRAZIONI

Detrazione per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale

Rigo RP34: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei rigi RP31, RP32 e RP33. Su questa somma si determina la detrazione del 36 per cento che va riportata nel **rigo RN10** del quadro RN.

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione, ai non vedenti per il mantenimento del cane guida e ai beneficiari di borse di studio.

Rigo RP35: questo rigo serve per calcolare la detrazione d'imposta per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

Dovete compilare questo rigo solo se siete intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale nel 2005 e solo se il contratto di locazione è stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dalla legge n. 431 del 1998 (i cosiddetti contratti convenzionali).

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato la vostra abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei cointestatari del contratto.

Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Compilare il rigo RP35 nel modo seguente:

- **colonna 1,** scrivere il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata la vostra abitazione principale;
- **colonna 2,** scrivere la percentuale della detrazione spettante. Per esempio, se marito e moglie sono stati cointestatari del contratto di locazione della loro abitazione principale, devono indicare 50 (per cento), cioè metà per ciascuno. Se, invece, il contratto di locazione è intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione spetta per intero.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e alla percentuale indicata in colonna 2, deve essere indicata nel **rigo RN11**.

Se nel corso dell'anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP35. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

Rigo RP36: questo rigo serve per calcolare la detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.

Dovete compilare questo rigo se siete lavoratori dipendenti ed avete trasferito la residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siete titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della vostra regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2003, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005. La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica. Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Compilare il rigo RP36 nel modo seguente:

- **colonna 1:** scrivere il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- **colonna 2:** scrivere la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

È importante sapere che le detrazioni di cui ai rigi RP35 e RP36 sono alternative e, pertanto, il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole compilando esclusivamente il relativo rigo. Tuttavia, il contribuente può beneficiare di entrambe le detrazioni (compilando i rispettivi rigi RP35 e RP36), se per una parte dell'anno sia stato titolare di un contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale e nell'altra parte dell'anno abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2 deve essere indicata nel **rigo RN11**.

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP36. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

Nel **rigo RP37** indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti rigi contraddistinte dal relativo codice. In particolare indicare:

- in **colonna 1:**
 - il **codice 1** per la borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001;
 - il **codice 2** per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. La presente detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda dovuta;
- in **colonna 2** l'importo della detrazione relativa al codice di colonna 1. Tale detrazione deve essere riportata nel **rigo RN11**;
- in **colonna 3** barrare la casella per usufruire della detrazione forfettaria di **euro 516,46** spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. La detrazione deve essere riportata nel **rigo RN11**.

Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Altre detrazioni e spese di mantenimento dei cani guida

Spese per addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti

Nel **rigo RP38** indicare, per un importo non superiore a euro 1.820,00, l'ammontare delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La deduzione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel capitolo 5 "Familiari a carico". Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente o convivente con il medesimo.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non siano in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La deduzione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

Il limite di euro 1.820,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza.

Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per se e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a euro 1.820,00.

Nel caso in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, non si potrà comunque eccedere complessivamente il limite massimo di euro 1.820,00 da ripartire tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza.

La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'ammontare della deduzione spettante non sempre è pari all'importo delle spese indicate in questo rigo; tale deduzione infatti, può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente. Per la determinazione della deduzione effettivamente spettante seguire le istruzioni relative al rigo RN5 del quadro RN contenute nel capitolo 7.

7. QUADRO RN

Questo quadro riassume tutti i dati da voi dichiarati, utili ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

Il quadro RN serve anche per calcolare l'eventuale conguaglio a debito o a credito tenendo conto degli acconti già versati, delle ritenute d'acconto, dei crediti d'imposta, ecc.

Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire nel quadro RN, potete utilizzare il seguente schema riepilogativo trascrivendovi i dati dei totali che avete riportato nei rigi indicati nello schema stesso.

IRPEF – SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE		REDDITI	RITENUTE
	TIPO DI REDDITO		
Dominicali	(Quadro RA, rigo RA11 col. 9)		
Agrari	(Quadro RA, rigo RA11 col. 10)		
Fabbricati	(Quadro RB, rigo RB11)		
Lavoro dipendente	(Quadro RC - Sez. I, rigo RC5 col. 2) vedere istruzioni		
	(Quadro RC - Sez. II, rigo RC9)		
	(Quadro RC - Sez. III, rigo RC10)		
	(Quadro RC - Sez. IV, rigo RC13) vedere istruzioni		
Lavoro autonomo	(Quadro RE, rigo RE21 e rigo RE23)		
	(Quadro RE, rigo RE22 col. 2 e rigo RE23)		
Impresa	(Quadro RF, rigo RF54 e rigo RF55 col. 5)		
	(Quadro RG, rigo RG32 e rigo RG33 col. 5)		
Partecipazione	(Quadro RH, rigo RH16 e rigo RH17)		
Plusvalenze di natura finanziaria	(Quadro RT, rigo RT16 + rigo RT22 e rigo RT27)		
Altri redditi	(Quadro RL - Sez. I, rigo RL3 col. 2 e col. 3)		
	(Quadro RL - Sez. II-A, rigo RL18 col. 1 e RL19 col. 1)		
	(Quadro RL - Sez. II-B, rigo RL21 col. 2 e rigo RL22 col. 2)		
	(Quadro RL - Sez. III, rigo RL29 col. 1 e rigo RL30 col. 1)		
Allevamento	(Quadro RD, rigo RD16 e rigo RD17)		
Tassazione separata (solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria)	(Quadro RM, rigo RM15, col. 1 e col. 2)		
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare rispettivamente al rigo RN1 colonna 2 e al rigo RN21, colonna 2)			

Indicate con il segno meno le perdite che derivano dall'attività di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata. Il loro ammontare va sottratto dall'importo degli altri redditi.

Può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 2, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"

Può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 2, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Quali dati vanno inseriti nel quadro RN

REDDITO COMPLESSIVO

Gli esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria devono tenere conto che:

- le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi;
- dall'anno 1997 le perdite che derivano dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d'imposta, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo.

Da ora in poi trovate le indicazioni dettagliate per compilare il quadro RN, rigo per rigo.

Rigo RN1:

- **colonna 1:** questa colonna è riservata ai soli contribuenti percettori di redditi di impresa che intendono fruire del credito d'imposta per investimento in fondi comuni avendo compilato i relativi righi presenti nei quadri RF, RG e RH. In particolare riportare in tale colonna l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nei righi RF55 col. 1, RF55 col. 2, RG33 col. 1, RG33 col. 2, RH18 col. 1 e RH18 col. 2.
- **colonna 2:** scrivete il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se utilizzate lo schema riepilogativo sopra riportato, scrivete l'importo indicato nell'ultimo rigo, colonna 'redditi'. Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo o da impresa in contabilità semplificata è superiore al totale dei redditi, indicate la differenza preceduta dal segno meno.

Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN1, colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Deduzione per l'abitazione principale

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari"

Rigo RN2: per beneficiare della deduzione prevista, dovete compilare questo rigo solo se avete scritto nella colonna 2 del quadro RB i codici 1 oppure 5 e quindi dichiarato il reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale deduzione spetta per l'intero importo del reddito. Pertanto, l'importo da indicare nel presente rigo è pari alla somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze (campo "Utilizzo" uguale a 1 e 5). Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale solo per una parte dell'anno, dovete considerare solamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale lo avete utilizzato come abitazione principale. In questo caso qualora il numero dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell'abitazione principale, riportate la quota di reddito della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale.

Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale per una parte dell'anno e per un'altra parte lo avete concesso in locazione la deduzione non vi spetta se avete determinato il reddito imponibile in base al canone di locazione. Per ulteriori informazioni è utile vedere in APPENDICE, voce "Canone di locazione - Casi particolari".

È bene sapere che la deduzione per l'abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.

Detta deduzione in alcuni casi spetta anche secondo particolari modalità.

Oneri deducibili

Rigo RN3: dovete compilare questo rigo solo se avete avuto oneri deducibili. Scrivete la somma indicata nel rigo RP26.

Deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del Tuir)

Rigo RN4: questo rigo è riservato all'indicazione della deduzione dal reddito complessivo introdotta dall'art. 2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) per assicurare la progressività dell'imposizione. Detta deduzione è costituita da una "deduzione base" di euro 3.000 prevista per tutte le tipologie di reddito e da una "ulteriore deduzione" riconosciuta per redditi di lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo o impresa in contabilità semplificata. Tale deduzione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della vostra situazione reddituale.

A tal fine è necessario:

- a) individuare l'ammontare della deduzione teoricamente spettante;
- b) determinare la deduzione effettivamente spettante applicando alla deduzione teorica un coefficiente di deducibilità da calcolare come descritto al punto b) delle istruzioni che seguono.

Deduzione teorica

a) Individuazione della deduzione teoricamente spettante

La deduzione teorica è costituita dalla "deduzione base" e, per alcune tipologie di redditi, dalla deduzione base e dalla "ulteriore deduzione".

La "deduzione base" di **euro 3.000** è prevista per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto e non deve essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

Le "ulteriori deduzioni", riconosciute per le seguenti tipologie di reddito, sono previste nella misura di:

- **euro 4.500** a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro dipendente e assimilati (quadro RC sezione I). Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di lavoro (rigo RC6 colonna 1);
- **euro 4.000** a favore dei contribuenti che possiedono redditi di pensione. Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di pensione (rigo RC6 colonna 2);
- **euro 1.500** a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro autonomo e/o redditi di impresa in contabilità semplificata (quadro RE, redditi previsti dall'art. 53, comma 1 del Tuir -, quadro RG e quadro RH per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata). Tale deduzione non deve essere rapportata al periodo di lavoro.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per la progressività dell'imposizione"

Per determinare le ulteriori deduzioni operare come segue:

- ulteriore deduzione per redditi di lavoro dipendente = $\frac{4.500 \times \text{giorni di lav. dip. (rigo RC6 col. 1)}}{365}$
- ulteriore deduzione per redditi di pensione = $\frac{4.000 \times \text{giorni di pensione (rigo RC6 col. 2)}}{365}$
- ulteriore deduzione per redditi di lavoro autonomo o d'impresa in contabilità semplificata = 1.500

ATTENZIONE Le ulteriori deduzioni (euro 4.500, euro 4.000 ed euro 1.500) non sono cumulabili tra loro.

Pertanto, qualora abbiate percepito redditi relativi a più di una delle suddette tipologie, potrete usufruire soltanto di una delle ulteriori deduzioni previste optando per quella più favorevole.

Ad esempio, se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente che redditi da pensione per uno stesso periodo dell'anno, in relazione a tale periodo potrete usufruire di una sola delle due ulteriori deduzioni, optando per quella di lavoro dipendente in quanto più favorevole.

Se, invece, avete percepito redditi di lavoro dipendente e di pensione in diversi periodi dell'anno, potrete usufruire sia della deduzione per redditi di lavoro dipendente che della deduzione per redditi di pensione, rapportando ciascuna di esse al relativo periodo di lavoro e di pensione considerato.

A titolo esemplificativo la deduzione teorica spettante sarà di euro: **7.500,00** se avete percepito per l'intero anno redditi di lavoro dipendente e/o assimilati; **7.000,00** se avete percepito per l'intero anno redditi di pensione (ma non redditi di lavoro dipendente); **4.500,00** se avete percepito redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa in contabilità semplificata (ma non redditi di lavoro dipendente e/o pensione); **3.000,00** se avete percepito redditi di natura diversa dai precedenti. Se avete percepito più di uno dei predetti redditi non potete sommare le relative deduzioni ma scegliere, tra le spettanti, quella più favorevole.

Deduzione effettivamente spettante

b) Determinazione della deduzione effettivamente spettante

Ai fini della determinazione della deduzione spettante, occorre calcolare il coefficiente di deducibilità nel modo che segue:

$$\frac{26.000 + \text{deduzione teorica} + \text{RN2} + \text{RN3} - \text{RN1 col. 2}}{26.000}$$

La deduzione teorica è quella determinata con riferimento alle precedenti istruzioni di cui alla lettera a).

La deduzione effettivamente spettante è determinata in relazione al valore del coefficiente di deducibilità come sopra calcolato. In particolare se il coefficiente di deducibilità è:

- minore o uguale a zero, la deduzione non spetta;
- maggiore di zero e inferiore a uno, la deduzione spetta in parte ed è pari a:
deduzione teorica \times coefficiente di deducibilità
- maggiore o uguale a uno, la deduzione spetta per intero ed è pari alla deduzione teorica.

Si precisa che per il coefficiente di deducibilità dovete utilizzare le prime quattro cifre decimali.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per la progressività dell'imposizione"

Deduzione per oneri di famiglia (art. 12 del Tuir)

Rigo RN5: dovete compilare questo rigo solo se avete figli o altri familiari fiscalmente a carico ovvero avete sostenuto spese per gli addetti all'assistenza personale propria o di altri familiari indicate nel rigo RP38 del quadro RP. Da quest'anno la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) ha previsto la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzione per oneri di famiglia che comprende anche la nuova deduzione per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale. La deduzione per oneri di famiglia può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della vostra situazione reddituale.

A tal fine è necessario:

- a) individuare l'ammontare della deduzione teoricamente spettante per oneri di famiglia;
- b) determinare la deduzione effettivamente spettante applicando alla deduzione teorica un coefficiente di deducibilità da calcolare come descritto al punto b) delle istruzioni che seguono.

Deduzione teorica

a) Individuazione della deduzione teoricamente spettante per oneri di famiglia

La deduzione teoricamente spettante è costituita dalla somma delle deduzioni previste per:

- coniuge a carico;
- figli e altri familiari a carico;
- spese per gli addetti all'assistenza personale indicate nel rigo RP38.

Gli importi delle deduzioni previste per familiari a carico sono:

- **euro 3.200,00** per il coniuge;
- **euro 2.900,00** per ciascun figlio. Nel caso di figlio minore di tre anni, di figlio portatore di handicap o nel caso di mancanza di un genitore, in sostituzione della deduzione di euro 2.900,00, sono stabilite delle deduzioni di maggiore importo. In particolare:
 - **euro 3.450,00** per ciascun figlio minore di tre anni;
 - **euro 3.700,00** per ciascun figlio portatore di handicap;
 - **euro 3.200,00** per il primo figlio nel caso di mancanza dell'altro genitore (vedere nel capitolo 5 le istruzioni relative alla compilazione della colonna 7 del prospetto dei familiari a carico). In questo caso avete comunque la possibilità di scegliere la deduzione più favorevole tra quella prevista per il figlio (figlio minore di tre anni o portatore di handicap) e quella prevista in mancanza di uno dei genitori;
- **euro 2.900,00** per ogni altro familiare.

L'importo della deduzione deve essere commisurato al numero di mesi riportato nel prospetto "Familiari a carico" (colonna 5) e, per i figli e gli altri familiari, anche alla percentuale di deduzione per i quali gli stessi risultano a carico (colonna 7).

Se il figlio ha compiuto tre anni nel corso dell'anno, la deduzione prevista è costituita dalla somma dell'importo di euro 3.450,00 rapportato alla percentuale di deduzione ed al numero di mesi relativi al periodo dell'anno nel quale il figlio aveva un'età inferiore a tre anni e dell'importo di euro 2.900,00 rapportato alla percentuale di deduzione ed al numero di mesi relativi al periodo dell'anno nel quale il figlio aveva un'età superiore a tre anni. Ad esempio, qualora un figlio compia tre anni il 10 luglio 2005 e risulti a carico al 50%, la deduzione teorica è pari al 50% dei 7/12 di euro 3.450,00 (euro 1.006,25) per i primi sette mesi, ed al 50% dei 5/12 di euro 2.900,00 (604,17) per i restanti cinque mesi. L'ammontare della deduzione teorica prevista per il figlio è pertanto pari a euro 1.610,42 (1.006,25 + 604,17).

Si ricorda che la deduzione teorica per oneri di famiglia è costituita dalla somma delle singole deduzioni previste per ciascun familiare a carico e dalle spese sostenute per addetti all'assistenza personale (rigo RP38).

Deduzione effettivamente spettante

b) Determinazione della deduzione effettivamente spettante per oneri di famiglia

Ai fini della determinazione della deduzione spettante, occorre applicare alla "deduzione teorica per oneri di famiglia" determinata secondo le istruzioni di cui alla precedente lettera a), un coefficiente di deducibilità da calcolare nel modo seguente:

$$\frac{78.000 + \text{deduzione teorica per oneri di famiglia} + \text{RN2} + \text{RN3} - \text{RN1 col. 2}}{78.000}$$

La deduzione effettivamente spettante per oneri di famiglia è determinata in relazione al valore del coefficiente di deducibilità come sopra calcolato. In particolare se il coefficiente di deducibilità è:

- minore o uguale a zero, la deduzione non spetta;
- maggiore di zero e inferiore a uno, la deduzione spetta in parte ed è pari a:
deduzione teorica per oneri di famiglia x coefficiente di deducibilità
- maggiore o uguale a uno, la deduzione spetta per intero ed è pari alla deduzione teorica per oneri di famiglia.

Si precisa che per il coefficiente di deducibilità dovete utilizzare le prime quattro cifre decimali.

Esempio: contribuente con due figli a carico per l'intero anno, di cui uno nato il 26 giugno 2005, ed a carico entrambi nella misura del 70%. Reddito complessivo di euro 28.000,00, deduzione per abitazione principale di euro 800,00 ed oneri deducibili di euro 50,00.

deduzione teorica figlio di età inferiore ai tre anni: $3.450,00 \times 7/12 \times 70\% = 1.408,75$
 deduzione teorica figlio di età superiore ai tre anni: $2.900,00 \times 70\% = 2.030,00$
 deduzione teorica per oneri di famiglia: $(1.408,75 + 2.030,00) = 3.438,75$

$$\text{coefficiente di deducibilità} = \frac{78.000,00 + 3.438,75 + 800,00 + 50,00 - 28.000,00}{78.000,00} = \frac{54.288,75}{78.000,00} = 0,6960$$

deduzione effettivamente spettante da riportare nel rigo RN5: $3.438,75 \times 0,6960 = 2.393,00$

REDDITO IMPONIBILE

Rigo RN6: questo rigo serve per calcolare il reddito imponibile. Scrivete in questo rigo l'importo che risulta dalla seguente operazione:

$$\text{RN1 col. 1} + \text{RN1 col. 2} - \text{RN2} - \text{RN3} - \text{RN4} - \text{RN5}$$

Se il risultato è negativo, scrivete "0" (zero). In questo caso, scrivete "0" (zero) anche nei rigi RN7 (imposta lorda) e RN17 (imposta netta).

IMPOSTA LORDA

Rigo RN7: in questo rigo dovete scrivere l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile di rigo RN6, calcolata consultando la tabella "Calcolo dell'IRPEF" riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 26.000,00	23	23% sull'intero importo
oltre euro 26.000,00 e fino a euro 33.500,00	33	5.980,00 + 33% parte eccedente 26.000,00
oltre euro 33.500,00 e fino a euro 100.000,00	39	8.455,00 + 39% parte eccedente 33.500,00
oltre euro 100.000,00	43 (39 + 4)	34.390,00 + 43% parte eccedente 100.000,00

L'imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 2) è costituito soltanto da redditi di pensione di importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente dai redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92. In questo caso, scrivete "0" (zero) in questo rigo RN7.

Presenza di compensi per attività sportiva dilettantistica

Se avete compilato il **rigo RL21, colonna 1**, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto avete percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, dovete determinare l'imposta lorda seguendo le successive istruzioni:

- sommate all'importo di rigo RN6, quello scritto nel rigo RL21 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;

- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL21 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato in questo rigo RN7.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. I, quadro RP

Detrazione per oneri indicati nella Sez. III, quadro RP

Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 41% o del 36%

Detrazione per oneri indicati nella Sez. IV, quadro RP

Rigo RN8: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per gli oneri indicati nella Sezione I del quadro RP. In tal caso, calcolate il 19 per cento dell'importo indicato nel rigo RP18, colonna 4 e scrivetelo nel presente rigo.

Rigo RN9: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 41 per cento per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". In tal caso, calcolate il 41 per cento dell'importo indicato nel rigo RP30 e scrivetelo nel presente rigo.

Rigo RN10: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 36 per cento per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". In tal caso, calcolate il 36 per cento dell'importo indicato nel rigo RP34 e scrivetelo nel presente rigo.

Rigo RN11: dovete compilare questo rigo solo se avete compilato la Sez. IV del quadro RP. Se avete compilato il rigo **RP35**, dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 2).

La detrazione è pari:

- a **euro 495,80** se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493,71;
 - a **euro 247,90**, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
- Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Per esempio, se il vostro reddito complessivo nel 2005 è stato di euro 20.000,00, il contratto di locazione è cointestato al coniuge e l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale per 180 giorni, la detrazione che vi spetta è pari a:

$$247,90 \times \frac{50}{100} \times \frac{180}{365} = \text{euro } 61,13 \text{ arrotondata a euro } 61,00$$

Qualora abbiate compilato più righe (perché ad esempio è variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo. La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN11.

Se avete compilato il rigo **RP36** dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 2).

La detrazione è pari:

- a **euro 991,60** se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493,71;
 - a **euro 495,80**, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
- Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Qualora abbiate compilato più righe (perché ad esempio è variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo. La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN11.

Se avete compilato le colonne 1 e 2 del rigo **RP37**, relative alla detrazione dell'importo equivalente alla borsa di studio riconosciuta dalle regioni o province autonome ed alla detrazione per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova, dovete riportare tali detrazioni nel rigo RN11.

Se avete barrato la casella di colonna 3 del rigo **RP37**, relativa alla detrazione forfetaria per le spese di mantenimento dei cani guida, dovete riportare **euro 516,46** nel rigo RN11.

Rigo RN12: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righe da RN8 a RN11.

Rigo RN13: dovete utilizzare questo rigo solo se avete compilato la colonna 1 del rigo RP1 del quadro RP e non avete scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righe RP1, RP2 e RP3 (casella 1 del rigo RP18 non barrata). In mancanza di rateizzazione, riportate nel presente rigo il 19 per cento dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo RP1.

Rigo RN14: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall'IRPEF oppure successivamente in compensazione, il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7 del quadro CR) ed il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7 del quadro CR). In tale caso riportate in questo rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 del quadro CR diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7.

Rigo RN15: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dell'IRPEF il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione indicato nelle colonne 1 e 2 del rigo CR9 del quadro CR. In tale caso, riportate nel presente rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR9 del quadro CR diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 3 del medesimo rigo CR9.

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Detrazioni spese sanitarie per determinate patologie

Credito d'imposta per il riacquisto prima casa

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA IMPOSTA NETTA

Rigo RN16: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni e dei crediti d'imposta indicati nei rigi RN13, RN14 e RN15.

Rigo RN17: questo rigo serve per calcolare l'importo della vostra imposta netta. A tal fine effettuate il seguente calcolo:

$$\text{RN7} - \text{RN12} - \text{RN16}$$

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero, riportate l'importo così ottenuto nel presente rigo. Se invece il risultato è negativo scrivete zero.

È prevista un'agevolazione per i contribuenti il cui reddito complessivo è costituito soltanto da redditi di pensione per un importo superiore ad euro 7.500,00 ma non ad euro 7.800,00, ed eventualmente da redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e da redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92.

Per tali contribuenti l'art. 13, comma 1-bis del Tuir ha stabilito che non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali redditi di terreni e dell'abitazione principale, ed euro 7.500,00.

Pertanto, se vi trovate nelle condizioni sopra indicate, dovete determinare l'imposta netta da riportare nel rigo RN17 nel modo seguente:

1) calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta:

$$\text{RN1 col. 2} - (\text{RN2} + \text{RA11 col. 9} + \text{RA11 col. 10}) - 7.500$$

2) calcolate l'imposta netta:

$$\text{RN7} - \text{RN12} - \text{RN16}$$

(indicate zero se il risultato è negativo)

3) riportate nel rigo RN17 il minore tra gli importi determinati con le operazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

ESEMPIO

Contribuente che ha la seguente situazione:

Reddito di pensione:	7.600
Abitazione Principale (RN2):	600
Terreni (RA11 col. 9 + RA11 col. 10):	100
Reddito complessivo (RN1 col. 2):	8.300

Imposta Lorda (RN7):	204
Totale detrazioni (RN12):	50

- a) calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta: $8.300 - (600 + 100) - 7.500 = 100$
b) calcolate l'imposta netta: $204 \text{ (RN7)} - 50 \text{ (RN12)} = 154$
c) riportate nel rigo RN17 l'importo di euro 100

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Rigo RN18: questo rigo è riservato all'indicazione dei dati relativi alla determinazione dell'imposta netta con riferimento alle disposizioni del Tuir in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero al 31 dicembre 2004. Anche per quest'anno, infatti, è prevista la possibilità per il contribuente di determinare, in sede di dichiarazione, l'imposta sui redditi, applicando le disposizioni del Tuir in vigore alla data del 31/12/2002 ovvero quelle in vigore alla data del 31/12/2004 se più favorevoli (c.d. "Clausola di salvaguardia").

Tenuto conto che l'imposta netta indicata nel rigo RN17 è quella determinata con la normativa in vigore al 31 dicembre 2005, se intendete avvalervi della possibilità di applicare la clausola di salvaguardia, è necessario determinare l'imposta netta anche con riferimento alle disposizioni in vigore sia nell'anno d'imposta 2002 che nell'anno d'imposta 2004. A tal fine seguite le istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia" che trovate dopo l'APPENDICE.

In questo caso, se avete determinato un'imposta netta (normativa in vigore al 31/12/2002 o al 31/12/2004) di importo inferiore rispetto a quella indicata al rigo RN17 (normativa in vigore al 31 dicembre 2005) e pertanto avete compilato il presente rigo, l'importo da considerare per la compilazione dei successivi rigi del quadro RN è quello indicato nella colonna 7 del rigo RN18 anziché quello del rigo RN17.

Se invece non intendete avvalervi della clausola di salvaguardia continuate la compilazione del quadro RN seguendo le istruzioni relative al rigo RN19.

Rigo RN19: questo rigo è riservato a coloro che hanno pagato delle imposte all'estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d'imposta spettanti. In particolare, occorre aver compilato la sez. I-A e la sez. I-B del quadro CR nel caso in cui all'estero siano stati prodotti redditi diversi da quelli d'impresa, ovvero aver compilato il quadro CE se all'estero sono stati prodotti anche redditi d'impresa. In questo rigo va indicato:

- nella **colonna 1** il credito d'imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);
- nella **colonna 2** il credito d'imposta complessivamente spettante; se avete compilato il quadro CR riportare la somma degli importi indicati nelle colonne 4 dei rigi da CR5 a CR6 del quadro CR di tutti i moduli compilati; se invece avete compilato il quadro CE, riportare quanto indicato nel rigo CE20 del quadro CE. In questa colonna deve essere, inoltre, riportato l'importo indicato nel rigo RF55, col. 3 del quadro RF e/o nel rigo RG33, col. 3 del quadro RG, e/o del rigo RH20 del quadro RH.

Crediti per imposte pagate all'estero

Altri crediti d'imposta

Rigo RN20:

- nella **colonna 1** riportare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta limitati relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei seguenti rigi: RH18 colonna 1; RG33 colonna 1; RF55 colonna 1. Si ricorda che l'importo del rigo RN20, colonna 1, non può comunque essere superiore all'importo dell'imposta netta (rigo RN17, ovvero RN18, colonna 7, nel caso di applicazione della "Clausola di salvaguardia");
- nella **colonna 2** riportare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta ordinari relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei seguenti rigi: RH18 colonna 2; RG33 colonna 2; RF55 colonna 2;
- nella **colonna 3** indicare i seguenti crediti di imposta:
 - il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8;
 - il credito indicato nella colonna 3 del rigo RH18 del quadro RH;
 - il credito indicato nella colonna 4 del rigo RF55 del quadro RF;
 - il credito indicato nella colonna 4 del rigo RG33 del quadro RG;
 - il totale dei crediti esposti nelle colonne 1 e 2 di tutti i rigi RS19 ed RS20 del quadro RS compilati (art. 167, comma 6 e comma 7 del Tuir);
 - l'importo dell'imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti dei titoli (di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239), conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
 - i crediti di imposta di cui all'articolo 2, comma 142, della L. 662 del 1996 (imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle scritture contabili);
 - il credito d'imposta di cui all'art. 7, D.L. n. 351 del 25/9/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23/11/2001.

RITENUTE TOTALI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RN21: questo rigo serve per indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri.

Se avete solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per i quali è applicabile il regime agevolato), scrivete nella **colonna 2**, l'importo del rigo RC10.

Se invece avete redditi di altro tipo, riportate nel rigo RN21 colonna 2 l'importo presente nella colonna "ritenute" del rigo "Reddito complessivo e totale ritenute" dello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute".

Nella **colonna 1** del rigo RN21, scrivete l'importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell'importo di colonna 2.

Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN21 colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Altre ritenute subite

Rigo RN22: scrivete le ritenute subite sui contributi corrisposti dall'UNIRE e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari.

Differenza

Rigo RN23: scrivete l'importo che risulta dalla seguente operazione:

$$RN17 - RN19 \text{ col. } 2 - RN20 \text{ col. } 1 - RN20 \text{ col. } 2 - RN20 \text{ col. } 3 - RN21 \text{ col. } 2 - RN22$$

Se il risultato è negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno.

Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, nel rigo RN23 riportate invece il risultato della seguente operazione:

$$RN18 \text{ col. } 7 - RN19 \text{ col. } 2 - RN20 \text{ col. } 1 - RN20 \text{ col. } 2 - RN20 \text{ col. } 3 - RN21 \text{ col. } 2 - RN22$$

Se il risultato è negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno.

Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta" e "Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione"

Rigo RN24: dovete compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello di rigo RN23, solo se usufruite di crediti d'imposta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del FASCICOLO 3.

Rigo RN25: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di imposta delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova nella colonna 4 del rigo RX1 del Modello UNICO 2005. Se nel 2005 avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere nel rigo RN25 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 14 del CUD 2006, o al punto 21 del CUD 2005. Potete scrivere nel rigo RN25 anche l'eccedenza dell'IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui non avete presentato la dichiarazione nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero.

In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2005 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, dovete riportare nel rigo RN25 l'importo comunicato. Si precisa che per la conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all'importo dichiarato (ad esempio: 1.000), dovete riportare nel rigo RN25 l'importo inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200, nell'esempio riportato), dovete indicare l'intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).

I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in tale rigo anche l'importo eventualmente indicato nel rigo RH22 del quadro RH (eccedenza d'imposta attribuita al socio dalla società).

Inoltre in tale rigo devono essere riportate anche le eccedenze d'imposta di società trasparenti indicate nella colonna 6 del rigo RF55 del quadro RF, nonché quelle indicate nella colonna 6 del rigo RG33 del quadro RG.

Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel mod. F24

ACCONTI VERSATI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RN26: dovete compilare questo rigo solo per indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN25, che avete utilizzato in compensazione nel mod. F24. Nello stesso rigo dovete comprendere anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

Rigo RN27: dovete compilare questo rigo per riportare l'importo degli acconti indicati nella colonna "Importi a debiti versati" della Sezione "Erario" del mod. F24. In particolare, dovete indicare:

- nella **colonna 1** l'importo degli acconti dovuti ma non versati se avete goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;
- nella **colonna 2** la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), compresi quelli sospesi per eventi eccezionali sulla base di specifici provvedimenti.

Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateizzazione, non considerate le maggiorazioni dell'importo o gli interessi versati.

Se per l'anno precedente avete fruito dell'assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare nel rigo RN27, colonna 2, gli importi trattenuti da quest'ultimo, pari alla somma dei punti 11 e 12 del CUD 2006 o dei punti 18 e 19 del CUD 2005. Anche in questo caso l'importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell'acconto.

Se avete eventuali acconti sospesi, per eventi eccezionali, nella colonna 1 scrivete l'importo di questi acconti, già compresi nell'importo indicato nella colonna 2. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese. È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'IRPEF per il 2005.

I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in tale rigo anche l'importo eventualmente indicato nel rigo RH23 del quadro RH (acconti d'imposta versati dalla società di capitale ed attribuiti al socio).

Inoltre in tale rigo devono essere riportati anche gli acconti d'imposta di società trasparenti indicati nella colonna 7 del rigo RF55 del quadro RF, nonché quelli indicati nella colonna 7 del rigo RG33 del quadro RG.

IRPEF da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2006

Rigo RN28: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2006 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nella colonna 5 del rigo 35 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nella colonna 5 del rigo 36 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Imposta a debito o a credito

Righi RN29 e RN30: dovete compilare questi righi per determinare l'imposta a debito o a credito.

A tal fine effettuate la seguente operazione:

$$\text{RN23} - \text{RN24} - \text{RN25} + \text{RN26} - \text{RN27 col. 2} - \text{RN28 col. 1} + \text{RN28 col. 2}$$

Se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RN29 (imposta a debito).

Se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RN30 (imposta a credito).

È bene sapere che l'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera euro 12,00.

Per utilizzare l'eventuale credito potete consultare le istruzioni relative al quadro RX.

RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA

Rigo RN31: dovete compilare questo rigo per indicare l'eventuale importo delle detrazioni e dei crediti d'imposta di cui ai righi RN13, RN14 e RN15 che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

A tal fine operate come segue:

– calcolare la differenza tra l'ammontare dell'imposta lorda, scritta nel rigo RN7 e la somma delle detrazioni scritte nel rigo RN12.

Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e pertanto di compilazione del rigo RN18, ai fini della determinazione della predetta differenza si deve fare riferimento all'ammontare dell'imposta lorda e del totale delle detrazioni determinate con riferimento alla normativa risultata più favorevole (normativa in vigore nel 2002 o nel 2004). Tali importi sono quelli indicati nella colonna relativa alla normativa risultata più favorevole dei righi RN7 e RN12 dello schema per la determinazione dell'IRPEF presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" posta dopo l'APPENDICE ;

– se tale differenza è superiore o uguale all'importo delle detrazioni indicate nel rigo RN16, non dovete compilare questo rigo RN31 ;

– se invece tale differenza è inferiore all'importo del rigo RN16, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi da RN13 a RN15 indicare nella relativa colonna del rigo RN31 il corrispondente ammontare che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l'importo residuo esposto nella colonna 1 del rigo RN31 costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l'importo da voi indicato nella colonna 1 del rigo RN31 diviso 0,19.

L'importo residuo esposto nelle colonne 2 e 3 di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento modello F24, in compensazione delle somme a debito.

ESEMPIO

Imposta lorda	= 4.000
Totale detrazioni (rigo RN12)	= 1.000
Differenza tra imposta lorda e rigo RN12 (4.000 – 1.000)	= 3.000
Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN14)	= 3.100
Credito per l'incremento dell'occupazione (rigo RN15)	= 500
Totale altre detrazioni (rigo RN16)	= 3.600

Essendo la differenza tra l'imposta lorda e il rigo RN12 (euro 3.000) inferiore all'importo del rigo RN16 (euro 3.600), il contribuente può indicare l'importo di euro 600 che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, o nella colonna 2 del rigo RN31 per il suo intero ammontare ovvero suddividerla nella misura che ritiene più opportuna tra le colonne 2 e 3 del rigo RN31.

A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalità di compilazione del rigo RN31:

Ipotesi 1:	Rigo 31 col. 2 = 600	Rigo 31 col. 3 = 0
Ipotesi 2:	Rigo 31 col. 2 = 100	Rigo 31 col. 3 = 500
Ipotesi 3:	Rigo 31 col. 2 = 300	Rigo 31 col. 3 = 300

Si precisa che nell'esempio riportato, il credito residuo di euro 600 non può essere indicato per intero nella colonna 3 del rigo RN31 in quanto d'importo superiore a quello del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui al rigo RN15.

8. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Chi è tenuto al pagamento

In relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2005, siete obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF e, se deliberata dal Comune, dell'addizionale comunale all'IRPEF, sia che siate residenti che non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento al 2005, dovete l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta che vi spettano e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subito il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Chi non è tenuto al pagamento

Non siete, invece, obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF se:

- possedete soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- avete un'imposta lorda (rigo RN7) che, al netto delle detrazioni riportate nei righe RN12 e RN13, dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, indicati nel rigo RN19, col. 2 e dei crediti d'imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN20 col. 1 e col. 2, non supera euro 10,33. Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, per l'imposta lorda si deve fare riferimento all'importo indicato nella col. 3 del rigo RN18 e per le detrazioni di cui ai righe RN12 e RN13 ai corrispondenti importi indicati nello schema per la determinazione dell'IRPEF presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" posta dopo l'APPENDICE.

Come si determina

Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni per oneri di famiglia riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa.

Aliquote

In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l'aliquota dell'addizionale regionale nella misura dello 0,90 per cento, alcune regioni, con proprio provvedimento, hanno deliberato una maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale in vigore. Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l'applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti.

Per il 2005 l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l'hanno deliberata. Consultate l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale e che trovate alla fine del presente fascicolo.

Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Domicilio fiscale

Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.

Per individuare la regione ed il comune a favore dei quali effettuare il versamento delle addizionali, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 2005. Per ulteriori chiarimenti consultate le ISTRUZIONI GENERALI, PARTE III, capitolo 1 ("Dati personali Domicilio fiscale al 31 dicembre 2005").

Quando e come si effettua il versamento

Dovete versare in unica soluzione le addizionali regionale e comunale con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF.

Non è dovuto, quindi, alcun acconto.

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RV, rigo per rigo.

SEZIONE I COME SI CALCOLA L'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Vedere in APPENDICE,
voce "Eventi eccezionali"

Rigo RV1: scrivete l'importo pari al risultato della seguente operazione:

$$RN1 \text{ col. 2} - RN2 - RN3 - RN5$$

Si precisa che anche nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia (determinazione dell'imposta ai fini IRPEF con la normativa risultata più favorevole), nel rigo RV1 deve essere riportato l'importo determinato con la precedente operazione. Infatti, anche nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, la base imponibile ai fini delle addizionali regionali e comunali deve essere comunque determinata con riferimento alla normativa in vigore nel 2005.

Rigo RV2:

- nella colonna 1 la casella "Casi particolari addizionale regionale" è riservata esclusivamente a coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni Lombardia e Veneto e che si trovano in determinate condizioni come chiarito nelle istruzioni di seguito riportate relative alle suddette regioni; in tal caso è necessario barrare la presente casella per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,90 per cento.
- nella colonna 2 scrivete l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2005 e determinata applicando le aliquote previste dalle singole regioni all'importo scritto nel rigo RV1 con le modalità dalle stesse stabilite come riportato nella tabella che segue.

Regione Lombardia

Con legge regionale del 18/12/2001, n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 298, del 24/12/2001 la regione Lombardia ha previsto l'applicazione di una aliquota agevolata dello 0,90% per i contribuenti per i quali risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- contribuente il cui reddito complessivo (rigo RN1, colonna 2) concorrono esclusivamente redditi da pensione di ogni genere ed eventualmente redditi derivanti dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze. Si precisa che per pensioni di ogni genere si intendono sia quelle esposte nel quadro RC con il codice 1 sia quelle esposte senza l'indicazione di alcun codice poiché relative a trattamenti pensionistici integrativi, quali ad esempio quelle corrisposte dai fondi pensione;
- contribuente il cui reddito complessivo (rigo RN1, colonna 2), ridotto degli oneri deducibili (rigo RN3), non è superiore ad euro 10.329,14.

Qualora ricorrano entrambe le suddette condizioni per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,90% è necessario barrare la casella "Casi particolari addizionale regionale".

Regione Veneto

Con legge regionale 26/11/2004, n. 29, la regione Veneto ha fissato per l'anno 2005 le proprie aliquote nella misura dello 0,9% per redditi fino a 29.000,00 euro e dell'1,4% per redditi superiori a euro 29.000,00. Si precisa che l'aliquota dell'1,4% prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 29.000,00 si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 29.000,00. Ad esempio per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari ed euro 420,00.

Inoltre, per l'anno d'imposta 2005 la regione Veneto ha previsto che per i contribuenti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF (rigo RV1) compreso tra euro 29.001,00 e 29.147,00, l'addizionale regionale dovuta sia determinata sottraendo dall'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del 1,4%, un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra 29.147,00 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale. Pertanto, qualora l'importo del rigo RV1 sia maggiore o uguale ad euro 29.001,00 ma inferiore o uguale ad euro 29.147,00, l'importo dell'addizionale regionale dovuta deve essere determinato con le seguenti modalità:

$$A = \text{rigo RV1} \times 1,4 / 100$$

$$B = 29.147 - \text{rigo RV1}$$

$$C = B \times 0,986$$

$$D = A - C$$

Riportare nella col. 2 rigo RV2 l'importo "D" come sopra calcolato.

Esempio

$$\text{Rigo RV1} = 29.100$$

$$A = 29.100 \times 1,4 / 100 = 407,4$$

$$B = 29.147 - 29.100 = 47$$

$$C = 47 \times 0,986 = 46,34$$

$$D = 407,4 - 46,34 = 361,06$$

Pertanto, nella col. 2 del rigo RV2 dovrà essere riportato l'importo di euro 361,00.

Agevolazione prevista per i contribuenti disabili

La Regione Veneto ha confermato quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 22/11/2002 n. 34 prevedendo una aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

- soggetti disabili ai sensi dell'art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2005 non superiore ad euro 32.600,00;
- contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 32.600,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 32.600,00.

Nei predetti casi per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,90% è necessario barrare la casella "Casi particolari addizionale regionale".

Regione Piemonte

Per la regione Piemonte si precisa che l'aliquota dell'1,4 per cento prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 10.672,82 si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.672,82. Ad esempio per un reddito di euro 15.000,00 l'imposta dovuta sarà pari ed euro 210,00.

Regione Umbria

Per la regione Umbria si precisa che l'aliquota dell'1,1 per cento prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 26.000,00 si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 26.000,00. Ad esempio per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari ed euro 330,00.

TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2005

REGIONE	Scaglioni di reddito		Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni (Regioni Lombardia e Marche)	NOTE
	oltre euro	fino a euro			
Abruzzo	Per qualunque reddito		0,90%		
Basilicata	Per qualunque reddito		0,90%		
Bolzano	Per qualunque reddito		0,90%		
Calabria	Per qualunque reddito		1,40%		
Campania	Per qualunque reddito		0,90%		
Emilia Romagna	Per qualunque reddito		0,90%		
Friuli Venezia Giulia	Per qualunque reddito		0,90%		
Lazio	Per qualunque reddito		0,90%		
Liguria	Per qualunque reddito		0,90%		
Lombardia	15.493,71 30.987,41	15.493,71 30.987,41	1,20% 1,30% 1,40%	1,2% sull'intero importo 185,92 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71 387,34 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41	È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % in determinate condizioni. Si rinvia alle istruzioni del rigo RV2.
Marche	15.500,00 31.000,00	15.500,00 31.000,00	0,90% 1,20% 1,40%	0,90% sull'intero importo 139,50 + 1,20% sulla parte che eccede 15.500,00 325,50 + 1,40% sulla parte che eccede 31.000,00	
Molise	Per qualunque reddito		1,20%		
Piemonte	Per redditi fino a euro 10.672,82		0,90%	0,90% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 10.672,82 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.672,82.
	Per redditi superiori a euro 10.672,82		1,40%	1,40% sull'intero importo	
Puglia	Per qualunque reddito		0,90%		
Sardegna	Per qualunque reddito		0,90%		
Sicilia	Per qualunque reddito		0,90%		
Toscana	Per qualunque reddito		0,90%		
Trento	Per qualunque reddito		0,90%		
Umbria	Per redditi fino a euro 26.000,00		0,90%	0,90% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 26.000,00 l'aliquota del 1,10 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 26.000,00.
	Per redditi superiori a euro 26.000,00		1,10%	1,10% sull'intero importo	
Valle d'Aosta	Per qualunque reddito		0,90%		
Veneto	Per redditi fino a euro 29.000,00		0,90%	0,90% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 29.000,00 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 29.000,00. È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90% nel caso di contribuente disabile (o contribuente con a carico un familiare disabile) con un imponibile (rigo RV1) non superiore a euro 32.600,00 (si rinvia alle istruzioni del rigo RV2). Nel caso di contribuente con un reddito imponibile (rigo RV1) compreso tra euro 29.001,00 ed euro 29.147,00 si rinvia alle istruzioni del rigo RV2.
	Per redditi superiori a euro 29.000,00		1,40%	1,40% sull'intero importo	

Rigo RV3:

- nella **colonna 1** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta, diversa da quella indicata nei quadri RC ed RL (ad esempio, l'addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari);
- nella **colonna 2** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 3. Questo importo è quello che potete trovare al punto 9 del CUD 2006 o al punto 16 del CUD 2005;
- nella **colonna 3** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta se nel 2005 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato. Tale importo è quello che potete trovare nel rigo RC11 della Sezione III del quadro RC, eventualmente sommato all'importo indicato nel rigo RC14 della Sezione IV del quadro RC qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili (riportando il codice "3" nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC4 della Sezione I del quadro RC) ed il vostro reddito complessivo superi euro 9.296,22, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze. Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l'importo indicato nel rigo RL23, colonna 2.
Nella colonna 3 del rigo RV3 va riportato anche l'ammontare delle trattenute già indicate a colonna 1 dello stesso rigo.

Rigo RV4: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale regionale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

Nella **colonna 1** indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2004, che potete trovare in APPENDICE, voce "Tabella Codici Regione".

Nella **colonna 2** indicate l'ammontare dell'eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX2, colonna 4, del Modello UNICO 2005. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV4, il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 15 del CUD 2006 o al punto 22 del CUD 2005.

Rigo RV5: scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il modello F24.

Rigo RV6: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2006 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nel rigo 37 (col. 3 o col. 4) del modello 730-3 (prospetto di liquidazione). Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nel rigo 38 (col. 3 o col. 4) del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Righi RV7 e RV8: dovete compilare questi rigi per determinare l'addizionale regionale a debito o a credito.

A tal fine effettuate la seguente operazione:

$$RV2 \text{ colonna } 2 - RV3 \text{ colonna } 3 - RV4 \text{ colonna } 2 + RV5 - RV6 \text{ colonna } 1 + RV6 \text{ colonna } 2$$

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV7;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8.

Rigo RV9: scrivete l'aliquota deliberata dal comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2005. Consultate l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale all'IRPEF.

Rigo RV10: scrivete l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF da voi dovuta. Per determinarlo dovete applicare all'importo riportato al rigo RV1, l'aliquota indicata al rigo RV9.

Rigo RV11:

- nella **colonna 1** scrivete l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta, diversa da quella indicata nel quadro RC;
- nella **colonna 2** scrivete l'addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 3. Questo importo è quello che potete trovare al punto 10 del CUD 2006 o al punto 17 del CUD 2005;
- nella **colonna 3** scrivete l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Questo importo è quello che potete trovare al rigo RC12 del quadro RC, Sezione III.
In questa colonna va riportato anche l'ammontare delle trattenute già indicate a colonna 1.

Rigo RV12: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale comunale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

Nella **colonna 1** indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2004, che potete trovare in APPENDICE, voce "Tabella Codici Regione".

Nella **colonna 2** indicate l'ammontare dell'eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX3, colonna 4, del Modello UNICO 2005. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato, in tutto o in parte, il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV12 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 16 del CUD 2006 o al punto 23 del CUD 2005.

Rigo RV13: scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il mod. F24.

Rigo RV14: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2006 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nel rigo 39 (col. 3 o col. 4) del modello 730-3 (prospetto di liquidazione). Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nel rigo 40 (col. 3 o col. 4) del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Righi RV15 e RV16: dovete compilare questi rigi per determinare l'addizionale comunale a debito o a credito.

A tal fine effettuate la seguente operazione:

$$RV10 - RV11 \text{ colonna } 3 - RV12 \text{ colonna } 2 + RV13 - RV14 \text{ colonna } 1 + RV14 \text{ colonna } 2$$

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV15;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV16.

SEZIONE II COME SI CALCOLA L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Vedere in APPENDICE,
voce "Eventi eccezionali"

9. QUADRO CR – CREDITI D’IMPOSTA

Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d’imposta.

Questo quadro si compone di quattro sezioni:

Sezione I: riservata ai crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero;

Sezione II: riservata ai crediti d’imposta per il riacquisto della prima casa ed ai crediti d’imposta per i canoni di locazione non percepiti.

Sezione III: riservata ai crediti d’imposta per l’incremento dell’occupazione;

Sezione IV: riservata agli altri crediti d’imposta.

SEZIONE I CREDITI D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno prodotto redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d’imposta. Tale sezione è riservata all’esposizione delle informazioni relative ai redditi prodotti all’estero, diversi da quelli d’impresa, al fine di determinare il credito per le imposte pagate all’estero previsto dall’art. 165, comma 1 del TUIR. In presenza di redditi d’impresa prodotti all’estero deve essere invece utilizzato il quadro CE presente nel terzo fascicolo il quale consente la determinazione sia del credito di cui al comma 1 dell’art. 165 che dell’ulteriore credito d’imposta previsto dal comma 6 del citato articolo. Si rimanda, per ulteriori chiarimenti, alle istruzioni del quadro CE contenute nel terzo fascicolo.

ATTENZIONE Qualora siano stati prodotti all’estero sia redditi d’impresa che redditi diversi da quelli di impresa le sezioni I-A e I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente il quadro CE.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2005 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione.

Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Si precisa che in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo da indicare nel presente quadro, non possono eccedere l’aliquota prevista dalla convenzione. Per maggiori informazioni si rimanda alla voce “Utili prodotti all’estero” presente nell’APPENDICE del FASCICOLO 2.

Può accadere che nel 2005 sia stata pagata in via definitiva un’imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati nei quadri della presente dichiarazione, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell’anno 2005 devono essere dichiarati per l’intero ammontare, nella presente dichiarazione l’imposta estera, non pagata in tutto o in parte, potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell’anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva, compilando in tale dichiarazione il relativo quadro CR.

Viceversa, nel caso in cui si siano rese definitive nel 2005 imposte estere relative a redditi prodotti negli anni precedenti e già dichiarati, dette imposte devono essere indicate nel presente quadro al fine di fruire del relativo credito d’imposta.

Si sottolinea, infine, che con alcuni Paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa).

Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l’ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

Per poter usufruire del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del Tuir è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.

- la sezione I-A è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d’imposta teoricamente spettante;
- la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all’estero spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del reddito estero. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, riferito allo stesso anno di produzione del reddito.

Pertanto, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante è necessario:

- ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno di produzione del reddito), alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta;
- ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita dell’eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa all’anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta.

A tal fine compilare la sezione I-A e la sezione I-B utilizzando le seguenti istruzioni.

Sezione I-A

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi. Viceversa, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo anno ma appartenenti a più categorie reddituali, diverse da quelle di impresa, è necessario compilare un unico rigo sommando i relativi importi da indicare nelle colonne 3 e 4.

In particolare nei **rigli da CR1 a CR4** dovete indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile dall'*Elenco dei paesi e territori esteri* presente alla fine dell'appendice;
- nella **colonna 2**, l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2005 indicare "2005";
- nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2005, va riportato il reddito già indicato nei quadri RC, RE, RH (solo per redditi derivanti da partecipazioni in società semplici e associazioni tra artisti e professionisti), RL e RM (solo se avete optato per la tassazione ordinaria) della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2006 o nel CUD 2005, l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2004 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31/10/2005 e pertanto già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/10/2006, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/10/2006.
L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del Tuir, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2005 con un reddito imponibile pari a euro 27.000,00 l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 33% dell'importo di col. 3 (reddito estero).
Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2006 o nel CUD 2005, l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente;
- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato a colonna 2 (aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell'anno di produzione del reddito). Se l'anno indicato è il 2005 riportare l'importo indicato in colonna 2 del rigo RN1 di questo modello aumentato di quanto eventualmente indicato nella colonna 1 del rigo RN1 (credito d'imposta per fondi comuni);
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2005, tale dato è desumibile dal rigo RN7 (o dal rigo RN18 col. 3 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN di questo modello; se invece l'anno è il 2004, tale dato è desumibile dal rigo RN6, col. 4 (o dal rigo RN20 col. 2 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2005 o dal rigo 12 del Mod. 730-3/2005;
- nella **colonna 7**, l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2005, tale dato è desumibile dal rigo RN17 (o dal rigo RN18 col. 7 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN di questo modello; se invece l'anno è il 2004, tale dato è desumibile dal rigo RN19 (o dal rigo RN20 col. 4 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2005 o dal rigo 22 del Mod. 730-3/2005;
- nella **colonna 8** il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il quadro CR Sez. I del Mod. UNICO Persone Fisiche o il rigo F8 del mod. 730.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2004

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2005 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei rigli da CR1 a CR4 del quadro CR. In tale caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei rigli CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2005 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo F8 del quadro F della precedente dichiarazione. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna "Credito Utilizzato" presente nel rigo 49 (o 50 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2003

I contribuenti che hanno usufruito di un credito d'imposta per imposte estere nel modello UNICO Persone Fisiche 2004 devono compilare tale colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 dei rigli da CR1 a CR5 del quadro CR. In tale caso, se nella dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2004 è stato compilato un solo rigo del quadro CR sez. I o più rigli ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l'importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo RN23, col. 2 del quadro RN. Nel caso in cui nella dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2004 sono stati compilati più rigli del quadro CR sez. I per redditi prodotti all'estero in anni diversi consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero".

Se con riferimento all'anno di produzione del reddito estero di col. 2, il contribuente ha usufruito del credito d'imposta nella dichiarazione mod. 730/2004 deve compilare tale colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 del rigo F8 del quadro F. In tale caso, se nella dichiarazione mod. 730/2004 è stato compilato un solo rigo F8 o più rigli ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l'importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo 25 del mod. 730-3/2004. Nel caso in cui nella dichiarazione mod. 730/2004 sono stati compilati più rigli F8 del quadro F per redditi prodotti all'estero in anni diversi consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero";

- nella **colonna 9** il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.
L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.
La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.
Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato Estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2004	di cui resasi definitiva nel corso del 2005	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva nel 2004
A	2004	1.000	350	200	150	200
B	2004	2.000	600	600		600

con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200 pari al credito utilizzato nella precedente dichiarazione per la parte d'imposta resasi definitiva.

Se, per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2005 è stato compilato un solo rigo della sez. I-A del quadro CR relativo allo stesso Stato estero di colonna 1, l'importo da riportare nella colonna 9 è quello indicato in uno dei rigi CR5 o CR6, colonna 4, del mod. UNICO/2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Se invece per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2005 sono stati compilati più rigi CR (da CR1 a CR4) relativi a diversi Stati esteri, consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero";

- nella **colonna 10** la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

$$(colonna 3 / colonna 5) \times colonna 6$$

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

- nella **colonna 11** l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

$$colonna 10 - colonna 9.$$

Sezione I-B

Con riferimento all'importo indicato a colonna 11 dei rigi da CR1 a CR4 della sezione I-A per il quale si richiede di fruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero è necessario, per ogni anno di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (col. 7 dei rigi sez. I-A) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nella sez. I-A sono stati compilati più rigi è necessario procedere, per ogni anno di produzione del reddito estero (col. 2 dei rigi da CR1 a CR4), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati 3 rigi di cui i primi 2 relativi all'anno 2004 ed il terzo rigo relativo all'anno 2005, nella sezione I-B dovranno essere compilati 2 distinti rigi, uno per l'anno 2004 ed uno per l'anno 2005).

In particolare nei **rigi CR5 e CR6** dovete indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più rigi relative allo stesso anno);
- nella **colonna 2**, il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei rigi da CR1 a CR4 riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta (col. 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (col. 8) dei rigi della sez. I-A riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo.

Il totale degli importi indicati nelle colonne 4 dei rigi CR5 e CR6 di questa sezione I-B dovrà essere riportato nella colonna 2 del rigo RN19.

Ad esempio nel caso in cui siano stati compilati nella sezione I-A quattro rigi con i seguenti valori:

Stato (col. 1)	Anno (col. 2)	Reddito estero (col. 3)	Imposta estera (col. 4)	Reddito complessivo (col. 5)	Imposta lorda (col. 6)	Imposta netta (col. 7)	Credito precedenti dichiarazioni (col. 8)	di cui relativo allo Stato estero di col. 1 (col. 9)	Quota di imposta lorda (col. 10)	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda (col. 11)
a	2003		10			50	10		10	10
b	2003		20			50	10		15	15
c	2004		20			60	15		20	20
d	2005		30			20			25	25

i dati relativi al reddito estero di col. 3, al reddito complessivo di col. 5 ed alla imposta lorda di col. 6 non sono stati indicati in quanto non significativi ai fini del presente esempio.

Nella sezione I-B dovranno essere riportati i seguenti valori:

Anno (col. 1)	Totale colonne 11 riferite allo stesso anno (col. 2)	Capienza nell'imposta netta (col. 3) (col. 7 – col. 8 sez. I-A)	Credito utilizzato nella presente dichiarazione (col. 4) (minore tra col. 2 e col. 3)
2003	25	40	25
2004	20	45	20
2005	25	20	20

Nella colonna 2 del rigo RN19 dovrà essere riportato l'importo di euro 65 (25 + 20 + 20) pari alla somma delle colonne 4 della sezione I-B.

SEZIONE II CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA E PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti per i quali sia maturato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti.

Il **rigo CR7** deve essere compilato se avete maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa. Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

Questo rigo si compone di tre colonne:

- nella **colonna 1** deve essere riportato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN33, colonna 2, del quadro RN del Mod. UNICO 2005, persone fisiche ovvero quello indicato nel rigo 46 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2005;
- nella **colonna 2** deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel 2005, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
 - che l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
 - che non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;

- nella **colonna 3** deve essere riportato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Nel **rigo CR8** dovete indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti (vedere in APPENDICE la voce "Crediti d'imposta per canoni di locazione non percepiti").

SEZIONE III CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Dovete compilare questa sezione se avete diritto al credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, modificato dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002. Potete comunque compilare questa sezione solo se non esercitate un'attività professionale o d'impresa ed avete assunto, ad esempio, una collaboratrice domestica, una baby-sitter o un'assistente per persona anziana o portatore di handicap; se invece esercitate una delle anzidette attività, dovete compilare, anche in relazione alle assunzioni di collaboratori domestici ecc., la relativa sezione del quadro RU.

Il contributo può essere utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ovvero in diminuzione dall'IRPEF. Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che, a seguito di nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per avere diritto all'agevolazione è necessario che siano osservati i contratti collettivi nazionali, siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e che i nuovi assunti siano di età non inferiore a venticinque anni e non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi. Quest'ultimo requisito non è richiesto nel caso in cui il lavoratore sia portatore di handicap.

Il credito, comunque, non spetta in relazione ai lavoratori dipendenti venuti alla luce a seguito della dichiarazione di emersione.

Il **rigo CR9** si compone di tre colonne. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il credito d'imposta residuo per l'incremento dell'occupazione indicato nel rigo RN33, colonna 3, del Mod. UNICO 2005, ovvero nel rigo 47 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2005;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel 2005, entro i limiti del contributo riconosciuto con il provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta.

A partire dall'anno 2003, per fruire del contributo è necessario presentare un'apposita istanza, redatta sul modello ICO disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate ed ottenerne l'accoglimento.

È consentita la presentazione dell'istanza anche per la richiesta del contributo relativo agli incrementi occupazionali realizzati a partire dall'anno 2003.

Il credito d'imposta spetta in misura pari a euro 100,00, ovvero euro 150,00 qualora il lavoratore all'atto dell'assunzione abbia un'età superiore a 45 anni; inoltre, se l'assunzione è effettuata nelle aree svantaggiate, spetta un ulteriore credito di euro 300,00 (vedere in Appendice la voce "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione"). Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzio-

SEZIONE IV ALTRI CREDITI D'IMPOSTA

nale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Il credito nelle predette misure compete per ogni mese e per ciascun lavoratore che abbia dato luogo ad un incremento della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002;

- nella **colonna 3**, il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24; se avete erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito maggiore di quello spettante e avete provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, dovete riportare in questa colonna 3 l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d'imposta riversato, senza tener conto di interessi e sanzioni.

Il **rigo CR10** di questa sezione è riservato all'esposizione dei dati relativi ai seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'euroritenuta;
- credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all'art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003.

Nel caso in cui il contribuente fruisca di entrambi i crediti dovrà compilare due diversi moduli.

Credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'euroritenuta

Rigo CR10:

- nella **colonna 1** indicare il **codice 1**, qualora al contribuente spetti il credito d'imposta previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione dell'euroritenuta di cui all'art. 11 della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Tale ritenuta alla fonte (euroritenuta) è operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio e Lussemburgo a favore di soggetti residenti in Italia, aventi ad oggetto interessi così come individuati dall'art. 2 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2005, n. 84 (cfr. Circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005). In tal caso, qualora il reddito estero assoggettato alla suddetta euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo nella presente dichiarazione, il credito d'imposta è determinato ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, secondo le istruzioni fornite per la compilazione del quadro CR ovvero del quadro CE. Tuttavia, se l'ammontare del credito così determinato è inferiore all'importo della ritenuta subita all'estero, il contribuente può chiedere la differenza in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero a rimborso, presentando apposita istanza;
- nella **colonna 2** indicare il credito maturato nel 2005, ridotto di quanto eventualmente già usufruito come credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, così come determinato nella sez. I del quadro CR (ovvero nel quadro CE nel caso sono stati prodotti all'estero anche redditi d'impresa). Nel caso in cui non trovi applicazione l'art. 165 del TUIR (ad es. se il reddito prodotto all'estero non ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia) in tale colonna deve essere indicato l'intero importo dell'euroritenuta subita;
- nella **colonna 3** indicare l'importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- nella **colonna 4** indicare l'importo del credito residuo costituito dalla differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3. Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24 ovvero chiesto a rimborso presentando apposita istanza.

Credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 344/2003

Rigo CR10:

- nella **colonna 1** indicare il **codice 2**, qualora al contribuente spetti il credito d'imposta previsto dall'art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003;
- nella **colonna 2** indicare il credito maturato nel 2005;
- nella **colonna 3** indicare l'importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- nella **colonna 4** indicare l'importo del credito residuo costituito dalla differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3. Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24.

10. QUADRO RX - COMPENSAZIONE E RIMBORSI

Generalità

Il quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l'indicazione del versamento annuale dell'iva.

Il presente quadro è composto da tre sezioni:

- la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione;
- la terza, relativa all'indicazione del versamento annuale dell'IVA.

I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

ATTENZIONE Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RX, rigo per rigo.

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché il relativo utilizzo.

Nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare:

- al **rigo RX1** (IRPEF), l'importo a credito di cui al rigo RN30, al netto dell'importo utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ4);
- al **rigo RX2** (Addizionale regionale IRPEF), l'importo a credito di cui al rigo RV8;

SEZIONE I CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

- al **rigo RX3** (Addizionale comunale IRPEF), l'importo a credito di cui al rigo RV16;
- al **rigo RX4** (IVA), l'importo a credito di cui al rigo VL39. Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei rigi VL39 e la somma degli importi a debito indicati nei rigi VL38;
- al **rigo RX5** (IRAP), l'importo a credito di cui al rigo IQ95;
- al **rigo RX6** (imposta sostitutiva di cui al rigo RT26, colonna 3);
- al **rigo RX8** (imposta da tassazione separata CFC di cui al quadro RM), l'importo a credito di cui al rigo RM18, colonna 6.

Nella **colonna 2**, va indicata l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4.

Nella **colonna 3**, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso.

Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'IVA deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedi Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2006 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata).

Nella **colonna 4**, va indicato il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, con riferimento all'IRPEF, all'IVA ed all'IRAP, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

Ad esempio, in caso di credito IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2006 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo dei relativi utilizzi già effettuati.

SEZIONE II CREDITI ED ECCELENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello UNICO e quindi non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un'attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2004, ha presentato la dichiarazione con saldo di IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l'eccedenza, risultante dal modello UNICO 2005, in compensazione di altri tributi a debito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2005 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.

Nella **colonna 1**, va indicato, limitatamente ai rigi RX17, RX18, RX19 e RX20 il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si intende riportare dall'anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei rigi da RX13 a RX16.

Nella **colonna 2**, va indicato l'ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello UNICO 2005, oppure le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2005 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.

Nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato complessivamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.

La differenza risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.

Nella **colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata anche specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Nella **colonna 5**, va indicato l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2005 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nello stesso periodo.

SEZIONE III SALDO ANNUALE IVA

Nella presente sezione deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. La sezione non deve essere compilata nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (trasferimenti d'azienda, ecc.), che comportano la compilazione di più Sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una Sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nella presente sezione deve essere indicato l'importo complessivo da versare, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei rigi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei rigi VL39.

PARTE IV: SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

- il servizio telematico **Entratel**, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di venti soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 6);
- il servizio telematico **Internet (Fisconline)**, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 7).

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i **propri versamenti**, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate.

Attualmente, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) alla voce "Servizi telematici".

1. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi telematici richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche minime:

Ambiente Windows

- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 64 Mbyte di RAM (consigliati 128)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800X600 a 65.536 colori

Ambiente MAC/OS

- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:

- Browser (Netscape Communicator, Internet Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
- Lettore di floppy;
- Modem;
- Stampante.

2. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

- compilare la **propria dichiarazione** UNICO 2006 Persone fisiche, UNICO 2006 Società di persone, UNICO 2006 Società di capitali e UNICO 2006 Enti non commerciali;

- compilare il **modello** di versamento F24;
- controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti anche utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio. Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it. Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

3. UTENTI ABILITABILI

3.1 Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono:

- i contribuenti tenuti nell'anno 2006 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo d'imposta 2005, un volume d'affari inferiore o uguale a euro 10.000;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires) di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

I soggetti obbligati alla trasmissione telematica, **possono assolvere tale adempimento** anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999. Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti;

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione telematica.

Sono **obbligati** ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti ai rispettivi sportelli:

- le banche convenzionate;
- le Poste italiane S.p.A.

Le banche e Poste italiane S.p.A. possono adempiere l'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3.2 Servizio telematico Internet (Fisconline)

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica devono utilizzare il servizio telematico *Fisconline* se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica i quali utilizzano il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono:

- a) utilizzare il servizio telematico *Internet*;
- b) consegnare la dichiarazione alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A.;
- c) avvalersi di intermediari abilitati.

ATTENZIONE: si ricorda che i contribuenti titolari di codice Pin possono presentare, tramite il servizio telematico Internet, esclusivamente le proprie dichiarazioni.

3.3 Abilitazione soggetti non residenti

I contribuenti italiani persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono trasmettere la propria dichiarazione tramite il servizio telematico Internet.

Per ottenere l'abilitazione, devono inoltrare una richiesta via web, tramite il sito <http://fisconline.agenziaentrate.it>.

Se si tratta di soggetto italiano non residente iscritto presso l'Anagrafe Consolare, deve inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al Consolato competente, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

I contribuenti italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l'Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi personalmente al Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.

Il Consolato, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pincode e la relativa password.

Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei cifre, accedendo al sito <http://fisconline.agenziaentrate.it>. I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la se-

conda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, possono avvalersi del servizio telematico Internet, previa attribuzione del codice Pin, su richiesta del rappresentante fiscale medesimo.

In alternativa, possono avvalersi di un intermediario abilitato.

I contribuenti non residenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 35 ter del DPR 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione è rilasciata dall'Ufficio di Roma 6 contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta.

4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che **presentano** telematicamente la **propria dichiarazione**, un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.

In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:

- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

4.2 Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.

I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate provvedono, in particolare, a:

- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; essi costituiscono un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle En-

trate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso *software* che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

4.4 Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:

- collegarsi al sito WEB del servizio *Fisconline* o *Entratel*;
- inviare il file autenticato.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

4.5 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- controllare il codice di autenticazione;
 - controllare l'univocità del file;
 - controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
 - controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.
- I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico *Entratel* o 1 giorno per il servizio telematico *Internet*.

4.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione

Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) sono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.

ATTENZIONE: il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Pertanto, soltanto quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- una ricevuta relativa al file inviato;
- tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili sul sito Web del servizio telematico utilizzato. Il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
 - i principali dati contabili;
 - le segnalazioni;
 - gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.
- Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:
- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
 - numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file. Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusi-

sivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:

- una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
- una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

5. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.

5.1 File scartato

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute.

Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

5.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "****".
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.

L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiara-

zione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972.

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate, sul sito <http://assistenza.finanze.it> e sul sito <http://fisconline.agenziaentrate.it>.

5.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l'operazione descritta.

Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione telematica l'esito della loro elaborazione.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

6.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.

Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

I modelli di domanda e le relative istruzioni sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure su richiesta telefonica al numero 848.800.333. Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata contenente i codici per l'accesso al servizio.

6.2 Accesso al servizio

Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:

- a) via Internet, all'indirizzo <https://entratel.agenziaentrate.it>; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;

b) tramite una "Rete Privata Virtuale", cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati.

In quest'ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.

Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Le applicazioni del servizio telematico Entratel permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.

Importante: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

6.3 Generazione dell'ambiente di sicurezza

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" tipicamente quando si utilizza per la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione dell'ambiente di sicurezza".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti software che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente deve provvedere al "ripristino dei codici di autenticazione".

Tale funzione è disponibile nella sezione "Servizi" del sito del servizio telematico Entratel.

Dopo aver eseguito con successo il "Ripristino dei codici di autenticazione", l'utente dovrà generare nuovamente l'ambiente di sicurezza.

ATTENZIONE: l'utente è tenuto a recarsi comunque presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possieda più i codici contenuti nella busta di abilitazione.

6.4 Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;

- normativa;
 - scadenze di trasmissione;
- è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio dell'**Agenzia delle Entrate** al momento del rilascio dell'abilitazione.

Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- il sito <http://assistenza.finanze.it>, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati;
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET (Fisconline)

7.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito <http://fisconline.agenziaentrate.it> ed eseguire le operazioni illustrate nella sezione "Se non hai il Pin, richiedilo".

L'interessato otterrà subito una prima parte del codice Pin, riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del codice Pin sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.

Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico *Internet* non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero **848.800.333**.

Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico *Internet* per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 3.3.

7.2 Accesso al servizio

Per accedere a Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet Service Provider*.

7.3 Codice Pin

Il codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.

Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (il "Cassetto fiscale" che consente al contribuente di accedere direttamente alle proprie informazioni fiscali, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività, ecc.).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

7.4 Assistenza

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito <http://fisconline.agenziaentrate.it>, dove è possibile consultare la voce "Ti aiuto? Domande più frequenti", che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ).

8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Comunicazione di avvenuta presentazione

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche

È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice Pin

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il codice Pin del proprietario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:

- lo interpreta con la chiave privata o il Codice Pin del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

APPENDICE (Le voci sono citate in ordine alfabetico)

Abbreviazioni

Art.	Articolo
ASI	Agenzia Spaziale Italiana
ASL	Azienda Sanitaria Locale
AVS	Assicurazione Vecchiaia e Superstiti
BOT	Buoni ordinari del Tesoro
CAF	Centro di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice civile
c.d.	cosiddetto
CEE	Comunità Economica Europea
CSSN	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
CUD	Certificazione Unificata dei Dipendenti
DIT	Dual Income Tax
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
ENEA	Ente Nazionale Energia e Ambiente
GEIE	Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U.	Gazzetta Ufficiale
IACP	Istituto Autonomo Case Popolari
ICI	Imposta Comunale sugli Immobili
ICIAP	Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
ILOR	Imposta Locale sui Redditi
INAIL	Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCIS	Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS	Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM	Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
IRAP	Imposta Regionale sulle Attività Produttive
IRES	Imposta sul reddito delle società
IRPEF	Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG	Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT	Istituto Centrale di Statistica
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
L.	Legge
Letf.	Lettera
Mod.	Modello
N.	Numero
ONG	Organizzazione Non Governativa
ONLUS	Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
PRA	Pubblico registro automobilistico
SCAU	Servizio Contributi Agricoli Unificati
S.O.	Supplemento Ordinario
TOSAP	Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE	Unione Europea
UNIRE	Unione Nazionale Incremento Razze Equine

□ Accettazione dell'eredità giacente

In base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988, se è stato nominato un curatore di eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, l'erede che ha accettato l'eredità deve predisporre e conservare un prospetto, con riferimento al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, dal quale risultino:

- la data di cessazione della curatela o dell'amministrazione;
- l'ufficio delle Entrate, del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
- i dati identificativi del deceduto, del curatore, dell'amministratore e degli altri eredi;
- la quota di eredità spettante al dichiarante.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

□ Acconto IRPEF - casi particolari

I soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che rientrano in uno o più dei sottoelencati casi, ai fini del calcolo dell'acconto Irpef, devono tener conto delle disposizioni normative di seguito riportate.

Soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno realizzato minusvalenze su dividendi non tassati.

L'acconto IRPEF per il periodo d'imposta 2006 deve essere calcolato assumendo, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni normative contenute nell'art. 5-quinquies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Soggetti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 519, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'acconto IRPEF deve essere determinato in base all'imposta dovuta per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione fiscale.

Soggetti tenuti al versamento della "tassa etica"

Ai sensi dell'articolo 1, c.466, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, i soggetti tenuti per il periodo d'imposta 2006 al versamento dell'addizionale alle imposte sul reddito derivante dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza devono determinare un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del citato comma casa nel periodo d'imposta 2005.

□ Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento per l'imposta di registro, del 4 per cento per l'imposta sul valore aggiunto e in misura fissa per le imposte ipotecaria e catastale (euro 168 per ciascuna imposta), agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso (D.M. 2 agosto 1969) e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove è situata l'unità abitativa non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, per il personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché per i cittadini italiani emigrati all'estero;
- b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in questione, ovvero di quelle previste dall'art. 1 della Legge n. 168 del 22 aprile 1982, dall'art. 2 del D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118 del 5 aprile 1985, dall'art. 3, comma 2, della Legge n. 415 del 31 dicembre 1991, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, n. 237 del 20 marzo 1992, e n. 293 del 20 maggio 1992, dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 348 del 24 luglio 1992, dall'art. 1, comma 2 e 3, del D.L. n. 388 del 24 settembre 1992, dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 455 del 24 novembre 1992, dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 75 del 24 marzo 1993, e dall'art. 16 del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 243 del 19 luglio 1993.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto d'acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Se sussistono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) le agevolazioni suddette spettano per l'acquisto delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a), anche se con atto separato. Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti un importo pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Vedere in questa APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

□ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:

- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
 - l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
 - l'affittuario possieda la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
 - la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

□ Altri oneri deducibili (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel **rigo RP25** con il codice **5**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.;
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2005 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi

gli altri redditi di lavoro autonomo: diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);

- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2005 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'Albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari, a condizione, però che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione stessa. In tal caso l'inerenza della spesa alla procedura di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le istruzioni indicate nel capitolo 3 della PARTE II del modello di dichiarazione;

- le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge.

□ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sezione I del capo II del titolo II del Tuir.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

□ Attività libero professionale intramuraria

In base all'art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie professionali:

- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e sociosanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, sempreché i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell'art. 1, commi da 5 a 19 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nell'art. 72 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

La disciplina vigente per l'attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente. Resta fermo che le restanti attività, non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Tuir e pertanto non possono essere dichiarati nel quadro RC ma devono essere dichiarati nel quadro RE. I compensi percepiti nel 2005, per attività appositamente autorizzata all'esercizio presso studi privati, costituiscono reddito nella misura del 75%.

□ Canone di locazione – Casi particolari

- 1) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
- 2) Nel caso di fabbricato riportato su più righe e per il quale è stato indicato il canone di locazione, è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:
 - calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
 - calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di locazione (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
 - ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:
 - a) se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 10 e in nessuno degli altri righe è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 8:
 - se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione il reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" (col. 2) è stato indicato il codice 10, ridotta del 70 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita;
 - se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 10 nel campo "Utilizzo" (col. 2), ridotta del 70% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione.

Riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

- b) se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8 e in nessuno degli altri righe è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 10:
 - se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione il reddito del fabbrica-

to è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" (col. 2) è stato indicato il codice 8, ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita;

- se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 8 nel campo "Utilizzo" (col. 2), ridotta del 30% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione.
- Riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
- c) se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di un rigo è indicato il codice 8 e in un altro rigo è indicato il codice 10:
 - se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla somma dei seguenti importi:
 - quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" di colonna 2 è stato indicato il codice 10 ridotta del 70%;
 - quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" di colonna 2 è stato indicato il codice 8 ridotta del 30%;
 - totale delle altre quote di rendita (quote di rendita relative ai righe nei quali è stato indicato un utilizzo diverso da 8 e da 10);
 - se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla somma dei seguenti importi:
 - quota di canone relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" di colonna 2 è stato indicato il codice 10 ridotta del 70%;
 - quota di canone relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" di colonna 2 è stato indicato il codice 8 ridotta del 30%;
 - totale delle altre quote di canone (quote di canone relative ai righe nei quali è stato indicato un utilizzo diverso da 8 e da 10 – ad esempio canone con utilizzo 3 o canone con utilizzo 4).

- Riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
- d) se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3, oppure nel campo "Utilizzo" è indicato il codice 1 e nello stesso rigo è presente il canone di locazione (locazione di una parte dell'immobile adibito ad abitazione principale) e in nessuno degli altri righe è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 8 e il codice 10:
 - prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;
- riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
- e) se in tutti i righe nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "Utilizzo" (colonna 2) il codice 4: riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "casi particolari" (colonna 6), i dati di tale rigo non devono essere considerati nel calcolo di determinazione del reddito sopra descritto.

Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a), b), c), d) sopra descritti e nella condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione.

□ Canone di locazione – Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	51,65
Canone di locazione totale:	10.329,14

$$\text{Quota del canone relativo alla abitazione:} \\ \frac{10.329,14 \times 464,81}{(464,81 + 51,65)} = 9.296,15$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza:} \\ \frac{10.329,14 \times 51,65}{(464,81 + 51,65)} = 1.032,99$$

❑ Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto "Familiari a carico"

Si precisa che anche se le deduzioni per oneri di famiglia, introdotte da quest'anno in sostituzione delle detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire l'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia.

Si illustrano, i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari di compilazione del prospetto "Familiari a carico":

1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2005 e da tale data sia a carico del proprio coniuge.

Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi, ai fini delle detrazioni d'imposta previste, esso assume la veste di "primo figlio".

Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre utilizzare due righe F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.

Qualora nel corso dell'anno 2005 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della deduzione (o della detrazione nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia), per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.

In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel rigo F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2005.

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due deduzioni (o detrazioni nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto "Coniuge e familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".

Per il primo figlio occorre compilare due righe: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella percentuale va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la deduzione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2005.

❑ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;

- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

❑ Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Nel rigo RP21, possono essere indicate le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.

❑ Correzione del Modello 730

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare il Modello 730 mediante la presentazione del Modello UNICO. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel Modello 730. Il contribuente avrà cura di indicare, barrando la casella "Correttiva nei termini" posta nel rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO, che intende rettificare il Modello 730 a suo tempo presentato.

I contribuenti che presentano il Modello UNICO per integrare il Modello 730, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e dell'addizionale regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta. Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.

Si precisa che il sostituto d'imposta per i versamenti ed i rimborsi risultanti dal Modello 730 procederà comunque alla relativa liquidazione. Il contribuente che presenta un Modello UNICO sostitutivo del Modello 730 è tenuto, con le avvertenze sopra precisate, a compilare completamente il modello e a ricalcolare integralmente l'imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello stesso.

Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del Modello UNICO sarà sostanzialmente analogo a quello del Modello 730.

Si fa presente, comunque, che il credito può essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un Modello UNICO sostitutivo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.

❑ Correzione del Modello UNICO nei termini

I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione interamente compilata.

In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

Il contribuente deve barrare la casella **“Correttiva nei termini”** posta sul rigo **“Tipo di dichiarazione”** nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.

I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.

Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

❑ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate poiché il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2005 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2005, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (euro 2.582,28, per i terreni ubicati in Comuni non considerati montani, ed euro 7.746,85, se si tratta di terreni che si trovano in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario

che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

❑ Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta che spetta, da indicare nel **rigo CR8**, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:

- della rendita catastale degli immobili;
- di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante invece, non è rilevante quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

L'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1995, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2005.

❑ Credito di imposta per il riacquisto della prima casa

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e la data di presentazione di questa dichiarazione abbiano acquistato, (anche mediante permuta o contratto di appalto), un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in APPENDICE la voce "Acquisto prima casa";
- l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa. Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") se dimostrano che alla data d'acquisto dell'immobile alienato erano comunque in

possesto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso;

- non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Ovvero alternativamente:

- in diminuzione dall'IRPEF;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione, nel **rigo RN31, colonna 2**, può essere indicata la somma residua non compensata.

□ Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

• Compilazione colonna 8 - Casi particolari

Nel caso in cui nella dichiarazione relativa ai redditi del 2003 siano stati compilati più righi del quadro CR sez. I del modello UNICO Persone Fisiche 2004 (ovvero più righi F8 del quadro F del mod 730/2004) in quanto si erano rese definitive imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti in anni diversi, è necessario determinare, con riferimento all'anno indicato nella colonna 2 del rigo CR, sez. I-A, della presente dichiarazione, la quota del credito d'imposta già fruita nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2003.

Esempio 1

Si ipotizza la seguente situazione relativa ad un contribuente per il quale nel corso del 2003 si sono rese definitive imposte pagate all'estero relative ai redditi prodotti negli stati A e B, mentre, per il reddito prodotto nello stato C, l'imposta si è resa definitiva a dicembre 2005:

Situazione alla data di presentazione del modello UNICO/2004

Stato Estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto	Imposta estera resasi definitiva
A	2002	1.000	300
B	2003	2.000	600
C	2003	4.000	(non definitiva 1.200)

Il contribuente avrà quindi compilato nella dichiarazione (mod. UNICO/2004) due righe del quadro CR, sez. I, indicando nelle colonne 1, 2 e 3 i seguenti valori (si trascurano i dati relativi alle restanti colonne in quanto non significativi ai fini dell'esempio proposto):

Rigo CR1 relativo allo Stato A

- col. 1 (Anno) 2002
- col. 2 (Reddito Estero) 1.000
- col. 3 (Imposta pagata all'estero) 300

Rigo CR2 relativo allo Stato B

- col. 1 (Anno) 2003
- col. 2 (Reddito Estero) 2.000
- col. 3 (Imposta pagata all'estero) 600

Per il reddito prodotto nello stato C il contribuente non avrà, invece, compilato alcun rigo in quanto l'imposta non si era ancora resa definitiva al momento della presentazione della dichiarazione.

In questo caso si ipotizza che sull'intero ammontare delle imposte pagate all'estero (300 + 600 = 900) si sia fruito per intero del relativo credito d'imposta e che pertanto sia stato indicato tale importo nel rigo RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004.

Come già ipotizzato, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello UNICO/2006 l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione.

A tal fine deve, tuttavia, indicare nella colonna 8 del relativo rigo (da CR1 a CR4) la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione modello UNICO/2004 (euro 600) e relativa al reddito estero prodotto per lo stesso anno 2003 (Stato Estero B). Pertanto, nel relativo rigo CR, oltre alla compilazione delle colonne 1, 5, 6, 7, 10 e 11 (il cui valore non è significativo nel presente esempio), dovranno essere compilate le restanti colonne come segue:

- a colonna 2 "2003"
- a colonna 3 "4.000"
- a colonna 4 "1.200"
- a colonna 8 "600"

Esempio 2

Con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizzi che per l'ammontare delle imposte pagate all'estero (300 + 600 = 900) non si sia fruito per intero del relativo credito d'imposta e che, pertanto, sia stato indicato nel rigo RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004 un importo inferiore a 900 (ad esempio 488).

In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella dichiarazione modello UNICO/2004, il relativo credito già utilizzato.

Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro CR del mod. UNICO/2004 due righe con i seguenti dati:

Modello UNICO/2004	Anno	Reddito estero	Imposta pagata	Reddito complessivo	Imposta lorda
Rigo CR1	2002	1000	300	20.000	3.400
Rigo CR2	2003	2000	600	22.000 (rigo RN1 col. 4 UNICO/2004)	3.500 (rigo RN7 col. 4 UNICO/2004)

è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo del quadro CR del mod. UNICO/2004 avremo:

$$(1.000 / 20.000) \times 3.400 = 170$$

Per il secondo rigo del quadro CR del mod. UNICO/2004 avremo:

$$(2.000 / 22.000) \times 3.500 = 318$$

Si ipotizza che nel rigo RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004 sia stato indicato 488 (pari a 170 + 318)

Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello UNICO/2006 l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine è necessario, tuttavia, indicare nella colonna 8 del relativo rigo CR la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione modello UNICO/2004 relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2003 e pari a euro 318 (determinata con le modalità sopra descritte).

• Compilazione colonna 9 - Casi particolari

Le indicazioni che seguono sono relative al caso in cui l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero per il reddito prodotto in un dato anno si è resa definitiva parte nel corso del 2004 e parte nel corso del 2005 e nella dichiarazione del precedente anno d'imposta si è usufruito del credito relativo all'imposta resasi definitiva nel 2004. Per fruire nella presente dichiarazione del credito relativo all'imposta che si è resa definitiva nel corso del 2005, è necessario determinare, con riferimento al suddetto Stato estero, la quota del credito d'imposta già fruita nella precedente dichiarazione. Tale importo è quello che dovrà essere riportato nella colonna 9 del rigo CR.

Nel caso in cui lo scorso anno è stato presentato il modello UNICO 2005 il dato da riportare può essere desunto dalla colonna 9 del rigo, della sezione I-A del quadro CR, relativo allo stesso Stato e allo stesso anno di produzione del reddito, tenendo conto del limite costituito dall'imposta netta relativa all'anno di produzione del reddito.

Invece nel caso in cui lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2005 fare riferimento agli esempi che seguono:

Esempio 1

La situazione seguente è relativa ad un contribuente per il quale nel corso del 2004 si sono rese definitive imposte pagate all'estero relative ai redditi prodotti nel 2004 negli stati A e B e nel 2005 si sia resa definitiva una ulteriore imposta relativa al reddito prodotto nel 2004 nello Stato A:

Situazione alla data di presentazione del modello 730/2005

Stato Estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta estera		
			Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel 2004	di cui resasi definitiva nel 2005
A	2004	1.000	350	200	150
B	2004	2.000	600	600	

Il contribuente avrà quindi compilato nel modello 730/2005 due righe F8 come di seguito indicato:

Modello 730/2005	Stato Estero (col. 1)	Anno di produzione del reddito (col. 2)	Imposta estera (col. 4)
Primo rigo F8	A	2004	200
Secondo rigo F8	B	2004	600

Si ipotizza che sull'intero ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che pertanto il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia riportato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 i seguenti valori:

Modello 730-3/2005	Anno	Credito utilizzato
Rigo 49	2004	800

In questo caso, al fine di fruire del credito per l'imposta che si è resa definitiva nel 2005 dovrà essere riportato nella colonna 9 del rigo CR della sezione 1-A del mod. UNICO/2006, l'importo di euro 200 pari al credito già utilizzato nella precedente dichiarazione relativo al medesimo Stato e deducibile dalla colonna 4 del rigo F8 (imposta estera) del mod. 730/2005.

Esempio 2

Con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 un credito utilizzato inferiore a 800 (ad esempio 540).

In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella precedente dichiarazione, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale lo scorso anno.

Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2005 due righe F8 con i seguenti dati:

Modello 730/2005	Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda
Primo rigo F8	A	2004	1.500	200	20.000	3.400
Secondo rigo F8	B	2004	2.000	600	20.000	3.500

(rigo 6 mod. 730-3/2005) (rigo 12 mod. 730-3/2005)

al fine di individuare l'importo entro il quale ha usufruito del credito d'imposta, è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
 $(1.500/20.000) \times 3.400 = 255$ credito usufruito pari a 200

Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
 $(2.000/20.000) \times 3.400 = 340$ credito usufruito pari a 340

Si ipotizza pertanto che nel rigo 49 del 730-3/2005 sia stato indicato 540 (pari a 200 + 340).

Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva, entro la data di presentazione del modello UNICO/2006, l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato A, pari a euro 150, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve indicare nella colonna 9 del rigo CR della sezione 1-A di questo modello la quota di credito d'imposta già fruita nella precedente dichiarazione relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2004 nello Stato estero A e pari a euro 200 (determinata con le modalità sopra descritte).

Esempio 3

Con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 un credito utilizzato inferiore a 800 (ad esempio 510).

In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella precedente dichiarazione, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale lo scorso anno.

Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2005 due righe F8 con i seguenti dati:

Modello 730/2005	Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda
Primo rigo F8	A	2004	1.000	200	20.000	3.400
Secondo rigo F8	B	2004	2.000	600	20.000	3.400

(rigo 6 mod. 730-3/2005) (rigo 12 mod. 730-3/2005)

al fine di individuare l'importo entro il quale ha usufruito del credito d'imposta, è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
 $(1.000 / 20.000) \times 3.400 = 170$ credito usufruito pari a 170

Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
 $(2.000 / 20.000) \times 3.400 = 340$ credito usufruito pari a 340

Si ipotizza pertanto che nel rigo 49 del 730-3/2005 sia stato indicato 510 (pari a 170 + 340).

Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva, entro la data di presentazione del modello UNICO/2006, l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello Stato A, pari a euro 150, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve tuttavia indicare nella colonna 9 del rigo CR della sezione 1-A di questo modello la quota di credito d'imposta già fruita nella precedente dichiarazione relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2004 nello Stato estero A e pari a euro 170 (determinata con le modalità sopra descritte). Tuttavia, con riferimento allo Stato A, essendo stato già riconosciuto il massimo credito spettante nella precedente dichiarazione dei redditi (il limite derivante dalla quota di imposta lorda pari a euro 170 è inferiore all'imposta pagata all'estero pari a euro 200), per l'imposta resasi definitiva nel 2005 di euro 150 non sarà possibile fruire di ulteriore credito; pertanto in questo caso il relativo rigo del quadro CR può non essere compilato.

❑ Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta

Se il contribuente che nel 2005 si è avvalso dell'assistenza fiscale non ha avuto rimborsati, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano, (in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), potrà portare tali crediti in diminuzione dall'IRPEF dovuta per la presente dichiarazione.

Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.

L'importo spettante da indicare al **rigo RN25** per il credito IRPEF è indicato al punto 14 del CUD 2006 o al punto 21 del CUD 2005.

□ Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare nei seguenti casi:

- l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione;
- la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;
- l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è locato per la rimanente parte;
- l'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata.

Ecco i dettagli caso per caso:

1. L'abitazione principale è utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione

Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione, la deduzione spettante, deve essere ridotta del 50 per cento.

2. La percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione spettante è pari alla somma degli imponibili indicati nei relativi righe di colonna 8 del quadro RB.

3. L'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è locato per la rimanente parte

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

4. L'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

□ Deduzione per la progressività dell'imposizione

• Determinazione della deduzione teorica

Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione della deduzione teorica.

Esempio 1

Contribuente che ha percepito nel corso dell'anno sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione:

- redditi di pensione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2005;
 - redditi di lavoro dipendente dal 1 ottobre al 31 dicembre 2005.
- Poiché per il periodo ottobre-dicembre 2005 (giorni 92) sono stati percepiti contemporaneamente sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione, per tale periodo risulterà più favorevole avvalersi dell'ulteriore deduzione per lavoro dipendente essendo di importo più elevato. Pertanto determinate le ulteriori deduzioni come segue:

$$\text{– ulteriore deduzione per lavoro dipendente} = 4.500 \times \frac{92}{365} = 1.134,25$$

$$\text{– ulteriore deduzione per pensione} = 4.000 \times \frac{273}{365} = 2.991,78$$

L'ammontare complessivo della deduzione teorica è uguale a: 3.000 (deduzione base) + 1.134,25 (lavoro dipendente) + 2.991,78 (pensione) = 7.126,03

Si ricorda che i giorni di lavoro dipendente (92) e di pensione (273) ai quali vanno rapportate le ulteriori deduzioni devono essere quelli indicati nel rigo RC6 del quadro RC.

Esempio 2

Contribuente che ha percepito nel corso dell'anno sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo:

- redditi di lavoro dipendente dal 1 gennaio al 31 marzo 2005 (90 giorni);
- redditi di lavoro autonomo, non essendo cumulabile l'ulteriore deduzione per lavoro dipendente con quella di lavoro autonomo è utile confrontare gli importi delle due deduzioni.

$$\text{Ulteriore deduzione per lavoro dipendente} = 4.500 \times \frac{90}{365} = 1.109,59$$

$$\text{Ulteriore deduzione per lavoro autonomo} = 1.500$$

Essendo in questo caso più conveniente avvalersi della deduzione prevista per i redditi di lavoro autonomo, l'ammontare complessivo della deduzione teorica è uguale a:

$$3.000 \text{ (deduzione base)} + 1.500 \text{ (lavoro autonomo)} = 4.500$$

• Determinazione della deduzione effettivamente spettante

Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione della deduzione effettivamente spettante.

Esempio 1

Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro dipendente (giorni 365)	= 25.000
Redditi diversi	= 4.000
Abitazione principale	= 500
Reddito complessivo (RN1 col. 2)	= 29.500
Deduzione per abitaz. principale (RN2)	= 500
Oneri deducibili (RN3)	= 1.000
Deduzione teorica (3.000 + 4.500)	= 7.500

coefficiente di deducibilità =

$$\frac{26.000 + 7.500 + 500 + 1.000 - 29.500}{26.000} = \frac{5.500}{26.000} = 0,2115$$

Deduzione effettivamente spettante che dovete riportare nel rigo RN4:

$$7.500 \times 0,2115 = 1.586$$

Esempio 2

Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro autonomo	= 30.000
Redditi diversi	= 3.000
Abitazione principale	= 500
Reddito complessivo (RN1 col. 2)	= 33.500
Deduzione per abitaz. principale (RN2)	= 500
Oneri deducibili (RN3)	= 1.000
Deduzione teorica (3.000 + 1.500)	= 4.500

coefficiente di deducibilità =

$$\frac{26.000 + 4.500 + 500 + 1.000 - 33.500}{26.000} = \frac{-1.500}{26.000} = -0,0576$$

Essendo negativo il valore del coefficiente di deducibilità, la deduzione spettante è pari a zero e pertanto non dovete indicare alcun importo nel rigo RN4.

Esempio 3

Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di pensione (giorni 365)	= 8.000
Abitazione principale	= 500
Reddito complessivo (RN1 col. 2)	= 8.500
Deduzione per abitaz. principale (RN2)	= 500
Oneri deducibili (RN3)	= 1.100
Deduzione teorica (3.000 + 4.000)	= 7.000

coefficiente di deducibilità =

$$\frac{26.000 + 7.000 + 500 + 1.100 - 8.500}{26.000} = \frac{26.100}{26.000} = 1,0038$$

Essendo il valore del coefficiente di deducibilità maggiore di uno, la deduzione teorica spetta per intero; riportate euro 7.000 nel rigo RN4.

❑ Detrazioni per figli e altri familiari a carico nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia

Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione delle detrazioni per figli e altri familiari a carico.

Esempio 1

Contribuente con due figli ed un altro familiare a carico, tutti al 100% per 12 mesi, con coniuge non a carico e reddito complessivo di euro 42.000,00. Il secondo figlio è di età inferiore ai tre anni per 6 mesi avendo compiuto tre anni nel mese di giugno 2005.

Detrazione spettante per il primo figlio	303,68
Detrazione spettante per il secondo figlio	336,73 + 61,98 = 398,71
Detrazione spettante per altro familiare	303,68
Totale detrazione da riportare nel rigo RNB dello schema presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" (303,68 + 398,71 + 303,68)	1.006,00

Esempio 2

Contribuente con coniuge e due figli a carico, rimasto vedovo nel corso del mese di luglio 2005 avente un reddito complessivo di euro 25.000,00. Il secondo figlio è di età inferiore ai tre anni per tutto l'anno 2005.

1) Detrazione spettante per il coniuge (gennaio-luglio) 7/12 di 496,60	289,68
2) Detrazione spettante per il primo figlio (gennaio-luglio) 7/12 di 516,46	301,27
3) Detrazione spettante per il primo figlio (agosto-dicembre) 5/12 di
Per determinare l'importo di quest'ultima detrazione, relativa al periodo agosto-dicembre, dovete eseguire il seguente confronto:	
detrazione prevista per il coniuge 5/12 di 496,60	206,92
detrazione prevista per il figlio 5/12 di 516,46	215,19
Potrete, quindi, fruire della detrazione più favorevole pari a	215,19
4) Detrazione spettante per il secondo figlio	516,46
Totale detrazione da riportare nel rigo RNA dello schema presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" è pari a 289,68 arrotondata a	290,00

Totale detrazione da riportare nel rigo RNB dello schema presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" (301,27 + 215,19 + 516,46)	1.033,00
--	-----------------

Esempio 3

Contribuente con reddito complessivo di euro 45.000,00, con coniuge non a carico e con due figli: il primo è disabile ed è a carico al 50% per 12 mesi, il secondo nato nel mese di maggio 2005 è a carico al 100%.

1) Detrazione spettante per il primo figlio 50% di 774,69	387,35
2) Detrazione spettante per il secondo figlio 8/12 di 336,73 + 8/12 di 123,95	307,12
Totale detrazione da riportare nel rigo RNB dello schema presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" (387,35 + 307,12)	694,00

❑ Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.

I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del con-

tribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro "Erede, curatore fallimentare o dell'eredità o altro dichiarante diverso dal contribuente" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l'attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i quadri dei redditi, dell'IVA e del Modello 770/2006 ORDINARIO relativi al soggetto deceduto.

Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l'attività esercitata dal deceduto, può comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi, dell'IRAP, dell'IVA e del Modello 770/2006 ORDINARIO anche i quadri necessari all'esposizione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e quelli del Modello 770/2006 ORDINARIO che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione ai soli fini dell'IRPEF e dell'IRAP del soggetto deceduto.

Nella dichiarazione unificata presentata per conto di altri devono essere osservate, inoltre, le seguenti modalità:

- a. nel riquadro "Stato civile" del contribuente barrare la casella:
 - 6 nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il deceduto; in tal caso nel campo "data" presente nella sezione "Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri" del frontespizio indicare il giorno, il mese e l'anno del decesso;
 - 7 nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
 - 8 nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale (vedere in questa APPENDICE, voce "Usufrutto legale").
- b. nella casella "Codice carica" relativa a colui che presenta la dichiarazione in luogo del contribuente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dalla seguente tabella che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Codice di carica

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
- 3 Curatore fallimentare
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 Erede
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
- 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
- 11 Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
- 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
- 13 Amministratore di condominio
- 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
- 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

□ Diritto di abitazione

Tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione che spetta, per esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c.

Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.

□ Domicilio fiscale diverso dalla residenza

Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica nei seguenti casi:

1. Variazione del Comune di residenza da meno di 60 giorni

La variazione del Comune di residenza comporta la variazione del domicilio fiscale e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto, se al momento della presentazione della dichiarazione sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica va indicata la nuova residenza barrando la **casella 1 nel riquadro "Residenza anagrafica"**.

2. Variazione di domicilio fiscale conseguente a provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Se il domicilio fiscale è stato attribuito con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate barrare la **casella 2 nel riquadro "Residenza anagrafica"** e indicare nello spazio relativo ai dati di residenza il domicilio risultante dal provvedimento.

Si rammenta che il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.

□ Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

Si ricorda che la scelta tra l'utilizzo in compensazione o il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella dichiarazione utilizzando la colonna 3 "Credito di cui si chiede il rimborso" o la colonna 4 "Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione" del quadro RX sezione I.

La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per l'utilizzo in compensazione.

Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa, non è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici, in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto.

□ Eventi eccezionali

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura

Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

2 - Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM

Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l'art. 1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla legge n. 111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei ter-

mini relativi ai versamenti dell'IRPEF, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell'art.6 del D.L.n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 507 del 29 novembre 1995, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni della provincia di Catania, interessati dall'eruzione del vulcano Etna verificatasi a partire dal 29 ottobre 2002

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dal decreto 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) sono stati sospesi dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 dallo stesso decreto. Detti termini, prorogati **al 31 marzo 2005** dall'articolo 4, c.2, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004), sono stati ulteriormente prorogati al 15 dicembre 2005 dall'art. 1, c. 1, del D.M. 17 maggio 2005 (G.U. n. 118 del 23 maggio 2005).

4 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31 ottobre 2002

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. n.272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) sono stati sospesi dagli stessi decreti dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 e successivamente differiti al 30 giugno 2003 dall'art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003 n. 3282, al 31 marzo 2004 dall'art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308 (G.U. n. 213 del 13 settembre 2003) e, infine, **al 31 dicembre 2005** dall'articolo 4, c.1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004) (indicare il codice 4).

5 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dal decreto 30 novembre 2004 (G.U. n. 287 del 7 dicembre 2004) sono stati sospesi dal 24 novembre 2004 al 21 dicembre 2004 dallo stesso decreto ministeriale e successivamente prorogati al **30 novembre 2005** dal decreto 21 dicembre 2004 (G.U. n.303 del 28 dicembre 2004), per i soggetti individuati dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto 21 dicembre 2004.

6 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali

Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti dovrà indicare nell'apposita casella il codice 6.

□ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) o, in mancanza, la rendita presunta. Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2005 è necessario compilare due righe per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

□ **Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale**

Il titolare dell'impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all'articolo 2135 del c.c., anche a seguito della modificazione delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provvedendo ad indicare nel **quadro RA** l'intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo. Il titolare dell'impresa inoltre, utilizzando il **quadro RS** del Fascicolo 3, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare che presentano il Modello UNICO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Il titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l'eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l'eventuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA.

□ **Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti**

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno, autonomamente, dichiarate.

□ **Lavori socialmente utili agevolati**

L'articolo 52, lett. d-bis), del Tuir prevede una particolare disciplina per i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a euro 9.296,22.

Tali compensi, infatti, sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis, D.P.R. n. 600/73 con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull'importo che eccede euro 3.098,74. Per determinare correttamente l'importo del reddito complessivo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1, compilate il prospetto che segue:

1 Reddito Complessivo calcolato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute	,00
2 Importo di colonna 1 del rigo RC5	,00
3 Differenza Rigo 1 – Rigo 2	,00
4 Deduzione per abitazione principale e relative pertinenze	,00
5 Differenza Rigo 3 – Rigo 4	,00

Riportate nel rigo 1 il totale del Reddito Complessivo che avete indicato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute"; riportate nel rigo 2 l'importo della colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC.

Sottraete questo importo da quello del rigo 1 e scrivete la differenza nel rigo 3.

Nel rigo 4 riportate l'importo della Deduzione per abitazione principale e per le relative pertinenze; sottraete tale importo da quello del rigo 3.

Scrivete il risultato della differenza nel rigo 5.

A) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **superiore a euro 9.296,22**, e pertanto non fruito del regime agevolato, il Reddito Complessivo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN è quello calcolato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" (riportato nel rigo 1).

L'importo delle ritenute da indicare nel rigo RN21 colonna 2 del quadro RN è pari al totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute.

L'importo dell'addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indicato nel rigo RC14 del quadro RC deve essere sommato alle addizionali trattenute sugli eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3, colonna 3, del quadro RV.

Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e con riferimento alle istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia", presente dopo l'APPENDICE, per l'individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2 del rigo RC5 del quadro RC.

B) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **pari o inferiore a euro 9.296,22**, e pertanto fruito del regime agevolato, l'importo del Reddito Complessivo da indicare nella colonna 2 del rigo RN1 è quello indicato nel rigo 3.

L'importo delle ritenute da riportare nel rigo RN21 colonna 2 del quadro RN è pari alla differenza tra le ritenute totali calcolate nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" e quello che avete indicato al rigo RC13 del quadro RC.

L'importo dell'addizionale regionale indicato nel rigo RC14 del quadro RC non deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3 del quadro RV.

Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e con riferimento alle istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia", presente dopo l'APPENDICE, per l'individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2, del rigo RC5, diminuito dell'importo indicato nella colonna 1 dello stesso rigo.

Casi particolari - CUD 2006 conguagliato

In presenza di un CUD 2006 che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili:

- se non si è usufruito del regime agevolato (come specificato nelle annotazioni) indicare nel rigo RC10 le ritenute risultanti al punto 5 del CUD 2006 e nel rigo RC11 l'addizionale regionale risultante al punto 6 del CUD 2006;
- se si è usufruito del regime agevolato indicare:
 - nei righe RC10 e RC11 le ritenute Irpef e l'Addizionale regionale risultanti rispettivamente dai punti 5 e 6 del CUD 2006 diminuiti delle ritenute Irpef e dell'Addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili indicate nelle annotazioni;
 - nei righe RC13 e RC14 rispettivamente le ritenute Irpef e l'Addizionale regionale relative a lavori socialmente utili risultanti dalle annotazioni del CUD.

□ Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo

Il decreto legge n. 240 del 13 settembre 2004 ha previsto agevolazioni fiscali per i proprietari di immobili locati a soggetti in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi e che inoltre:

- non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unita' immobiliare;
- siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe;
- siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.

In particolare, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005, ai proprietari che concedono in locazione immobili:

– ad enti locali con contratti di locazione, della durata fino a due anni non rinnovabili né prorogabili per soddisfare le esigenze abitative dei sopra citati soggetti disagiati.

Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, per i quali è comunque esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto, fatto salvo l'esplicito accordo delle parti contraenti (art. 2, c. 3, D.L. 240/2004);

– ai soggetti disagiati sopra indicati con contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti (art. 2, c. 6, D.L. 240/2004).

Inoltre, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, incrementando al 70 per cento la percentuale di ulteriore riduzione del reddito imponibile, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005, ai proprietari che concedono in locazione immobili:

– ad enti locali con contratti di locazione, di durata triennale, prorogabili di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative dei sopra citati soggetti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione (art. 2, c. 4, D.L. 240/2004);

– ai soggetti disagiati sopra indicati con contratti di locazione di durata triennale prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione (art. 2, c. 5, D.L. 240/2004).

□ Modello UNICO - Casi particolari

Cessazione attività

I contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2005 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell'anno.

Contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e devono compilare alcuni quadri del Modello UNICO Persone Fisiche.

I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2006 devono, altresì, presentare unitamente al frontespizio del Mod. UNICO/2006:

- il **quadro RM del Mod. UNICO/2006 Persone fisiche**:
 - se hanno percepito nel 2005 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
 - se hanno percepito nel 2005 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - se nel 2005 hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7, legge n. 448/2001 ed hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva del 4% sull'importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno;

– se nel 2005 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;

- il **quadro RT del Mod. UNICO/2006 Persone fisiche**:

– se nel 2005 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.

Inoltre, possono presentare in aggiunta al modello 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2005 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi;

– se hanno operato rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

- il **modulo RW**, se nel 2005 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 12.500,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero, attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a euro 12.500,00.

Si precisa che nei suddetti casi non occorre barrare la casella "Dichiarazione integrativa" posta sul frontespizio del Mod. UNICO 2006.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione dei propri Modelli UNICO 2006 effettuano la comunicazione allegando il quadro AC del Modello UNICO 2006, Fascicolo 2, alla dichiarazione. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Modello UNICO 2006, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

Venditori "porta a porta"

Gli incaricati di vendite a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, che non hanno conseguito redditi per i quali siano obbligati alla presentazione della dichiarazione, possono presentare la dichiarazione unificata solo se, oltre alla dichiarazione ai fini dell'IVA, hanno scelto di includere la dichiarazione dei sostituti d'imposta all'interno della dichiarazione unificata 2006. Infatti, tali contribuenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini dell'IRAP.

Eredi di contribuenti

vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

□ Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere **a), b), c) e d)** dell'art. 31, primo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

li. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d. interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo – così come definito dall'art. 1813 del c.c. – sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i citati interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), a condizione che gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia. Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.

La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. del 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni suddetti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

❑ **Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione**

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di euro 3.615,20, per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:

- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di euro 3.615,20, se sussistono le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno;

- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno. Se nel corso del 2005 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura.

❑ **Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale**

L'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha disposto l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 13-bis (oggi art. 15) del Tuir approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In base a detta disposizione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizza una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla

detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

□ Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali

Se avete un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51 e siete fiscalmente a carico di un familiare, non dovete compilare il rigo RP24. In questo caso, infatti, il vostro reddito imponibile è pari a zero per la fruizione della deduzione di euro 3.000 prevista per qualunque tipologia di reddito. Pertanto, le somme versate alle forme di previdenza complementare possono essere portate in deduzione dal reddito del familiare che le ha sostenute e di cui siete fiscalmente a carico.

Se invece non siete un soggetto fiscalmente a carico di altri, per la compilazione del **rigo RP24** è necessario utilizzare il seguente prospetto seguendo le istruzioni di seguito riportate.

PROSPETTO PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO RP24	
CASELLA	IMPORTO
1 Codice	
2 Somme versate alle forme di previdenza per familiari a carico	
3 Totale contributi e premi versati comprensivi di quanto indicato alla casella 2	
4 Contributi esclusi dall'imponibile dal proprio datore di lavoro (punto 28 del CUD 2006)	
5 T.F.R. destinato al fondo (punto 30 del CUD 2006)	
6 Contributi versati nel 1999 dai vecchi iscritti ai vecchi fondi	
7 Reddito Complessivo (rigo RN1 col. 2)	
8 Redditi di lavoro dipendente con TFR	
9 Altri redditi (7 - 8)	
10 Tetto massimo	
11 Deduzione massima	
12 Quota personale massima	
13 Limite reddituale sui redditi di lavoro dipendente con TFR	
14 Limite reddituale sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente con TFR	
15 Limite reddituale complessivo	
16 Quota personale deducibile	
17 Tetto massimo familiare	
18 1ª Casella di calcolo per la quota familiare	
19 2ª Casella di calcolo per la quota familiare	
20 Quota familiare	

- La **casella 1** è riservata all'individuazione di situazioni particolari per le quali sono previsti differenti limiti di deducibilità rispetto a quelli ordinari. A tal fine, indicare in questa casella uno dei seguenti codici:
 - 1 per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi);
 - 2 per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - 3 - per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale (ad esempio fondi pensione previsti da contratti collettivi nazionali di lavoro) o, sebbene istituito, non sia ancora operante dopo 2 anni;
 - per i soggetti per i quali non è previsto l'istituto del TFR (ad es. i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000 che non hanno esercitato l'opzione per il TFR o i collaboratori coordinati e continuativi);
 - per i soggetti iscritti a fondi di previdenza negoziale la cui fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori.
 - 4 per i lavoratori dipendenti che in presenza di un fondo negoziale non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale istituito ma non operativo nel biennio.

La casella 1 non deve essere compilata dai contribuenti che non rientrano nei casi contraddistinti dai precedenti codici.

Qualora nel corso dell'anno si siano verificate più situazioni riconducibili a diversi codici o una situazione codificata ed altre non codificate (in presenza di CUD 2006 conguagliato, tale ipotesi è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2006), vedere in Appendice la voce "Previdenza complementare - casi particolari".

- Nella **casella 2** indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per le quali si richiede la deduzione; qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro, indicare in questa casella l'importo, rilevabile dalle annotazioni del CUD 2006, per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente.
- Nella **casella 3** indicare il totale dei contributi e premi versati, comprensivi dell'importo della casella 2, per i quali si richiede la deduzione. In particolare, devono essere inserite in questo punto:
 - le somme versate alle forme pensionistiche individuali;
 - le somme versate alle forme pensionistiche complementari non escluse dal reddito di lavoro dipendente da parte del sostituto e indicate nel punto 29 del CUD 2006 o nel punto 27 del CUD 2005;
 - le somme versate nell'interesse dei familiari a carico già indicate nella casella 2.
- Nella **casella 4** riportare l'importo indicato nel punto 28 del CUD 2006 o nel punto 26 del CUD 2005 (contributi esclusi dall'imponibile).
- Nella **casella 5** riportare l'importo indicato nel punto 30 del CUD 2006 o nel punto 28 del CUD 2005 (T.F.R. destinato al fondo).
- Nella **casella 6** riportare l'importo dei contributi versati nel 1999 da parte dei c.d. vecchi iscritti ai vecchi fondi desumibile dalla certificazione rilasciata dal fondo pensione.
- Nella **casella 7** riportare il reddito complessivo da indicare nel rigo RN1 col. 2 del quadro RN.
- Nella **casella 8** riportare il totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR. A tal fine è necessario determinare tale importo come somma:
 - a) dei redditi indicati nei rigi da RC1 a RC4 per i quali risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - la casella di colonna 1 non è compilata o se compilata assume il valore 2;
 - la casella di colonna 2 non è compilata;
 - b) dei redditi indicati nei rigi da RC1 a RC4 per i quali la casella di colonna 1 assume il valore 3 (Lavori socialmente utili), la casella di colonna 2 non è barrata e qualora tali redditi concorrano a formare il reddito complessivo con riferimento a quanto indicato nelle istruzioni riportate in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati" (caso A delle istruzioni in APPENDICE);
 - c) dei redditi indicati nei rigi RC7 e RC8 per i quali la casella di colonna 1 assume il valore 2.

- Nella **casella 9** riportare il totale degli altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR calcolati come segue:

casella 7 – casella 8

- Nella **casella 10** riportare il risultato dell'operazione corrispondente alle situazioni qui di seguito esposte:
 - se nella casella 1 non è stato indicato alcun codice oppure è stato indicato il codice 3 o il codice 4, calcolare :

$$A = \text{euro } 5.165 - \text{casella } 4$$

(riportare zero se il risultato è minore di zero)

$$B = 12\% \text{ della casella } 7 - \text{casella } 4$$

(riportare zero se il risultato è minore di zero)

Riportare nella casella 10 il minore tra A e B;

- se nella casella 1 è stato indicato il codice 1, calcolare:

$$A = \text{il maggiore tra euro } 5.165 \text{ e l'importo della casella } 6;$$

$$B = A - \text{casella } 4$$

(riportare zero se il risultato è minore di zero)

$$C = 12\% \text{ della casella } 7 - \text{casella } 4$$

(riportare zero se il risultato è minore di zero)

Riportare nella casella 10 il minore tra B e C;

- se nella casella 1 è stato indicato il codice 2 riportare nella casella 10 l'importo della casella 3.

- Nella **casella 11** riportare il minore importo tra quello di casella 10 e quello di casella 3.

- Nella **casella 12** riportare il minore importo tra quanto indicato nella casella 11 e il risultato della seguente operazione:

casella 3 – casella 2

- Nella **casella 13** riportare il risultato dell'operazione corrispondente alle situazioni qui di seguito esposte.
 - Se nella casella 5 è stato indicato un importo e nella casella 1 non è stato indicato alcun codice o è stato indicato il codice 3 o il codice 4, riportare nella casella 13 il risultato delle seguenti operazioni:
 - a) calcolare il minore tra quanto indicato nella casella 8 e il doppio di quanto indicato nella casella 5;
 - b) sottrarre dall'importo così determinato l'importo della casella 4.
 - Se nella casella 5 non è stato indicato alcun importo e nella casella 1 è stato indicato il codice 4, riportare zero nella casella 13.
 - In tutti gli altri casi riportare nella casella 13 il risultato della seguente operazione:

casella 8 – casella 4

(riportare zero se il risultato è minore di zero)

- Nella **casella 14** riportare l'importo della casella 9.
- Nella **casella 15** riportare la somma degli importi della casella 13 e della casella 14.
- Nella **casella 16** riportare il minore importo tra quello di casella 15 e quello di casella 12.
- Per la **casella 17** calcolare:

$$A = \text{euro } 5.165 - \text{casella } 4$$

(riportare zero se il risultato è minore di zero)

$$B = 12\% \text{ della casella } 7 - \text{casella } 4$$

(riportare zero se il risultato è minore di zero)

Riportare nella casella 17 il minore tra A e B.

- Nella **casella 18** riportare il minore importo tra quello di casella 17 e quello di casella 11.
- Nella **casella 19** riportare il risultato della seguente operazione: casella 18 – casella 16 (riportare zero se il risultato è minore di zero)

- Nella **casella 20** riportare il minore importo tra quello di casella 2 e quello di casella 19.

A questo punto disponete di tutti i dati necessari per compilare correttamente **il rigo RP24.**

A colonna 1 riportare quanto indicato nella casella 1.

A colonna 2 riportare quanto indicato nella casella 20.

A colonna 3 riportare la somma degli importi indicati nella casella 16 e nella casella 20.

A colonna 4 riportare quanto indicato nella casella 4.

A colonna 5 riportare quanto indicato nella casella 5.

A colonna 6 riportare quanto indicato nella casella 6.

□ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invm decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 19 per cento per i seguenti oneri:

- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a euro 2.065,83 complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28, per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a euro 2.065,83, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RP15 al codice 16);
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.291,14;
- costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e quella del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.

□ Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad esempio per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinate proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le deduzioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel **rigo RC6, colonna 1**, vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel **rigo RC6, colonna 1**, è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la deduzione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel **rigo RC6 colonna 1**, è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e che risultano dalla relativa certificazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle deduzioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

□ Previdenza complementare – Casi particolari

Qualora nel corso dell'anno si sia verificata la coesistenza di situazioni diverse per previdenza complementare, al fine dell'individuazione del codice da indicare nella casella 1 è necessario verificare se si rientra in uno dei seguenti casi.

Si ricorda che nel caso di CUD 2006 conguagliato nel quale è presente la lettera "A" al punto 8 della sezione "Dati generali", le informazioni relative alle singole situazioni con il relativo codice sono rilevabili dalle annotazioni.

Caso 1

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:

- redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4).

In questo caso nella casella 1 deve essere riportato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 2

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:

- redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (casella relativa al codice non compilata).

In questo caso nella casella 1 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 3

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (casella relativa al codice non compilata);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).

In questo caso nella casella 1 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo, provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente", ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

Caso 4

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).

In questo caso nella casella 1 deve essere indicato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo, provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente", ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

□ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono. Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.

□ Ravvedimento

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 2,5% dal 1° gennaio 2004) con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32, pari ad 1/8 di euro 258, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzata secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria, diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Era-rio" e "Regioni - Enti Locali" relativi a:

- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

Si riportano di seguito i principali codici tributo utilizzati per il versamento delle sanzioni derivanti dal ravvedimento operoso:

- 8901: Sanzione pecuniaria Irpef
8902: Sanzione pecuniaria Addizionale regionale all'Irpef
8903: Sanzione pecuniaria Addizionale comunale all'Irpef
8911: Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi

□ Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno. I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c.

Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Modello UNICO 2006 Società di persone se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.

□ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono anche esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (Legge 23 novembre 1998, n. 407);
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analogia natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti, non deve essere riprodotta.

□ Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF. In tal caso indicare nella colonna 7 del quadro RA il codice 1.

Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nella colonna 7 del quadro RA va indicato il codice 2.

□ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di contratti di mutuo stipulati per l'acquisto di propria abitazione si ha diritto alla detrazione (in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo), solo se:

- sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia;
- l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri successivi all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

□ Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di:

- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta, ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte

scadenze e sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Per ulteriori informazioni vedere in questa APPENDICE la voce "Ravedimento".

□ Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38;
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

□ Scelta della compensazione

Il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24. Ad esempio, qualora il contribuente abbia un saldo IRPEF a credito e un debito a titolo di acconto IRPEF dovuto per il successivo periodo di imposta può indifferentemente:

- utilizzare il credito IRPEF in diminuzione dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24. Qualora il credito IRPEF sia superiore all'acconto IRPEF dovuto, può utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna "Importi a credito compensati". In caso, invece, di credito IRPEF inferiore all'acconto IRPEF dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l'importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24;
- utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto IRPEF dovuto per il periodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nella colonna "Importi a debito versati" va indicato il debito IRPEF e nella colonna "Importi a credito compensati" va indicato il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

□ Servizi di assistenza al contribuente

Durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi l'Agenzia delle Entrate assicura attraverso diversi canali operativi uno specifico servizio di informazione e assistenza ai contribuenti. Tale servizio è fornito, in particolare, da:

• Uffici locali, i quali garantiscono:

- l'informazione di carattere generale sulla compilazione di tutti i modelli di dichiarazione;
- la compilazione, su richiesta dei contribuenti, della dichiarazione Unico-Persone fisiche;
- la trasmissione telematica, su richiesta dei contribuenti, del medesimo modello di dichiarazione riservato alle persone fisiche.

Tali servizi sono offerti anche fissando un **appuntamento prenotazione telefonica** al numero **199-126003** o attraverso il sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it);

• Direzioni Regionali, che curano l'assistenza specialistica agli ordini professionali, alle associazioni di categoria e ai CAF, in merito alle problematiche connesse alla compilazione dei modelli di dichiarazione;

• Centri di Assistenza Multicanale, che rispondono al numero **848.800.444** ed erogano i servizi di informazione sulla compilazione delle dichiarazioni, forniscono chiarimenti sulla normativa fiscale ed assistono i contribuenti che utilizzano il servizio telematico Internet per la trasmissione della propria dichiarazione dei redditi.

Il servizio di assistenza telefonica è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 17,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle 13,00 al costo della tariffa urbana a tempo (TUT).

Si può anche telefonare **tramite cellulare** al numero **199.148.398** (il costo dipende dal proprio piano tariffario) oppure **dall'estero** al numero **0039.085.4322.008** (tali numeri sono attivi dal mese di luglio 2005) (il costo è a carico del chiamante).

È, inoltre, possibile inviare un **SMS** al numero **3204308444** per chiedere semplici informazioni;

• Sito Internet dell'Agenzia delle Entrate Il sito www.agenziaentrate.gov.it, accessibile anche ai diversamente abili, mette a disposizione dei contribuenti documentazione, modulistica, software, codici tributo, codice attività, scadenze, ecc. Attraverso il sito internet dell'Agenzia è possibile accedere ai servizi telematici, quali:

- presentazione on line delle dichiarazioni (vedere anche la Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni");
- pagamento on line delle imposte;
- "cassetto fiscale" (dati fiscali del contribuente).

Inoltre, il sito dell'Agenzia fornisce altri servizi di assistenza e informazione, quali:

- "trova l'ufficio", un motore di ricerca in grado di visualizzare immediatamente qualsiasi ufficio locale oltre quello di competenza;
- assistenza dedicata alle persone svantaggiate;
- web mail (richiesta di informazioni fiscali tramite e-mail);
- duplicazione del codice fiscale;
- controllo delle partite IVA comunitarie;
- prenotazione di richiamata telefonica (**web call back**).

□ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall'Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute dal 1998 al 2005, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purchè sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
- interventi di bonifica dall'amianto.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

- il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione.

La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa.

Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la successiva lavorazione;

- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.

Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

- i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del suindicato regolamento;
- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).

In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L. n. 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Per le predette spese sostenute nell'anno:

- 1996, la detrazione spetta per l'importo relativo alla nona rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1996, il numero di rate (dieci) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nell'istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette e l'intero importo delle spese sostenute;

- 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla ottava rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (dieci) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'intero importo delle spese sostenute.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o comitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Spese per prosecuzione lavori - Esempi

A titolo esemplificativo si riportano alcuni possibili casi:

Esempio 1

Contribuente di età inferiore a 75 anni;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2004 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00.

L'importo da indicare in colonna 8 è pari ad un decimo di euro 10.000,00.

Esempio 2

Contribuente che ha compiuto gli 80 anni di età ed ha optato per la rateizzazione in tre rate;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2003 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2004, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00 l'importo da indicare a colonna 8 è pari ad un terzo di euro 8.000,00, dato dalla seguente operazione:

48.000,00 (limite massimo) - 40.000,00 (somma complessivamente sostenuta negli anni 2003 e 2004).

Esempio 3

Contribuente di età inferiore a 75 anni;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2004 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.

In questo caso l'importo da indicare a colonna 8 è pari ad un decimo di euro 48.000,00, infatti, occorre determinare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all'esempio precedente:

48.000,00 (limite massimo) - 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2004) = 18.000,00.

Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2005 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 deve essere sommata all'importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l'importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l'importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00.

Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**riga RP3**). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
 - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
 - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
 - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
 - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
 - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
 - l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap.

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righe RP27, RP28, RP29, RP31, RP32 e RP33);

- spese per sussidi tecnici informativi rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (**riga RP3**);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**riga RP3**). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Le impedito capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per i disabili che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" la cui valutazione, richiedendo specifiche conoscenze mediche, non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedito capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitano di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);

- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei **rigli RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 e RP22** occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unica esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacia non rechi la dicitura "medicinali" o "farmaci" l'autocertificazione resa dal contribuente dovrà anche attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Si ricorda, che non è possibile utilizzare l'autocertificazione in casi diversi da quelli sopra indicati neanche per motivi di tutela della riservatezza, tenendo conto che, per la detraibilità ai fini Irpef delle spese sanitarie sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risultano fiscalmente a carico.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

□ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a. prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere (a) e (b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nel caso previsto dalla lettera (c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite. Si indicano qui di seguito, per alcuni paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir. Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2005, si fa riferimento al D.M. 17/01/2005 pubblicato sulla G.U. n. 22 del 28/01/2005.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

Dall'anno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289. Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni estere percepite da residenti italiani

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Belgio - Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Francia

Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.

Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.

Australia

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada

Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Svizzera

Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia.

Le pensioni private sono tassate solo in Italia.

Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

Tabella Codici Regione

Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.

In tal caso i redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Terreni in affitto - Casi particolari

Nel caso in cui il terreno è stato riportato su più righe e sia stato indicato in almeno un rigo il codice 2 a colonna 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale.

- Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
 - a)** se avete indicato nella colonna 2 uno dei codici: 1, 7, 8, 9, riportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 l'importo del reddito dominicale, così calcolato, deve essere ridotto al 30%;
 - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
 - b)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3, anche se a colonna 7 (casi particolari) avete indicato il codice 4 riportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
 - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 o 5 l'importo del reddito dominicale così determinato deve essere ridotto al 30%;
 - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 o 6 l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
 - c)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale"
- Calcolate per ogni rigo del terreno per il quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:
 - a)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, riportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
 - b)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1, rap-

portato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5), anche se a colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 4; – se, invece, nella colonna 7 "Casi particolari" è indicato il codice 1 oppure il codice 5, riportate la quota di reddito dominicale (col. 1) ridotto al 30% ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); – se nella colonna 7 "Casi particolari" è indicato il codice 2 o 6, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.

Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto.

- Se in nessuno dei righe relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue:
 - a)** se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale", riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
 - b)** se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale", riportate il "totale quote reddito dominicale" nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.
- Se in almeno uno dei righe relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue:
 - 1) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta maggiore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, riportate nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il totale delle quote del reddito dominicale;
 - 2) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta minore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, procedete come segue:
 - a)** determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando l'agevolazione prevista per la mancata coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi naturali e quindi riportate il reddito dominicale indicato a colonna 1 ai giorni di possesso (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);
 - b)** sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale non agevolato";
 - c)** confrontate l'importo del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al precedente punto b) con il totale delle quote di canone di affitto:
 - se il "totale delle quote del canone di affitto" è inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale delle quote del canone di affitto";
 - se il "totale delle quote del canone di affitto" è superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale quote reddito dominicale".

Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

L'art. 63, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 289/2002 ha previsto un ulteriore credito d'imposta di euro 300,00 per ogni mese e per ciascun lavoratore, a favore delle nuove assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate:

- nei territori individuati nell'art. 4 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna);
- nelle regioni Abruzzo e Molise.

Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà ;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:

- unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad es., abitazione principale, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

❑ Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati

nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);

- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà. Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata, dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

❑ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.

La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.

Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia.

Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074	LESOTHO.....	089	ROMANIA.....	061
AFGHANISTAN.....	002	COSTA D'AVORIO.....	146	LETTONIA.....	258	RUANDA.....	151
AJMAN.....	239	COSTA RICA.....	019	LIBANO.....	095	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
ALBANIA.....	087	CROAZIA.....	261	LIBERIA.....	044	SAHARA OCCIDENTALE.....	166
ALDERNEY C.I.....	794	CUBA.....	020	LIBIA.....	045	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
ALGERIA.....	003	DANIMARCA.....	021	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
AMERICAN SAMOA ISOLE.....	148	DOMINICA.....	192	LITUANIA.....	259	SAINTE LUCIA.....	199
ANDORRA.....	004	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	LUSSEMBURGO.....	092	SAINTPIERRE E MIQUELON.....	248
ANGOLA.....	133	DUBAI.....	240	MACAO.....	059	SAMOA OCCIDENTALI.....	131
ANGUILLA.....	209	EAST TIMOR.....	287	MACEDONIA.....	278	SAN MARINO.....	037
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ECUADOR.....	024	MADAGASCAR.....	104	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO).....	093
ANTILLE OLANDESI.....	251	EGITTO.....	023	MADEIRA.....	235	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ARABIA SAUDITA.....	005	EL SALVADOR.....	064	MALAWI.....	056	SARK C.I.....	798
ARGENTINA.....	006	EMIRATI ARABI UNITI.....	796	MALAYSIA.....	106	SENEGAL.....	152
ARMENIA.....	266	ERITREA.....	277	MALDIVE.....	127	SEYCHELLES.....	189
ARUBA.....	212	ESTONIA.....	257	MALI.....	149	SERBIA E MONTENEGRO.....	288
ASCENSION.....	227	ETIOPIA.....	026	MALTA.....	105	SHARJAH.....	243
AUSTRALIA.....	007	FAEROER (ISOLE).....	204	MAN ISOLA.....	203	SIERRA LEONE.....	153
AUSTRIA.....	008	FALKLAND (ISOLE).....	190	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	217	SINGAPORE.....	147
AZERBAIGIAN.....	268	FJI.....	161	MAROCOCO.....	109	SIRIA.....	065
AZZORRE ISOLE.....	234	FILIPPINE.....	027	MARSHALL (ISOLE).....	217	SLOVACCHIA.....	276
BAHAMAS.....	160	FINLANDIA.....	028	MARTINICA.....	213	SLOVENIA.....	260
BAHRAIN.....	169	FRANCIA.....	029	MAURITANIA.....	141	SOMALIA.....	066
BANGLADESH.....	130	FUJJAYRAH.....	241	MAURITIUS.....	128	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BARBADOS.....	118	GABON.....	157	MAYOTTE.....	226	SPAGNA.....	067
BARBUDA.....	795	GAMBIA.....	164	MELILLA.....	231	SRI LANKA.....	085
BELGIO.....	009	GEORGIA.....	267	MESSICO.....	046	ST. HELENA.....	254
BELIZE.....	198	GERMANIA.....	094	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BENIN.....	158	GHANA.....	112	MIDWAY ISOLE.....	177	STATI UNITI.....	069
BERMUDA.....	207	GIAMAICA.....	082	MOLDOVIA.....	265	SUDAN.....	070
BHUTAN.....	097	GIAPPONE.....	088	MONGOLIA.....	110	SURINAM.....	124
BIELORUSSIA.....	264	GIBILTERRA.....	102	MONTERRAT.....	208	SWALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BOLIVIA.....	010	GIBUTI.....	113	MOZAMBICO.....	134	SVEZIA.....	068
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GIORDANIA.....	122	MYANMAR.....	083	SVIZZERA.....	071
BOTSWANA.....	098	GOUGH.....	228	NAMIBIA.....	206	SWAZILAND.....	138
BOUVET ISLAND.....	280	GRECIA.....	032	NAURU.....	109	TAGIKISTAN.....	272
BRASILE.....	011	GRENADA.....	156	NEPAL.....	115	TAIWAN.....	022
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GROENIANDIA.....	200	NICARAGUA.....	047	TANZANIA.....	057
BULGARIA.....	012	GUADALUPA.....	214	NIGER.....	150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO.....	180
BURKINA FASO.....	142	GUAM ISOLA DI.....	154	NIGERIA.....	117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE.....	183
BURUNDI.....	025	GUATEMALA.....	033	NIUE.....	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
CAMBODIA.....	135	GUAYANA FRANCESE.....	123	NORFOLK ISLAND.....	285	THAILANDIA.....	072
CAMERUN.....	119	GUERNSEY C.I.....	201	NORVEGIA.....	048	TOGO.....	155
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA.....	137	NUOVA CALEDONIA.....	253	TOKELAU.....	236
CANADA.....	013	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA ZELANDA.....	049	TONGA.....	162
CANARIE ISOLE.....	100	GUINEA EQUATORIALE.....	167	OMAN.....	163	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAPO VERDE.....	188	GUYANA.....	159	PAESI BASSI.....	050	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAROLINE ISOLE.....	256	HAITI.....	034	PAESI NON CLASSIFICATI.....	799	TUNISIA.....	075
CAYMAN (ISOLE).....	211	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PAKISTAN.....	036	TURCHIA.....	076
CECA (REPUBBLICA).....	275	HERM C.I.....	797	PALAU.....	216	TURKMENISTAN.....	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	HONDURAS.....	035	PANAMA.....	051	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CEUTA.....	246	HONG KONG.....	103	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	TUVALU.....	193
CHAFARINAS.....	230	INDIA.....	114	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	UCRAINA.....	263
CHAGOS ISOLE.....	255	INDONESIA.....	129	PARAGUAY.....	052	UGANDA.....	132
CHRISTMAS ISLAND.....	282	IRAN.....	039	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UMM AL QAIWAIN.....	244
CIAD.....	144	IRAQ.....	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UNGHERIA.....	077
CILE.....	015	IRLANDA.....	040	PERU'.....	053	URUGUAY.....	080
CINA.....	016	ISLANDA.....	041	PITCAIRN.....	175	UZBEKISTAN.....	271
CIPRO.....	101	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	POLINESIA FRANCESE.....	225	VANUATU.....	121
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA.....	279	ISOLE SALOMONE.....	191	POLONIA.....	054	VENEZUELA.....	081
CLIPPERTON.....	223	ISRAELE.....	182	PORTOGALLO.....	055	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	JERSEY C.I.....	202	PORTORICO.....	220	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COLOMBIA.....	017	KAZAKISTAN.....	269	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	VIETNAM.....	062
COMORE.....	176	KENYA.....	116	QATAR.....	168	WAKE ISOLE.....	178
CONGO.....	145	KIRGHIZISTAN.....	270	RAS EL KAIMAH.....	242	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	KIRIBATI.....	194	REGNO UNITO.....	031	YEMEN.....	042
COOK ISOLE.....	237	KUWAIT.....	126	REPUBBLICA SUDAFRICANA.....	078	ZAMBIA.....	058
COREA (REPUBBLICA DI).....	084	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE).....	136	REUNION.....	247	ZIMBABWE.....	073

GUIDA ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per l'anno d'imposta 2005 trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 349, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (finanziaria 2005) che hanno apportato delle novità tra le quali:

- l'introduzione di una nuova tabella delle aliquote d'imposta e degli scaglioni di reddito;
- la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri di famiglia che riducono il reddito complessivo del contribuente;
- l'eliminazione delle detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa in contabilità semplificata;
- il riferimento alla normativa in vigore al 2004 oltre che alla normativa in vigore al 2002 al fine della verifica della clausola di salvaguardia.

È confermata quindi la possibilità per il contribuente di determinare, in sede di dichiarazione, l'imposta sui redditi, applicando le disposizioni del TUIR in vigore alla data del 31/12/2002 ovvero quelle in vigore alla data del 31/12/2004 se più favorevoli (c.d. "Clausola di salvaguardia"). Si ricorda che tale clausola di salvaguardia non trova applicazione per i redditi assoggettati a tassazione separata, per quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e per le somme soggette ad imposta sostitutiva in relazione ai particolari criteri impositivi previsti.

Le disposizioni del TUIR in vigore al 31/12/2005 rilevanti ai fini della verifica della clausola di salvaguardia sono quelle relative:

- alla determinazione della base imponibile (art. 3, comma 1);
- alla deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (art. 11);
- alle deduzioni per oneri di famiglia (art. 12);
- alla determinazione dell'imposta (art. 13).

Il trattamento più favorevole deve essere individuato confrontando l'imposta netta determinata con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2005 con l'imposta netta determinata in base alla normativa in vigore al 31/12/2004 ovvero in vigore al 31/12/2002.

L'imposta netta relativa alla normativa in vigore al 31/12/2005 è quella calcolata seguendo le istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF" mentre, per la determinazione dell'imposta netta in base alle normative precedenti (2002 e 2004), può essere utilizzato lo schema seguente osservando le relative istruzioni per la compilazione.

1. DESCRIZIONE DELLO SCHEMA PER LA DETERMINAZIONE DELL'IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE PRECEDENTI NORMATIVE

Questo schema consente di calcolare l'imposta netta con riferimento sia all'anno 2002 che all'anno 2004 al fine di agevolare il confronto con l'imposta netta determinata con la normativa in vigore al 31/12/2005 ed individuare il trattamento fiscale più favorevole per il contribuente.

Lo schema si compone di due colonne:

- la prima colonna è relativa all'indicazione degli importi da determinare con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2002;
- la seconda colonna è relativa all'indicazione degli importi da determinare con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2004.

Nei successivi paragrafi 2 e 3 sono riportate le istruzioni relative alla compilazione delle colonne riferite all'anno 2002 ed all'anno 2004. Nello schema sono evidenziate:

- con sfondo grigio le caselle per le quali è sufficiente riportare quanto già indicato nel quadro RN del modello UNICO Persone Fisiche 2006; per tali importi, infatti, le modalità di determinazione sono le medesime con riferimento alle diverse normative considerate (2002, 2004 e 2005);
- con sfondo bianco le caselle per le quali è necessario determinare il relativo importo con riferimento alla normativa del 2002 (prima colonna) e del 2004 (seconda colonna).

Nel paragrafo 4 sono presenti le indicazioni per individuare il trattamento fiscale più favorevole per il contribuente.

Si precisa che, anche nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, i dati da riportare nei righi da RN1 a RN17 del quadro RN del modello UNICO Persone Fisiche 2006 da presentare all'Amministrazione Finanziaria, devono essere quelli determinati con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2005.

Per la compilazione dei successivi rigi (da RN19 a RN31) si dovrà invece tenere conto dell'importo dell'imposta netta risultata più favorevole dall'applicazione della clausola di salvaguardia, così come indicato nelle istruzioni relative al quadro RN.

Per l'utilizzo del seguente schema è necessario aver già compilato il quadro RN fino alla determinazione dell'imposta netta (Rigo RN17) seguendo le istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF"

ATTENZIONE: Lo "Schema per la determinazione dell'IRPEF con riferimento alle precedenti normative" non deve essere in alcun caso allegato alla dichiarazione mod. Unico Persone Fisiche 2006.

2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN VIGORE NEL 2002

Di seguito sono riportate le istruzioni per la compilazione della prima colonna dello schema relativa alla normativa in vigore nel 2002.

Per la compilazione dei righi:

RN1 col. 2, RN1 col. 1, RN2, RN3, RN8, RN9, RN10, RN13, RN14, RN15 e RN16

è sufficiente riportare i valori già determinati in base alle istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF" ed esposti nei corrispondenti rigi del quadro RN del mod. Unico PF 2006.

Per la compilazione dei restanti rigi (RN6, RN7, RNA, RNB, RNC1, RNC2, RNC3, RNC4, RNC5, RNC6, RNC7, RN11, RN12 e RN17) è invece necessario determinare il relativo importo con riferimento alle disposizioni in vigore al 31/12/2002. A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni che sostanzialmente riproducono quelle contenute nel mod. Unico PF 2003 relativo all'anno 2002.

Rigo RN6: scrivete l'importo che risulta dalla seguente operazione:

RN1 col. 2 + RN1 col. 1 – RN2 – RN3 (rigi dello schema)

Se il risultato è negativo scrivete "0" (zero). In questo caso scrivete "0" (zero) anche nei rigi RN7 (imposta lorda) e RN17 (imposta netta).

Rigo RN7: scrivete l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile del rigo RN6 dello schema, calcolata utilizzando la tabella "Calcolo dell'IRPEF" riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF 2002

REDDITO (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni	
fino a euro 10.329,14		18	18% sull'intero importo	
oltre euro 10.329,14	e fino a euro 15.493,71	24	1.859,25 + 24% parte eccedente	10.329,14
oltre euro 15.493,71	e fino a euro 30.987,41	32	3.098,75 + 32% parte eccedente	15.493,71
oltre euro 30.987,41	e fino a euro 69.721,68	39	8.056,73 + 39% parte eccedente	30.987,41
oltre euro 69.721,68		45	23.163,10 + 45% parte eccedente	69.721,68

Chi ha compilato il rigo RL21, colonna 1, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto ha percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, deve individuare lo scaglione applicabile al reddito imponibile seguendo le successive istruzioni:

- sommate all'importo di rigo RN6, quello scritto nel rigo RL21 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL21 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato nel rigo RN7 dello schema.

Rigo RNA: dovete compilare questo rigo solo se avete il coniuge a carico. Scrivete l'importo per la detrazione che spetta per il coniuge a carico. L'importo della detrazione varia a seconda del vostro reddito complessivo. Per calcolare l'importo della detrazione in base al reddito, consultate la tabella che segue:

DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO

Reddito complessivo	Detrazione
fino a euro 15.494,00	546,18
oltre euro 15.494,00 e fino a euro 30.987,00	496,60
oltre euro 30.987,00 e fino a euro 51.646,00	459,42
oltre euro 51.646,00	422,23

È bene ricordare che:

- la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico, ad esempio se vi siete sposati nel mese di giugno la detrazione spetta per 7 mesi;
- nel caso in cui entrambi i coniugi possiedono redditi di ammontare complessivo non superiore a euro 2.841,00, la detrazione spetta comunque ad uno solo di essi.

Può essere utile consultare in Appendice la voce "Detrazioni per figli e altri familiari a carico nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia".

Rigo RNB: dovete compilare questo rigo solo se avete figli o altri familiari fiscalmente a carico. Scrivete l'importo per la detrazione complessivamente spettante per i familiari a carico (figli e altri familiari a carico). Se il reddito complessivo è superiore a euro 51.646,00 la detrazione per figlio (sia primo che successivo) ed altro familiare a carico spetta nella misura di euro 285,08 annui per ciascun soggetto a carico.

Se il reddito complessivo è inferiore o uguale a euro 51.646,00, la detrazione per il primo figlio e per gli altri familiari a carico spetta nella misura di euro 303,68 annui per ciascun soggetto a carico. Per i figli successivi al primo, invece, la detrazione spetta nella misura di euro 336,73 annui per ciascuno di essi.

È inoltre prevista un'elevazione della detrazione a euro 516,46 per ciascun figlio in relazione all'ammontare del reddito complessivo ed al numero di figli. In particolare la detrazione di euro 516,46 spetta ai contribuenti per i quali risultano verificate le seguenti condizioni:

- reddito complessivo non superiore a euro 36.152,00 e con un figlio a carico;
- reddito complessivo non superiore a euro 41.317,00 e con due figli a carico;
- reddito complessivo non superiore a euro 46.481,00 e con tre figli a carico;
- con almeno quattro figli a carico a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.

Per ciascun figlio a carico portatore di handicap, la detrazione spettante è aumentata a euro 774,69 indipendentemente dal reddito complessivo e dal numero di figli. Si precisa che questa detrazione sostituisce quella normalmente spettante in assenza di handicap.

È previsto un incremento della detrazione per figli a carico di euro 123,95 per ciascun figlio di età non superiore a tre anni. L'incremento della detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore a tre anni e alla percentuale riportata a colonna 7 del prospetto "Familiari a carico" del quadro RP. L'ulteriore detrazione di euro 123,95 per il figlio minore di tre anni non spetta quando per il figlio è attribuita una delle seguenti detrazioni:

- detrazione spettante per il coniuge (nel caso di mancanza dello stesso);
- detrazione prevista per figlio disabile;
- detrazione elevata a euro 516,46.

L'importo di ciascuna detrazione deve tenere conto della misura percentuale riportata nel prospetto "Familiari a carico" (colonna 7) e del numero dei mesi per i quali il familiare risulta a carico (colonna 5).

Ad esempio per un figlio nato il 5 settembre 2005 la detrazione spetta per 4 mesi.

Avete la possibilità di scegliere la detrazione più favorevole tra quella prevista per il figlio e quella prevista per il coniuge a carico nel caso di mancanza di quest'ultimo (vedete le istruzioni relative alla compilazione della colonna 7 del prospetto dei familiari a carico contenute nella Parte III, capitolo 5).

Qualora abbiate figli di età inferiore a tre anni, ai fini del raffronto delle due possibili detrazioni, dovete sommare all'importo della detrazione prevista per il figlio a carico anche l'ulteriore detrazione di euro 123,95 se spettante.

Per una agevole determinazione della detrazione spettante per ciascun figlio a carico, potete utilizzare la tabella che segue suddivisa in relazione al numero di figli; a tal fine dovete considerare il numero di figli a vostro carico ed individuare la detrazione spettante per ciascun figlio con riferimento all'ammontare del reddito complessivo ed alla condizione di primo figlio o di figlio successivo al primo.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

DETRAZIONI PER 1 FIGLIO		
Reddito complessivo	Detrazione primo figlio	
fino a euro 36.152,00	euro 516,46	
oltre euro 36.152,00	fino a euro 51.646,00	euro 303,68
	oltre euro 51.646,00	euro 285,08
DETRAZIONI PER 2 FIGLI		
Reddito complessivo	Detrazione primo figlio	Detrazione figli successivi al primo
fino a euro 41.317,00	euro 516,46	euro 516,46
oltre euro 41.317,00	fino a euro 51.646,00	euro 303,68
	oltre euro 51.646,00	euro 285,08
		euro 285,08
DETRAZIONI PER 3 FIGLI		
Reddito complessivo	Detrazione primo figlio	Detrazione figli successivi al primo
fino a euro 46.481,00	euro 516,46	euro 516,46
oltre euro 46.481,00	fino a euro 51.646,00	euro 303,68
	oltre euro 51.646,00	euro 285,08
		euro 285,08
DETRAZIONI PER 4 O PIÙ FIGLI		
Reddito complessivo	Detrazione primo figlio	Detrazione figli successivi al primo
Indipendentemente dall'importo del reddito complessivo	euro 516,46	euro 516,46
Attenzione per ogni figlio portatore di handicap la detrazione è aumentata a euro 774,69. Inoltre per ogni figlio di età inferiore a tre anni è riconosciuto un aumento della detrazione di euro 123,95; tale aumento non spetta per il figlio in riferimento al quale si è usufruito della detrazione prevista per il coniuge a carico, per il figlio per il quale è stata riconosciuta la detrazione di euro 516,46 e per il figlio portatore di handicap per il quale si è usufruito della detrazione di euro 774,69.		

Può essere utile consultare in Appendice la voce "Detrazioni per figli e altri familiari a carico nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia".

La tabella che segue è relativa alle detrazioni per altri familiari a carico.

DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Reddito complessivo	Detrazione
fino a euro 51.646,00	euro 303,68
oltre euro 51.646,00	euro 285,08

Rigo RNC1: dovete compilare questo rigo se avete redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati, per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente (rigo RC6 del quadro RC compilato). Scrivete gli importi delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, calcolate secondo la tabella che segue:

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE - 2002

Reddito di lavoro dipendente			Detrazione		
		fino a euro	6.197,00	euro	1.146,53
oltre euro	6.197,00	e fino a euro	6.352,00	euro	1.084,56
oltre euro	6.352,00	e fino a euro	6.507,00	euro	1.032,91
oltre euro	6.507,00	e fino a euro	7.747,00	euro	981,27
oltre euro	7.747,00	e fino a euro	7.902,00	euro	903,80
oltre euro	7.902,00	e fino a euro	8.057,00	euro	826,33
oltre euro	8.057,00	e fino a euro	8.212,00	euro	748,86
oltre euro	8.212,00	e fino a euro	8.263,00	euro	686,89
oltre euro	8.263,00	e fino a euro	8.780,00	euro	650,74
oltre euro	8.780,00	e fino a euro	9.296,00	euro	614,58
oltre euro	9.296,00	e fino a euro	9.813,00	euro	578,43
oltre euro	9.813,00	e fino a euro	15.494,00	euro	542,28
oltre euro	15.494,00	e fino a euro	20.658,00	euro	490,63
oltre euro	20.658,00	e fino a euro	25.823,00	euro	438,99
oltre euro	25.823,00	e fino a euro	30.987,00	euro	387,34
oltre euro	30.987,00	e fino a euro	31.142,00	euro	335,70
oltre euro	31.142,00	e fino a euro	36.152,00	euro	284,05
oltre euro	36.152,00	e fino a euro	41.317,00	euro	232,41
oltre euro	41.317,00	e fino a euro	46.481,00	euro	180,76
oltre euro	46.481,00	e fino a euro	46.688,00	euro	129,11
oltre euro	46.688,00	e fino a euro	51.646,00	euro	77,47
oltre euro	51.646,00			euro	51,65

Se il vostro periodo di lavoro o di pensione nell'anno è stato inferiore a 365 giorni, dovete ridurre l'importo della detrazione in relazione al totale dei giorni di lavoro dipendente e pensione che avete indicato al rigo RC6 del quadro RC.

Per calcolare questo importo dovete fare le seguenti operazioni:

- individuare nella tabella l'ammontare della detrazione che vi spetta;
- dividere l'importo per 365;
- moltiplicare il risultato per il numero dei giorni (totale dei giorni di lavoro dipendente e di pensione).

Per individuare l'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente, qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili, indicati nella colonna 1 del rigo RC5, vedete in APPENDICE, voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Rigo RNC4: dovete compilare questo rigo se vi trovate in una delle seguenti due condizioni:

- 1) avete un reddito complessivo non superiore a euro 4.957,99, costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali spettano le detrazioni, derivanti da contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno ed eventualmente dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze. Per calcolare la detrazione vedete la tabella 1;
- 2) avete un reddito complessivo non superiore a euro 6.197,48, costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali spettano le detrazioni, derivanti da contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno, ed eventualmente dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze e/o da redditi relativi agli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Per calcolare la detrazione vedete la tabella 2.

TABELLA 1 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Reddito complessivo			Detrazione		
		fino a euro	4.700,00	euro	155,00
oltre euro	4.700,00	e fino a euro	4.803,00	euro	103,00
oltre euro	4.803,00	e fino a euro	4.958,00	euro	52,00

TABELLA 2 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a euro 4.700,00	euro 207,00
oltre euro 4.700,00	e fino a euro 5.165,00	euro 155,00
oltre euro 5.165,00	e fino a euro 5.681,00	euro 103,00
oltre euro 5.681,00	e fino a euro 6.197,00	euro 52,00

Rigo RNC5: dovete compilare questo rigo se avete un reddito complessivo costituito esclusivamente da redditi di pensione, ed eventualmente da redditi derivanti dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze (per i quali spetta la deduzione per l'abitazione principale) e/o da redditi di terreni (per un importo non superiore a euro 185,92). Questa ulteriore detrazione spetta in relazione all'età e al reddito di pensione. Per calcolare l'importo da indicare in questo rigo consultate le tabelle seguenti. La detrazione deve essere rapportata ai giorni di pensione che avete indicato nel rigo RC6 col. 2 del quadro RC.

Questa ulteriore detrazione non spetta a chi è titolare di trattamenti periodici integrativi.

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a euro 4.855,00	euro 98,13
oltre euro 4.855,00	e fino a euro 9.296,00	euro 61,97

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a euro 4.855,00	euro 222,08
oltre euro 4.855,00	e fino a euro 9.296,00	euro 185,92
oltre euro 9.296,00	e fino a euro 9.554,00	euro 92,96
oltre euro 9.554,00	e fino a euro 9.813,00	euro 46,48

Attenzione La detrazione si applica dal periodo d'imposta nel quale si compie il 75° anno di età.

Rigo RNC6: dovete compilare questo rigo solamente se avete compilato i quadri RE (limitatamente ai redditi previsti dall'art. 53, comma 1 del Tuir), RG e RH (per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata).

In caso di presenza sia di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa che di redditi di lavoro dipendente o di pensione, le detrazioni non sono cumulabili; dovrete quindi compilare o il rigo RNC1 o il rigo RNC6. Calcolate la detrazione secondo la tabella che segue.

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa		Detrazione
	fino a euro 4.700,00	euro 573,27
oltre euro 4.700,00	e fino a euro 4.803,00	euro 516,46
oltre euro 4.803,00	e fino a euro 4.958,00	euro 464,81
oltre euro 4.958,00	e fino a euro 5.113,00	euro 413,17
oltre euro 5.113,00	e fino a euro 7.747,00	euro 361,52
oltre euro 7.747,00	e fino a euro 7.902,00	euro 309,87
oltre euro 7.902,00	e fino a euro 8.263,00	euro 247,90
oltre euro 8.263,00	e fino a euro 8.780,00	euro 211,75
oltre euro 8.780,00	e fino a euro 9.296,00	euro 175,60
oltre euro 9.296,00	e fino a euro 9.813,00	euro 139,44
oltre euro 9.813,00	e fino a euro 15.494,00	euro 103,29
oltre euro 15.494,00	e fino a euro 30.987,00	euro 51,65

Rigo RNC7: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei rigi RNC1, RNC4, RNC5 e RNC6.

Rigo RN11: se non avete effettuato donazioni a favore dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova", riportate l'importo già indicato nel corrispondente rigo del quadro RN determinato sulla base delle istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF".

Se invece avete effettuato donazioni a favore dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (rigo RP37 compilato con il codice "2"), verificate che l'ammontare della relativa detrazione non sia superiore al 30% dell'imposta lorda determinata con il presente schema al rigo RN7.

Rigo RN12: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei rigi RNA, RNB, RNC7, RN8, RN9, RN10 e RN11 del presente schema.

Rigo RN17: scrivete l'importo che risulta dalla seguente operazione:

$$\text{RN7} - \text{RN12} - \text{RN16} \text{ (righi dello schema)}$$

Indicare zero se il risultato è negativo.

3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN VIGORE NEL 2004

Di seguito sono riportate le istruzioni per la compilazione della seconda colonna dello schema relativa alla normativa in vigore nel 2004.

Per la compilazione dei rigi:

RN1 col. 2, RN1 col. 1, RN2, RN3, RN4, RN8, RN9, RN10, RN13, RN14, RN15 e RN16

è sufficiente riportare i valori già determinati in base alle istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF" ed esposti nei corrispondenti rigi del quadro RN del mod. Unico PF 2006.

Per la compilazione dei restanti rigi (RN6, RN7, RNA, RNB, RNC2, RNC3, RNC6, RNC7, RN11, RN12 e RN17) è invece necessario determinare il relativo importo con riferimento alle disposizioni in vigore al 31/12/2004. A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni che sostanzialmente riproducono quelle contenute nel mod. Unico PF 2005 relativo all'anno 2004.

Rigo RN6: scrivete in questo rigo l'importo del reddito imponibile che risulta dalla seguente operazione:

$$\text{RN1 col. 2} + \text{RN1 col. 1} - \text{RN2} - \text{RN3} - \text{RN4}$$

Se il risultato è negativo, scrivete "0" (zero). In questo caso, scrivete "0" (zero) anche nei rigi RN7 (imposta lorda) e RN17 (imposta netta).

Rigo RN7: in questo rigo dovete scrivere l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile, calcolata consultando la tabella "Calcolo dell'IRPEF" riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF 2004

REDDITO (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a	euro 15.000,00	23	23% sull'intero importo
oltre euro 15.000,00	e fino a euro 29.000,00	29	3.450,00 + 29% parte eccedente 15.000,00
oltre euro 29.000,00	e fino a euro 32.600,00	31	7.510,00 + 31% parte eccedente 29.000,00
oltre euro 32.600,00	e fino a euro 70.000,00	39	8.626,00 + 39% parte eccedente 32.600,00
oltre euro 70.000,00		45	23.212,00 + 45% parte eccedente 70.000,00

L'imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 2) è costituito soltanto da redditi di pensione di importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente dai redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92. In questo caso, scrivete "0" (zero) in questo rigo RN7.

Se avete compilato il **rigo RL21, colonna 1**, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto avete percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, dovete determinare l'imposta lorda seguendo le successive istruzioni:

- sommate all'importo di rigo RN6, quello scritto nel rigo RL21 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL21 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato in questo rigo RN7.

Righi RNA e RNB: in questi rigi devono essere riportati rispettivamente gli importi delle detrazioni spettanti per il coniuge a carico e per i familiari a carico. A tal fine è sufficiente riportare quanto già indicato nella colonna 1 dei rigi RNA e RNB di questo schema con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2002 (le modalità di determinazione delle detrazioni per coniuge e familiari a carico previste per l'anno 2002 sono identiche a quelle previste per il 2004).

Rigo RNC2: dovete compilare questo rigo se avete redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente.

L'importo delle detrazioni è commisurato all'ammontare del reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e, competendo in misura piena, non deve essere rapportato al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

Se al reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente o assimilati ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore a euro 27.000,00 ma non a euro 52.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella:

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 2 – RN2)				Detrazione	
oltre euro	27.000,00	e fino a euro	29.500,00	euro	130,00
oltre euro	29.500,00	e fino a euro	36.500,00	euro	235,00
oltre euro	36.500,00	e fino a euro	41.500,00	euro	180,00
oltre euro	41.500,00	e fino a euro	46.700,00	euro	130,00
oltre euro	46.700,00	e fino a euro	52.000,00	euro	25,00

Rigo RNC3: dovete compilare questo rigo se avete redditi di pensione.

Se al reddito complessivo concorrono redditi di pensione ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore ad euro 24.500,00 ma non ad euro 52.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella:

ANNO 2004

DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE

Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 2 – RN2)				Detrazione	
oltre euro	24.500,00	e fino a euro	27.000,00	euro	70,00
oltre euro	27.000,00	e fino a euro	29.000,00	euro	170,00
oltre euro	29.000,00	e fino a euro	31.000,00	euro	290,00
oltre euro	31.000,00	e fino a euro	36.500,00	euro	230,00
oltre euro	36.500,00	e fino a euro	41.500,00	euro	180,00
oltre euro	41.500,00	e fino a euro	46.700,00	euro	130,00
oltre euro	46.700,00	e fino a euro	52.000,00	euro	25,00

Rigo RNC6: dovete compilare questo rigo se avete avuto redditi di lavoro autonomo e/o redditi di impresa in contabilità semplificata (quadro RE sezione I – redditi previsti dall'art. 53, comma 1 del Tuir –, quadro RG e quadro RH per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata).

Se al reddito complessivo concorrono redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa in contabilità semplificata ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore ad euro 25.500,00 ma non ad euro 32.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella:

ANNO 2004

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E/O DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 2 – RN2)				Detrazione	
oltre euro	25.500,00	e fino a euro	29.400,00	euro	80,00
oltre euro	29.400,00	e fino a euro	31.000,00	euro	126,00
oltre euro	31.000,00	e fino a euro	32.000,00	euro	80,00

Rigo RNC7: in questo rigo riportare l'importo delle detrazioni spettanti per redditi di lavoro dipendente o di pensione ovvero di lavoro autonomo (e/o impresa) indicate nei righe RNC2, RNC3 E RNC6.

Si precisa che le detrazioni per lavoro dipendente, per pensione e per redditi di lavoro autonomo e d'impresa in contabilità semplificata non sono cumulabili tra loro.

Pertanto, qualora abbiate posseduto redditi relativi a più di una delle suddette tipologie, potrete usufruire soltanto di una delle detrazioni previste optando per quella più favorevole. In questo caso riportare nel rigo RNC7 l'importo della sola detrazione prescelta.

ESEMPIO

Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro dipendente	=	28.000
Redditi di lavoro autonomo	=	4.000
Abitazione principale	=	1.000
Reddito complessivo (RN1 colonna 2)	=	33.000
Reddito complessivo al netto dell'abitazione principale in base al quale individuare la relativa detrazione	=	32.000
Detrazione per lavoro dipendente	=	235
Detrazione per lavoro autonomo	=	80

Non essendo le due detrazioni cumulabili, potrete optare per quella più favorevole che, nell'esempio indicato, risulta essere quella di lavoro dipendente, in quanto di ammontare più elevato. Riportate quindi l'importo di euro 235,00 nel rigo RNC7.

Rigo RN11: se non avete effettuato donazioni a favore dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova", riportate l'importo già indicato nel corrispondente rigo del quadro RN determinato sulla base delle istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF".

Se invece avete effettuato donazioni a favore dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (rigo RP37 compilato con il codice "2"), verificate che l'ammontare della relativa detrazione non sia superiore al 30% dell'imposta lorda determinata con il presente schema al rigo RN7.

Rigo RN12: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei rigi RNA, RNB, RNC7, RN8, RN9, RN10 e RN11 del presente schema.

Rigo RN17: questo rigo serve per calcolare l'importo dell'imposta netta.

A tal fine effettuate il seguente calcolo:

$$RN7 - RN12 - RN16$$

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero, riportate l'importo così ottenuto nel presente rigo. Se invece il risultato è negativo scrivete zero.

È prevista un'agevolazione per i contribuenti il cui reddito complessivo è costituito soltanto da redditi di pensione per un importo superiore ad euro 7.500,00 ma non ad euro 7.800,00, ed eventualmente da redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e da redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92.

Per tali contribuenti l'art. 13, comma 1-bis del Tuir ha stabilito che non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali redditi di terreni e dell'abitazione principale, ed euro 7.500,00.

Pertanto, se vi trovate nelle condizioni sopra indicate, dovete determinare l'imposta netta da riportare nel rigo RN17 nel modo seguente:

1) calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta:

$$RN1 \text{ col. 2} - (RN2 + RA11 \text{ col. 9} + RA11 \text{ col. 10}) - 7.500$$

2) calcolate l'imposta netta:

$$RN7 - RN12 - RN16$$

(indicate zero se il risultato è negativo)

3) riportate nel rigo RN17 il minore tra gli importi determinati con le operazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

ESEMPIO

Contribuente che ha la seguente situazione:

Reddito di pensione:	7.600
Abitazione Principale (RN2):	600
Terreni (RA11 col. 9 + RA11 col. 10):	100
Reddito complessivo (RN1 col. 2):	8.300
Imposta Lorda (RN7):	204
Totale detrazioni (RN12):	50

a) calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta: $8.300 - (600 + 100) - 7.500 = 100$

b) calcolate l'imposta netta: $204 \text{ (RN7)} - 50 \text{ (RN12)} = 154$

c) riportate nel rigo RN17 l'importo di euro 100

4. VERIFICA DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Al fine della verifica della clausola di salvaguardia e pertanto dell'individuazione del trattamento fiscale più favorevole per il contribuente si deve fare riferimento all'imposta netta determinata in base alla normativa in vigore nel 2002, 2004 e 2005.

4.1 NORMATIVA DEL 2002 PIÙ FAVOREVOLE

Se l'importo dell'imposta netta indicato nella colonna 1 del rigo RN17 del presente schema (normativa 2002) è minore sia di quello determinato seguendo le istruzioni presenti nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF" (normativa 2005), che di quello riportato nella colonna 2 del rigo RN17 del presente schema (normativa 2004), riportare nel **rigo RN18** del quadro RN del modello Unico Persone Fisiche 2006 da presentare all'Amministrazione Finanziaria i seguenti dati:

- in **colonna 1, 2002** (anno);
- in **colonna 2**, l'imponibile IRPEF determinato con la normativa del 2002 ed indicato nella colonna 1 del rigo RN6 del presente schema;
- in **colonna 3**, l'imposta lorda determinata con la normativa del 2002 ed indicata alla colonna 1 del rigo RN7 del presente schema;
- in **colonna 4**, la somma delle detrazioni per coniuge e familiari a carico determinata con la normativa del 2002 indicate nelle colonne 1 dei rigi RNA e RNB del presente schema;
- in **colonna 5**, l'importo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo e/o impresa, determinato con la normativa del 2002 ed indicato nella colonna 1 del rigo RNC7 del presente schema;
- in **colonna 6**, il totale delle detrazioni per oneri, dei crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa e per l'incremento dell'occupazione determinati con la normativa del 2002. A tal fine riportare il risultato della seguente operazione:

$$\text{RN8} + \text{RN9} + \text{RN10} + \text{RN11} + \text{RN16} \text{ (colonna 1 dei rigi dello schema)}$$

- in **colonna 7**, l'imposta netta determinata con la normativa del 2002 ed indicata nella colonna 1 del rigo RN17 del presente schema.

4.2 NORMATIVA DEL 2004 PIÙ FAVOREVOLE

Se l'importo dell'imposta netta indicato nella colonna 2 del rigo RN17 del presente schema (normativa 2004) è minore sia di quello determinato seguendo le istruzioni presenti nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF" (normativa 2005), che di quello riportato nella colonna 1 del rigo RN17 del presente schema (normativa 2002), riportare nel **rigo RN18** del quadro RN del modello Unico Persone Fisiche 2006 da presentare all'Amministrazione Finanziaria i seguenti dati:

- in **colonna 1, 2004** (anno);
- in **colonna 2**, l'imponibile IRPEF determinato con la normativa del 2004 ed indicato nella colonna 2 del rigo RN6 del presente schema;
- in **colonna 3**, l'imposta lorda determinata con la normativa del 2004 ed indicata alla colonna 2 del rigo RN7 del presente schema;
- in **colonna 4**, la somma delle detrazioni per coniuge e familiari a carico determinata con la normativa del 2004 indicate nelle colonne 2 dei rigi RNA e RNB del presente schema;
- in **colonna 5**, l'importo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo e/o impresa, determinato con la normativa del 2004 ed indicato nella colonna 2 del rigo RNC7 del presente schema;
- in **colonna 6**, il totale delle detrazioni per oneri, dei crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa e per l'incremento dell'occupazione determinati con la normativa del 2004. A tal fine riportare il risultato della seguente operazione:

$$\text{RN8} + \text{RN9} + \text{RN10} + \text{RN11} + \text{RN16} \text{ (colonna 2 dei rigi dello schema)}$$

- in **colonna 7**, l'imposta netta determinata con la normativa del 2004 ed indicata nella colonna 2 del rigo RN17 del presente schema.

4.3 NORMATIVA DEL 2005 PIÙ FAVOREVOLE

Se invece gli importi dell'imposta netta indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RN17 del presente schema risultano entrambi maggiori o uguali a quello indicato nel rigo RN17 del quadro RN, il rigo RN18 non va compilato (la clausola di salvaguardia non ha trovato applicazione).

4.4 CASI PARTICOLARI NELLA VERIFICA DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui avete compilato il rigo RN14 e/o il rigo RN15 in quanto avete crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa o per l'incremento dell'occupazione, il rigo RN18 dovrà essere comunque compilato qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- l'importo dell'imposta netta indicata nel rigo RN17 del quadro RN è uguale a zero ed è uguale a zero almeno uno degli importi relativi all'imposta netta determinata con riferimento alle precedenti normative (colonne 1 e 2 del rigo RN17 del presente schema);
- l'importo residuo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per l'incremento dell'occupazione (da riportare nel rigo RN31 colonna 2 e colonna 3), riferito alla normativa precedente per la quale l'imposta netta è pari a zero, risulta maggiore di quello riferito all'imposta determinata con la normativa vigente (2005).

**SCHEMA PER LA DETERMINAZIONE DELL'IRPEF
CON RIFERIMENTO ALLE PRECEDENTI NORMATIVE**

	Normativa 2002	Normativa 2004
RN1 col.2 REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
RN1 col.1 Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG, RH	,00	,00
RN2 Detrazione per abitazione principale	,00	,00
RN3 Oneri deducibili	,00	,00
RN4 Detrazione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del TUIR)		,00
RN6 REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
RN7 IMPOSTA LORDA	,00	,00
RNA Detrazione per il coniuge a carico	,00	,00
RNB Detrazione per familiari a carico	,00	,00
RNC1 Detrazione lavoro dipendente e/o pensione	,00	
RNC2 Detrazione lavoro dipendente		,00
RNC3 Detrazione pensione		,00
RNC4 Ulteriore detrazione lav. dip. di durata inferiore all'anno	,00	
RNC5 Ulteriore detrazione pensione	,00	
RNC6 Detrazione lavoro autonomo e/o impresa	,00	,00
RNC7 Totale detrazione righe RNC	,00	,00
RN8 Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP	,00	,00
RN9 Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP	,00	,00
RN10 Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP	,00	,00
RN11 Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP	,00	,00
RN12 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA	,00	,00
RN13 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie	,00	,00
RN14 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
RN15 Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
RN16 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	,00	,00
RN17 IMPOSTA NETTA (indicare zero se il risultato è negativo)	,00	,00

CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE PER L'ANNO 2005

AVVERTENZA A norma dell'art. 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; conseguentemente continuano ad applicarsi le aliquote stabilite per l'anno 2002. Si precisa che tra le aliquote sotto elencate, quelle che riportano un asterisco si riferiscono ai Comuni che, alla data del 15 febbraio 2006, non hanno comunicato la deliberazione sull'addizionale comunale IRPEF al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione nell'apposito sito Internet: www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/index.htm, prevista dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Pertanto, per le aliquote contraddistinte con l'asterisco, occorre verificare alla data di presentazione della dichiarazione l'eventuale pubblicazione nel predetto sito Internet ovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali.

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A001	ABANO TERME	PD	0,4	A125	ALBA ADRIATICA	TE	0,5	A252	AMANDOLA	AP	0,2
A004	ABBADIA CERRETO	LO	0*	A126	ALBAGIARA	OR	0*	A253	AMANTEA	CS	0,2
A005	ABBADIA LARIANA	LC	0,4	A127	ALBAIRATE	MI	0,3	A254	AMARO	UD	0*
A007	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	0,3	A128	ALBANELLA	SA	0,5	A255	AMARONI	CZ	0,4
A008	ABBATEGGIO	PE	0,5	A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ	0,5	A256	AMASENO	FR	0,5
A010	ABBATEGRASSO	MI	0,1	A132	ALBANO LAZIALE	RM	0,5	A257	AMATO	CZ	0,2
A012	ABETONE	PT	0,2	A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	0,1	A258	AMATRICE	RI	0,4
A013	ABRIOLA	PZ	0*	A130	ALBANO VERCELLESE	VC	0*	A259	AMBIVERE	BG	0,4
A014	ACATE	RG	0*	A134	ALBAREDO ARNABOLDI	PV	0*	A260	AMBLAR	TN	0*
A015	ACCADIA	FG	0,5	A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR	0,5	A261	AMEGLIA	SP	0,4
A016	ACCUGLIO	CN	0*	A135	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO	0*	A262	AMELIA	TR	0,4
A017	ACCETTURA	MT	0,4	A138	ALBARETO	PR	0,4	A263	AMENDOLARA	CS	0*
A018	ACCIANO	AQ	0,2	A139	ALBARETTO DELLA TORRE	CN	0,2	A264	AMENO	NO	0*
A019	ACCUMOLI	RI	0,2	A143	ALBAVILLA	CO	0,3	A265	AMOROSI	BN	0,1
A020	ACERENZA	PZ	0,2	A145	ALBENGA	SV	0,5	A267	AMPEZZO	UD	0,4
A023	ACERNO	SA	0,2	A146	ALBERA LIGURE	AL	0*	A268	ANACAPRI	NA	0,4
A024	ACERRA	NA	0*	A149	ALBEROBELLO	BA	0*	A269	ANACINI	FR	0,2
A025	ACI BONACCORSI	CT	0,3	A150	ALBERONA	FG	0,4	A270	ANCARANO	TE	0,2
A026	ACI CASTELLO	CT	0,2	A153	ALBESE CON CASSANO	CO	0,4	A271	ANGONA	AN	0,5
A027	ACI CATENA	CT	0,1	A154	ALBETTONI	VI	0,1	A272	ANDALI	CZ	0*
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	0*	A155	ALBI	CZ	0,3	A274	ANDALU	TN	0*
A028	ACIREALE	CT	0,5	A158	ALBIANO	TN	0*	A273	ANDALO VALTELLINO	SO	0*
A031	ACQUACANINA	MC	0*	A157	ALBIANO D'IVREA	TO	0,5	A275	ANDEZENO	TO	0,4
A032	ACQUAFONDATA	FR	0,1	A159	ALBIATE	MI	0,5	A278	ANDORA	SV	0*
A033	ACQUAFORMOSA	BS	0,5	A160	ALBIDONA	CS	0,2	A280	ANDORNO MICCA	BI	0,5
A034	ACQUAFREDDA	GS	0,4	A161	ALBIGNASEGO	PD	0,5	A281	ANDRANO	LE	0,5
A035	ACQUALAGNA	PU	0,5	A162	ALBINEA	RE	0,4	A282	ANDRATE	TO	0,5
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	0,2	A163	ALBINO	BG	0,4	A283	ANDREIS	PN	0*
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	0,2	A164	ALBIOLIO	CO	0,1	A284	ANDRETTA	AV	0,5
A040	ACQUAFENDENTE	VT	0,4	A166	ALBISOLA SUPERIORE	SV	0,5	A285	ANDRIA	BA	0,2
A041	ACQUAPESA	CS	0,5	A165	ALBISSOLA MARINA	SV	0,5	A286	ANDRIANO - ANDRIAN.	BZ	0*
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE	0,5	A167	ALBIZZATE	VA	0,1	A287	ANELA	SS	0*
A043	ACQUARO	VV	0*	A171	ALBONESE	PV	0*	A288	ANFO	BS	0*
A044	ACQUASANTA TERME	AP	0,5	A172	ALBOSAGGIA	SO	0*	A290	ANGERA	VA	0,2
A045	ACQUASPARTA	TR	0,5	A173	ALBUGNANO	AI	0,2	A291	ANGHIARI	AR	0*
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	0,2	A175	ALBUZZANO	PV	0,4	A292	ANGIARI	VR	0,3
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	0,4	A176	ALCAMO	TP	0,2	A293	ANGOLO TERME	BS	0*
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	0*	A177	ALCARA LI FUSI	ME	0,5	A294	ANGRI	SA	0,3
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	0,5	A178	ALCERA LI FUSI	TN	0*	A295	ANGROGNA	TO	0,4
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL	0*	A179	ALDINO - ALDEIN.	BZ	0*	A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	0,5
M211	ACQUEDOLCI	ME	0*	A180	ALES	OR	0*	A296	ANGUILLARA VENETA	PD	0,3
A052	ACQUI TERME	AL	0,5	A182	ALESSANDRIA	AL	0,5	A299	ANNICCO	CR	0,2
A053	ACRI	CS	0,5	A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	0*	A301	ANNONE DI BRIANZA	LC	0,2
A054	ACUTO	FR	0,2	A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	0*	A302	ANNONE VENETO	VE	0,4
A055	ADELFI	BA	0,5	A184	ALESSANO	LE	0,4	A303	ANNOIA	RC	0,3
A056	ADRANO	CT	0,2	A185	ALEZIO	SA	0*	A304	ANTEGNATE	BG	0,2
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	0*	A186	ALFANO	LE	0,4	A306	ANTERIVIO - ALTREI	BZ	0*
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	0,5	A187	ALFEDENA	AQ	0*	A305	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO	0*
A059	ADRIA	RO	0,5	A188	ALFIANELLO	BS	0*	A309	ANTICOLI CORRADO	RM	0,2
A060	ADRO	BS	0*	A189	ALFIANO NATTA	AL	0,2	A312	ANTIGNANO	AT	0,2
A061	AFFI	VR	0,2	A191	ALFONSINE	RA	0,2	A313	ANTILIO	ME	0,5
A062	AFFILE	RM	0,2	A192	ALGHERO	SS	0,4	A314	ANTONIMINA	RC	0,4
A064	AFRAGOLA	NA	0,5	A193	ALGUA	BG	0,5	A315	ANTRODOCO	RI	0,2
A065	AFRICO	RC	0,4	A194	ALI'	ME	0,5	A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB	0*
A067	AGAZZANO	PC	0,2	A201	ALI' TERME	ME	0,5	A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	0*
A068	AGEROLA	NA	0,4	A195	ALIA	PA	0,5	A319	ANZANO DEL PARCO	CO	0,2
A069	AGGIUS	SS	0*	A196	ALIANO	MT	0,2	A320	ANZANO DI PUGLIA	FG	0*
A070	AGIRA	EN	0*	A197	ALICE BEL COLLE	AL	0*	A321	ANZI	PZ	0,4
A071	AGLIANA	PT	0,2	A198	ALICE CASTELLO	VC	0*	A323	ANZIO	RM	0,5
A072	AGLIANO TERME	AT	0,4	A199	ALICE SUPERIORE	TO	0,4	A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	0*
A074	AGLIE'	TO	0,5	A200	ALIFE	CE	0*	A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB	0*
H848	AGLIENTU	SS	0*	A202	ALIMENA	PA	0*	A326	AOSTA	AO	0*
A075	AGNA	PD	0,5	A203	ALIMINUSA	PA	0*	A327	APECCHIO	PU	0,2
A076	AGNADELLO	CR	0*	A204	ALLAI	OR	0*	A328	APICE	BN	0*
A077	AGNANA CALABRA	RC	0,4	A206	ALLEGHE	BL	0,5	A329	APIRO	MC	0,5
A080	AGNONE	IS	0,1	A205	ALLEN	AO	0*	A330	APOLLOSA	BN	0,4
A082	AGNOSINE	BS	0*	A207	ALLERONA	TR	0,5	A333	APPIANO GENTILE	CO	0*
A083	AGORDO	BL	0,4	A208	ALLISTE	LE	0,2	A332	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO		
A084	AGOSTA	RM	0*	A210	ALLUMIERE	RM	0,4		EPAN AN DER.	BZ	0,2
A085	AGRA	VA	0*	A211	ALLUVIONI CAMBIO'	AL	0,2	A334	APPIGNANO	MC	0,5
A087	AGRATE BRIANZA	MI	0*	A214	ALME'	BG	0,2	A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	0,5
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	0,4	A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	0,5	A337	APRICA	SO	0,2
A089	AGRIGENTO	AG	0,4	A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	0*	A338	APRICALE	IM	0,4
A091	AGROPOLI	SA	0,2	A218	ALMESE	TO	0,5	A339	APRICENA	FG	0,5
A092	AGUGLIANO	AN	0,45	A220	ALONTE	VI	0*	A340	APRIGLIANO	CS	0,5
A093	AGUGLIARO	VI	0,2	A221	ALPETTE	TO	0,1	A341	APRILIA	LT	0,4
A096	AICURZIO	MI	0*	A222	ALPIGNANO	TO	0,35	A343	AQUARA	SA	0,4
A097	AIDOMAGGIORE	OR	0*	A223	ALSENSO	PC	0,2	A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM	0,4
A098	AIDONE	EN	0*	A224	ALSERIO	CO	0,5	A346	AQUILIEA	UD	0*
A100	AIELLI	AQ	0,2	A225	ALTAMURA	BA	0*	A347	AQUILONIA	AV	0*
A102	AIELLO CALABRO	CS	0,5	A226	ALTARE	SV	0,5	A348	AQUINO	FR	0*
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD	0*	A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	0*	A350	ARADEO	LE	0,5
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	0,5	A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	0,5	A351	ARAGONA	AG	0*
A105	AIETA	CS	0*	A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	0,3	A352	ARAMENGO	AT	0,2
A106	AILANO	CE	0,4	A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	0*	A354	ARBA	PN	0*
A107	AILOCHE	BI	0,2	A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI	0*	A357	ARBOREA	OR	0*
A109	AIRASCA	TO	0,3	A233	ALTIDONA	AP	0,5	A358	ARBORIO	VC	0,1
A110	AIROLA	BN	0,5	A234	ALTILIA	CS	0,5	A359	ARBUS	CA	0,1
A111	AIROLE	IM	0*	A235	ALTINO	CH	0,5	A360	ARCADE	TV	0,2
A112	AIRUNO	LC	0*	A236	ALTISSIMO	VI	0,4	A363	ARCE	FR	0,1
A113	AISONE	CN	0,2	A237	ALTIVOLE	TV	0,2	A365	ARCENE	BG	0,5
A116	ALA	TN	0,4	A238	ALTO	CN	0*	A366	ARCEVIA	AN	0,4
A115	ALA' DEI SARDI	SS	0*	A239	ALTOFONTE	PA	0*	A367	ARCHI	CH	0,5
A117	ALA DI STURA	TO	0*	A240	ALTIMONTE	CS	0,5	A369	ARCIDOSSO	GR	0,5
A118	ALAGNA	PV	0,2	A241	ALTOPASCIO	LU	0,2	A370	ARCINAZZO ROMANO	RM	0*
A119	ALAGNA VALSESIA	VC	0,1	A242	ALVIANO	TR	0,2	A371	ARCISATE	VA	0*
A120	ALANNO	PE	0,5	A243	ALVIGNANO	CE	0,5	A372	ARCO	TN	0*
A121	ALANO DI PIAVE	BL	0,4	A244	ALVITO	FR	0,5	A373	ARCOLA	SP	0,4
A122	ALASSIO	SV	0,5	A246	ALZANO LOMBARDO	BG	0,2	A374	ARCOLE	VR	0,2
A123	ALATRI	FR	0,5	A245	ALZANO SCRIVIA	AL	0,2	A375	ARCONATE	MI	0,2
A124	ALBA	CN	0,3	A249	ALZATE BRIANZA	CO	0,2	A376	ARCORE	MI	0,1
				A251	AMALFI	SA	0,5	A377	ARCUGNANO	VI	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A379	ARDARA	SS	0*	A523	AVOLASCA	AL	0,2	A674	BARONISSI	SA	0,5
A380	ARDAUUI	OR	0*	A094	AYAS	AO	0*	A676	BARRAFRANCA	EN	0*
M213	ARDEA	RM	0,2	A108	AYMAYILLES	AO	0*	A677	BARRALI	CA	0,2
A382	ARDEINNO	SO	0*	A525	AZZEGLIO	TO	0,5	A678	BARREA	AQ	0*
A383	ARDESIO	BG	0,4	A526	AZZANELLO	CR	0,1	A681	BARUMINI	CA	0*
A385	ARDORE	RC	0,5	A527	AZZANO D'ASTI	AT	0,2	A683	BARZAGO	LC	0,2
A386	ARENA	VV	0*	A530	AZZANO DECIMO	PN	0*	A684	BARZANA	BG	0,4
A387	ARENA PO	PV	0,5	A529	AZZANO MELLA	BS	0,2	A686	BARZANO'	LC	0*
A388	ARENZANO	FG	0,2	A528	AZZANO SAN PAOLO	BG	0,5	A687	BARZIO	LC	0*
A389	ARESE	MI	0,4	A531	AZZATE	VA	0,5	A689	BASALUZZO	AL	0,3
A390	AREZZO	AR	0,2	A532	AZZIO	VA	0,1	A690	BASCAPE'	PV	0,4
A391	ARCEGNO	CO	0,4	A533	AZZONE	BG	0,3	A691	BASCHI	TR	0,4
A392	ARCELATO	BO	0,4	A534	BACENO	VB	0*	A692	BASCIANO	TE	0,5
A393	ARGENTA	FE	0,4	A535	BACOLI	NA	0,4	A694	BASELGA DI PINE'	TN	0*
A394	ARGENTERA	CN	0,2	A536	BADALUCCO	IM	0,5	A696	BASELICE	BN	0,2
A396	ARGUELLO	CN	0,2	M214	BADESI	SS	0*	A697	BASIANO	MI	0,5
A397	ARGUSTO	CZ	0*	A537	BADIA - ABTEI	BZ	0*	A698	BASICO'	ME	0,5
A398	ARI	CH	0,5	A540	BADIA CALAVENA	VR	0,4	A699	BASIGLIO	MI	0*
A399	ARIANO IRPINO	AV	0,4	A538	BADIA PAVESE	PV	0,2	A700	BASILIANO	UD	0,4
A400	ARIANO NEL POLESINE	RO	0,5	A539	BADIA POLESINE	RO	0,5	A702	BASSANO BRESCIANO	BS	0*
A401	ARICCIA	RM	0*	A541	BADIA TEDALDA	AR	0*	A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI	0,4
A402	ARIELLI	CH	0*	A542	BADOLATO	CZ	0,5	A706	BASSANO IN TEVERINA	VT	0,4
A403	ARIEUNO	CE	0,5	A544	BAGALADI	RC	0,4	A704	BASSANO ROMANO	VT	0,2
A405	ARIGNANO	TO	0*	A546	BAGHERIA	PA	0,3	A707	BASSIANO	LT	0,5
A407	ARITZO	NU	0,2	A547	BAGNACAVALLO	RA	0,4	A708	BASSIGNANA	AL	0,4
A409	ARIZZANO	VB	0,1	A552	BAGNARA CALABRA	RC	0,3	A709	BASTIA MONDOVI'	CN	0*
A412	ARLENA DI CASTRO	VT	0,2	A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA	0,5	A710	BASTIA UMBRA	PG	0,4
A413	ARLUNO	MI	0,2	A550	BAGNARIA	PV	0,2	A711	BASTIDA DE' DOSSI	PV	0,4
A414	ARMENO	NO	0,2	A553	BAGNARIA ARSA	UD	0,2	A712	BASTIDA PANCARANA	PV	0*
A415	ARMENTO	PZ	0*	A555	BAGNASCO	CN	0,3	A713	BASTIGLIA	MO	0,1
A418	ARMO	IM	0,5	A557	BAGNATICA	BG	0*	A714	BATTAGLIA TERME	PD	0,4
A419	ARMUNGIA	CA	0*	A560	BAGNI DI LUCCA	LU	0,1	A716	BATTIFOLLO	CN	0*
A424	ARNAD	AO	0*	A564	BAGNO A RIPOLI	FI	0,1	A717	BATTIPAGLIA	SA	0*
A421	ARNARA	FR	0,4	A565	BAGNO DI ROMAGNA	FC	0,2	A718	BATTUDA	PV	0,1
A422	ARNASCANO	SV	0,5	A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	0,4	A719	BAUCINA	PA	0,4
A425	ARNESANO	LE	0,4	A568	BAGNOLI DI SOPRA	PD	0,2	A721	BAULADU	OR	0*
A427	AROLA	VB	0*	A566	BAGNOLI IRPINO	AV	0,5	A722	BAUNEI	NU	0*
A429	ARONIA	NO	0,2	A570	BAGNOLO CREMASCO	CR	0,1	A725	BAVENO	VB	0,3
A430	AROSIO	CO	0,4	A572	BAGNOLO DEL SALENTO	LE	0,1	A726	BAZZANO	BO	0,2
A431	ARPAIA	BN	0,5	A574	BAGNOLO DI PO	RO	0,5	A728	BEDERO VALCUVIA	VA	0*
A432	ARPAISE	BN	0,5	A573	BAGNOLO IN PIANO	RE	0,2	A729	BEDIZIOLE	BS	0*
A433	ARPINO	FR	0,5	A569	BAGNOLO MELLA	BS	0*	A730	BEDOLLO	TN	0*
A434	ARQUA' PETRARCA	PD	0,4	A571	BAGNOLO PIEMONTE	CN	0*	A731	BEDONIA	PR	0,4
A435	ARQUA' POLESINE	RO	0,2	A575	BAGNOLO SAN VITO	MN	0*	A732	BEDULITA	BG	0,2
A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	0,5	A576	BAGNONE	MS	0,1	A733	BEE	VO	0,5
A436	ARQUATA SCRIVIA	AL	0,5	A577	BAGNOREGIO	VT	0,4	A734	BEINASCIO	TO	0,333
A438	ARRE	PD	0,5	A578	BAGOLINO	BS	0,4	A735	BEINETTE	CN	0*
A439	ARRONE	TR	0,4	A579	BAIA E LATINA	CE	0*	A736	BELCASTRO	CZ	0*
A441	ARSAGO SEPRIO	VA	0,2	A580	BAIANO	AV	0,2	A737	BELFIORE	VR	0,2
A443	ARSIE	BL	0,5	A581	BAIARDO	IM	0,2	A740	BELFORTE ALL'ISAURO	PV	0,5
A444	ARSIERO	VI	0,3	A584	BAIRO	TO	0,4	A739	BELFORTE DEL CHIENTI	MC	0,2
A445	ARSITA	TE	0,1	A586	BAISO	RE	0*	A738	BELFORTE MONFERRATO	AL	0*
A446	ARSOLI	RM	0,1	A587	BALANGERO	TO	0,5	A741	BELGIOIOSO	PV	0,5
A447	ARTA TERME	UD	0,4	A588	BALDICHIERI D'ASTI	AT	0,5	A742	BELGIRATE	VB	0,2
A448	ARTEGNA	UD	0,2	A590	BALDISSERO CANAVESE	TO	0,1	A743	BELLA	PZ	0,1
A449	ARTENA	RM	0,4	A589	BALDISSERO D'ALBA	CN	0,3	A744	BELLAGIO	CO	0*
A451	ARTOGNE	BS	0*	A591	BALDISSERO TORINESE	TO	0,4	A745	BELLANO	LC	0,5
A452	ARVIER	AO	0*	A592	BALESTRATE	PA	0*	A746	BELLANTE	TE	0,4
A453	ARZACHENA	SS	0*	A593	BALESTRINO	SV	0,2	A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RM	0*
A440	ARZAGO D'ADDA	BG	0,4	A594	BALLABIO	LC	0,2	A749	BELLEGRA	RN	0*
A454	ARZANA	NU	0*	A597	BALLAO	CA	0*	A750	BELLINO	CN	0*
A455	ARZANO	NA	0,3	A599	BALME	TO	0*	A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	0,4
A456	ARZENE	PN	0*	A600	BALMUCCIA	VC	0*	A752	BELLINZAGO NOVARESE	NO	0,5
A458	ARZERGRANDE	PD	0,5	A601	BALOCOCO	VC	0*	M294	BELLIZZI	SA	0,2
A459	ARZIGNANO	VI	0,5	A603	BALSORANO	AQ	0,2	A755	BELLONA	CE	0,1
A460	ASCEA	SA	0,4	A604	BALVANO	PZ	0,5	A756	BELLOSGUARDO	SA	0,2
A461	ASCIANO	SI	0,2	A605	BALZOLA	AL	0,5	A757	BELLUNO	BL	0,5
A462	ASCOLI PICENO	AP	0,5	A606	BANARI	SS	0*	A759	BELLUSCO	MI	0,2
A463	ASCOLI SATRIANO	FG	0,5	A607	BANCHETTE	TO	0,4	A762	BELMONTI CALABRO	CS	0*
A464	ASCREA	RI	0,2	A610	BANNIO ANZINO	VB	0,4	A763	BELMONTI CASTELLO	FR	0*
A465	ASIAGO	VI	0,5	A612	BANZI	PZ	0*	A761	BELMONTI DEL SANNIO	IS	0*
A467	ASIGLIANO VENETO	VI	0*	A613	BAONE	PD	0,5	A765	BELMONTI IN SABINA	RI	0,4
A466	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	0,1	A614	BARADILI	OR	0*	A764	BELMONTI MEZZAGNO	PA	0*
A470	ASOLA	MN	0,2	A615	BARAGIANO	PZ	0,5	A760	BELMONTI PICENO	AP	0,2
A471	ASOLO	TV	0,4	A616	BARANELLO	CB	0*	A766	BELPASSO	CT	0*
A473	ASSAGO	MI	0*	A617	BARANO D'ISCHIA	NA	0*	A768	BELSITO	CS	0,1
A474	ASSEMIMI	CA	0,4	A618	BARANZATE	MI	0,2	A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	0*
A475	ASSISI	PG	0*	A619	BARASSO	VA	0,15	A774	BELVEDERE LANGHE	CN	0,5
A476	ASSO	CO	0*	A621	BARATILI SAN PIETRO	OR	0*	A773	BELVEDERE MARITTIMO	CS	0,2
A477	ASSOLO	OR	0,5	A625	BARBANIA	TO	0,4	A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN	0,2
A478	ASSORO	EN	0*	A626	BARBARA	AN	0*	A770	BELVEGLIO	AT	0,5
A479	ASTI	AT	0,4	A628	BARBARANO ROMANO	VT	0*	A776	BELVI	NU	0*
A480	ASUNI	OR	0*	A627	BARBARANO VICENTINO	VI	0,2	A777	BEMA	SO	0*
A481	ATELETA	AQ	0,2	A629	BARBARESCO	CN	0,4	A778	BENE LARIO	CO	0*
A482	ATELLA	PZ	0,4	A630	BARBARIGA	BS	0,2	A779	BENE VAGIENNA	CN	0,4
A484	ATENA LUCANA	SA	0,4	A631	BARBATA	BG	0,4	A780	BENESTARE	RC	0,5
A485	ATESSA	CH	0,4	A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI	0,5	A781	BENETUTTI	SS	0*
A486	ATINA	FR	0,5	A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	0*	A782	BENEVELLO	CN	0,2
A487	ATRANI	SA	0,5	A634	BARBIANELLO	PV	0*	A783	BENEVENTO	BN	0,5
A488	ATRI	TE	0,4	A635	BARBIANO - BARBIAN.	BZ	0*	A784	BENNA	BI	0,5
A489	ATRIPALDA	AV	0,5	A637	BARBONA	PD	0,5	A785	BENTIVOGLIO	BO	0,4
A490	ATTIGLIANO	TR	0,2	A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	0,5	A786	BERBENNO	BG	0,4
A491	ATTIMIS	UD	0,1	A639	BARCHI	PV	0,5	A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO	0*
A492	ATZARA	NU	0*	A640	BARCIS	PN	0*	A788	BERCETO	PR	0,4
A493	AUDITORE	PU	0,4	A643	BARDO	AO	0*	A789	BERCHIDDA	SS	0*
A494	AUGUSTA	SR	0*	A645	BARDELLO	VA	0,2	A791	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO	0*
A495	AULETTA	SA	0,5	A646	BARDI	PR	0,4	A792	BEREGUARDO	PV	0,5
A496	AULLA	MS	0,5	A647	BARDINETO	SV	0*	A793	BERGAMASCO	AL	0,2
A497	AURANO	VB	0*	A650	BARDOLINO	VR	0,2	A794	BERGAMO	BG	0,5
A499	AURIGO	IM	0,5	A651	BARDOINECCHIA	TO	0*	A795	BERGANTINO	RO	0,1
A501	AURONZO DI CADORE	BL	0,1	A652	BAREGGIO	MI	0,5	A796	BERGEGGI	SV	0*
A502	AUSONIA	FR	0,5	A653	BARENGO	NO	0,2	A798	BERGOLO	CN	0,5
A503	AUSTIS	NU	0,5	A655	BARESSA	OR	0*	A799	BERLINGO	BS	0,2
A506	AVEGNO	GE	0,25	A656	BARETE	AQ	0*	A801	BERNALDA	MT	0,4
A507	AVELENGO - HAFLING.	BZ	0*	A657	BARGA	LU	0,4	A802	BERNAREGGIO	MI	0,2
A508	AVELLA	AV	0,4	A658	BARGAGLI	GE	0,35	A804	BERNATE TICINO	MI	0,2
A509	AVELLINO	AV	0,5	A660	BARGE	CN	0,4	A805	BERNEZZO	CN	0*
A511	AVERARA	BG	0*	A661	BARGHE	BS	0,4	A806	BERRA	FE	0,4
A512	AVERSA	CE	0,5	A662	BARI	BA	0,5	A808	BERSONE	TN	0*
A514	AVETRANA	TA	0,5	A663	BARI SARDO	NU	0,5	A809	BERTINORO	FC	0,2
A515	AVEZZANO	AQ	0,2	A664	BARIANO	BG	0,5	A810	BERTIOLO	UD	0,3
A516	AVIANO	PN	0*	A665	BARICELLA	BO	0,4	A811	BERTONICO	LO	0,1
A517	AVIATICO	BG	0,5	A666	BARILE	PZ	0,5	A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT	0*
A518	AVIGLIANA	TO	0,4	A667	BARISCIANO	AQ	0*	A813	BERZANO DI TORTONA	AL	0,1
A519	AVIGLIANO	PZ	0,5	A668	BARLASSINA	MI	0,2	A816	BERZO DEMO	BS	0,3
M258	AVIGLIANO UMBRO	TR	0,4	A669	BARLETTA	BA	0*	A817	BERZO INFERIORE	BS	0*
A520	AVIO	TN	0*	A670	BARNI	CO	0,2	A815	BERZO SAN FERMO	BG	0,5
A521	AVISE	AO	0*	A671	BAROLO	CN	0,5	A818	BESANA IN BRIANZA	MI	0,35
A522	AVOLA	SR	0*	A673	BARONE CANAVESE	TO	0,5	A819	BESANO	VA	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A820	BESATE	MI	0,2	A986	BORDOLANO	CR	0*	B145	BRENNERO - BRENNER.	BZ	0*
A821	BESENELLO	TN	0*	A987	BORE	PR	0,1	B149	BRENO	BS	0
A823	BESENZIONE	PC	0,2	A988	BORETTO	RE	0,2	B150	BRENTA	VA	0,2
A825	BESINATE	VA	0,2	A989	BORGARELLO	PV	0*	B152	BRENTINO BELLUNO	VR	0,5
A826	BESOZZO	VA	0,2	A990	BORGARO TORINESE	TO	0*	B153	BRENTONICO	TN	0*
A827	BESSUDE	SS	0*	A991	BORGETTO	PA	0,2	B154	BRENZONE	VR	0*
A831	BETTOLA	PC	0,4	A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	0,4	B156	BRESCELLO	RE	0,3
A832	BETTONA	PG	0,4	A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL	0,5	B157	BRESCIA	BS	0*
A834	BEURA-CARDEZZA	VB	0,5	A992	BORGHETTO DI VARA	SP	0*	B158	BRESIMO	TN	0*
A835	BEVAGNA	PG	0,4	A995	BORGHETTO LODIGIANO	LO	0,5	B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	0,3
A836	BEVERINO	SP	0,5	A999	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	0,4	B160	BRESSANONE - BRIXEN.	BZ	0,2
A837	BEVILACQUA	VR	0,4	B001	BORGHI	FC	0*	B161	BRESSANVIDO	VI	0,2
A839	BEZZECA	TN	0*	B002	BORGIA	CZ	0,2	B162	BRESSO	MI	0,5
A841	BIANCAVILLA	CT	0*	B003	BORGIALLO	TO	0,2	B165	BREZ	TN	0*
A842	BIANCHI	CS	0,4	B005	BORGIO VEREZZI	SV	0,1	B166	BREZZO DI BEDERO	VA	0*
A843	BIANCO	RC	0,4	B007	BORGO A MOZZANO	LU	0,2	B167	BRIAGLIA	CN	0*
A844	BIANDRATE	NO	0*	B009	BORGO D'ALE	VC	0,4	B169	BRIATICO	VV	0,2
A845	BIANDRONNO	VA	0,5	B010	BORGO DI TERZO	BG	0*	B171	BRIHERASIO	TO	0,35
A846	BIANZANO	BG	0,1	B026	BORGO PALCE	PJ	0,5	B172	BRIENNO	CO	0,4
A847	BIANZE'	VC	0,4	B028	BORGO PRIOLO	PV	0,4	B173	BRIENZA	PZ	0,1
A848	BIANZONE	SO	0*	B033	BORGO SAN DALMAZZO	CN	0,1	B175	BRIGA ALTA	CN	0,1
A849	BIASSONO	MI	0*	B035	BORGO SAN GIACOMO	BS	0,4	B176	BRIGA NOVARESE	NO	0*
A850	BIBBIANO	RE	0,5	B017	BORGO SAN GIOVANNI	LO	0,3	B178	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	0,5
A851	BIBBIENA	AR	0,1	B036	BORGO SAN LORENZO	FI	0,35	B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL	0*
A852	BIBBONA	LI	0*	B037	BORGO SAN MARTINO	AL	0,5	B180	BRINDISI	BR	0,5
A853	BIBIANA	TO	0,2	B038	BORGO SAN SIRO	PV	0,5	B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ	0,1
A854	BICCARI	FG	0*	B043	BORGO TICINO	NO	0,5	B182	BRINZIO	VA	0,4
A855	BICINICCO	UD	0,1	B044	BORGO TOSSIGNANO	BO	0,2	B183	BRIONA	NO	0,4
A856	BIDONI'	OR	0*	B042	BORGO VAL DI TARO	PR	0,5	B184	BRIONE	BS	0,4
A859	BIELLA	BI	0,5	B006	BORGO VALSUGANA	TN	0*	B185	BRIONE	TN	0*
A861	BIENNIO	BS	0*	A996	BORGO VELINO	RI	0,3	B187	BRIOSCO	MI	0,1
A863	BIENO	TN	0*	B046	BORGO VERCELLI	VC	0,4	B188	BRISIGHELLA	RA	0,5
A864	BIENTINA	PI	0*	B011	BORGOFORTE	MN	0,5	B191	BRISACCO-VALTRAVAGLIA	VA	0,5
A866	BIGARELLO	MN	0,2	B015	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	0,5	B192	BRISOGGNE	AO	0*
A870	BINAGO	CO	0,4	B013	BORGOFRANCO SUL PO	NO	0,2	B193	BRITTOLO	PE	0,5
A872	BINASCIO	MI	0,3	B016	BORGOLAVEZZARO	NO	0,25	B194	BRIVIO	LC	0*
A874	BINETTO	BA	0,2	B018	BORCOMALE	CN	0,2	B195	BROCCO COSTELLA	FR	0,4
A876	BIOGLIO	BI	0,5	B019	BORCOMANERO	NO	0,1	B196	BROGLIANO	VI	0,5
A877	BIONAZ	AO	0*	B020	BORGOMARE	IM	0,5	B197	BROGNATURO	ME	0,2
A878	BIONE	BS	0,2	B021	BORGOMASINO	TO	0,4	B198	BROLO	VE	0,2
A880	BIRORI	NU	0*	B024	BORGONE SUSA	TO	0,35	B200	BRONDELLO	CN	0,4
A881	BISACCIA	AV	0,4	B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	0,2	B201	BRONI	PT	0,3
A882	BISACQUINO	PA	0,5	B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	0,5	B202	BRONTE	CT	0*
A883	BISCEGLIE	BA	0,5	B030	BORGORATTO MORMOROLO	PV	0*	B203	BRONZOLO - BRANZOLL.	BZ	0,2
A884	BISEGNA	AQ	0*	B031	BORGORICCO	PD	0,2	B204	BROSSASCO	CN	0,5
A885	BISENTI	TE	0,1	B008	BORGOROSE	RI	0,4	B205	BROSSO	TO	0*
A887	BISIGNANO	CS	0,5	B040	BORGOSATOLLO	BS	0,2	B207	BROVELLO-CARPUGNINO	VB	0*
A889	BISTAGNO	AL	0,15	B041	BORGOSERIA	VC	0,15	B209	BRUZZOLO	TO	0,2
A891	BISUSCHIO	VA	0*	B048	BORMIDA	SV	0,5	B212	BRUGHERIO	MI	0,2
A892	BITETTO	BA	0,4	B049	BORMIO	SO	0,5	B213	BRUGINE	PD	0,4
A893	BITONTO	BA	0,4	B051	BORNASCO	PV	0,4	B214	BRUGNATO	SP	0*
A894	BITRITTO	BA	0,5	B054	BORNO	BS	0,5	B215	BRUGNERA	PN	0*
A895	BITTI	NU	0*	B055	BORONEDDU	OR	0*	B216	BRUINO	TO	0,2
A896	BIVONA	AG	0*	B056	BORORE	NU	0*	B217	BRUMANO	BG	0*
A897	BIVONGI	RC	0,5	B057	BORRELLIO	CH	0*	B218	BRUNATE	CO	0,1
A898	BIZZARONE	CO	0,4	B058	BORRIANA	BI	0,5	B219	BRUNELLO	VA	0*
A901	BIEGGIO INFERIORE	TN	0*	B061	BORSO DEL GRAPPA	TV	0,4	B220	BRUNICO - BRUINECK.	BZ	0*
A902	BIEGGIO SUPERIORE	TN	0*	B062	BORTIGALI	NU	0*	B221	BRUNO	AT	0,4
A903	BIELLO	BG	0*	B063	BORTIGIADAS	SS	0*	B223	BRUSAPORTO	BG	0*
A857	BIERA	VT	0,5	B064	BORUTTA	SS	0*	B225	BRUSASCO	TO	0,4
A904	BIESSAGNO	CO	0,4	B067	BORZONASCA	GE	0*	B227	BRUSCIANO	NA	0,5
A905	BIEVIO	CO	0,4	B068	BOSA	NU	0,5	B228	BRUSIMPIANO	VA	0*
M268	BIULI	PA	0*	B069	BOSARO	RO	0,2	B229	BRUSNENGO	BI	0,3
A906	BOARA PISANI	PD	0,2	B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	0,2	B230	BRUSSON	AO	0*
A909	BOBBIO	PC	0,1	B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	0,4	B232	BRUZZOLO	TO	0,25
A910	BOBBIO PELLICE	TO	0,1	B071	BOSCO MARENGO	AL	0,3	B234	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	0*
A911	BOCA	NO	0*	B075	BOSCONERO	TO	0,2	B235	BUBBIANO	MI	0,4
A912	BOCCHIGLIERO	CS	0,1	B076	BOSCAREALE	NA	0,5	B236	BUBBIO	AT	0,3
A914	BOCCIOLETO	VC	0,4	B077	BOSCOTRECASE	NA	0,1	B237	BUCCHERI	SR	0*
A916	BOCENAGO	TN	0*	B078	BOSENTINO	TN	0*	B238	BUCCHIANICO	CH	0,5
A918	BODIO LOMNAGO	VA	0,5	B079	BOSIA	CN	0,3	B239	BUCCIANO	BN	0*
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	0,38	B080	BOSIO	AL	0*	B240	BUCCHINASCO	MI	0*
A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	0,38	B081	BOSISIO PARINI	LC	0,2	B242	BUCCINO	SA	0*
A922	BOGLIASCO	GE	0,5	B082	BOSNASCO	PV	0,2	B243	BUCINE	AR	0,1
A925	BOGNANCO	VB	0*	B083	BOSSICO	BG	0,4	B246	BUDDUSO'	SS	0*
A929	BOGOGNO	NO	0,4	B084	BOSSOLASCO	CN	0,5	B247	BUDOIA	PN	0*
A930	BOIANO	CB	0,4	B085	BOTRICELLO	CZ	0,5	B248	BUDONI	NU	0,2
A931	BOISSANO	SV	0,2	B086	BOTRUGLIO	LE	0,5	B249	BUDRIO	BO	0,2
A932	BOLANO	SP	0,2	B088	BOTTANUCO	BG	0*	B250	BUGGERRU	CA	0,5
A933	BOLBENO	TN	0*	B091	BOTTICINO	BS	0*	B251	BUGGIANO	PT	0,2
A937	BOLGARE	BG	0*	B094	BOTTIDDA	SS	0*	B255	BUGLIO IN MONTE	SO	0*
A940	BOLLATE	MI	0,2	B097	BOVA	RC	0*	B256	BUGNARA	AQ	0*
A941	BOLLENGO	TO	0,5	B099	BOVA MARINA	RC	0,4	B258	BUGUGGIATE	VA	0,5
A944	BOLOGNA	BO	0,4	B098	BOVALINO	RC	0,5	B259	BUJA	UD	0*
A945	BOLOGNANO	PE	0,4	B100	BOVEGNO	BS	0*	B261	BULCIAGO	LC	0,4
A946	BOLOGNETTA	PA	0,2	B101	BOVES	CN	0,4	B262	BULGAROGRASSO	CO	0,2
A947	BOLOGNOLA	MC	0*	B102	BOVEZZO	BS	0,2	B264	BULTEI	SS	0*
A948	BOLOTANA	NU	0*	A720	BOVILLE ERNICA	FR	0,2	B265	BULZI	SS	0*
A949	BOLSENA	VT	0,2	B104	BOVINO	FG	0,4	B266	BUONABITACOLO	SA	0,3
A950	BOLTIERE	BG	0,2	B105	BOVISIO-MASCIAGO	MI	0,4	B267	BUONALBERGO	BN	0*
A952	BOLZANO - BOZEN.	BZ	0,2	B106	BOVOLENTA	PD	0,4	B269	BUONCONVENTO	SI	0,2
A953	BOLZANO NOVARESE	NO	0*	B107	BOVOLONE	VR	0,5	B270	BUONVICINO	CS	0,5
A954	BOLZANO VICENTINO	VI	0*	B109	BOZZOLE	AL	0,5	B272	BURAGO DI MOLGORA	MI	0,2
A955	BOMARZO	VT	0,4	B110	BOZZOLO	MN	0,2	B274	BURCEI	CA	0,5
A956	BOMBA	CH	0,5	B111	BRA	CN	0,35	B275	BURGIO	AG	0*
A957	BOMPENSIERE	CL	0,5	B112	BRACCA	BG	0,4	B276	BURGOS	SS	0*
A958	BOMPIETRO	PA	0*	B114	BRACCIANO	RM	0,5	B278	BURIASCO	TO	0,2
A959	BOMPORTO	MO	0,1	B115	BRACGLIANO	SA	0,2	B279	BUROLO	TO	0,2
A960	BONARCADO	OR	0*	B116	BRAIES - PRAGS.	BZ	0*	B280	BURONZO	VC	0*
A961	BONASSOLA	SP	0*	B117	BRALLO DI PREGOLA	PV	0,2	B281	BUSACHI	OR	0*
A963	BONATE SOPRA	BG	0,2	B118	BRANCALEONE	RC	0,3	B282	BUSALLA	GE	0,4
A962	BONATE SOTTO	BG	0,5	B120	BRANDICO	BS	0*	B283	BUSANA	RE	0*
A964	BONAVIGO	VR	0,5	B121	BRANDIZZO	TO	0,5	B284	BUSANO	TO	0,2
A965	BONDENO	FE	0,4	B123	BRANZI	BG	0*	B285	BUSCA	CN	0,4
A967	BONDO	TN	0*	B124	BRAONE	BS	0*	B286	BUSCATE	MI	0,2
A968	BONDONE	TN	0*	B126	BREBBIA	VA	0,5	B287	BUSCEMI	SR	0,5
A970	BONEA	BN	0,5	B128	BREDA DI PIAVE	TV	0,4	B288	BUSETO PALIZZOLO	TP	0,5
A971	BONEFRO	CB	0*	B131	BREGANO	VA	0,4	B289	BUSNAGO	MI	0*
A972	BONEMERSE	CR	0,3	B132	BREGANZE	VI	0,3	B292	BUSSERO	MI	0,2
A973	BONIFATI	CS	0,5	B134	BREGNANO	CO	0,4	B293	BUSSETO	PR	0,4
A975	BONITO	AV	0,5	B135	BREGUZZO	TN	0*	B294	BUSSETO	PE	0,1
A976	BONNANARO	SS	0*	B136	BREIA	VC	0,2	B295	BUSSO	CB	0*
A977	BONO	SS	0*	B137	BREMBATE	BG	0,4	B296	BUSSOLENGO	VR	0,5
A978	BONORVA	SS	0*	B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	0,5	B297	BUSSOLENO	TO	0,5
A979	BONVICINO	CN	0*	B140	BREMBILLA	BG	0,4	B300	BUSTO ARSIZIO	VA	0*
A981	BORBONA	RI	0,4	B141	BREMBIO	LO	0,2	B301	BUSTO GAROLFO	MI	0,2
A982	BORCA DI CADORE	BL	0*	B142	BREME	PV	0,4	B302	BUTERA	CL	0,25
A983	BORDANO	UD	0,2	B143	BRENDOLA	VI	0,3	B303	BUTI	PI	0,2
A984	BORDIGHERA	IM	0,2	B144	BRENNNA	CO	0,5	B304	BUTTAPIETRA	VR	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
B305	BUTTIGLIERA ALTA	TO	0,4	B474	CAMERINO	MC	0,4	C669	CANOSSA	RE	0,2
B306	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT	0*	B476	CAMEROTA	SA	0,5	B624	CANSANO	AG	0*
B309	BUTTRIO	UD	0*	B477	CAMIGLIANO	CE	0,4	B626	CANTAGALLO	PO	0,5
B320	CA' D'ANDREA	CR	0,2	B479	CAMINATA	PC	0*	B627	CANTALICE	RI	0,4
B311	CABELLA LIGURE	AL	0*	B481	CAMINI	RC	0*	B628	CANTALUJA	TO	0,4
B313	CABIAE	CO	0,2	B482	CAMINO	AL	0,5	B631	CANTALUPO IN SABINA	RI	0,4
B314	CABRAS	OR	0*	B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	0	B629	CANTALUPO LIGURE	AL	0,45
B315	CACCAMO	PA	0,5	B484	CAMISANO	CR	0,1	B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	0,5
B319	CACCURI	KR	0*	B485	CAMISANO VICENTINO	VI	0,2	B633	CANTARANA	AT	0,5
B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VA	0*	B486	CAMMARATA	AG	0,5	B634	CANTELLO	VA	0,2
B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE	0,4	B489	CAMO	CN	0,5	B635	CANTERANO	RM	0*
B332	CADEO	PC	0,4	B490	CAMOGGI	GE	0*	B636	CANTIANO	PU	0,5
B335	CADERZONE	TN	0*	B492	CAMPAGNA	SA	0,2	B637	CANTOIRA	TO	0,2
B345	CADONEGHE	PD	0,5	B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	0,4	B639	CANTU'	CO	0*
B346	CADORAGO	CO	0,3	B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	0,3	B640	CANZANO	TE	0,4
B347	CADREZZATE	VA	0,5	B497	CAMPAGNATICO	GR	0	B641	CANZO	CO	0,2
B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV	0,1	B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	0*	B642	CAORLE	VE	0,5
B350	CAFASSE	TO	0*	B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	0*	B643	CAORSO	FC	0
B351	CAGLIANO	SA	0,5	B500	CAMPANA	CS	0*	B644	CAPACCIO	SA	0*
B352	CAGLI	FU	0,4	B501	CAMPARADA	MI	0,5	B645	CAPACI	PA	0,5
B354	CAGLIARI	CA	0,5	B502	CAMPESINE	RE	0,2	B646	CAPALIBO	GR	0*
B355	CAGLIO	CO	0*	B504	CAMPELLO SUL CITUNNO	PG	0,2	B647	CAPANOLI	FI	0,4
B358	CAGNANO AMITERNO	AQ	0*	B505	CAMPETOGNO	VC	0,5	B648	CAPPANNORI	LU	0,2
B357	CAGNANO VARANO	FG	0,2	B507	CAMPI BISENZIO	FI	0,4	B649	CAPENA	RM	0,5
B359	CAGNO	CO	0,1	B506	CAMPI SALENITINA	LE	0,5	B650	CAPERGNANICA	CR	0*
B360	CAGNO'	TN	0*	B508	CAMPIGLIA CERVO	BI	0,2	B651	CAPESTRANO	AQ	0*
B361	CAIANELLO	CE	0,5	B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	0,1	B653	CAPIAGO INTIMIANO	CO	0,2
B362	CAIAZZO	CE	0,3	B509	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	0,4	B655	CAPISTRANO	VV	0,1
B364	CAINES - KUENS.	BZ	0*	B512	CAMPIGNONE FENILE	TO	0,2	B656	CAPISTRELLO	AQ	0,2
B365	CAIANO	BS	0*	B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO	0*	B658	CAPITIGNANO	AQ	0*
B366	CAIOLO	SO	0,2	B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN	0*	B660	CAPIZZI	ME	0*
B367	CAIRANO	AV	0*	B515	CAMPLI	TE	0,4	B661	CAPIZZONE	BG	0*
B368	CAIRATE	VA	0*	B516	CAMPO CALABRO	RC	0,4	B664	CAPO DI PONTE	BS	0,2
B369	CAIRO MONTENOTTE	SV	0,5	B526	CAMPO DI GIOVE	AQ	0*	B666	CAPO D'ORLANDO	ME	0,5
B371	CAIVANO	NA	0,4	B529	CAMPO DI TRENIS - FREIENFELD.	BZ	0*	B663	CAPODIMONTE	VT	0,1
B374	CALABRITTO	AV	0,4	B538	CAMPO LIGURE	GE	0,2	B667	CAPODRISE	CE	0,2
B375	CALAZZO DI CADORE	BL	0,4	B553	CAMPO NELL'ELBA	LI	0*	B669	CAPOLIVERI	LU	0,4
B376	CALAMANDRANA	BT	0,3	B564	CAMPO SAN MARTINO	PD	0,4	B670	CAPOLINA	AR	0,5
B377	CALAMONACI	AG	0,2	B570	CAMPO TURES - SAND IN TAUFERS.	BZ	0*	B671	CAPONAGA	MI	0*
B378	CALANGIANUS	SS	0,2	B519	CAMPOBASSO	CB	0,4	B672	CAPORCIANO	AQ	0*
B379	CALANINA	RC	0,2	B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	0,4	B674	CAPOSELE	AV	0*
B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB	0,4	B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	0,5	B675	CAPOTERRA	CA	0,4
B381	CALASCIBETTA	EN	0*	B522	CAMPOCHIARO	CB	0*	B676	CAPOVALLE	BS	0,2
B382	CALASCIO	AQ	0*	B524	CAMPODARSEGO	PD	0,4	B677	CAPPADOCIA	AQ	0*
B383	CALASETTA	CA	0,2	B525	CAMPODEINNO	TN	0*	B679	CAPPELLA CANTONE	CR	0*
B384	CALATABIANO	CT	0,2	B527	CAMPODIMELE	LT	0,4	B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	TV	0,2
B385	CALATAFIMI	TP	0,5	B528	CAMPODIPIETRA	CB	0,2	B678	CAPPELLA MAGGIORE	PE	0,2
B386	CALAVINO	TN	0*	B530	CAMPODOLCINO	SO	0*	B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE	0,5
B388	CALCATA	VT	0,5	B531	CAMPODORO	PD	0,2	B682	CAPRACOTTA	IS	0*
B389	CALCERANICA AL LAGO	TN	0*	B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	0,2	B684	CAPRAIA E LIMITE	FI	0,2
B390	CALCI	PI	0,5	B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	0,2	B685	CAPRAIA ISOLA	LI	0,2
B391	CALCIANO	MT	0*	B534	CAMPOFILONE	AP	0,5	B686	CAPRALBA	CR	0,2
B392	CALCINAIA	PI	0,4	B535	CAMPOFIORITO	PA	0*	B688	CAPRANICA	VT	0,2
B393	CALCINATE	BG	0*	B536	CAMPOFORMIDO	UD	0*	B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM	0*
B394	CALCINATO	BS	0,2	B537	CAMPOFRANCO	CL	0*	B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	0,4
B395	CALCIO	BG	0,5	B539	CAMPOGALLIANO	MO	0,2	B691	CAPRAROLA	VT	0,5
B396	CALCO	LC	0*	B541	CAMPOLATTARO	BN	0,2	B692	CAPRAUNA	CN	0*
B397	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO			B543	CAMPOLI APPENNINO	FR	0,3	B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR	0,1
B398	KALTERN AN DE.	BZ	0*	B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	0,5	B694	CAPREZZO	VB	0*
B399	CALDAROLA	MC	0,2	B544	CAMPOLIETO	CB	0,2	B696	CAPRI	NA	0,5
B400	CAIDES	TO	0,1	B545	CAMPOLONGO AL TORRE	UD	0*	B695	CAPRI LEONE	ME	0,2
B402	CALDIERO	VR	0,4	B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	0,45	B697	CAPRIANA	TN	0*
B403	CALDOGNO	VI	0,3	B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	0*	B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS	0*
B404	CALDONAZZO	TN	0*	B549	CAMPOMAGGIORE	PZ	0,5	B701	CAPRIATA D'ORBA	AL	0,4
B405	CALEDASCO	PC	0*	B550	CAMPOMARINO	CB	0,4	B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	0,4
B406	CALENZANO	FR	0*	B551	CAMPOMORONE	GE	0,5	B704	CAPRIATI A VOLTURNO	CE	0,2
B408	CALESTANO	PI	0,4	B554	CAMPONOGARA	VE	0,5	B705	CAPRIE	TO	0,1
B410	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	0*	B555	CAMPORA	SA	0*	B706	CAPRIGLIA IRPINA	AV	0*
B409	CALICE LIGURE	SV	0,4	B556	CAMPORALE	PA	0*	B707	CAPRIGLIO	AT	0,4
B413	CALIMERA	LE	0,3	B557	CAMPORGIANO	LU	0,5	B708	CAPRILE	BI	0,4
B415	CALITRI	AV	0,2	B559	CAMPOROSSO	IM	0,2	B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG	0,4
B416	CALIZZANO	SV	0*	B562	CAMPOROTONDO DI FIATRONE	MC	0,2	B709	CAPRINO VERONESE	VR	0,5
B417	CALLABIANA	BI	0,5	B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	0,4	B711	CAPRIOLO	BS	0*
B418	CALLIANO	AT	0,2	B563	CAMPOSPAMPIERO	PD	0,4	B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO	0,1
B419	CALLIANO	TN	0*	B565	CAMPOSANO	NA	0,5	B715	CAPUA	CE	0,5
B423	CALOLZIOCORTE	LC	0,2	B566	CAMPOSANTO	MO	0,2	B716	CAPURSO	BA	0*
B424	CALOPEZZATI	CS	0*	B567	CAMPOSPINOSO	PV	0*	B718	CARAFFA DEL BIANCO	CR	0*
B425	CALOSSO	AT	0,5	B569	CAMPOTOSTO	AQ	0*	B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	0,4
B426	CALOVETO	CS	0*	B572	CAMUGNANO	BO	0,4	B719	CARAGLIO	CN	0,1
B427	CALITABELLOTTA	AG	0*	B577	CANAL SAN BOVO	TN	0*	B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN	0,2
B428	CALTAGIRONE	CT	0*	B573	CANALE	CN	0,4	B722	CARAMANICO TERME	PN	0,2
B429	CALTANISSETTA	CL	0*	B574	CANALE D'AGORDO	BL	0,5	B723	CARANO	TN	0*
B430	CALTAVUTURO	PA	0,4	B576	CANALE MONTERANO	RM	0	B724	CARAPELLE	FG	0,5
B431	CALTIGNAGA	NO	0,4	B578	CANARO	RO	0,4	B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ	0*
B432	CALTO	RO	0,2	B579	CANAZZI	TN	0*	B726	CARASCO	GE	0*
B433	CALTRANO	VI	0,2	B580	CANCELLARA	PZ	0,1	B727	CARASSAI	AP	0,5
B434	CALUSCO D'ADDA	BG	0,5	B581	CANCELLO ED ARNONE	CE	0,1	B729	CARATE BRIANZA	MI	0,1
B435	CALUSO	TO	0,5	B582	CANDA	RO	0,2	B730	CARATE URIO	CO	0*
B436	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS	0,2	B584	CANDELA	FG	0,4	B731	CARAVAGGIO	BG	0,5
B437	CALVANICO	SA	0,2	B586	CANDELO	BI	0,5	B732	CARAVATE	VA	0,2
B439	CALVATONE	CR	0,2	B588	CANDIA CANAVESE	TO	0,5	B733	CARAVINO	TO	0,4
B440	CALVELLO	PZ	0*	B587	CANDIA LOMELLINA	PV	0,35	B734	CARAVONICA	IM	0,5
B441	CALVENE	VI	0,2	B589	CANDIANA	PD	0,4	B735	CARBOGNANO	VT	0,4
B442	CALVENZANO	BG	0,3	B590	CANDIDA	AV	0,5	B741	CARBONARA AL TICINO	PV	0,2
B443	CALVERA	PZ	0,2	B591	CANDIDONI	RC	0,5	B740	CARBONARA DI NOLA	NA	0,2
B444	CALVI	BN	0,2	B592	CANDIOLIO	TO	0,3	B739	CARBONARA DI PO	MN	0,2
B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR	0,4	B593	CANEGRATE	MI	0,1	B736	CARBONARA SCRIVIA	AL	0*
B445	CALVI RISORTA	CE	0,2	B594	CANELLI	AT	0,4	B742	CARBONATE	CO	0*
B447	CALVIGNANO	PV	0*	B597	CANEPIA	VT	0*	B743	CARBONE	PZ	0,2
B448	CALVIGNASCO	MI	0,2	B598	CANEVA	PN	0*	B744	CARBONERA	TV	0,4
B450	CALVISANO	BS	0,5	B599	CANEVINO	PV	0,2	B745	CARBONIA	CA	0,2
B452	CALVIZZANO	NA	0,4	B602	CANICATTI	AG	0,4	B748	CARCARE	SV	0,5
B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL	0,5	B603	CANICATTINI BAGNI	SR	0,4	B749	CARCIERI	PD	0,5
B455	CAMAIORE	LU	0,2	B604	CANINO	VT	0,4	B752	CARCOFORO	VC	0*
B456	CAMAIRAGO	LO	0,4	B605	CANISCHIO	TO	0*	B754	CARDANO AL CAMPO	VA	0*
B457	CAMANDONA	BI	0,5	B606	CANISTRO	AQ	0,2	B755	CARDE'	CN	0,5
B460	CAMASTRA	AG	0,4	B607	CANNA	CS	0*	M285	CARDEDU	NU	0*
B461	CAMBIAGO	MI	0*	B608	CANNALONGA	SA	0*	B756	CARDETO	RC	0*
B462	CAMBIANO	TO	0*	B609	CANNARA	PG	0,2	B758	CARDINALE	CZ	0*
B463	CAMBIASCA	VB	0,2	B610	CANNARO	VB	0*	B759	CARDITO	NA	0,4
B465	CAMBURZANO	BI	0,5	B613	CANNETO RIVIERA	PV	0,2	B760	CAREGGINE	LU	0*
B467	CAMERANA	CN	0,4	B612	CANNETO PAVESE	MN	0,4	B762	CAREMA	TO	0,2
B468	CAMERANO	AN	0,5	B615	CANNINO	VB	0,2	B763	CARENNO	LC	0,2
B469	CAMERANO CASASCO	AT	0*	B616	CANNOBIO	LE	0*	B765	CARENTINO	AL	0*
B471	CAMERATA CORNELLO	BG	0*	B617	CANNOLE	RC	0,2	B766	CARERI	RC	0,2
B472	CAMERATA NUOVA	RM	0,5	B618	CANOLO	BG	0,4	B767	CARESANA	VC	0,4
B470	CAMERATA PICENA	AN	0,4	B619	CANONICA D'ADDA	BA	0,4	B768	CARESANABLOT	VC	0*
B473	CAMERI	NO	0,2	B620	CANOSA DI PUGLIA	CH	0,5	B769	CAREZZANO	AL	0*
				B621	CANOSA SANNITA	CN	0	B771	CARFIZZI	KR	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
B772	CARGEGHE	SS	0*	B921	CASALZUIGNO	VA	0,4	C203	CASTEL MADAMA	RM	0,2
B774	CARIATI	CS	0,4	B922	CASAMARCIA	NA	0,2	C204	CASTEL MAGGIORE	BO	0*
B776	CARIFE	AV	0,2	B923	CASAMASSIANO	BA	0*	C208	CASTEL MELLA	BS	0*
B777	CARIGNANO	TO	0,5	B924	CASAMICCIOLA TERME	NA	0*	C211	CASTEL MORRONE	CE	0,4
B778	CARIMATE	CO	0,2	B925	CASANDRINO	NA	0,4	C252	CASTEL RITALDI	PG	0,5
B779	CARINARO	CE	0,4	B928	CASANOVA ELVO	VC	0*	C253	CASTEL ROCCHERO	AT	0,2
B780	CARINARI	PA	0,2	B927	CASANOVA IERRONE	SV	0,5	C255	CASTEL ROZZONE	BG	0,2
B781	CARINOLA	CE	0,2	B929	CASANOVA LONATI	PV	0*	C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA	0,4
B782	CARISIO	VC	0*	B932	CASAPE	RM	0*	C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	0,2
B783	CARISOLO	TN	0*	M260	CASAPESENNA	CE	0*	C262	CASTEL SAN LORENZO	SA	0*
B784	CARLANTINO	FG	0,2	B933	CASAPINTA	BI	0,3	C263	CASTEL SAN NICCOLO'	AR	0,2
B785	CARLAZZO	CO	0*	B934	CASAPROTA	RI	0,1	C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	0,2
B787	CARLENTINI	SR	0,5	B935	CASAPULLA	CE	0,1	C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	0,2
B788	CARLINO	UD	0,2	B936	CASARANO	LE	0*	C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS	0*
B789	CARLOFORTE	CA	0,2	B937	CASARAGO	LC	0*	C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	0,5
B790	CARLOPOLI	CZ	0,1	B938	CASARILE	MI	0,4	C269	CASTEL SANT'ELIA	VT	0*
B791	CARMAGNOLA	TO	0,4	B940	CASARSA DELLA DELIZIA	PN	0*	C289	CASTEL VISCARDO	TR	0,4
B792	CARMIANO	LE	0,4	B939	CASARZA LIGURE	GE	0,4	C110	CASTEL VITTORIO	IM	0*
B794	CARMIGNANO	PO	0,2	B941	CASASCO	AL	0,4	C291	CASTEL VOLTURNO	CE	0,4
B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	0*	B942	CASASCO D'INTELVI	CO	0,2	C057	CASTELBAIDO	PD	0,4
B796	CARNAGO	VA	0,4	B943	CASATENOVO	LC	0,35	C059	CASTELBELFORTE	MN	0,4
B798	CARNATE	MI	0,5	B945	CASATISMA	PV	0,2	C060	CASTELBELLINO	AN	0,25
B801	CAROBIO DEGLI ANGELI	BG	0,4	B946	CASATAVOTORE	NA	0,5	C062	CASTELBELLO CIARDES		
B802	CAROLEI	CS	0,2	B947	CASAZZA	BG	0,5		CASTELBELL T.SCHARS.	BZ	0*
B803	CARONIA	ME	0*	B948	CASCIA	PG	0,2	C063	CASTELBIBIANO	SV	0,2
B804	CARONIA	ME	0,2	B949	CASCIAGO	VA	0,5	C066	CASTELBOTTACCIO	CB	0*
B805	CARONNO PERTUSELLA	VA	0,2	A559	CASCIANA TERME	PI	0,4	C067	CASTELBUONO	PA	0,2
B807	CARONNO VARESE	VA	0,1	B950	CASCINA	PI	0,4	C069	CASTELCIVITA	SA	0,2
B808	CAROSINO	TA	0,5	B953	CASCINETTE D'IVREA	TO	0,5	C072	CASTELCIVATI	BS	0*
B809	CAROVIGNO	BR	0,5	B954	CASEI GEROLA	PV	0*	C073	CASTELCUCCO	TV	0,1
B810	CAROVILLI	IS	0,2	B955	CASELETTE	TO	0*	C074	CASTELDACCIA	PA	0,4
B812	CARPANETO PIACENTINO	PC	0,5	B956	CASELLA	GE	0,3	C080	CASTELDELICI	PU	0,4
B813	CARPANZANO	CS	0,2	B959	CASELLE IN PITTARI	SA	0,2	C081	CASTELDELFINO	CN	0*
B814	CARPASIO	IM	0*	B961	CASELLE LANDI	LO	0,1	C089	CASTELDIPONTE	CR	0,4
B816	CARPEGNANO	BS	0,4	B958	CASELLE LURANI	LO	0,1	C100	CASTELDIRADO	AN	0,47
B817	CARPENEDOLO	BS	0*	B960	CASELLE TORINESE	TO	0,2	C101	CASTELDIPIETRO	FI	0,3
B818	CARPENETO	AL	0,4	B963	CASERTA	CE	0,4	C103	CASTELFONDO	TN	0*
B819	CARPI	MO	0,2	B965	CASIERA	TV	0,1	C104	CASTELFONTE	LT	0,2
B820	CARPIANO	MI	0*	B966	CASIGNANA	RC	0,5	C105	CASTELFRANCI	AV	0,1
B822	CARPIGNANO SALENTINO	LE	0,2	B967	CASINA	RE	0,3	C112	CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	0,45
B823	CARPIGNANO SESIA	NO	0*	B971	CASIRATE D'ADDA	BG	0*	C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	0,4
B825	CARPINETI	RE	0*	B974	CASLINO D'ERBA	CO	0,2	C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO	0*
B827	CARPINETO DELLA NORA	FE	0,2	B977	CASNATE CON BERNATE	CO	0,2	C106	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	0*
B828	CARPINETO ROMANO	RM	0,5	B978	CASNIGO	BG	0*	C111	CASTELFRANCO VENETO	TV	0*
B826	CARPINETO SINELLO	CH	0,4	B980	CASOLA DI NAPOLI	NA	0,4	C119	CASTELGOMBERTO	VI	0,5
B829	CARPINO	FG	0,5	B979	CASOLA IN LUNIGIANA	MS	0,5	C120	CASTELGRANDE	PZ	0*
B830	CARPINONE	IS	0,1	B982	CASOLA VALSENIO	RA	0,5	C122	CASTELGUGLIELMO	RO	0,4
B832	CARRARA	MS	0,1	B983	CASOLE BRUZIO	CS	0*	C123	CASTELGUIDONE	CH	0*
B835	CARRE'	VI	0,2	B984	CASOLE D'ELSA	SI	0,5	C125	CASTELLABATE	SA	0,2
B836	CARREGA LIGURE	AL	0*	B985	CASOLI	CH	0,5	C126	CASTELLAFIUME	AQ	0,4
B838	CARRO	SP	0*	B988	CASORATE PRIMO	PV	0,4	C127	CASTELL'ALFERO	AT	0,1
B839	CARRODANO	SP	0*	B987	CASORATE SEMPIONE	VA	0,4	C128	CASTELLALTO	TE	0,2
B840	CARROSSIO	AL	0*	B989	CASOREZZO	MI	0,2	C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	0,15
B841	CARRU'	CN	0*	B990	CASORIA	NA	0,5	C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NO	0,2
B842	CARSOLI	AQ	0,2	B991	CASORZO	AT	0*	C133	CASTELLAMONTE	TO	0,1
B844	CARTIGLIANO	VI	0,2	A472	CASPERIA	RI	0,4	C134	CASTELLANA GROTTE	BA	0,4
B845	CARTIGNANO	CN	0,3	B993	CASPOGGIO	SO	0*	C135	CASTELLANA SICULA	PA	0*
B846	CARTOCETO	PU	0,5	B994	CASSACCO	UD	0,2	C136	CASTELLANETA	TA	0,5
B847	CARTOSIO	AL	0*	B996	CASSAGO BRIANZA	LC	0,5	C137	CASTELLANIA	VA	0*
B848	CARTURA	PD	0*	C002	CASSANO ALLO IONIO	CS	0*	C139	CASTELLANZA	AL	0,3
B850	CARUGATE	MI	0,4	C003	CASSANO D'ADDA	MI	0,3	C140	CASTELLAR	CN	0,2
B851	CARUGO	CO	0,2	B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	0,5	C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	0*
B853	CARUNCHIO	CH	0*	B997	CASSANO IRPINO	AV	0,5	C141	CASTELLARANO	RE	0,1
B854	CARVICO	BG	0,2	C004	CASSANO MAGNAGO	VA	0,1	C143	CASTELLARE	IM	0,2
B856	CARZANO	TN	0*	C005	CASSANO SPINOLA	AL	0,2	C145	CASTELL'ARQUATO	PC	0*
B857	CASABONA	KR	0,5	B999	CASSANO VALCUVIA	VA	0*	C146	CASTELLAVAZZO	BL	0,4
B858	CASACALENDA	CB	0,5	C006	CASSARO	SR	0*	C147	CASTELL'AZZARA	GR	0,4
B859	CASACANDITELLA	CH	0,5	C007	CASSIGLIO	BG	0,4	C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	0,2
B860	CASAGIOVE	CE	0,2	C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	0,5	C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	0,4
B870	CASAL CERMELLI	AL	0	C020	CASSINA RIZZARDI	CO	0,2	C153	CASTELLEONE	CR	0,3
B872	CASAL DI PRINCIPE	CE	0,5	C024	CASSINA VALSASSINA	LC	0*	C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN	0,4
B875	CASAL VELINO	SA	0,4	C022	CASSINASCIO	AT	0,5	C154	CASTELLERO	AT	0,2
B861	CASALANGUIDA	CH	0*	C027	CASSINE	AL	0,4	C155	CASTELLETO CERVO	BI	0*
B862	CASALATTICO	FR	0,2	C030	CASSINELLE	AL	0,3	C156	CASTELLETO D'ERRO	AL	0,4
B864	CASALBELTRAME	NO	0,5	C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	0,2	C157	CASTELLETO DI BRANDUZZO	PV	0,2
B865	CASALBORDINO	CH	0,5	C034	CASSINO	FR	0,5	C158	CASTELLETO D'ORBA	AL	0,5
B866	CASALBORE	AV	0,4	C037	CASSOLA	VI	0*	C160	CASTELLETO MERLI	AL	0,2
B867	CASALBORGONE	TO	0,4	C038	CASSOLNOVO	PV	0,2	C161	CASTELLETO MOLINA	AT	0*
B868	CASALBUONO	SA	0*	C041	CASTAGNARO	VR	0,4	C162	CASTELLETO MONFERRATO	AL	0,5
B869	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	0,5	C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	0,2	C166	CASTELLETO SOPRA TICINO	NO	0,35
B871	CASALCIPRANO	CB	0*	C045	CASTAGNETO PO	TO	0,5	C165	CASTELLETO STURA	CN	0,2
B873	CASALDIUNI	BN	0,3	C046	CASTAGNITO	CN	0,2	C167	CASTELLETO UZZONE	CN	0,2
B876	CASALE CORTE CERRO	VB	0,5	C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	0,4	C169	CASTELLI	TE	0,4
B881	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR	0,3	C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	0,2	C079	CASTELLI CALEPIO	BG	0,2
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	0,2	C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	0,3	C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	0,5
B875	CASALE LITTA	VA	0,4	C050	CASTANA	PV	0*	C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI	0,4
B878	CASALE MARITTIMO	PI	0,4	C052	CASTANO PRIMO	MI	0,4	C173	CASTELLINALDO	CN	0,5
B885	CASALE MONFERRATO	AL	0,4	C053	CASTEGGIO	PV	0,2	C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	0*
B879	CASALE SUL SILE	TV	0,2	C055	CASTEGNATO	BS	0*	C176	CASTELLINO TANARO	CN	0,1
B880	CASALECCHIO DI RENO	BO	0,1	C056	CASTEGNERO	VI	0,2	C177	CASTELLIRI	FR	0,4
B882	CASALEGGIO BOIRO	AL	0*	C058	CASTEL BARONIA	AV	0,1	B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA	0,2
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	0,2	C064	CASTEL BOGLIONE	AT	0,4	C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV	0,5
B886	CASALEONE	VR	0,2	C065	CASTEL BOLOGNESE	RA	0,2	C185	CASTELLO D'ARGILE	BO	0,4
B889	CASALETTO CEREDANO	CR	0,2	B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	0,2	C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	0,5
B890	CASALETTO DI SOPRA	CR	0*	C040	CASTEL CASTAGNA	TE	0,4	C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	0,4
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO	0,2	C071	CASTEL COLONNA	AN	0*	A300	CASTELLO DI ANNONE	AT	0,2
B888	CASALETTO SPARTANO	SA	0*	C183	CASTEL CONDINO	TN	0*	C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC	0*
B891	CASALETTO VAPRIO	CR	0*	C075	CASTEL D'AIANO	BO	0,4	C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA	0,5
B892	CASALFIUMANESE	BO	0,2	C076	CASTEL D'ARIO	MN	0,3	C190	CASTELLO DI GODEGO	TV	0,2
B893	CASALGRANDE	RE	0*	C078	CASTEL D'AZZANO	VR	0,2	C191	CASTELLO DI SERRAVALLE	BO	0,2
B894	CASALGRASSO	CN	0,4	C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS	0*	C194	CASTELLO TESINO	TN	0*
B896	CASALINCONTRADA	CH	0,2	C083	CASTEL DEL MONTE	AQ	0*	C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	TN	0*
B897	CASALINO	NO	0*	C085	CASTEL DEL PIANO	GR	0,2	C195	CASTELLUCCIO	MN	0,4
B898	CASALMAGGIORE	CR	0	C086	CASTEL DEL RIO	BO	0,2	C198	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	0,2
B899	CASALMAIOCCO	LO	0,2	B969	CASTEL DI CASIO	BO	0,5	C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	0*
B900	CASALMORANO	CR	0,1	C090	CASTEL DI IERI	AQ	0*	C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	0*
B901	CASALMORO	MN	0,1	C091	CASTEL DI IUDICA	CT	0*	C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	0,2
B902	CASALNOCETO	AL	0,2	C093	CASTEL DI LAMA	AP	0,5	C051	CASTELL'UMBERTO	ME	0,5
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	0,5	C094	CASTEL DI LUCIO	ME	0*	C205	CASTELMAGNO	CN	0,2
B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG	0,5	C096	CASTEL DI SANGRO	AQ	0,2	C206	CASTELMARTE	CO	0*
B907	CASALOLDO	MN	0,2	C097	CASTEL DI SASSO	CE	0*	C207	CASTELMASSA	RO	0,5
B910	CASALPUSTERLENGO	LO	0,2	C098	CASTEL DI TORA	RI	0,4	C197	CASTELMAURO	CB	0,1
B911	CASALROMANO	MN	0,5	C102	CASTEL FOCOGNANO	AR	0,3	C209	CASTELMEZZANO	PZ	0*
B912	CASALSERUGO	PD	0,5	C114	CASTEL FRENTANO	CH	0,4	C210	CASTELMOIA	ME	0,5
B916	CASALUCE	CE	0*	C115	CASTEL GABBIANO	CR	0*	C213	CASTELNOVETTO	PV	0,4
B917	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG	0,2	C116	CASTEL GANDOLFO	RM	0,5	C215	CASTELNOVO BARIANO	RO	0,1
B918	CASALVECCHIO SICULO	ME	0,5	C117	CASTEL GIORGIO	TR	0,4	C217	CASTELNOVO DEL FRILI	PN	0*
B919	CASALVIERI	FR	0,1	C118	CASTEL GOFFREDO	MN	0,4	C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	0,2
B920	CASALVOLONE	NO	0*	C121	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	0*	C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C216	CASTELNUOVO	TN	0*	C374	CAVALLASCA	CO	0,2	C527	CERRETO DI SPOLETO	PG	0*
C226	CASTELNUOVO BELBO	AT	0,3	C375	CAVALLERLEONE	CN	0,4	C507	CERRETO GRUE	AL	0
C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	0,5	C376	CAVALLERMAGGIORE	CN	0,3	C529	CERRETO GUIDI	FI	0,4
C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	0,2	C377	CAVALLINO	LE	0,5	C518	CERRETO LAZIALE	RM	0,5
C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	0,2	M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE	0*	C525	CERRETO SANNITA	BN	0,4
C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	0,2	C378	CAVALLIRIO	NO	0,2	C530	CERRETO DELLE LANGHE	CN	0,1
C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT	0,2	C380	CAVARENO	TN	0*	C531	CERRINA	AL	0,4
C231	CASTELNUOVO CILENTO	SA	0,2	C381	CAVARGNA	CO	0*	C532	CERRIONE	BI	0,2
C225	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	0,2	C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	0,3	C536	CERRO AL LAMBRO	MI	0,2
C222	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	0*	C383	CAVARZERE	VE	0,5	C534	CERRO AL VOLTURNO	IS	0*
C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN	0,4	C384	CAVASO DEL TOMBA	TV	0,4	C537	CERRO MAGGIORE	MI	0*
C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	0*	C385	CAVASO NUOVO	PN	0*	C533	CERRO TANARO	AT	0,2
C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	0,5	C387	CAVATORE	AL	0,5	C538	CERRO VERONESE	VR	0,5
C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	0,5	C389	CAVAZZO CARNICO	UD	0*	C539	CERROSIMO	PZ	0*
C237	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	0,5	C390	CAVE	RM	0,5	C540	CERTALDO	FI	0,4
C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	0,4	C392	CAVEDAGO	TN	0*	C541	CERTOSA DI PAVIA	PV	0,2
C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP	0,4	C393	CAVEDINE	TN	0*	C542	CERVA	CZ	0,4
C241	CASTELNUOVO NIGRA	TO	0,2	C394	CAVENAGO D'ADDA	LO	0,2	C543	CERVARA DI ROMA	RM	0,2
C223	CASTELNUOVO PARANO	FR	0,4	C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MI	0,5	C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD	0,2
C242	CASTELNUOVO RANGONE	MO	0,2	C396	CAVERNAGO	BG	0,2	C545	CERVARO	FR	0,5
C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	0,2	C398	CAVEZZO	MO	0,5	C547	CERVASCA	CN	0*
C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI	0*	C400	CAVIZZANA	TN	0*	C548	CERVATTO	BS	0*
C245	CASTELPAGANO	BN	0,4	C404	CAVOUR	TO	0,4	C549	CERVENO	VC	0*
C246	CASTELPETROSO	IS	0,1	C405	CAVRIAGO	RE	0*	C550	CERVESE	CN	0,5
C247	CASTELPIZZUTO	IS	0,2	C406	CAVRIANA	MN	0,4	C551	CERVESINA	PV	0,4
C248	CASTELPLANIO	AN	0,3	C407	CAVRIGLIA	AR	0,3	C552	CERVETERI	RM	0,4
C250	CASTELPOTO	BN	0,4	C409	CAZZAGO BRABBIA	VA	0,1	C553	CERVIA	RA	0,2
C251	CASTELRAIMONDO	MC	0,1	C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	0*	C554	CERVICATI	CS	0,5
C254	CASTELROTTO - KASTELRUTH	BZ	0*	C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	0,5	C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO	0,2
C267	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	0,2	C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	0*	C556	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD	0*
C271	CASTELSARACENO	PZ	0,5	C413	CECCANO	FR	0,4	C557	CERVINARA	AV	0,2
C272	CASTELSARDO	SS	0,2	C414	CECINA	PV	0,2	C558	CERVINO	CE	0,2
C273	CASTELSEPRIO	VA	0*	C415	CECINA	BS	0,4	C559	CERVO	IM	0,5
B968	CASTELSIANO	KR	0*	C417	CEDEGOLO	LI	0,4	C560	CERZETO	CS	0*
C274	CASTELSPINA	AL	0,1	C418	CEDRASCO	SO	0*	C561	CESA	LC	0*
C275	CASTELTERMINI	AG	0,2	C420	CEFFALIA' DIANA	PA	0,2	C563	CESANA BRIANZA	LC	0*
C181	CASTELTECCIANA	VA	0,2	C421	CEFFALIA'	PA	0,2	C564	CESANA TORINESE	TO	0*
C278	CASTELVECCCHIO CALVISIO	AQ	0*	C422	CEGGIA	VE	0,5	C565	CESANO BOSCONI	MI	0,4
C276	CASTELVECCCHIO DI ROCCA BARBENA	SV	0*	C424	CEGLIE MESSAPICO	BR	0,2	C566	CESANO MADERNO	MI	0,5
C279	CASTELVECCCHIO SUBEGUO	AQ	0,2	C426	CELANO	AQ	0,5	C567	CESARA	VB	0,2
C280	CASTELVENERE	BN	0,2	C428	CELENZA SUL TRIGNO	CH	0,2	C568	CESARO'	ME	0*
B129	CASTELVERDE	CR	0,4	C429	CELENZA VALFORTORE	FG	0*	C569	CESATE	MI	0,4
C200	CASTELVERRINO	IS	0,4	C430	CELICO	CS	0*	C573	CESENA	FC	0,2
C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	0,2	C435	CELLA DATI	CR	0,1	C574	CESENATICO	FC	0,2
C283	CASTELVETERE SUL CALORE	AV	0,4	C432	CELLA MONTE	AL	0,5	C576	CESINALI	AV	0,5
C286	CASTELVETRANO	TP	0*	C436	CELLAMARE	BA	0,2	C578	CESIO	IM	0,5
C287	CASTELVETRO DI MODENA	MO	0*	C437	CELLARA	CS	0*	C577	CESIOMAGGIORE	BL	0,2
C288	CASTELVETRO PIACENTINO	PC	0,3	C438	CELLARENGO	AT	0,2	C580	CESINALTO	TV	0,4
C290	CASTELVISCONTI	CR	0,2	C439	CELLATICA	BS	0*	C581	CESSANITI	VC	0,1
C292	CASTENASO	BO	0,1	C444	CELLE DI BULGHERIA	SA	0*	C582	CESSAPALOMBO	MC	0,2
C293	CASTENEDOLO	BS	0,2	C441	CELLE DI MACRA	CN	0,5	C583	CESSOLE	AT	0,2
M288	CASTIADAS	CA	0*	C440	CELLE ENOMONDO	AT	0,1	C584	CETARA	SA	0,5
C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	0,5	C443	CELLE LIGURE	SV	0,5	C585	CETO	BS	0*
C319	CASTIGLION FIORENTINO	AR	0,4	C442	CELLE SAN VITO	FG	0*	C587	CETONA	SI	0,2
C308	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	0,2	C446	CELLENO	VT	0,2	C588	CETRARO	CS	0,2
C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE	0,4	C447	CELLERE	PT	0,4	C589	CEVA	CN	0,4
C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	0,2	C449	CELLINO ATTANASIO	TE	0,5	C591	CEVO	BS	0,4
C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	0,2	C448	CELLINO SAN MARCO	BR	0,4	C593	CHAILLAND-SAINT-ANSELME	AO	0*
C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	0,2	C450	CELLIO	VC	0,5	C594	CHAILLAND-SAINT-VICTOR	AO	0*
C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	0,3	M262	CELLIOLE	CE	0*	C595	CHAMBAVE	AO	0*
C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	0,5	C452	CENBRIA	TN	0*	B491	CHAMMOIS	AO	0*
C310	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	0*	C453	CENADI	CZ	0*	C596	CHAMPDEPRAZ	AO	0*
C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	0,5	C456	CENATE SOPRA	BG	0,4	B540	CHAMPORCHER	AO	0*
C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	0,5	C457	CENATE SOTTO	BG	0,5	C598	CHARVENSON	AO	0*
C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	0*	C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL	0,4	C294	CHATILLON	AO	0*
C299	CASTIGLIONE D'INTELI	CO	0,1	C459	CENE	BG	0*	C599	CHERASCO	CN	0,2
C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	0,4	C461	CENESELLI	RO	0,4	C600	CHEREMULE	SS	0*
C314	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	0,1	C463	CENGIO	SV	0,5	C604	CHIALAMBERTO	TO	0,1
C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	0*	C467	CENTA SAN NICOLO'	TN	0*	C605	CHIAMPÒ	VI	0,5
C298	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	0*	C466	CENTALLO	CN	0,5	C606	CHIANCHE	AV	0*
C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	0,2	C469	CENTO	FE	0,2	C608	CHIANCIANO TERME	SI	0,1
C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	0,5	C470	CENTOLA	SA	0,5	C609	CHIANNI	PI	0,5
C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	0,5	C472	CENTRACHE	CZ	0*	C610	CHIANOCCO	TO	0,5
C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	0,5	C471	CENTURIPPE	EN	0,4	C612	CHIARAMONTE GULFI	RG	0*
C321	CASTIGNANO	AP	0,5	C474	CEPAGATTI	PE	0,4	C613	CHIARAMONTI	SS	0*
C322	CASTILENTI	TE	0,5	C476	CEPPALONI	BN	0,2	C614	CHIARANO	TV	0,5
C323	CASTINO	CN	0*	C478	CEPPO MORELLI	VB	0*	C615	CHIARAVALLE	AN	0,5
C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO	0*	C479	CEPRANO	FR	0,2	C616	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	0*
C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	0*	C480	CERAMI	EN	0*	C618	CHIARI	BS	0*
C327	CASTIONS DI STRADA	UD	0,2	C481	CERANESI	GE	0,5	C619	CHIAROMONTE	PZ	0*
C329	CASTIRAGA VIDARDO	LO	0,5	C483	CERANO	NO	0,4	C620	CHIAUICI	IS	0*
C330	CASTO	BS	0*	C482	CERANO D'INTELI	CO	0,2	C621	CHIAVARI	GE	0*
C331	CASTORANO	AP	0,5	C484	CERANOVA	PV	0,5	C623	CHIAVENNA	SO	0,4
C332	CASTREZZATO	BS	0*	C485	CERASO	SA	0,2	C624	CHIAVERANO	TO	0,2
C334	CASTRI DI LECCE	LE	0*	C486	CERCEMAGGIORE	CB	0,1	C625	CHIENES - KIENS.	BZ	0*
C335	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE	0*	C487	CERCENASCO	TO	0,5	C627	CHIERI	TO	0,4
C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	0*	C488	CERCEPICCOLA	CB	0*	C630	CHIES D'ALPAGO	BL	0,5
C337	CASTRO	BG	0,2	C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	0,3	C628	CHIESA IN VALMALENCO	SO	0,1
M261	CASTRO	LE	0*	C492	CERCHIO	AQ	0,2	C629	CHIESANUOVA	TO	0,2
C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	0,4	C493	CERCINO	SO	0*	C631	CHIESINA UZZANESE	PT	0,2
C339	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FC	0*	C494	CERCIVENTO	UD	0*	C632	CHIETI	CH	0,4
C340	CASTROCIELO	FR	0,5	C495	CERCOLA	NA	0,4	C633	CHIEUTI	FG	0,4
C341	CASTROFILIPPO	AG	0*	C496	CERDA	PA	0*	C634	CHIEVE	CR	0,35
C108	CASTROLIBERO	CS	0,4	C498	CEREA	VR	0,2	C635	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	0,2
C343	CASTRONNO	VA	0,2	C500	CEREGNANO	RO	0,25	C637	CHIGNOLO PO	PV	0,4
C344	CASTRONNOVO DI SICILIA	PA	0,1	C501	CERENZIA	KR	0*	C638	CHIOGGIA	VE	0*
C345	CASTRONNOVO DI SANT'ANDREA	PZ	0*	C497	CERES	TO	0,2	C639	CHIOMONTE	TO	0,4
C346	CASTROPIGNANO	CB	0*	C502	CERESARA	MN	0*	C640	CHIONS	PN	0*
C347	CASTROREALE	ME	0,2	C503	CERSETO	AL	0,5	C641	CHIOPRIS VISCONTI	UD	0*
C348	CASTROREGIO	CS	0,2	C504	CERESOLE ALBA	CN	0*	C648	CHITIGNANO	AR	0,2
C349	CASTROVILLARI	CS	0*	C505	CERESOLE REALE	TO	0*	C649	CHIUDUNO	BG	0*
C351	CATANIA	CT	0,2	C506	CERETE	BG	0,4	C650	CHIUPPANO	VI	0,2
C352	CATANZARO	CZ	0,5	C508	CERETTO LOMELLINA	PV	0,2	C651	CHIURO	SO	0,5
C353	CATANANUOVA	EN	0,5	C509	CERGNAGO	PV	0*	C652	CHIUSA - KLAUSEN.	BZ	0*
C354	CATIGNANO	PE	0,2	C510	CERIALE	SV	0*	C653	CHIUSA DI PESIO	CN	0,2
C357	CATTOLICA	RN	0,2	C511	CERIANA	IM	0,2	C655	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	0,2
C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	0*	C512	CERIANO LAGHETTO	MI	0,2	C654	CHIUSA SCLAFANI	PA	0,3
C285	CAULONIA	RC	0,3	C513	CERIGNALE	PC	0,4	C656	CHIUSAFORTE	UD	0*
C359	CAUTANO	BN	0*	C514	CERIGNOLA	FG	0,5	C657	CHIUSANICO	IM	0,5
C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	0,4	C515	CERISANO	CS	0*	C658	CHIUSANO D'ASTI	AT	0*
C360	CAVA MANARA	PV	0,2	C516	CERMENATE	CO	0,2	C659	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV	0,4
C362	CAVACURTA	LO	0*	A022	CERMES - TSCHERMS.	BZ	0*	C660	CHIUSAVECCHIA	IM	0,5
C363	CAVAGLIA'	BI	0,5	C517	CERMIGNANO	TE	0,5	C661	CHIUSDINO	SI	0,3
C364	CAVAGLIETTO	NO	0,2	C520	CERNOBBIO	CO	0,3	C662	CHIUSI	SI	0,3
C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	0,2	C521	CERNUSCO LOMBARDO	LC	0,2	C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	0,4
C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB	0*	C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	0,4	C665	CHIVASSO	TO	0,5
C369	CAVAGNOLO	TO	0,5	C526	CERRETO CASTELLO	BI	0,5	M272	CIAMPINO	RM	0,5
C370	CAVAION VERONESE	VR	0,4	C528	CERRETO D'ASTI	AT	0,2	C668	CIANCIANA	AG	0*
C372	CAVALESE	TN	0*	C524	CERRETO D'ESI	AN	0,5	C672	CIBIANA DI CADORE	BL	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C673	CICAGNA	GE	0,5	C824	COGOLLO DEL CENGIO	VI	0,1	C986	CORBETTA	MI	0,35
C674	CICALA	CZ	0,4	C826	COGOLZO	GE	0,5	C987	CORBOLA	RO	0,4
C675	CICCIANO	NA	0,5	C829	COLAZZA	NO	0*	C988	CORCHIANO	VT	0,5
C676	CICERALE	SA	0,2	C830	COLBORDOLO	PU	0,5	C990	CORCIANO	PG	0,2
C677	CICILIANO	RM	0,5	C835	COLERE	BG	0*	C991	CORDENONS	PN	0,2
C678	CICOGNOLO	CR	0,2	C836	COLFELICE	FR	0*	C992	CORDIGNANO	TV	0,4
C679	CICONIO	TO	0,4	C838	COLI	PC	0,4	C993	CORDOVADO	PN	0*
C680	CIGLIANO	VC	0,3	C839	COLICO	LC	0,2	C994	COREDO	TN	0*
C681	CIGLIE'	CN	0*	C840	COLLAGNA	RE	0*	C996	COREGLIA ANTELMINELLI	LU	0*
C684	CIGOGNOLA	PV	0*	C841	COLLAITO SABINO	RI	0,4	C995	COREGLIA LIGURE	GE	0,5
C685	CIGOLE	BS	0*	C844	COLLARMELE	AQ	0,4	C998	CORENO AUSONIO	FR	0,4
C686	CILAVEGNA	PV	0,2	C845	COLLAZZONE	PG	0,2	C999	CORFINIO	AQ	0*
C689	CIMADOLMO	TV	0,5	C851	COLLE BRIANZA	LC	0*	D003	CORI	LT	0,4
C691	CIMBERGO	BS	0*	C854	COLLE D'ANCHISE	CB	0,2	D004	CORIANO	RN	0*
C694	CIMEGO	TN	0*	C857	COLLE DI TORA	RI	0,5	D005	CORIGLIANO CALABRO	CS	0,5
C695	CIMINA'	RC	0,2	C847	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	0,5	D006	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE	0*
C696	CIMINNA	PA	0*	C870	COLLE SAN MAGNO	FR	0,3	D007	CORINALDO	AN	0,35
C697	CIMITILE	NA	0,4	C846	COLLE SANINITA	BN	0,2	D008	CORIO	TO	0,5
C699	CIMOLAIS	PN	0*	C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	0,5	D009	CORLEONE	PA	0*
C700	CIMONE	TN	0*	C848	COLLE UMBERTO	TV	0,5	D011	CORLETO MONFORTE	SA	0*
C701	CINAGLIO	AT	0*	C850	COLLEBEATO	BS	0,2	D010	CORLETO PERTICARA	PZ	0*
C702	CINETIO ROMANO	RM	0*	C852	COLLECCHIO	PR	0,2	D013	CORMANO	MI	0,4
C703	CINGIA DE' BOTTI	CR	0,2	C853	COLLECORVINO	FE	0,5	D014	CORMONS	GO	0,1
C704	CINGOLI	MC	0,5	C811	COLLEDARA	TE	0,4	D015	CORNA IMAGNA	BG	0*
C705	CINIGLIANO	GR	0,4	C855	COLLEDIMACINE	CH	0,2	D016	CORNALBA	BG	0,4
C707	CINISELLO BALSAMO	MI	0,5	C856	COLLEDIMEZZO	CH	0*	D017	CORNALBA	PV	0,4
C708	CINISI	MI	0,4	C858	COLLEFERRO	RM	0,2	D018	CORNAREDO	MI	0,5
C709	CINO	SO	0*	C859	COLLEGIOVE	RI	0,5	D019	CORNATE D'ADDA	MI	0*
C710	CINQUEFRONDI	RC	0,2	C860	COLLEGN	TO	0,4	B799	CORNEDO ALL'ISARCO - KARNEID.	BZ	0*
C711	CINTANO	TO	0,2	C862	COLLELONGO	AQ	0,4	D020	CORNEDO VICENTINO	VI	0,4
C712	CINTE TESINO	TN	0*	C864	COLLEPARDO	FR	0,2	D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	0,4
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE	0,5	C865	COLLEPASSO	LE	0,4	D022	CORNELIANO D'ALBA	CN	0,25
C713	CINTO EUGANEO	PD	0,4	C866	COLLEPIETRO	AQ	0*	D026	CORNIGLIO	PR	0,5
C715	CINTANO	TO	0,5	C867	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO	0,2	D027	CORNO DI ROSAZZO	UD	0,4
C716	CIORLANO	CE	0,2	C868	COLLERETTO GIACOSA	TO	0,2	D028	CORNO GIOVINE	LO	0,4
C718	CIPRESSA	IM	0,4	C869	COLLESALVETTI	LI	0,4	D029	CORNOVECCHIO	LO	0,3
C719	CIRCELLO	BN	0,5	C871	COLLESANO	PA	0,2	D030	CORNUDA	TV	0,5
C722	CIRIE'	TO	0,5	C875	COLLETORTO	CB	0*	D037	CORREGGIO	RE	0*
C723	CIRIGLIANO	MT	0,2	C876	COLLEVECCHIO	RI	0,2	D038	CORREZZANA	MI	0*
C724	CIRIMIDO	CO	0*	C878	COLLI A VOLTURNO	IS	0,2	D040	CORREZZOLA	PD	0,4
C725	CIRO'	KR	0,4	C877	COLLI DEL TRONTO	AP	0,5	D041	CORRIDO	CO	0*
C726	CIRO' MARINA	KR	0*	C880	COLLI SUL VELINO	RI	0,4	D042	CORRIDONIA	MC	0,1
C727	CIS	TN	0*	C879	COLLIANO	SA	0*	D043	CORROPOLI	TE	0,4
C728	CISANO BERGAMASCO	BG	0*	C882	COLLINAS	CA	0*	D044	CORSANO	LE	0,2
C729	CISANO SUL NEVA	SV	0,5	C883	COLLIO	BS	0,1	D045	CORSICO	MI	0*
C730	CISERANO	BG	0,4	C884	COLLOBIANO	VC	0*	D046	CORSIONE	AT	0*
C732	CISLAGO	VA	0*	C885	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD	0,2	D048	CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO		
C733	CISLIANO	MI	0,2	C886	COLMURANO	MC	0,45		KURTATSCH A.	BZ	0*
C734	CISMON DEL GRAPPA	VI	0*	C888	COLBRARO	MT	0,3	D049	CORTALE	CZ	0*
C735	CISON DI VALMARINO	TV	0,5	C890	COLOGNA VENETA	VR	0,5	D050	CORTANDONE	AT	0,2
C738	CISSONE	CN	0*	C893	COLOGNE	BS	0,2	D051	CORTIANZE	AT	0*
C739	CISTERNA D'ASTI	AT	0,2	C894	COLOGNO AL SERIO	BG	0,2	D052	CORTAZZONE	AT	0*
C740	CISTERNA DI LATINA	LT	0,5	C895	COLOGNO MONZESE	MI	0,5	D054	CORTE BRUGNATELLA	PC	0,2
C741	CISTERNINO	BR	0,5	C897	COLOGNOLA AI COLLI	VR	0,2	D056	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	0*
C742	CITERNA	PG	0,2	C900	COLONNA	RM	0,5	D057	CORTE DE' FRATI	CR	0,2
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG	0,5	C901	COLONNELLA	TE	0,2	D058	CORTE FRANCA	BS	0*
C745	CITTA' DI CASTELLO	PG	0,4	C902	COLONNO	CO	0,4	D068	CORTE PALASIO	LO	0*
C750	CITTA' SANT'ANGELO	FE	0,5	C903	COLORINA	SO	0,2	D061	CORTEMAGGIORE	PC	0*
C743	CITTADELLA	PD	0*	C904	COLORNO	PR	0,2	D062	CORTEMILLA	CN	0,3
C746	CITTA'DUCALE	RI	0*	C905	COLOSIMI	CS	0,2	D064	CORTENO GOLGI	BS	0*
C747	CITTANOVA	RC	0,5	C908	COLTURANO	MI	0,1	D065	CORTENOVA	LC	0*
C749	CITTAREALE	RI	0*	C910	COLZATE	BG	0,5	D066	CORTENOVOA	BG	0*
C751	CITTIGLIO	VA	0,2	C911	COMABGIO	VE	0,2	D067	CORTEOLONA	PV	0*
C752	CIVATE	LC	0,2	C912	COMACCHIO	FE	0,1	D072	CORTIGLIONE	AT	0,5
C754	CIVENINA	CO	0*	C914	COMANO	MS	0,5	A266	CORTINA D'AMPEZZO	BL	0*
C755	CIVEZZA	IM	0,5	C917	COMAZZO	LO	0,2	D075	CORTINA SULLA STRADA DEL VINO		
C756	CIVEZZANO	TN	0*	C918	COMEGLIANS	UD	0*		KURTINIG AN D.	BZ	0*
C757	CIVIASCO	VC	0,1	C920	COMELICO SUPERIORE	BL	0,5	D076	CORTINO	TE	0,2
C758	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	0,2	C922	COMERIO	VA	0,2	D077	CORTONA	AR	0,4
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	0,3	C925	COMEZZANO-CIZZAGO	BS	0,4	D078	CORVARA	PE	0,5
C760	CIVIDATE CAMUNO	BS	0*	C926	COMIGNAGO	NO	0*	D079	CORVARA IN BADIA - CORVARA.	BZ	0*
C763	CIVITA	CS	0,5	C927	COMISO	RG	0*	D081	CORVINO SAN QUIRICO	PV	0,4
C765	CIVITA CASTELLANA	VT	0,2	C928	COMITINI	AG	0,5	D082	CORZANO	BS	0*
C766	CIVITA D'ANTINO	AQ	0,4	C929	COMIZIANO	NA	0*	D085	COSEANO	UD	0*
C764	CIVITACAMPOMARANO	CB	0,2	C930	COMMESSAGGIO	MN	0,2	D086	COSENZA	CS	0,5
C768	CIVITALUPARELLA	CH	0*	C931	COMMEZZADURA	TN	0*	D087	COSIO D'ARROSCIA	IM	0,1
C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	0*	C933	COMO	CO	0,2	D088	COSIO VALTELLINO	SO	0,5
C770	CIVITANOVA MARCHE	MC	0,4	C934	COMPIANO	PR	0,5	D089	COSOLETO	RC	0,4
C771	CIVITAQUANA	PE	0,4	C937	COMUN NUOVO	BG	0,5	D093	COSSANO BELBO	CN	0,2
C773	CIVITAVECCHIA	RM	0,3	C935	COMUNANZA	AP	0,2	D092	COSSANO CANAVESE	TO	0,2
C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	0,4	C938	CONA	VE	0,4	D094	COSSATO	BI	0,5
C779	CIVITELLA CASANOVA	PE	0,2	C941	CONCA CASALE	IS	0,5	D095	COSSERIA	SV	0,5
C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	0,4	C940	CONCA DEI MARINI	SA	0,3	D096	COSSIGNANO	AP	0,5
C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	0,5	C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	0*	D099	COSSOIGNO	VB	0*
C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC	0,4	C943	CONCAMARISE	VR	0,5	D100	COSSOINE	SS	0*
C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	0,2	C944	CONCEI	TN	0*	D101	COSSOMBRATO	AT	0*
C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	0,4	C946	CONCERNIANO	RI	0,5	D109	COSTA DE' NOBILI	PV	0*
C782	CIVITELLA PAGANICO	GR	0*	C948	CONCESIO	BS	0*	D110	COSTA DI MEZZATE	BG	0,2
C783	CIVITELLA ROVETO	AQ	0*	C949	CONCO	VI	0,5	D105	COSTA DI ROVIGO	RO	0,5
C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	0,3	C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	0,5	D112	COSTA MASNAGA	LC	0*
C785	CIVO	SO	0*	C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	0,4	D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG	0*
C787	CLAINO CON OSTENO	CO	0*	C952	CONCOREZZO	MI	0,2	D102	COSTA VESCOVIATO	AL	0*
C790	CLAUT	PN	0*	C953	CONDINO	TN	0*	D117	COSTA VOLPINO	BG	0,35
C791	CLAUZETTO	PN	0*	C954	CONDOFURI	RC	0,4	D107	COSTABISSARA	VI	0,2
C792	CLAVESANA	CN	0*	C955	CONDOVE	TO	0*	D108	COSTACCIAIO	PG	0,29
C793	CLAVIERE	TO	0*	C956	CONDRON	ME	0,5	D113	COSTANZANA	VC	0,1
C794	CLES	TN	0*	C957	CONEGLIANO	TV	0,5	D114	COSTARAINERA	IM	0,5
C795	CLETO	CS	0*	C958	CONFIENZA	PV	0*	D111	COSTASERINA	BG	0,4
C796	CLIVIO	VA	0*	C959	CONFIGNI	RI	0*	D118	COSTERMANO	VR	0,4
C797	CLOZ	TN	0*	C960	CONFLENTI	CZ	0*	D119	COSTIGLIONE D'ASTI	AT	0,4
C800	CLUSONE	BG	0,1	C962	CONIOLO	AL	0,1	D120	COSTIGLIONE SALUZZO	CN	0
C801	COASSOLO TORINESE	TO	0,1	C963	CONSELICE	RA	0,2	D121	COTIGNOLA	RA	0,4
C803	COAZZE	TO	0,2	C964	CONSELVE	PD	0,5	D123	COTRONI	KR	0*
C804	COAZZOLO	AT	0,4	C965	CONSIGLIO DI RUMO	CO	0,2	D124	COTTANELLO	RI	0*
C806	COCCAGLIO	BS	0,3	C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	0,4	D012	COURMAYEUR	AO	0*
C807	COCCONATO	AT	0*	C969	CONTIGLIANO	RI	0,4	D126	COVO	BG	0,4
C810	COCCQUIO-TREVISAGO	VA	0*	C971	CONTRADA	AV	0,4	D127	COZZO	PV	0,4
C811	COCULLO	AQ	0*	C972	CONTROGUERRA	TE	0,1	D128	CRACO	MT	0*
C812	CODEVIGO	PD	0,13	C973	CONTRONE	SA	0*	D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	0,1
C813	CODEVILLA	PV	0,1	C974	CONTURSI TERME	SA	0,2	D132	CRAVAGLIANA	VC	0*
C814	CODIGORO	FE	0,2	C975	CONVERSANO	BA	0,4	D133	CRAVANZANA	CN	0,1
C815	CODOGNE'	TV	0,5	C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV	0*	D134	CRAVEGGIA	VB	0*
C816	CODOGNO	LO	0,4	C977	CONZANO	AL	0,5	D136	CREAZZO	VI	0,2
C817	CODROIPO	UD	0,1	C978	CONPERTINO	LE	0,3	D137	CRECCHIO	CH	0,4
C818	CODRONGIANOS	SS	0*	C979	COPIANO	PV	0,2	D139	CREDERA	BG	0,2
C819	COGGIOLA	BI	0,5	C980	COPPARO	FE	0,4	D141	CREDERA RUBBIANO	CR	0*
C820	COGLIATE	MI	0*	C982	CORANA	PV	0,2	D142	CREMA	CR	0,2
C821	COGNE	AO	0*	C983	CORATO	BA	0,5	D143	CREMELLA	LC	0,4
C823	COGOLETO	GE	0,5	C984	CORBARA	SA	0,2	D144	CREMENAGA	VA	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
D145	CREMENO	LC	0*	D302	DIMARO	TN	0*	D461	FAGAGNA	UD	0,2
D147	CREMIA	CO	0*	D303	DINAMI	VV	0*	D462	FAGGETO LARIO	CO	0,2
D149	CREMOJUNO	AL	0,5	D304	DIPIGNANO	CS	0,5	D463	FAGGIANO	TA	0,2
D150	CREMONA	CR	0,15	D305	DISO	LE	0,2	D465	FAGNANO ALTO	AQ	0*
D151	CREMOSANO	CR	0,2	D309	DIVIGNANO	NO	0,5	D464	FAGNANO CASTELLO	CS	0,5
D154	CRESCENTINO	VI	0,25	D310	DIZZASCO	CO	0,2	D467	FAGNANO OLONA	VA	0,5
D156	CRESPIADORO	VC	0,5	D311	DOBBIACO - TOBLACH.	BZ	0*	D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN	0*
D157	CRESPIANO DEL GRAPPA	TV	0,1	D312	DOBERDO' DEL LAGO	GO	0*	D469	FAICCHIO	BN	0,5
D158	CRESPELLANO	BO	0*	D314	DOGLIANI	CN	0,2	D470	FALCADE	BL	0,4
D159	CRESPIATICA	LO	0,4	D315	DOGLIOLA	CH	0,5	D471	FALCIANO DEL MASSICO	CE	0,3
D160	CRESPINA	PI	0,4	D316	DOGNA	UD	0*	D473	FALCONARA ALBANESE	CS	0*
D161	CRESPINO	RO	0,4	D317	DOLCE'	VR	0,2	D472	FALCONARA MARITTIMA	AN	0,5
D162	CRESSA	NO	0,5	D318	DOLCEACQUA	IM	0,2	D474	FALCONE	ME	0,4
D165	CREVAQUORE	BI	0,4	D319	DOLCEDO	IM	0,4	D475	FALERIA	VT	0,5
D166	CREVALCORE	BO	0,4	D321	DOLIGNA DEL COLLIO	GO	0*	D476	FALERNA	CZ	0,4
D168	CREVOLADOSSOLA	VB	0*	D323	DOLIANOVA	CA	0,4	D477	FALERONE	AP	0,5
D170	CRISPANO	NA	0,2	D325	DOLO	VE	0,5	D480	FALLO	CR	0,2
D171	CRISPANO	TA	0,5	D327	DOLZAGO	LC	0,2	D481	FALMENTA	VB	0,2
D172	CRISSOLO	CN	0,2	D328	DOMANICO	CS	0,2	D482	FALOPPIO	CO	0,2
D175	CROCEFIRESCHI	GE	0*	D329	DOMASO	CO	0,2	D483	FALVATERRA	FR	0,45
C670	CROCETTA DEL MONTELLO	TV	0,4	D330	DOMEGGE DI CADORE	BL	0,5	D484	FALZES - PFALZEN.	BZ	0*
D177	CRODO	VB	0*	D331	DOMICELLA	AV	0*	D484	FANANO	MO	0,2
D179	CROGNALETO	TE	0,2	D332	DOMODOSSOLA	VB	0,1	D487	FANNA	PN	0*
D180	CROPALATI	CS	0*	D333	DOMUS DE MARIA	CA	0*	D488	FANO	PU	0,5
D181	CROPANI	CZ	0,1	D334	DOMUSNOVAS	CA	0*	D489	FANO ADRIANO	TE	0,5
D182	CROSA	BI	0,5	D336	DON	TN	0*	D494	FARA FILIORUM PETRI	CH	0*
D184	CROSIA	CS	0,1	D339	DONATO	BI	0,5	D490	FARA GERA D'ADDA	BG	0,3
D185	CROSIO DELLA VALLE	VA	0,1	D341	DONGO	CO	0,5	D493	FARA IN SABINA	RI	0,2
D122	CROTONE	KR	0,4	D338	DONNAS	AO	0*	D492	FARA NOVARESE	NO	0,2
D186	CROTTA D'ADDA	CR	0*	D344	DONORI	CA	0,2	D491	FARA OLIVIANA CON SOLA	BG	0,2
D187	CROVIA	VC	0*	D345	DONORALI	NU	0*	D495	FARA SAN MARTINO	CH	0,5
D188	CROVIANA	TN	0*	D346	DORICO	LC	0,2	D496	FARA VICENTINO	VI	0,5
D189	CRUCOLI	KR	0*	D347	DORMELLETO	NO	0*	D497	FARDELLA	PZ	0,1
D192	CUASSO AL MONTE	VA	0,1	D348	DORSINO	PV	0,2	D499	FARIGLIANO	CN	0,3
D194	CUCCARO MONFERRATO	AL	0,5	D349	DORSINO	TN	0*	D501	FARINDOLA	FE	0,2
D195	CUCCARO VETERE	SA	0,4	D350	DORZANO	BI	0,5	D502	FARINI	PC	0,5
D198	CUCCIAGO	CO	0*	D351	DORSOLO	MN	0,2	D503	FARNESE	VT	0*
D197	CUCEGLIO	TO	0,4	D352	DOSSENA	BG	0,4	D506	FARRA D'ALPAGO	BL	0*
D198	CUGGIONO	MI	0,5	D355	DOSSO DEL LIRO	CO	0*	D505	FARRA DI SOLIGO	TV	0*
D199	CUGLIATE-FABIASCO	VA	0*	D356	DOUES	AO	0*	D504	FARRA D'ISONZO	GO	0,1
D200	CUGLIERI	OR	0*	D357	DOVADOLA	FC	0,2	D508	FASANO	BR	0*
D201	CUGNOLI	FE	0,5	D358	DOVERA	CR	0*	D509	FASCIA	GE	0,5
D202	CUMIANA	TO	0,32	D360	DOZZA	BO	0,2	D510	FAUGLIA	PI	0,4
D203	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR	0*	D361	DRAGONI	CE	0*	D511	FAULE	CN	0,4
D204	CUNARDO	VA	0*	D364	DRAPIA	TV	0,1	D512	FAVALE DI MALVARO	GE	0,5
D205	CUNEO	CN	0,4	D365	DRENA	VN	0*	D514	FAVARA	AG	0*
D206	CUNEVO	TN	0*	D366	DRENCHIA	UD	0*	D516	FAVER	TN	0*
D207	CUNICO	AT	0,2	D367	DRESANO	MI	0,2	D518	FAVIGNANA	TP	0*
D208	CUORGNE'	TO	0,35	D369	DREZZO	CR	0*	D520	FAVRIA	TO	0,4
D209	CUPELLO	CH	0,5	D370	DRIZZONA	CO	0*	D523	FEISOGGIO	CN	0*
D210	CUPRA MARITTIMA	AP	0,5	D371	DRO	TN	0*	D524	FELETTO	TO	0,4
D211	CUPRAMONTANA	AN	0,5	D372	DRONERO	CN	0,3	D526	FELINO	PR	0,4
B824	CURA CARPIGNANO	PV	0,5	D373	DRUENTO	TO	0,3	D527	FELITTO	SA	0*
D214	CURCURIS	OR	0*	D374	DRUOGNO	VB	0*	D528	FELIZZANO	AL	0*
D216	CUREGGIO	NO	0,2	D376	DUALCHI	NU	0*	D529	FELONICA	MN	0,4
D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	0,5	D377	DUBINO	SO	0,2	D530	FELTRE	BL	0,3
D218	CURINGA	CZ	0,4	M300	DUE CARRARE	PD	0,2	D531	FENEGRO'	CO	0*
D219	CURINO	BI	0,4	D379	DUEVILLE	VI	0,4	D532	FENESTRELLE	TO	0,5
D221	CURNO	BG	0,2	D380	DUGENTA	BS	0,2	D537	FENIS	AO	0*
D222	CURON VENOSTA	BZ	0*	D383	DUINO-AURISINA	TN	0*	D538	FERENTILLO	TR	0,4
	GRAUN IN VINSCHGAU.	BE	0*	D384	DUMENZA	VA	0,5	D539	FERENTINO	FR	0,4
D223	CURSI	LE	0,2	D385	DUNO	VA	0*	D540	FERLA	SR	0,5
D225	CURSOLO-ORASSO	VB	0*	D386	DURAZZANO	BN	0,4	D541	FERMIGNANO	PU	0,5
D226	CURTAROLO	PD	0,5	C772	DURONIA	CB	0,1	D542	FERMO	AP	0,5
D227	CURTATONE	MN	0*	D388	DUSINO SAN MICHELE	AT	0,4	D543	FERNO	VA	0,2
D228	CURTI	CE	0,4	D390	EBOLI	SA	0,1	D544	FEROLETO ANTICO	CZ	0,2
D229	CUSAGO	MI	0,25	D391	EDOLO	BS	0*	D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	0,5
D231	CUSANO MILANINO	MI	0,5	D392	EGNA - NEUMARKT.	BZ	0*	D547	FERRANDINA	MT	0,2
D230	CUSANO MUTRI	BN	0,5	D394	EIICE	PE	0,2	D548	FERRARA	FE	0,2
D232	CUSINO	CO	0,2	D395	EIINI	NU	0*	D549	FERRARA DI MONTE BALDO	VR	0,4
D233	CUSIO	BG	0*	D398	ELLO	LC	0,4	D550	FERRAZZANO	CB	0,1
D234	CUSTONACI	TP	0,2	D399	ELMAS	CA	0,4	D551	FERRERA DI VARESE	VA	0*
D235	CUTIGLIANO	PT	0,2	D401	ELVA	CN	0,3	D552	FERRERA ERBOGNONE	PV	0*
D236	CUTRO	KR	0,5	D402	EMARESE	AO	0*	D554	FERRERE	AT	0*
D237	CUTROFIANO	LE	0*	D403	EMPOLI	FI	0,2	D555	FERRIERE	PC	0*
D238	CUVEGLIO	VA	0,5	D406	ENDINE GAIANO	BG	0,2	D557	FERRUZZANO	RC	0,5
D239	CUVIO	VA	0,2	D407	ENEGO	VI	0,2	D560	FIAMIGNANO	RI	0,4
D243	DAIANO	TN	0*	D408	ENEMONZO	UD	0*	D562	FIANO	TO	0*
D244	DAIRAGO	MI	0,2	C342	ENNA	EN	0,1	D561	FIANO ROMANO	RM	0,2
D245	DALMINE	BG	0*	D410	ENTRACQUE	CN	0*	D564	FIASTRA	MC	0,4
D246	DAMBEL	TN	0*	D411	ENTRATICO	BG	0,2	D565	FIAVE'	TN	0*
D247	DANTA DI CADORE	BL	0,2	D412	ENVIE	CN	0*	D567	FICARAZZI	PA	0,4
D248	DAONE	TN	0*	D414	EPISCOPIA	PZ	0*	D568	FICAROLO	RO	0,5
D250	DARE'	TN	0*	D415	ERACLEA	VE	0,5	D569	FICARRA	ME	0,3
D251	DARFO BOARIO TERME	BS	0,5	D416	ERBA	CO	0,2	D570	FICILLE	TR	0,2
D253	DASA'	VV	0*	D419	ERBE'	VR	0,5	B034	FIDENZA	PR	0,3
D255	DAVAGNA	GE	0,5	D420	ERBEZZO	VR	0,5	D571	FI'E' ALLO SCILAR - VOLS AM SCHLERN.	BZ	0*
D256	DAVERIO	VA	0,2	D421	ERBUSCO	BS	0*	D572	FIERA DI PRIMIERO	TN	0*
D257	DAVOLI	CZ	0,5	D422	ERCHIE	BR	0,5	D573	FIEROZZO	TN	0*
D258	DAZIO	SO	0*	H243	ERCOLANO	NA	0*	D574	FIESCO	CR	0,4
D259	DECIMOMANNU	CA	0,2	D423	ERICE	TP	0,3	D575	FIESOLE	FI	0,5
D260	DECIMOPUTZU	CA	0,4	D424	ERLI	SV	0,4	D576	FIESSE	BS	0*
D261	DECOLLATURA	CZ	0*	D426	ERTO E CASSO	PN	0*	D578	FIESSO D'ARTICO	VE	0,4
D264	DEGO	SV	0,2	M292	ERULA	SS	0*	D577	FIESSO UMBERTIANO	RO	0,5
D265	DEIVA MARINA	SP	0*	D428	ERVE	LC	0,5	D579	FIGINO SERENZA	CO	0,5
D266	DELEBIO	SO	0*	D429	ESANATOGLIA	MC	0,5	D583	FIGLINE VALDARNO	FI	0,5
D267	DELIA	CL	0,5	D430	ESCALAPLANO	NU	0*	D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS	0,2
D268	DELIANUOVA	RC	0,5	D431	ESCOLCA	NU	0*	D586	FILACCIANO	RM	0*
D269	DELICETO	BG	0,2	D434	ESINE	BS	0,2	D587	FILADELFIA	VV	0*
D270	DELLO	FS	0,2	D436	ESINO LARIO	LC	0,4	D588	FILAGO	BG	0,15
D271	DEMONTE	CN	0,2	D440	ESPERIA	FR	0,2	D589	FILANDARI	VV	0,2
D272	DENICE	AL	0,2	D441	ESPORLATU	SS	0*	D590	FILATIERRA	MS	0,2
D273	DENNO	TN	0*	D442	ESTE	PD	0,2	D591	FILETTINO	FR	0,2
D277	DERNICE	AL	0*	D443	ESTERZILI	NU	0*	D592	FILETTO	CH	0,5
D278	DEROVERE	CR	0,2	D444	ETROUBLES	AO	0*	D593	FILIANO	PZ	0,3
D279	DERUTA	PG	0,5	D445	EUPILIO	CO	0,2	D594	FILIGHERA	PV	0,2
D280	DERVIO	LC	0,2	D433	EXILLES	TO	0*	D595	FILIGNANO	IS	0*
D281	DESANÀ	VC	0*	D447	FABBRICA CURONE	AL	0*	D596	FILOGASO	VV	0*
D284	DESENZANO DEL GARDA	BS	0,4	D449	FABBRICHE DI VALLICO	LU	0,4	D597	FILOTRANO	AN	0,5
D286	DESIO	MI	0,4	D450	FABBRICO	RE	0,35	D599	FINALE EMILIA	MO	0,1
D287	DESULO	NU	0*	D451	FABRIANO	AN	0,4	D600	FINALE LIGURE	SV	0,3
D289	DIAMANTE	CS	0,5	D452	FABRICA DI ROMA	VT	0,2	D604	FINO DEL MONTE	BG	0,1
D293	DIANO ARENTINO	IM	0*	D453	FABRIZIA	VV	0,2	D605	FINO MORNASCO	CO	0,35
D296	DIANO CASTELLO	IM	0,2	D454	FABRO	TR	0,5	D606	FIORANO AL SERIO	BG	0,4
D291	DIANO D'ALBA	CN	0,3	D455	FAEDIS	UD	0,2	D608	FIORANO CANAVESE	TO	0,5
D297	DIANO MARINA	IM	0,5	D457	FAEDO	TN	0*	D607	FIORANO MODENESE	MO	0*
D298	DIANO SAN PIETRO	IM	0,5	D456	FAEDO VALTELLINO	SO	0,5	D609	FIORDIMONTE	MC	0*
D299	DICOMANO	FI	0,5	D458	FAENZA	RA	0,2	D611	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	0,3
D300	DIGNANO	UD	0,2	D459	FAETO	FG	0*	D612	FIRENZE	FI	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
D613	FIRENZUOLA	FI	0,2	D762	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	0*	D906	GANDOSSO	BG	0,2
D614	FIRMO	CS	0,4	D759	FRANCAVILLA BISIO	AL	0,3	D907	GANGI	PA	0*
D615	FISCIANO	SA	0,4	D760	FRANCAVILLA D'ETE	AP	0,2	D909	GARAGUSO	MT	0,5
A310	FIUGGI	FR	0,2	D765	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME	0*	D910	GARBAGNA	AL	0,4
D617	FIUMALBO	MO	0*	D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR	0,3	D911	GARBAGNA NOVARESE	NO	0,2
D619	FIUMARA	PC	0,4	D766	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	0,2	D912	GARBAGNATE MILANESE	MI	0,15
D621	FIUME VENETO	RN	0*	D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	0,5	D913	GARBAGNATE MONASTERO	LC	0*
D622	FIUMEDINISI	ME	0,5	D767	FRANCIACA	VV	0,5	D915	GARDA	VR	0,1
D624	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	0,2	D768	FRANCOFONTE	SR	0,5	D917	GARDONE RIVIERA	BS	0*
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	0,3	D769	FRANCOISE	CE	0,1	D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS	0*
D627	FIUMICELLO	UD	0*	D770	FRASCARO	AL	0,5	D920	GARESSIO	CN	0,2
M297	FIUMICINO	RM	0,1	D771	FRASCAROLO	PV	0*	D921	GARGALLO	NO	0,1
D628	FIUMINATA	MC	0,2	D773	FRASCATI	RM	0,2	D923	GARGAZZONE - GARGAZON.	BZ	0*
D629	FIVIZZANO	MS	0,5	D774	FRASCINETO	CS	0*	D924	GARGNANO	BS	0*
D630	FLAIBANO	UD	0,2	D775	FRASSILONGO	TN	0*	D925	GARLASCO	PV	0,4
D631	FLAVON	TN	0*	D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	0,5	D926	GARLATE	LC	0,2
D634	FLERO	BS	0*	D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	0,4	D927	GARLEDA	SV	0,2
D635	FLORESTA	ME	0,3	D780	FRASSINETTO PO	AL	0,5	D928	GARNICA TERME	TN	0*
D636	FLORIDIA	SR	0*	D781	FRASSINETTO	TO	0,2	D930	GARZENO	CO	0,2
D637	FLORIJAS	SS	0*	D782	FRASSINETO	CN	0*	D931	GARZIGLIANA	TO	0,4
D638	FLURERI	AV	0,3	D783	FRASSINORO	MO	0,4	D932	GASPERINA	CZ	0,5
D639	FLUMINIMAGGIORE	CA	0,2	D785	FRASSO SABINO	RI	0*	D933	GASSINO TORINESE	TO	0,5
D640	FLUSSIO	NU	0*	D784	FRASSO TELESINO	BN	0,5	D934	GATTATICO	RE	0,2
D641	FOBELLO	VC	0,4	D788	FRAITTA POLESINE	RO	0,1	D935	GATTEO	FC	0*
D643	FOGGIA	FG	0,5	D787	FRAITTA TODINA	PG	0,4	D937	GATTICO	NO	0,1
D644	FOGLIANISE	BN	0,2	D789	FRAITAMAGGIORE	NA	0,3	D938	GATTINARA	VC	0,4
D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO	0*	D790	FRAITAMINORE	NA	0,5	D940	GAVARDO	BS	0,5
D646	FOGLIZZO	TO	0,4	D791	FRAITTE ROSA	PU	0,5	D941	GAVAZZANA	AL	0,2
D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR	0,5	D793	FRAZZANO'	ME	0,5	D942	GAVELLO	RO	0,1
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	0,5	D794	FREGONA	TV	0*	D943	GAVERRINA TERME	BG	0*
D651	FOLGARIA	TN	0	D796	FRESAGRANDINARIA	CH	0,5	D944	GAVI	AL	0,5
D652	FOLIGNANO	AP	0,4	D797	FRESINARA	AL	0,5	D945	GAVIGNANO	RM	0,4
D653	FOLIGNO	PG	0,3	D798	FRIGENTO	AV	0,2	D946	GAVIRATE	VA	0,4
D654	FOLLINA	TV	0,1	D799	FRIGNANO	CE	0,4	D947	GAVOJI	NU	0,2
D655	FOLLO	SP	0,1	D802	FRINICO	AT	0,2	D948	GAVORRANO	GR	0,4
D656	FOLLONICA	GR	0,5	D803	FRISA	CH	0,4	D949	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	0*
D660	FOMBIO	LO	0,2	D804	FRISANCO	PN	0*	D951	GAZZADA SCHIANNNO	VA	0,4
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	0,2	D805	FRONT	TO	0,3	D952	GAZZANIGA	BG	0*
D662	FONDI	LT	0,4	D807	FRONTINO	PU	0,5	D956	GAZZO PADOVANO	PD	0*
D663	FONDO	TN	0*	D808	FRONTONE	PU	0,5	D957	GAZZO VERONESE	VR	0,2
D665	FONNII	NU	0,5	D810	FROSINONE	FR	0,5	D958	GAZZOLA	PC	0,2
D666	FONTAINEMORE	AO	0*	D811	FROSOLONE	IS	0*	D959	GAZZUOLO	MN	0,3
D667	FONTANA LIRI	FR	0,5	D812	FROSSASSO	TO	0,1	D960	GELA	CL	0,5
D670	FONTANAFREDDA	PN	0,1	D813	FRUGAROLO	AL	0,5	D961	GEMMANO	RN	0*
D671	FONTANAROSA	AV	0,2	D814	FUBINE	AL	0,4	D962	GEMONIA DEL FRIULI	UD	0,2
D668	FONTANELICE	BO	0,2	D815	FUCECCHIO	FI	0,3	D963	GEMONIA	VA	0,2
D672	FONTANELLA	BG	0,5	D817	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG	0*	D964	GENAZZANO	RM	0,4
D673	FONTANELLATO	TV	0,2	D818	FUMANE	VR	0,4	D965	GENGA	AN	0,2
D674	FONTANELLE	TV	0,2	D819	FUMONE	FR	0*	D966	GENIVOLTA	CR	0,2
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO	0,3	D821	FUNES - VILLINOSS.	BZ	0*	D967	GENOLA	CN	0,2
D676	FONTANETTO PO	VC	0,2	D823	FURCI	CH	0,2	D968	GENONI	NU	0*
D677	FONTANIGORDA	GE	0,4	D824	FURCI SICULO	ME	0,5	D969	GENOVA	GE	0,47
D678	FONTANILE	AT	0,4	D825	FURNARI	ME	0,5	D970	GENURI	CA	0*
D679	FONTANIVA	PD	0*	D826	FURORE	SA	0,5	D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ	0*
D680	FONTE	TV	0*	D827	FURTEI	CA	0*	D972	GENZANO DI ROMA	RM	0*
M309	FONTE NUOVA	RM	0*	D828	FUSCALDO	CS	0,4	D973	GENZONE	PV	0*
D681	FONTECCHIO	AQ	0*	D829	FUSIGNANO	RA	0,4	D974	GERA LARIO	CO	0*
D682	FONTECHIARI	FR	0,1	D830	FUSINE	SO	0,5	D975	GERACE	RC	0*
D683	FONTEGRECA	CE	0,5	D832	FUTANI	SA	0,2	D977	GERACI SICULO	PA	0*
D684	FONTEONO	BG	0,4	D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR	0,4	D978	GERANO	RM	0,5
D685	FONTEVIVO	FR	0*	D835	GABIANO	AL	0,5	D980	GERENZAGO	PV	0*
D686	FONZASO	BL	0,4	D836	GABICCE MARE	PU	0,5	D981	GERENZANO	VA	0*
D688	FOPPOLO	BG	0,4	D839	GABY	AO	0*	D982	GERGE	NU	0*
D689	FORANO	RI	0,5	D841	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	0,2	D983	GERMAGNANO	TO	0,5
D691	FORCE	AP	0,4	D842	GADONI	NU	0,2	D984	GERMAGNO	VB	0,1
D693	FORCHIA	BN	0,2	D843	GAETA	LT	0,4	D986	GERMASINO	CO	0,2
D694	FORCOLA	SO	0*	D844	GAGGI	ME	0,5	D987	GERMIGNAGA	VA	0,2
D695	FORDONGIANUS	OR	0,4	D845	GAGGIANO	MI	0,5	D988	GEROCARNE	VV	0,5
D696	FORENZA	PZ	0,5	D847	GAGGIO MONTANO	BO	0,4	D990	GEROLA ALTA	SO	0*
D697	FORESTO SPARSO	BG	0*	D848	GAGLIANICO	BI	0,5	D991	GEROSA	BG	0,2
D700	FORGARIA NEL FRIULI	UD	0,2	D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	0,2	D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	0,4
D701	FORINO	AV	0,4	D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	0*	D994	GESICO	CA	0*
D702	FORIO	NA	0,4	D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE	0*	D995	GESSATE	MI	0*
D704	FORLI'	FC	0,4	D852	GAGLIATO	CZ	0*	D996	GESSOPALENA	CH	0,2
D703	FORLI' DEL SANNIO	IS	0*	D853	GAGLIOLE	MC	0,1	D997	GESTURI	CA	0*
D705	FORLIMPOPOLI	FC	0,2	D854	GAIRINE	TV	0,5	D998	GESUALDO	AV	0,2
D706	FORMAZZA	VB	0*	D855	GAIBA	RO	0,5	D999	GHEDI	BS	0*
D707	FORMELLO	RM	0,4	D856	GAIOIA	CN	0,2	E001	GHEMME	NO	0,375
D708	FORMIA	LT	0,2	D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	0,5	E003	GHIFFA	VB	0*
D709	FORMICOLA	CE	0,2	D859	GAIRO	NU	0,5	E004	GHILARZA	OR	0*
D710	FORMIGARA	CR	0,2	D860	GAIS - GAIS.	BZ	0*	E006	GHISALBA	BG	0,2
D711	FORMIGINE	MO	0,2	D861	GALATI MAMERTINO	ME	0,5	E007	GHISLARENCO	VC	0,1
D712	FORMIGLIANA	VC	0*	D862	GALATINA	LE	0,375	E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	0,1
D713	FORMIGNANA	FE	0,2	D863	GALATONE	LE	0,2	E009	GIAGNONE	TO	0,5
D714	FORNACE	TN	0*	D864	GALATRO	RC	0,5	E010	GIANICO	BS	0,4
D715	FORNELLI	IS	0,5	D865	GALBIATE	LC	0,4	E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG	0,2
D718	FORNI AVOLTRI	UD	0*	D867	GALEATA	FC	0,4	E011	GIANO VETUSTO	CE	0*
D719	FORNI DI SOPRA	UD	0,2	D868	GALGAGNANO	LO	0,4	E013	GIARDINELLO	PA	0,5
D720	FORNI DI SOTTO	UD	0*	D869	GALLARATE	VA	0,3	E014	GIARDINI-NAXOS	ME	0,5
D725	FORNO CANAVESE	TO	0,3	D870	GALLESE	VT	0,2	E015	GIAROLE	AL	0,5
D726	FORNO DI ZOLDO	BL	0*	D872	GALLIATE	NO	0,5	E016	GIARRATANA	RG	0,5
D728	FORNOVO DI TARO	PR	0,2	D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	0,5	E017	GIARRE	CT	0,45
D727	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	0,4	D873	GALLIAVOLA	PV	0,2	E019	GIARVE	SS	0*
D730	FORTE DEI MARMI	LU	0,2	D874	GALLICANO	LU	0,1	E020	GIAVENO	TO	0,5
D731	FORTEZZA - FRANZENSFESTEN.	BZ	0*	D875	GALLICANO NEL LAZIO	RM	0,5	E021	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	0
D732	FORTUNAGO	PV	0*	D876	GALLICCHIO	PZ	0,2	E022	GIBA	CA	0*
D733	FORZA D'AGRO'	ME	0,2	D878	GALLIERA	BO	0,2	E023	GIBELLINA	TP	0,5
D734	FOSCIANDORA	LU	0,5	D879	GALLIERA VENETA	PD	0,2	E024	GIFLENGA	BI	0,3
D735	FOSSINOVO	MS	0,4	D881	GALLINARO	FR	0*	E025	GIFFONE	RC	0*
D736	FOSSA	AQ	0*	D882	GALLIO	VI	0,4	E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	0,4
D738	FOSSACESIA	CH	0,4	D883	GALLIOLI	LE	0,4	E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA	0,5
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE	0,5	D884	GALLO MATESE	CE	0,5	E028	GIGNESE	VB	0*
D741	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	0,5	D885	GALLODORO	ME	0,5	E029	GIGNOD	AO	0*
D737	FOSSALTO	CB	0,1	D886	GALLUCCIO	CE	0,4	E030	GILDONE	CB	0*
D742	FOSSANO	CN	0,45	D888	GALTELLI	NU	0*	E031	GIMIGLIANO	CZ	0,4
D745	FOSSATO DI VICO	PG	0*	D889	GALZIGNANO TERME	PD	0,2	E033	GINESTRA	PZ	0,5
D744	FOSSATO SERRALTA	CZ	0,5	D890	GAMALERO	AL	0*	E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	0,2
D748	FOSSO'	VE	0,5	D891	GAMBARA	BS	0*	E036	GINOSA	TA	0,2
D749	FOSSOMBRONE	PV	0,2	D892	GAMBARANA	PV	0*	E037	GIOI	SA	0,4
D750	FOZA	VI	0*	D894	GAMBASCA	CN	0,2	E040	GIOIA DEI MARSII	AQ	0*
D751	FRABOSA SOPRANA	CN	0,5	D895	GAMBASSI TERME	FI	0,3	E038	GIOIA DEL COLLE	BA	0*
D752	FRABOSA SOTIANA	CN	0,1	D896	GAMBATESA	CB	0,5	E039	GIOIA SANINITICA	CE	0,5
D559	FRACONALTO	AL	0,5	D897	GAMBELLARA	VI	0*	E041	GIOIA TAURO	RC	0*
D754	FRAGAGNANO	TA	0,4	D898	GAMBERALE	CH	0*	E044	GIOIOSA IONICA	CR	0,2
D755	FRAGNETO L'ABATE	BN	0,4	D899	GAMBETOLA	FC	0,2	E043	GIOIOSA MAREA	ME	0*
D756	FRAGNETO MONFORTE	BN	0,5	D901	GAMBOLO'	PV	0,5	E045	GIOVE	TR	0,4
D757	FRAINE	CH	0*	D902	GAMBUGLIANO	VI	0,5	E047	GIOVINAZZO	BA	0,5
D758	FRAMURA	SP	0*	D903	GAMBELLINO	BG	0,5	E048	GIOVO	TN	0*
D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH	0,5	D905	GANDINO	BG	0,1	E049	GIRASOLE	NU	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E050	GIRIFALCO	CZ	0,5	E200	GROSIO	SO	0,2	E363	ISOLE TREMITI	FG	0*
E051	GIRONICO	CO	0,1	E201	GROSOTTO	SO	0,2	E364	ISORELLA	BS	0,15
E052	GISSI	CH	0,5	E202	GROSSETO	GR	0,2	E365	ISPANI	SA	0,2
E053	GIUGGIANELLO	LE	0,4	E203	GROSSO	TO	0,2	E366	ISPCA	RG	0,5
E054	GIULIANO IN CAMPANIA	NA	0,2	E204	GROTAFERRATA	RM	0,4	E367	ISPRA	VA	0,4
E055	GIULIANA	PA	0,5	E205	GROTTAGLIE	TA	0,5	E368	ISSIGLIO	TO	0,5
E057	GIULIANO DI ROMA	FR	0,5	E206	GROTAMINARDA	AV	0,1	E369	ISSIME	AO	0*
E056	GIULIANO TEATINO	CH	0,4	E207	GROTAMMARE	AP	0,5	E370	ISSO	BG	0*
E058	GIULIANOVA	TE	0,5	E208	GROTAZZOLINA	AP	0,5	E371	ISSOGNE	AO	0*
E059	GIUNCUGNANO	IU	0,5	E209	GROTTE	AG	0	E373	ISTRANA	TV	0,2
E060	GIUNGANO	SA	0,2	E210	GROTTE DI CASTRO	VI	0,5	E374	ITALA	ME	0,5
E061	GIURDIGNANO	LE	0,2	E212	GROTTERIA	RC	0,5	E375	ITRI	LT	0,4
E062	GIUSSAGO	PV	0,2	E213	GROTTOLE	MT	0,3	E376	ITTIREDDU	SS	0,3
E063	GIUSSANO	MI	0*	E214	GROTTOLELLA	AV	0,4	E377	ITTIRI	SS	0*
E064	GIUSTENICE	SV	0,15	E215	GRUARO	VE	0,5	E378	IVANO FRACENA	TN	0*
E065	GIUSTINO	TN	0*	E216	GRUGLIASCO	TO	0,1	E379	IVREA	TO	0,5
E066	GIUSVALLA	SV	0,1	E217	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	0*	E380	IZANO	CR	0,2
E067	GIVOLETTO	TO	0,2	E219	GRUMELLO DEL MONTE	BG	0,2	E384	JACURSO	CZ	0,4
E068	GIZZERIA	CZ	0,2	E221	GRUMENTO NOVA	PZ	0,2	E381	JELSI	CB	0*
E069	GIORENZA - GIURNS.	BZ	0*	E222	GRUMES	TN	0*	E382	JENNE	RM	0,2
E071	GODRIGA DI SANT'URBANO	TV	0,4	E223	GRUMIO APPULA	BA	0,2	E386	JERAGO CON ORAGO	VA	0,5
E072	GODIASCO	PV	0,1	E224	GRUMIO NEVANO	NA	0,5	E387	JERZU	NU	0*
E074	GODRANO	PA	0,5	E225	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	0,2	E388	JESI	AN	0,3
E078	GOITO	MN	0,2	E227	GUAGNANO	LE	0,5	E388	JESOLO	VE	0,3
E079	GOLASECCA	VA	0,2	E228	GUALDO	MC	0,5	E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE	0,2
E081	GOLFERENZO	FV	0*	E229	GUALDO CATTANEO	PG	0,5	E389	JOPPOLO	VV	0,5
M274	GOLFO ARANCI	SS	0*	E230	GUALDO TADINO	PG	0,2	E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	0*
E082	GOMBITO	CR	0,5	E232	GUALTIERI	RE	0,2	E391	JOVENCANO	AO	0*
E083	GONARS	UD	0,5	E233	GUALTIERI SICAMINO'	ME	0,4	E394	LA CASSA	TO	0*
E084	GONI	CA	0*	E234	GUAMAGGIORE	CA	0,3	E423	LA LOGGIA	TO	0,45
E086	GONNESA	CA	0,5	E235	GUANZATE	CO	0*	E425	LA MADDALENA	SS	0,2
E087	GONNOSCODINA	OR	0*	E236	GUARCIANO	FR	0,4	A308	LA MADDELEINE	AO	0*
E085	GONNOSFANADIGA	CA	0,4	E240	GUARDA VENETA	RO	0,5	E430	LA MORRA	CN	0,5
D585	GONNOSINO	OR	0*	E237	GUARDABOSONE	VC	0*	E458	LA SALLE	AO	0*
E088	GONNOSTRAMATZA	OR	0*	E238	GUARDAMIGLIO	LO	0*	E463	LA SPEZIA	SP	0,1
E089	GONZAGA	MN	0,5	E239	GUARDAVALE	CZ	0,5	E470	LA TUILLE	AO	0*
E090	GORDONA	SO	0*	E241	GUARDEA	TR	0,4	E491	LA VALLE - WENGEN.	BZ	0*
E091	GORGA	RM	0,5	E245	GUARDIA LOMBARDI	AV	0,2	E490	LA VALLE AGORDINA	BL	0,4
E092	GORGO AL MONTICANO	TV	0,5	E246	GUARDIA PERTICARA	PZ	0*	E392	LABICO	RM	0,4
E093	GORGOGNONE	MT	0	E242	GUARDIA PIEMONTESE	CS	0,4	E393	LABRO	RI	0,4
E094	GORGONZOLA	MI	0,2	E249	GUARDIA SANFRAMONDI	BN	0,5	E395	LACCHIARELLA	MI	0,5
E096	GORIANO SICOLI	AQ	0,2	E243	GUARDIAGRELE	CH	0,5	E396	LACCO AMENO	NA	0*
E098	GORIZIA	GO	0,1	E244	GUARDIALFIERA	CB	0,2	E397	LACEDONIA	AV	0,4
E101	GORLA MAGGIORE	VA	0*	E248	GUARDIAREGIA	CB	0*	E398	LACES - LATSCH.	BZ	0*
E102	GORLA MINORE	VA	0,2	E250	GUARDISTALLO	PI	0,2	E400	LACONI	NU	0*
E100	GORLAGO	BG	0,4	E251	GUARENNE	CN	0,3	M212	LADISPOLI	RM	0,3
E103	GORLE	BG	0,1	E252	GUASILA	CA	0,2	E401	LAIERRO	SS	0*
E104	GORNATE-OLONA	BG	0,2	E253	GUASTALLA	RE	0,1	E402	LAGANADI	RC	0*
E106	GORNO	FE	0,2	E255	GUAZZORA	AL	0*	E403	LAGHI	VI	0*
E107	GORO	FE	0,2	E256	GUBBIO	PG	0,4	E405	LAGLIO	CO	0,5
E109	GORRETO	GE	0,5	E258	GUDO VISCONTI	MI	0*	E406	LAGNASCO	CN	0,1
E111	GORZEGNO	CN	0,2	E259	GUGLIONESI	CB	0,5	E407	LAGO	CS	0,4
E113	GOSALDO	BL	0,4	E261	GUIDIZZOLO	MN	0,4	E409	LAGONEGRO	PZ	0,5
E114	GOSOLENGO	PC	0,1	E263	GUIDONIA MONTECELIO	RM	0*	E410	LAGOSANTO	FE	0,2
E115	GOTTASECCA	CN	0,4	E264	GUIGLIA	MO	0*	E412	LAGUNDO - ALGUND.	BZ	0*
E116	GOTTOLENGO	BS	0*	E266	GUILMI	CH	0,2	E414	LAIGUEGLIA	SV	0*
E118	GOVONE	CN	0,3	E269	GURRO	VB	0*	E415	LAINATE	MI	0,2
E120	GOZZANO	NO	0,4	E270	GUSPINI	CA	0,5	E416	LAINO	CO	0,5
E122	GRADARA	PJ	0,5	E271	GUSSAGO	BS	0,2	E417	LAINO BORGO	CS	0,4
E124	GRADISCA D'ISONZO	GO	0*	E272	GUSSOLA	CR	0,4	E419	LAINO CASTELLO	CS	0*
E125	GRADO	GO	0*	E273	HONE	AO	0*	E420	LAION - LAJEN.	BZ	0*
E126	GRADOLI	VT	0,2	E280	IDRO	BS	0,1	E421	LAIVES - LEIFERS.	BZ	0,2
E127	GRAFFIGNANA	LO	0,5	E281	IGLESIAS	CA	0,2	E413	LAJATICO	PI	0,1
E128	GRAFFIGNANO	VT	0,5	E282	IGLIANO	CN	0*	E422	LALLIO	BG	0*
E130	GRAGLIA	BI	0,5	E283	ILBONO	NU	0*	E424	LAMA DEI PELIGNI	CH	0,4
E131	GRAGNANO	NA	0,2	E284	ILLASI	VR	0,5	E426	LAMA MOCOGNO	MO	0,2
E132	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	0,2	E285	ILLORAI	SS	0*	E428	LAMBRUGO	CO	0,4
E133	GRAMMICHELE	CT	0*	E287	IMBERSAGO	LC	0,3	M208	LAMEZIA TERME	CZ	0,2
E134	GRANA	AT	0,2	E288	IMER	TN	0*	E429	LAMON	BL	0,2
E135	GRANAGLIONE	BO	0,4	E289	IMOLA	BO	0,2	E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,5
E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	0,3	E290	IMPERIA	IM	0,5	E432	LAMPORECCHIO	PT	0,4
E138	GRANCONA	VI	0,2	E291	IMPRUNETTA	FI	0,5	E433	LAMPORO	VC	0,2
E139	GRANDATE	CO	0*	E292	INARZO	VA	0,3	E434	LANA - LANA.	BZ	0*
E141	GRANDOLA ED UNITI	CO	0,2	E296	INCISA IN VAL D'ARNO	FI	0,5	E435	LANCIANO	CH	0,4
E142	GRANITI	ME	0,2	E295	INCISA SCAPACCINO	AT	0,3	E436	LANDIONA	NO	0,4
E143	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	0,2	E297	INCUDINE	BS	0*	E437	LANDRIANO	PV	0,4
E144	GRANTOLA	VA	0,5	E299	INDUNO OLONA	VA	0*	E438	LANGHIRANO	PR	0,5
E145	GRANTORTO	PD	0*	E301	INGRIA	TO	0,5	E439	LANGOSCO	PV	0,2
E146	GRANZE	PD	0,2	E304	INTRAGNA	VB	0*	E441	LANUSEI	NU	0,2
E147	GRASSANO	MT	0,2	E305	INTROBIO	LC	0,5	C767	LANUVIO	RM	0,3
E148	GRASSOBBIO	BG	0*	E306	INTRO	AO	0*	E443	LANZADA	SO	0,1
E149	GRATTERI	PA	0,5	E307	INTRODACQUA	AQ	0*	E444	LANZO D'INTELVI	CO	0,4
E150	GRAUNO	TN	0*	E308	INTROZZO	LC	0,4	E445	LANZO TORINESE	TO	0,5
E151	GRAVEDONA	CO	0,2	E309	INVERIGO	CO	0,2	E447	LAPEDONA	AP	0,5
E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	0,5	E310	INVERNO E MONTELEONE	PV	0,35	E448	LAPIO	AV	0*
E153	GRAVELLONA TOCE	VB	0,4	E311	INVERSO PINASCA	TO	0,5	E450	LAPPANO	CS	0,2
E154	GRAVERE	TO	0,2	E313	INVERUNO	MI	0*	A345	L'AQUILA	AQ	0,4
E156	GRAVINA DI CATANIA	CT	0,5	E314	INVORIO	NO	0*	E451	LARCIANO	PT	0,5
E155	GRAVINA IN PUGLIA	BA	0,4	E317	INZAGO	MI	0,2	E452	LARDARO	TN	0*
E158	GRAZZANISE	CE	0,4	E321	IONADI	VV	0,5	E454	LARDIRAGO	PR	0,4
E159	GRAZZANO BADOGLIO	AT	0*	E323	IRGOLI	NU	0*	E455	LARI	PI	0,4
E160	GRECCIO	RI	0,2	E325	IRMA	BS	0*	M207	LARIANO	RM	0,3
E161	GRECI	AV	0,2	E326	IRSIANA	MT	0*	E456	LARINO	CB	0,2
E163	GREGGIO	VC	0*	E327	ISASCA	CN	0,5	E464	LAS PLASSAS	CA	0*
E164	GREMIASCO	AL	0*	E328	ISCA SULLO IONIO	CZ	0,5	E457	LASA - LAAS.	BZ	0*
E165	GRESSAN	AO	0*	E329	ISCHIA	NA	0,5	E459	LASCARI	PA	0,5
E167	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO	0*	E330	ISCHIA DI CASTRO	VT	0,2	E461	LASINO	TN	0*
E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO	0*	E332	ISCHITELLA	FG	0,5	E462	LASNIGO	CO	0,4
E169	GREVE IN CHIANTI	FI	0,5	E333	ISEO	BS	0,4	E465	LASTE BASSE	VI	0*
E170	GREZZAGO	MI	0,5	E334	ISERA	TN	0*	E466	LASTRA A SIGNA	FI	0,4
E171	GREZZANA	VR	0,4	E335	ISERNIA	IS	0,5	E467	LATERA	VT	0,4
E172	GRIANTE	CO	0,2	E336	ISILI	NU	0,4	E468	LATERINA	AR	0,5
E173	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	0,2	E337	ISNELLO	PA	0,2	E469	LATERZA	TA	0,2
E177	GRIGNASCO	NO	0,2	E338	ISOLA D'ASTI	AT	0,1	E471	LATIANO	BR	0,4
E178	GRIGNO	TN	0*	E341	ISOLA DEL CANTONE	GE	0*	E472	LATINA	LT	0,4
E179	GRIMACCO	UD	0*	E348	ISOLA DEL GIGLIO	GR	0*	E473	LATISANA	UD	0,3
E180	GRIMALDI	CS	0,5	E343	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	0*	E474	LATRONICO	PZ	0,4
E182	GRINZANE CAVOUR	CN	0,4	E340	ISOLA DEL LIRI	FR	0,5	E475	LATTARICO	CS	0,2
E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	0,2	E351	ISOLA DEL PIANO	PU	0,5	E476	LAUCO	UD	0*
E185	GRISOLIA	CS	0*	E349	ISOLA DELLA SCALA	VR	0,4	E480	LAUREANA CILENTO	SA	0*
E187	GRIZZANA MORANDI	BO	0,3	E350	ISOLA DELLE FEMMINE	PA	0,5	E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	0,5
E188	GROGNARDO	AL	0,2	E339	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	0*	E481	LAUREGNO - LAUREIN.	BZ	0*
E189	GROMO	BG	0	E353	ISOLA DI FONDRÀ	BG	0*	E482	LAURENZANA	PZ	0*
E191	GRONDONA	AL	0,5	E356	ISOLA DOVARESE	CR	0*	E483	LARIA	PZ	0,5
E192	GRONE	BG	0*	E358	ISOLA RIZZA	VR	0,4	E484	LARIANO	TO	0,5
E193	GRONTARDO	CR	0,2	E360	ISOLA SANT'ANTONIO	AL	0*	E485	LARINO	SA	0,2
E195	GROPPELLO CAIROLI	PV	0,3	E354	ISOLA VICENTINA	VI	0,2	E486	LARIATO	SA	0,5
E196	GROPPELLO	PC	0*	E345	ISOLABELLA	TO	0*	E487	LAURO	AV	0,5
E199	GROSCAVALLO	TO	0,2	E346	ISOLABONA	IM	0*	E488	LAVAGNA	GE	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E489	LAVAGNO	VR	0,4	E651	LODI VECCHIO	LO	0,4	E804	MAGHERNO	PV	0*
E492	LAVARONE	TN	0*	E649	LODINE	NU	0*	E805	MAGIONE	PG	0,5
E493	LAVELLO	PZ	0,2	E652	LODRINO	BS	0,2	E806	MAGISANO	CZ	0,2
E494	LAVENA PONTE TRESA	VA	0*	E654	LOGRATO	BS	0*	E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	0,5
E496	LAVENO-MOMBELLO	VA	0,2	E655	LOLIANO	BO	0,4	E808	MAGLIANO ALPI	CN	0,4
E497	LAVENONE	BS	0,5	M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS	0,5	E811	MAGLIANO DE' MARSII	AQ	0,2
E498	LAVIANO	SA	0*	E656	LOMAGNA	LC	0,4	E807	MAGLIANO DI TENNA	AP	0,4
E500	LAVIS	TN	0*	E658	LOMAZO	TN	0*	E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	0*
E502	LAZISE	VR	0*	E659	LOMAZZO	CO	0,2	E813	MAGLIANO ROMANO	RM	0,5
E504	LAZZATE	MI	0*	E660	LOMBARDORE	TO	0,5	E812	MAGLIANO SABINA	RI	0,5
E506	LECCE	LE	0*	E661	LOMBRIASCO	TO	0*	E814	MAGLIANO VETERE	SA	0,2
E505	LECCE NEI MARSII	AQ	0*	E662	LOMELLO	PV	0,2	E815	MAGLIE	LE	0,5
E507	LECCO	LC	0*	E664	LONA LASES	TN	0*	E816	MAGLILO	SV	0
E509	LEFFE	BG	0*	E665	LONATE CAPPINO	VA	0,2	E817	MAGLIONE	TO	0,3
E510	LEGGIUNO	VA	0,2	E666	LONATE POZZOLO	VA	0,2	E818	MAGNACAVALLO	MN	0,5
E512	LEGNAGO	VR	0,3	E667	LONATE	BS	0,2	E819	MAGNAGO	MI	0,3
E514	LEGNANO	MI	0*	E668	LONDA	FI	0,4	E821	MAGNANO	BI	0,2
E515	LEGNARO	PD	0,2	E669	LONGANO	IS	0,2	E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD	0
E517	LEI	NU	0*	E671	LONGARE	VI	0,4	E825	MAGOMADAS	NU	0*
E518	LEINI	TO	0,2	E672	LONGARONE	BL	0*	E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO		
E519	LEIVI	GE	0,5	E673	LONGHENA	BS	0*		MARGREIT AN DE.	BZ	0*
E520	LEMIE	TO	0,3	E674	LONGI	ME	0*		MAGREGGIO	CO	0
E522	LENDINARA	RO	0,5	E675	LONGIANO	FC	0*	E830	MAGREGLIO	CZ	0,2
E523	LENI	ME	0,4	E677	LONGOBARDI	CS	0*	E834	MAIDA	CZ	0,2
E524	LENINA	BG	0*	E678	LONGOBUCCO	CS	0*	E835	MAIERA'	CS	0,5
E525	LENNINO	CO	0,3	E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	0,2	E836	MAIERATO	VV	0,2
E526	LENO	BS	0*	E681	LONGONE SABINO	RI	0,2	E837	MAIOLATI SPONTINI	AN	0,2
E527	LENOLA	LT	0,2	E682	LONIGO	VI	0,5	E838	MAIOLO	PU	0,5
E528	LENTA	VC	0,2	E683	LORANZE'	TO	0,5	E839	MAIORI	SA	0,4
E530	LENTATE SUL SEVESO	MI	0,3	E684	LOREGGIA	PD	0,2	E840	MAIRAGO	LO	0,4
E531	LENTELLA	CH	0,5	E685	LOREGGIA	VB	0*	E841	MAIRANO	BS	0,2
E562	LENTIARI	BL	0,4	E687	LORENZAGO DI CADORE	BL	0,4	E842	MAISSANA	SP	0*
E532	LENTINI	SR	0,35	E688	LORENZANA	PI	0,4	E833	MAJANO	UD	0,2
E535	LEONESSA	RI	0*	E689	LOREO	RO	0,5	E843	MALAGNINO	CR	0,2
E536	LEONFORTE	EN	0,5	E690	LORETO	AN	0,2	E844	MALBORGHETTO-VALBRUNA	BO	0,3
E537	LEOPRANO	TR	0,4	E691	LORETO APRUTINO	PE	0,5	E847	MALCESINE	VR	0*
E538	LEQUILE	LE	0,2	E692	LORIA	TV	0,1	E848	MALCESINE	TN	0*
E540	LEQUIO BERRIA	CN	0,2	E693	LORO CIUFFENNA	AR	0,5	E850	MALE'	BS	0*
E539	LEQUIO TANARO	CN	0*	E694	LORO PICENO	MC	0,4	E851	MALEGO	LO	0,4
E541	LERCARA FRIDDI	PA	0*	E695	LORSICA	GE	0,4	E852	MALEO	VB	0*
E542	LERICI	SP	0,1	E698	LOSINE	BS	0*	E853	MALESKO	CT	0*
E543	LERMA	AL	0,2	E700	LOTZORAI	NU	0*	E854	MALETTO	ME	0,3
E544	LESA	NO	0*	E704	LOVERE	BG	0,4	E855	MALFA	VA	0,4
E546	LESEGGNO	CN	0,3	E705	LOVERO	SO	0*	E856	MALGESSO	LC	0*
E547	LESIGNANO DE' BAGNI	PR	0,2	E706	LOZZO	BS	0,2	E858	MALGRATE	CS	0,5
E549	LESINA	FG	0,2	E707	LOZZA	VA	0,4	E859	MALITO	SV	0,5
E550	LESIMO	MI	0*	E709	LOZZO ATESTINO	PD	0,4	E860	MALLARE	CS	0,5
E551	LESSOLO	TO	0,2	E708	LOZZO DI CADORE	BL	0,5	E862	MALLES VENOSTA - MALS.	BZ	0*
E552	LESSONNA	BI	0,4	E711	LOZZOLO	VC	0,4	E863	MALNATE	VA	0*
E553	LESTIZZA	LU	0,5	E712	LU	AL	0,5	E864	MALO	VI	0,5
E554	LETINO	CE	0,1	E713	LUBRIANO	VT	0,2	E865	MALONNO	BS	0,2
E555	LETOJANNI	ME	0,5	E715	LUCCA	LU	0,5	E866	MALOSCO	TN	0*
E557	LETERE	NA	0,5	E714	LUCCA SICULA	AG	0*	E868	MALOTIGNANO	AP	0,5
E558	LETTOMANOPPELLO	PE	0,3	E716	LUCERA	FG	0,4	E869	MALVAGNA	ME	0,5
E559	LETTOPALENA	CH	0,4	E718	LUCIGNANO	AR	0,5	E870	MALVICINO	AL	0*
E560	LEVANTO	SP	0,2	E719	LUCINASCO	IM	0,5	E872	MALVITO	CS	0,2
E562	LEVATE	BG	0,4	E722	LUCITO	CB	0*	E873	MAMMOCLA	RC	0,5
E563	LEVERANO	LE	0*	E723	LUCO DEI MARSII	AQ	0*	E874	MAMOIADA	NU	0*
E564	LEVICE	CN	0,2	E724	LUCOLI	AQ	0*	E875	MANCIANO	GR	0,2
E565	LEVICO TERME	TN	0*	E726	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	0,3	E876	MANDANICI	ME	0,3
E566	LEVONE	TO	0,3	E727	LUGNACCO	TO	0,5	E877	MANDAS	CA	0,3
E569	LEZZENO	CO	0*	E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR	0,2	E878	MANDATORICCIO	CS	0*
E570	LIBERI	CE	0,5	E730	LUGO	RA	0,4	E879	MANDELA	RM	0*
E571	LIBRIZZI	ME	0,5	E731	LUGO DI VICENZA	VI	0,5	E880	MANDELLO DEL LARIO	LC	0,2
E573	LICATA	AG	0*	E734	LUINO	VA	0,3	E882	MANDELLO VITTA	NO	0*
E574	LICCIANA NARDI	MS	0,2	E735	LUISAGO	CO	0,1	E883	MANDURIA	TA	0,5
E576	LICENZA	RM	0*	E736	LULA	NU	0*	E884	MANERBA DEL GARDA	BS	0*
E578	LICODIA EUBEA	CT	0*	E737	LUMARZO	GE	0,5	E885	MANERBO	FG	0,5
E581	LIERNA	LC	0,4	E738	LUMEZZANE	BS	0*	E887	MANFRONIA	BS	0,1
E583	LIGNANA	VC	0*	E742	LUNAMATRONA	CA	0,5	E888	MANGO	CN	0,5
E584	LIGNANO SABBIAADORO	UD	0*	E743	LUNANO	PU	0,5	E889	MANGONE	CS	0,2
E585	LIGNONCHIO	RE	0,4	B387	LUNGAVILLA	PV	0,4	M283	MANIACE	CT	0,2
E586	LIGOSULLO	UD	0*	E745	LUNGRO	CS	0,5	E891	MANIAGO	PN	0
E587	LILLIANES	AO	0*	E746	LUGOSANO	AV	0*	E892	MANCALAZZATI	AV	0,2
E588	LIMANA	BL	0,3	E747	LUGOSANTO	SS	0*	E893	MANOPPELLO	PE	0,2
E589	LIMATOLA	BN	0,2	E748	LUPARA	CB	0,4	E894	MANSUE'	TV	0,5
E590	LIMBADI	VV	0,4	E749	LURAGO D'ERBA	CO	0,4	E896	MANTIA	CN	0,5
E591	LIMBIATE	MI	0,3	E750	LURAGO MARINONE	CO	0*	E897	MANTOVA	SO	0,1
E592	LIMENA	PD	0,4	E751	LURANO	BG	0,4	E899	MANTELLA	MN	0,4
E593	LIMIDO COMASCO	CO	0,3	E752	LURAS	SS	0*	E899	MANZANO	UD	0*
E594	LIMINA	ME	0,5	E753	LURATE CACCIVIO	CO	0,2	E900	MANZIANA	RM	0,5
E597	LIMONE PIEMONTE	CN	0*	E754	LUSCIANO	CE	0,2	E901	MAPELLO	BG	0,5
E596	LIMONE SUL GARDA	BS	0*	E757	LUSERNA	TN	0*	E902	MARA	SS	0*
E599	LIMOSANO	CB	0*	E758	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	0,3	E903	MARACALAGONIS	CA	0,4
E600	LINAROLO	PV	0,4	E759	LUSERNETTA	TO	0,2	E904	MARANANNO	MO	0,2
E602	LINGUAGLOSSA	CT	0*	E760	LUSEVERA	UD	0,2	E906	MARANO DI NAPOLI	NA	0*
E605	LIONI	AV	0,2	E761	LUSIA	RO	0,5	E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	0,4
E606	LIPARI	ME	0*	E762	LUSIANA	VI	0,2	E908	MARANO EQUO	RM	0*
E607	LIPOMO	CO	0,2	E763	LUSIGLIE'	TO	0,2	E910	MARANO LAGUNARE	UD	0*
E608	LIRIO	PV	0,2	E764	LUSON - LUSEN.	BZ	0*	E914	MARANO MARCHESATO	CS	0,5
E610	LISCATE	MI	0*	E767	LUSTRA	SA	0*	E915	MARANO PRINCIPATO	CS	0,5
E611	LISCIA	CH	0,5	E769	LUVINATE	VA	0,2	E905	MARANO SUL PANARO	MO	0,4
E613	LISCIANO NICCONI	PG	0,4	E770	LUZZANA	BG	0,2	E907	MARANO TICINO	NO	0,4
E614	LISIGNAGO	TN	0*	E772	LUZZARA	RE	0,3	E912	MARANO VICENTINO	VI	0,2
E615	LISIO	CN	0,4	E773	LUZZI	CS	0,4	E917	MARAZZANA	AT	0,4
E617	LISSONE	MI	0,1	E775	MACCAGNO	VA	0	E919	MARATEA	PZ	0,5
E620	LIVERRI	NA	0,4	E777	MACCASTORNA	LO	0,2	E921	MARCALLO CON CASONE	MI	0,2
E621	LIVIGNO	SO	0*	E778	MACCHIA D'ISERNIA	IS	0,4	E922	MARCARIA	MN	0,5
E622	LIVINALONGO DEL COL DI LANA	BL	0*	E780	MACCHIA VALFORTORE	CB	0,2	E923	MARCEDUSA	CZ	0*
E623	LIVO	CO	0*	E779	MACCHIA GODENA	IS	0,2	E924	MARCELLINA	RM	0,3
E624	LIVO	TN	0*	E782	MACELLO	TO	0	E925	MARCELLINARA	CZ	0,2
E625	LIVORNO	LI	0,4	E783	MACERATA	MC	0,4	E927	MARCELLINARA	RI	0*
E626	LIVORNO FERRARIS	VC	0,2	E784	MACERATA CAMPANIA	CE	0,4	E928	MARCELLINO	BS	0,2
E627	LIVRAGA	LO	0,3	E785	MACERATA FELTRIA	PU	0,5	E929	MARCHIAROLO	VA	0,2
E629	LIZZANELLO	LE	0,4	E786	MACHERIO	MI	0	E930	MARCHIANA	LI	0*
E630	LIZZANO	TA	0,5	E787	MACIODIO	BS	0	E931	MARCHIANA MARINA	LI	0,2
A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	0,4	E788	MACOMER	NU	0,2	E932	MARCIGNANO	CE	0,2
E632	LOANO	SV	0,2	E789	MACRA	CN	0,5	E933	MARCIGNANO DELLA CHIANA	AR	0,4
E633	LOAZZOLO	AT	0,2	E790	MACUGNAGA	VB	0,5	E934	MARCIGNANO	PV	0,2
E635	LOCANA	TO	0,4	E791	MADDALONI	CE	0,5	E936	MARCON	VE	0,5
E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	0,5	E342	MADDESIMO	SO	0	E938	MAREBBE - ENNEBERG.	BZ	0*
E638	LOCATE VARESINO	CO	0,4	E793	MADIGNANO	CR	0,1	E939	MARENE	CN	0,2
E640	LOCATELLO	BG	0,2	E794	MADONE	BG	0,5	E940	MARENO DI PIAVE	TV	0,1
E644	LOCERI	NU	0*	E795	MADONNA DEL SASSO	VB	0,2	E941	MARENTINO	TO	0,1
E645	LOCOROTONDO	BA	0,2	E798	MAENZA	LT	0,5	E944	MARETTO	AT	0,2
D976	LOCRI	RC	0,5	E799	MAFALDA	CB	0*	E945	MARGARITA	CN	0*
E646	LOCULI	NU	0,2	E800	MAGASA	BS	0,2	E946	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	0,5
E647	LODE'	NU	0*	E801	MAGENTA	MI	0,5	E947	MARGNO	LC	0*
E648	LODI	LO	0,4	E803	MAGGIORA	NO	0	E949	MARIANA MANTOVANA	MN	0*
								E951	MARIANO COMENSE	CO	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E952	MARIANO DEL FRIULI	GO	0*	F096	MELAZZO	AL	0,3	F247	MISINTO	MI	0*
E953	MARIANOPOLI	CL	0	F097	MELDOLA	FC	0,2	F248	MISSAGLIA	LC	0
E954	MARIGLIANELLA	NA	0,4	F098	MELE	GE	0,25	F249	MISSANELLO	PZ	0*
E955	MARIGLIANO	NA	0,2	F100	MELEGNANO	MI	0,3	F250	MISTERBIANCO	CT	0,4
E956	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	0,4	F101	MELENDUGNO	LE	0,4	F251	MISTRETTA	ME	0,1
E957	MARINEO	PA	0*	F102	MELETTI	LO	0,2	F254	MOASCA	AT	0,2
E958	MARINO	RM	0,4	F104	MELFI	PZ	0,2	F256	MOCONESI	GE	0,5
E959	MARLENGO - MARLING.	BZ	0*	F105	MELIUCCCA'	RC	0*	F257	MODENA	MO	0,2
E960	MARLIANA	PT	0,5	F106	MELIUCCO	CR	0,4	F258	MODICA	RG	0*
E961	MARMENTINO	BS	0*	F107	MEILLI	SR	0*	F259	MODIGLIANA	FC	0,1
E962	MARMIROLO	MN	0,2	F108	MEISSA	KR	0,1	F261	MODULO	NU	0*
E963	MARMORA	CN	0,3	F109	MEISSANO	LE	0,4	F262	MODUGNO	BA	0*
E965	MARNATE	VA	0,4	F111	MELITO DI NAPOLI	NA	0,1	F263	MOENA	TN	0*
E967	MARONE	BS	0,5	F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC	0,2	F265	MOGGIO	LC	0,1
E968	MAROPATI	RC	0,4	F110	MELITO IRRINO	AV	0,4	F266	MOGGIO UDINESE	UD	0*
E970	MAROSTICA	VI	0,2	F113	MELIZZANO	BN	0,5	F267	MOGLIA	MN	0*
E971	MARRADI	FI	0,5	F114	MELLE	CN	0*	F268	MOGLIANO	MC	0,5
E972	MARRUBIU	OR	0,2	F115	MELLO	SO	0*	F269	MOGLIANO VENETO	TV	0,5
E973	MARSAGLIA	CN	0*	F117	MELPIGNANO	LE	0*	F270	MOGORELLA	OR	0,4
E974	MARSALA	TP	0,1	F118	MELTINA - MOLTEN.	BZ	0*	F272	MOGORO	OR	0,2
E975	MARSCIANO	PG	0,5	F119	MELZO	MI	0,2	F274	MOIANO	BN	0,5
E976	MARSICO NUOVO	PZ	0,4	F120	MENAGGIO	CO	0,5	F275	MOIMACCO	UD	0*
E977	MARSICOVETERE	PZ	0,2	F121	MENAROLA	SO	0*	F277	MOIO ALCANTARA	ME	0,5
E978	MARTA	VT	0,2	F122	MENCONICO	PV	0,2	F276	MOIO DE' CALVI	BG	0,2
E979	MARTANO	LE	0,4	F123	MENDATICA	IM	0*	F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	0,2
E980	MARTELLAGO	VE	0,3	F125	MENDICINO	CS	0,4	F279	MOIOLA	CN	0,2
E981	MARTELLO - MARTELL.	BZ	0*	F126	MENFI	AG	0,1	F280	MOLA DI BARI	BA	0,4
E982	MARTIGNACCO	UD	0,2	F127	MENTANA	RM	0*	F281	MOLARE	AL	0,2
E983	MARTIGNANA DI PO	CR	0,2	F130	MEOLO	VE	0,5	F283	MOLAZZANA	LU	0,4
E984	MARTIGNANO	LE	0,4	F131	MERANA	AL	0,2	F284	MOLFETTA	BA	0,3
E986	MARTINA FRANCA	TA	0,4	F132	MERANO - MERAN.	BZ	0*	M255	MOLINA ATERNO	AQ	0,2
E987	MARTINENGO	BG	0,5	F133	MERATE	LC	0,1	F286	MOLINA DI LEDRO	TN	0*
E988	MARTINIANA PO	CN	0*	F134	MERCALLO	VA	0,2	F287	MOLINARA	BN	0,2
E989	MARTINISCIURO	TE	0,5	F135	MERCATELLO SUL METAURO	FU	0,5	F288	MOLINELLA	BO	0,2
E990	MARTIRANO	CZ	0*	F136	MERCATINO CONCA	PU	0,5	F290	MOLINI DI TRIORA	IM	0,1
E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	0,4	F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA	0,4	F293	MOLINO DEI TORTI	AL	0,2
E992	MARTIS	SS	0*	F139	MERCATO SARACENO	FC	0,5	F294	MOLISE	CB	0,2
E993	MARTONE	RC	0*	F140	MERCENASCO	TO	0,5	F295	MOLITERNO	PZ	0,2
E994	MARUDO	LO	0,2	F141	MERCOGLIANO	AV	0,1	F297	MOLLIA	VC	0,1
E995	MARUGGIO	TA	0,5	F144	MERETO DI TOMBA	UD	0,1	F301	MOLOCHIO	RC	0,2
B689	MARZABOTTO	BO	0,2	F145	MERGO	AN	0,4	F304	MOLTENO	LC	0,2
E999	MARZANO	PV	0,5	F146	MERGOZZO	VB	0*	F305	MOLTRASIO	CO	0,4
E998	MARZANO APPIO	CE	0,2	F147	MERI	ME	0,4	F306	MOLVENA	VI	0,2
E997	MARZANO DI NOLA	AV	0,2	F148	MERLARA	PD	0,5	F307	MOLVENO	TN	0*
F001	MARZI	CS	0,2	F149	MERLINO	LO	0,4	F308	MOMBALDONE	AT	0,5
F002	MARZIO	VA	0,5	F151	MERONE	CO	0,2	F309	MOMBARCARO	CN	0,2
M270	MASAINAS	CA	0*	F152	MESAGNE	BR	0,5	F310	MOMBAROCIO	PU	0,5
F003	MASATE	MI	0,35	F153	MESE	SO	0,2	F311	MOMBARUZZO	AT	0,4
F004	MASCALI	CT	0,3	F154	MESENZANA	VA	0*	F312	MOMBASIGLIO	CN	0,5
F005	MASCALLUCIA	CT	0,5	F155	MESERO	MI	0,2	F315	MOMBELLO DI TORINO	TO	0*
F006	MASCHITO	PZ	0,4	F156	MESOLA	FE	0,2	F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL	0,5
F007	MASCIAGO PRIMO	VA	0,2	F157	MESORACA	KR	0,1	F316	MOMBERCELLI	AT	0,4
F009	MASER	TV	0,3	F158	MESSINA	ME	0,5	F317	MOMO	NO	0,2
F010	MASERA	VB	0*	F161	MESTRINO	PD	0,2	F318	MOMPANTERO	TO	0,5
F011	MASERA DI PADOVA	PD	0,4	F162	META	NA	0,5	F319	MOMPICO	RI	0,5
F012	MASERADA SUL PIAVE	TV	0,4	F164	MEUGLIANO	TO	0,5	F320	MOMPERONE	AL	0*
F013	MASI	PD	0,4	F165	MEZZAGO	MI	0,4	F322	MONACILIONI	CB	0,2
F016	MASI TORELLO	FE	0,4	F168	MEZZANA	TN	0*	F323	MONALE	AT	0*
F015	MASIO	AL	0,4	F170	MEZZANA BIGLI	PV	0,3	F324	MONASTERACE	RC	0,2
F017	MASLIANICO	CO	0*	F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	0,45	F325	MONASTERO BORMIDA	AT	0,4
F019	MASON VICENTINO	VI	0,1	F171	MEZZANA RABATTONI	PV	0,2	F327	MONASTERO DI LANZO	TO	0,2
F020	MASONE	GE	0,5	F172	MEZZANE DI SOTTO	VR	0,4	F326	MONASTERO DI VASCO	CN	0,5
F023	MASSA	MS	0,35	F173	MEZZANEGO	GE	0,2	F329	MONASTEROLO CASOTTO	CN	0*
F022	MASSA D'ALBE	AQ	0,2	F174	MEZZANI	PR	0,2	F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	0,4
M289	MASSA DI SOMMA	NA	0,3	F175	MEZZANINO	PV	0,2	F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	0,5
F025	MASSA E COZZILE	PT	0,2	F176	MEZZANO	TN	0*	F332	MONASTIER DI TREVISO	TV	0,4
F021	MASSA FERMANA	AP	0,35	F181	MEZZEGRA	CO	0,2	F333	MONASTIR	CA	0,2
F026	MASSA FISCAGLIA	FE	0,5	F182	MEZZENILE	TO	0,2	F335	MONCALIERI	TO	0,46
F029	MASSA LOMBARDA	RA	0,4	F183	MEZZOCORONA	TN	0*	F336	MONCALVO	AT	0,5
F030	MASSA LUBRENSE	NA	0*	F184	MEZZOJUSO	PA	0,5	D553	MONCENISIO	TO	0*
F032	MASSA MARITTIMA	GR	0,4	F186	MEZZOOLDO	BG	0*	F337	MONCESTINO	AL	0,5
F024	MASSA MARTANA	PG	0,2	F187	MEZZOLOMBARDO	TN	0*	F338	MONCHERO	CN	0*
F027	MASSAFRA	TA	0,4	F188	MEZZOMERICO	NO	0,4	F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR	0,5
F028	MASSALENGO	LO	0,5	F189	MIAGLIANO	BI	0,5	F341	MONCLASSICO	TN	0*
F033	MASSANZAGO	PD	0,4	F190	MIANE	TV	0,4	F342	MONCRIVELLO	VC	0*
F035	MASSAROSA	LU	0,4	F191	MIASINO	NO	0,1	F343	MONCUCCO TORINESE	AT	0,2
F037	MASSAZZA	BI	0,4	F192	MIAZZINA	VB	0*	F346	MONDAINO	RN	0,5
F041	MASSELLO	TO	0,1	F193	MICIGLIANO	RI	0,5	F347	MONDAVIO	PU	0,5
F042	MASSEIANO	BI	0,4	F194	MIGGLIANO	LE	0,1	F348	MONDOFI	PU	0,5
F044	MASSIGNANO	AP	0,5	F196	MIGLIANICO	CH	0*	F351	MONDOVI	CN	0,2
F045	MASSIMENO	TN	0*	F198	MIGLIARINO	FE	0,5	F352	MONDRAGONE	CE	0*
F046	MASSIMINO	SV	0,5	F199	MIGLIARO	FE	0,4	F354	MONEGLIA	GE	0,2
F047	MASSINO VISCONTI	NO	0*	F200	MIGLIERINA	CZ	0,2	F355	MONESIGLIO	CN	0,5
F048	MASSIOLA	VB	0*	F201	MIGLONICO	MT	0,5	F356	MONFALCONE	GO	0,1
F050	MASULLAS	OR	0,5	F202	MIGNANEGO	GE	0,5	F358	MONFORTE D'ALBA	CN	0,4
F051	MATELICA	MC	0,5	F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	0,4	F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	0,5
F052	MATERA	MT	0,3	F205	MILANO	MI	0*	F360	MONFUMO	TV	0,2
F053	MATHI	TO	0,3	F206	MILAZZO	ME	0,4	F361	MONGARDINO	AT	0,3
F054	MATINO	LE	0*	E618	MILENA	CL	0,2	F363	MONGHIDORO	BO	0,4
F055	MATRICE	CB	0*	F207	MILETO	VV	0,5	F364	MONGIANA	VV	0*
F058	MATTIE	TO	0,2	F208	MILIS	OR	0*	F365	MONGIARDINO LIGURE	AL	0*
F059	MATTINATA	FG	0,4	F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	0,2	F368	MONGIUFFI MELIA	ME	0*
F061	MAZARA DEL VALLO	TP	0,2	F210	MILITELLO ROSMARINO	ME	0,5	F369	MONGRANDO	BI	0,5
F063	MAZZANO	BS	0*	F213	MILLESIMO	SV	0,5	F370	MONGRASSANO	CS	0*
F064	MAZZANO ROMANO	RM	0,2	F214	MILIO	CT	0*	F371	MONGUELFO - WELSBERG.	BZ	0*
F065	MAZZARINO	CL	0,2	F216	MILZANO	BS	0*	F372	MONGUZZO	CO	0,2
F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	0,4	F217	MINEO	CT	0*	F373	MONIGA DEL GARDA	BS	0*
M271	MAZZARRONE	CT	0,5	F218	MINERBE	VR	0,4	F374	MONLEALE	AL	0,1
F067	MAZZE'	TO	0,5	F219	MINERBIO	BO	0,4	F375	MONNO	BS	0*
F068	MAZZIN	TN	0*	F221	MINERVINO DI LECCE	LE	0,1	F376	MONOPOLI	BA	0,4
F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO	0,1	F220	MINERVINO MURGE	BA	0,5	F377	MONREALE	PA	0*
F074	MEANA DI SUSA	TO	0,4	F223	MINORI	SA	0,4	F378	MONRUPINO	TS	0*
F073	MEANA SARDO	NU	0*	F224	MINTURNO	LT	0,2	F379	MONSAMPietro MORICO	AP	0,5
F078	MEDA	MI	0,1	F225	MINUCCIANO	LU	0,4	F380	MONSAPOLO DEL TRONTO	AP	0,5
F080	MEDE	PV	0,4	F226	MIOGLIA	SV	0,4	F381	MONSANO	AN	0,2
F081	MEDEA	GO	0*	F229	MIRA	VE	0,4	F382	MONSELICE	PD	0,2
F082	MEDESANO	PR	0,2	F230	MIRABELLA ECLANO	AV	0,3	F383	MONSERRATO	CA	0,3
F083	MEDICINA	BO	0,2	F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT	0*	F384	MONSUMMANO TERME	PT	0,5
F084	MEDIGLIA	MI	0,3	F235	MIRABELLO	FE	0,3	F385	MONTA'	CN	0,2
F085	MEDOLAGO	BG	0*	F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL	0,5	F386	MONTABONE	AT	0,4
F086	MEDOLE	MN	0*	F233	MIRABELLO SANNITICO	CB	0*	F387	MONTACUTO	AL	0,4
F087	MEDOLLA	MO	0,4	F238	MIRADOLIO TERME	PV	0,2	F390	MONTAFIA	AT	0,2
F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	0,5	F239	MIRANDA	IS	0*	F391	MONTAGANO	CB	0,4
F089	MEDUNO	PN	0*	F240	MIRANDOLA	MO	0,3	F392	MONTAGNA - MONTAN.	BZ	0,3
F091	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	0,4	F241	MIRANO	VE	0,4	F393	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	0,2
F092	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	0*	F242	MIRTO	ME	0,5	F394	MONTAGNANA	PD	0,2
F093	MEINA	NO	0*	F244	MISANO ADRIATICO	RN	0*	F395	MONTAGNAREALE	ME	0,2
F094	MEL	BL	0,2	F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	0,4	F396	MONTAGNE	TN	0*
F095	MELARA	RO	0*	F246	MISILMERI	PA	0*	F397	MONTAGUTO	AV	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
F398	MONTAIONE	FI	0,2	F512	MONTEFUSCO	AV	0*	F690	MONTORIO AL VOMANO	TE	0,5
F400	MONTALBANO ELICONA	ME	0,5	F513	MONTEGABBIONE	TR	0,3	F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	0,4
F399	MONTALBANO JONICO	MT	0,2	F514	MONTEGALDA	VI	0*	F692	MONTORIO ROMANO	RM	0,2
F402	MONTALCINO	SI	0,4	F515	MONTEGALDELLA	VI	0,2	F693	MONTORO INFERIORE	AV	0,5
F403	MONTALDEO	AL	0,3	F516	MONTEGALDO	AP	0,2	F694	MONTORO SUPERIORE	AV	0,5
F404	MONTALDO BORMIDA	AL	0,5	F518	MONTEGIOCO	AL	0*	F696	MONTORO VICENTINO	VI	0,2
F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	0*	F519	MONTEGIORDANO	CS	0,2	F697	MONTOITONE	AP	0,5
F408	MONTALDO ROERO	CN	0,2	F520	MONTEGIORGIO	AP	0,5	F698	MONTRESTA	NU	0*
F409	MONTALDO SCARAMPI	AT	0,4	F522	MONTEGRANARO	AP	0,5	F701	MONTU' BECCARIA	PV	0,2
F407	MONTALDO TORINESE	TO	0,5	F523	MONTEGRIDOLFO	RN	0,35	F703	MONVALLE	VA	0,4
F410	MONTALE	PT	0,3	F526	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA	0,4	F704	MONZA	MI	0,5
F411	MONTALENGHE	TO	0,4	F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	0,35	F705	MONZAMBANO	MN	0,5
F414	MONTALLEGRO	AG	0*	F528	MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM	0*	F706	MONZUNO	BO	0,2
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	0,5	F529	MONTEGROTTO TERME	PD	0,2	F708	MORANO CALABRO	CS	0*
F419	MONTALTO DI CASTRO	VT	0*	F531	MONTEIASI	TA	0,5	F707	MORANO SUL PO	AL	0,5
F420	MONTALTO DORA	TO	0,5	F533	MONTELABBATE	PJ	0,2	F709	MORANSENGO	AT	0*
F406	MONTALTO LIGURE	IM	0,5	F534	MONTELANICO	RM	0,2	F710	MORARO	GO	0,1
F417	MONTALTO PAVESE	PV	0*	F535	MONTELAPIANO	CH	0*	F711	MORAZZONE	VA	0,4
F416	MONTALTO UFFUGO	CS	0,2	F536	MONTELEONE DI FERMO	AP	0,5	F712	MORBEGNO	SO	0,5
F422	MONTANARO	TO	0,5	F538	MONTELEONE DI PUGLIA	FG	0*	F713	MORBELLO	AL	0*
F423	MONTANASO LOMBARDO	LO	0*	F540	MONTELEONE DI SPOLETO	PG	0*	F716	MORCIANO DI LEUCA	LE	0,4
F424	MONTANERA	CN	0,2	F543	MONTELEONE D'ORVIETO	TR	0,4	F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	0
F424	MONTANO ANTILIA	SA	0*	F542	MONTELEONE ROCCA DORIA	SS	0*	F717	MORCONE	BN	0*
F427	MONTANO LUCINO	CO	0*	F541	MONTELEONE SABINO	RI	0*	F718	MORDANO	BO	0,2
F428	MONTAPPONE	AP	0,5	F544	MONTELEPRE	PA	0,3	F720	MORENGO	BG	0,5
F429	MONTAQUILA	IS	0,5	F545	MONTELIBRETTI	RM	0,2	F721	MORES	SS	0*
F430	MONTASOLA	RZ	0*	F546	MONTELLA	AV	0,4	F722	MORESCO	AP	0,4
F432	MONTAURO	CZ	0,5	F547	MONTELO	BG	0*	F723	MORETTA	CN	0,4
F433	MONTAZZOLI	CH	0,4	F548	MONTELONGO	CB	0*	F724	MORFASSO	PC	0,5
F437	MONTE ARGENTARIO	GR	0,2	F549	MONTEPARO	AP	0,4	F725	MORGANO	TV	0,2
F456	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	0,5	F550	MONTELUPO ALBESE	CN	0,1	F726	MORGEX	AO	0*
F460	MONTE CAVALLI	MC	0,2	F551	MONTELUPO FIORENTINO	FI	0,4	F727	MORGONGIORI	OR	0*
F467	MONTE CERIGNONE	PJ	0,4	F552	MONTELUPO	MC	0,4	F728	MORI	TN	0*
F476	MONTE COLOMBO	RN	0*	F555	MONTEMAGGIORE AL METAURO	PJ	0,5	F729	MORIANO DELLA BATTAGLIA	TV	0,3
F434	MONTE CREMASCO	CR	0,2	F553	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA	0,2	F730	MORICONE	RA	0,4
F486	MONTE DI MALO	VI	0,4	F556	MONTEMAGGIO	AT	0,1	F731	MORIGERATI	SM	0,2
F488	MONTE DI PROCI DA	NA	0*	F558	MONTEMALE DI CUNEO	CN	0*	D033	MORIMONDO	MI	0*
F517	MONTE GIBERTO	AP	0,5	F559	MONTEMARANO	AV	0,2	F732	MORINO	AQ	0,4
F524	MONTE GRIMANO TERME	PJ	0,5	F560	MONTEMARZANO	AN	0,5	F733	MORIONDO TORINESE	TO	0*
F532	MONTE ISOLA	BS	0,4	F562	MONTEMARZINO	AL	0,2	F734	MORLUPO	RM	0,4
F561	MONTE MARENZO	LC	0,5	F563	MONTEMESOLA	TA	0,1	F735	MORMANNO	CS	0,2
F589	MONTE PORZIO	PJ	0,5	F564	MONTEMEZZO	CO	0*	F736	MORNAGO	VA	0,3
F590	MONTE PORZIO CATONE	RM	0,3	F565	MONTEMIGNAIO	AR	0*	F737	MORNESE	AL	0,4
F599	MONTE RINALDO	AP	0,3	F566	MONTEMILLETTO	AV	0,4	F738	MORNICO AL SERIO	BG	0*
F600	MONTE ROBERTO	AN	0,2	F568	MONTEMILONE	PZ	0,5	F739	MORNICO LOSANA	PV	0,2
F603	MONTE ROMANO	VT	0,1	F569	MONTEMITRO	CB	0,2	F740	MOROLO	FR	0,4
F616	MONTE SAN BIAGIO	LT	0,5	F570	MONTEMONACO	AP	0,4	F743	MOROZZO	CN	0*
F618	MONTE SAN GIACOMO	SA	0*	F572	MONTEMURLO	PO	0,4	F744	MORRA DE SANCTIS	AN	0,5
F620	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	0*	F573	MONTEMURRO	PZ	0*	F745	MORRO D'ALBA	AN	0,5
F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	0,1	F574	MONTENARS	UD	0*	F747	MORRO D'ORO	TE	0,5
F621	MONTE SAN GIUSTO	MC	0,5	F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	0,5	F746	MORRO REATINO	RI	0,5
F622	MONTE SAN MARTINO	MC	0,4	F579	MONTENERO SABINO	RI	0*	F748	MORRONE DEL SANNIO	CB	0*
F626	MONTE SAN PIETRANGELI	AP	0,2	F580	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS	0*	F749	MORROVALLE	MC	0,4
F627	MONTE SAN PIETRO	BO	0,4	F578	MONTENERODOMO	CH	0,2	F750	MORSANO AL TAGLIAMENTO	PN	0*
F628	MONTE SAN SAVINO	AR	0,2	F582	MONTEODORISIO	CH	0,4	F751	MORSASCO	AL	0*
F634	MONTE SAN VITO	AN	0,5	F586	MONTEOPAGNE	CZ	0,5	F754	MORTARA	PV	0*
F629	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG	0,5	F587	MONTEPARANO	TA	0,2	F756	MORTEGLIANO	UD	0,5
F631	MONTE SANT'ANGELO	FG	0,1	F591	MONTEPRANDONE	AP	0,5	F758	MORTERONE	LC	0*
F653	MONTE URANO	AP	0,4	F592	MONTEPRULIANO	SI	0,5	F760	MORUZZO	UD	0,4
F664	MONTE VIDON COMBATTE	AP	0,5	F593	MONTERABO	AN	0*	F761	MOSCAZZANO	CR	0*
F665	MONTE VIDON CORRADO	AP	0,1	F594	MONTERCHI	AR	0,2	F762	MOSCIANO	AV	0,5
F440	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	0	F595	MONTEREALE	AQ	0*	F764	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	0,5
F441	MONTEBELLO DI BERTONA	PE	0,4	F596	MONTEREALE VALCELLINA	PN	0*	F765	MOSCIFO	PE	0,4
D746	MONTEBELLO IONICO	RC	0,2	F597	MONTERENZO	BO	0,4	F766	MOSO IN PASSIRIA - MOOS IN PASSEIER.	BZ	0*
B268	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH	0*	F598	MONTERIGGIONI	SI	0,4	F767	MOSSA	GO	0,2
F442	MONTEBELLO VICENTINO	VI	0*	F601	MONTERODUNI	IS	0,2	F768	MOSSANO	VI	0,4
F443	MONTEBELLUNA	TV	0,5	F605	MONTERONI D'ARBIA	SI	0,2	M304	MOSSO	BI	0
F445	MONTEBRUNO	GE	0,5	F604	MONTERONI DI LECCE	LE	0,5	F771	MOTTA BALUFFI	CR	0*
F446	MONTEBUONO	RI	0,1	F606	MONTEROSI	VT	0,1	F772	MOTTA CAMASTRA	ME	0,5
F450	MONTECALVO IN FOGLIA	PJ	0,2	F609	MONTEROSSO AL MARE	SP	0*	F773	MOTTA D'AFFERMO	ME	0*
F448	MONTECALVO IRPINO	AV	0,2	F610	MONTEROSSO ALMO	RG	0,5	F774	MOTTA DE' CONTI	VC	0,4
F449	MONTECALVO VERSIGLIA	PV	0*	F607	MONTEROSSO CALABRO	VV	0,4	F770	MOTTA DI LIVENZA	TV	0,5
F452	MONTECARLO	IJ	0,2	F608	MONTEROSSO GRANA	CN	0,4	F777	MOTTA MONTECORVINO	FG	0,4
F453	MONTECAROTTO	AN	0,2	F611	MONTEROTONDO	RM	0,5	F779	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	0,4
F454	MONTECASSIANO	MC	0,4	F612	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	0*	F780	MOTTA SANTA LUCIA	CZ	0*
F455	MONTECASTELLO	AL	0,3	F614	MONTERUBBIANO	AP	0,2	F781	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT	0,2
F457	MONTECASTRILLI	TR	0,4	F623	MONTESANO SALENTINO	LE	0,1	F783	MOTTA VISCONTI	MI	0,4
A561	MONTECATINI TERME	PT	0,2	F625	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	0,2	F775	MOTTAFFOLLONE	CS	0,3
F458	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	0,2	F636	MONTESARCHIO	BN	0,4	F776	MOTTALCIATA	BI	0,4
F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	0,5	F637	MONTESCAGLIOSO	MT	0,5	B012	MOTTEGGIANA	MN	0,35
F462	MONTECCHIO	TR	0,5	F638	MONTESCANO	PV	0*	F784	MOTTOLA	TA	0,5
F463	MONTECCHIO EMILIA	RE	0,1	F639	MONTESCHENO	VB	0*	F785	MOZZAGROGNA	CH	0,5
F464	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	0,5	F640	MONTESCUDAIO	PI	0*	F786	MOZZANICA	BG	0,5
F465	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	0*	F641	MONTESCUDO	RN	0*	F788	MOZZATE	CO	0,3
F469	MONTECHIARO D'ACQUI	AL	0,3	F642	MONTESE	MO	0,2	F789	MOZZECANE	VR	0,4
F468	MONTECHIARO D'ASTI	AT	0	F644	MONTESEGALE	PV	0,2	F791	MOZZO	BG	0,2
F473	MONTECHIARUGOLO	PR	0,3	F646	MONTESILVANO	PE	0,4	F793	MUCCIA	MC	0,2
F474	MONTECICCARDO	PJ	0,5	F648	MONTESPERTOLI	FI	0,4	F795	MUGGIA	TS	0
F475	MONTECILFONE	CB	0,5	F651	MONTEU DA PO	TO	0,4	F797	MUGGIO'	MI	0,2
F477	MONTECOMPATRI	RM	0,5	F654	MONTEU ROERO	CN	0,5	F798	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	0,5
F478	MONTECOPPOLO	PJ	0,2	F655	MONTEVAGO	AG	0,5	F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA	0,2
F479	MONTECORICE	SA	0,1	F656	MONTEVARCHI	AR	0,5	F801	MULAZZANO	LO	0,3
F480	MONTECORVINO PUGLIANO	SA	0,4	F657	MONTEVECCHIA	LC	0,1	F802	MULAZZO	MS	0,2
F481	MONTECORVINO ROVELLA	SA	0,2	F659	MONTEVEGLIO	BO	0,2	F806	MURA	BS	0*
F482	MONTECOSARO	MC	0,4	F660	MONTEVERDE	AV	0,2	F808	MURAVERA	CA	0,1
F483	MONTECRESESE	VB	0*	F661	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	0*	F809	MURAZZANO	CN	0,5
F484	MONTECRETO	MO	0,1	F662	MONTEVIALE	VI	0,2	F811	MURELLO	CN	0,45
F487	MONTEDINOVE	AP	0,5	F666	MONTEZEMOLO	CN	0,4	F813	MURIALDO	SV	0,5
F489	MONTEDORO	CL	0,4	F667	MONTI	SS	0,5	F814	MURISENGO	AL	0,2
F491	MONTEFALCIONE	AV	0,2	F668	MONTIANO	FC	0,2	F815	MURLO	SI	0,4
F492	MONTEFALCO	PG	0,5	F672	MONTICELLI BRUSATI	BS	0,1	F816	MURO LECCESE	LE	0,5
F493	MONTEFALCONE APPENNINO	AP	0,1	F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC	0,3	F817	MURO LUCANO	PZ	0,4
F494	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	0*	F670	MONTICELLI PAVESE	PV	0,2	F818	MUROS	SS	0*
F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	0,2	F674	MONTICELLO BRIANZA	LC	0,4	F820	MUSCOLINE	BS	0*
F496	MONTEFANO	MC	0,5	F675	MONTICELLO CONTE OTTO	VI	0,2	F822	MUSEI	CA	0,1
F497	MONTEFELCINO	PJ	0,4	F669	MONTICELLO D'ALBA	CN	0,4	F826	MUSILE DI PIAVE	VE	0,5
F498	MONTEFERRANTE	CH	0	F471	MONTICHIARI	BS	0*	F828	MUSSO	CO	0,2
F499	MONTEFIASCONE	VT	0,4	F676	MONTICIANO	SI	0,4	F829	MUSSOLENTE	VI	0*
F500	MONTEFINO	TE	0,5	F677	MONTIERI	GR	0*	F830	MUSSOMELI	CL	0*
F502	MONTEFIORE CONCA	RN	0,2	M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	0*	F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD	0,2
F501	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	0,4	F679	MONTIGNOSO	MS	0*	F833	MUZZANO	BI	0,4
F503	MONTEFIORINO	MO	0*	F680	MONTIRONE	BS	0,4	F835	NAGO-TORBOLE	TN	0*
F504	MONTEFLAVIO	RM	0,4	F367	MONTJOVET	AO	0*	F836	NALLES - NALS.	BZ	0*
F507	MONTEFORTE CILENTO	SA	0*	F681	MONTODINE	CR	0*	F837	NANNO	TN	0*
F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	0,2	F682	MONTOGGIO	GE	0,3	F838	NANTO	VI	0,3
F506	MONTEFORTE IRPINO	AV	0,2	F685	MONTONE	PG	0,4	F839	NAPOLI	NA	0,5
F509	MONTEFORTINO	AP	0,5	F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI	0,1	F840	NARBOLIA	OR	0*
F510	MONTEFRANCO	TR	0,5	F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	0,2	F841	NARCAO	CA	0,2
F511	MONTEFREDANE	AV	0,5	F688	MONTORFANO	CO	0,2	F842	NARDO'	LE	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
F843	NARDODIPACE	VV	0*	F989	NIUOLENTO	BS	0*	G143	ORTONOVO	SP	0,2
F844	NARNI	TR	0,4	F990	NIUOLERA	BS	0*	G144	ORTOVERO	SV	0,3
F845	NARO	AG	0*	F991	NIUXIS	CA	0*	G145	ORTUCCHIO	AQ	0,4
F846	NARZOLE	CN	0,3	F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	0,5	G146	ORTUERI	NU	0,4
F847	NASINO	SV	0,5	F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	0,5	G147	ORUNE	NU	0*
F848	NASO	ME	0,5	F994	OCCHIOBELLO	RO	0,5	G148	ORVIETO	TR	0,5
F849	NATURNO - NATURNS.	BZ	0*	F995	OCCIAMANO	AL	0,5	B595	ORVINIO	RI	0,3
F851	NAVE	BS	0,1	F996	OCRE	AQ	0,2	G149	ORZINUOVI	BS	0,5
F853	NAVE SAN ROCCO	TN	0*	F997	ODALENGO GRANDE	AL	0,4	G150	ORZIVECCHI	BS	0,5
F852	NAVELLI	AQ	0*	F998	ODALENGO PICCOLO	AL	0,5	G151	OSASCO	TO	0,2
F856	NAZ SCLAVES - NATZ SCHABS.	BZ	0	F999	ODERZO	TV	0,2	G152	OSASIO	TO	0,5
F857	NAZZANO	RM	0*	G001	ODOLO	BS	0*	G153	OSCHIRI	SS	0*
F858	NIE	GE	0*	G002	OFENA	AQ	0*	G154	OSIDDA	NU	0*
F859	NEBBIUNO	NO	0*	G003	OFFAGNA	AN	0,2	G155	OSIGLIA	SV	0,5
F861	NEGRAR	VR	0,5	G004	OFFANENGO	CR	0,4	G156	OSILO	SS	0,4
F862	NEIRONE	GE	0,5	G005	OFFIDA	AP	0,5	G157	OSIMO	AN	0,4
F863	NEIVE	CN	0,4	G006	OFFLAGA	BS	0,4	G158	OSINI	NU	0*
F864	NEMBRO	BG	0	G007	OGGEBBIO	VB	0*	G159	OSIO SOPRA	BG	0,2
F865	NEMI	RM	0,5	G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	0*	G160	OSIO SOTTO	BG	0,5
F866	NEMOLI	PZ	0,4	G009	OGGIONO	LC	0,3	E529	OSMATE	VA	0,2
F867	NEONELI	OR	0*	G010	OGLIANICO	TO	0,2	G161	OSNAGO	LC	0*
F868	NEPI	VT	0,2	G011	OGIASTRO CILENTO	SA	0,4	G163	OSOPPO	UD	0*
F870	NERETO	TE	0,2	G015	OLBIA	SS	0,5	G164	OSPEDALETTI	IM	0,2
F871	NEROLA	RM	0,5	G016	OLCENENGO	VC	0*	G168	OSPEDALETTO	TN	0*
F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	0*	G018	OLDENICO	VC	0,4	G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	0,5
F874	NERVIANO	MI	0,4	G019	OLEGGIO	NO	0,4	G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	0,3
F876	NESSOPOLO	RI	0,5	G020	OLEGGIO CASTELLO	NO	0,1	G166	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	0*
F877	NESSO	CO	0,2	G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	0,3	G169	OSPITALE DI CADORE	BL	0,2
F878	NETRO	BI	0,5	G022	OLEVANO ROMANO	RM	0,1	G170	OSPITALETTO	BS	0*
F880	NETTUNO	RM	0,1	G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	0,4	G171	OSSAGO LODIGIANO	LO	0,5
F881	NEVIANO	LE	0,2	G025	OLGIATE COMASCO	CO	0*	G173	OSSANA	TN	0*
F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	0,4	G026	OLGIATE MOLGORA	LC	0,4	G178	OSSI	SS	0*
F883	NEVIGLIE	CN	0*	G028	OLGIATE OLONA	VA	0,4	G179	OSSIMO	BS	0,4
F884	NIARDO	PC	0,3	G030	OLGINATE	LC	0,2	G181	OSSONA	MI	0,4
F885	NIBBIA	NO	0*	G031	OLIGNA	NU	0*	G182	OSSUCCIO	CO	0,4
F886	NIBBIOLO	PV	0,3	G032	OLIVA GESSI	PV	0,3	G183	OSTANA	CN	0,2
F887	NIBIONNO	LC	0,4	G034	OLIVADI	CZ	0*	G184	OSTELLATO	FE	0,4
F889	NICHELINO	TO	0,5	G036	OLIVERI	ME	0,5	G185	OSTIANO	CR	0,2
F890	NICOLOSI	CT	0,5	G039	OLIVETO CITRA	SA	0,2	G186	OSTIGLIA	MN	0,2
F891	NICORVO	PV	0,4	G040	OLIVETO LARIO	LT	0*	F401	OSTRA	AN	0,4
F892	NICOSIA	EN	0	G037	OLIVETO LUCANO	MT	0,4	F581	OSTRA VETERE	AN	0,2
F893	NICOTERA	VV	0,5	G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM	0*	G187	OSTUNI	BR	0,2
F894	NIELLA BELBO	CN	0,2	G042	OLIVOLA	AL	0,2	G188	OTRANTO	LE	0*
F895	NIELLA TANARO	CN	0,4	G043	OLLASTRA	OR	0,2	G189	OTRICOLI	TR	0,5
F898	NIMIS	UD	0*	G044	OLLOLA	NU	0,2	G191	OTTANA	NA	0*
F899	NISCEMI	CL	0*	G045	OLLOMONT	AO	0*	G192	OTTATI	SU	0*
F900	NISSORIA	EN	0*	G046	OLMEDO	SS	0*	G190	OTTAVIANO	NA	0*
F901	NIZZA DI SICILIA	AT	0,5	G047	OLMENETA	CR	0,5	G193	OTTIGLIANO	AL	0,2
F902	NIZZA MONFERRATO	AT	0,5	G049	OLMO AL BREMBO	BG	0*	G194	OTTIOBIANO	PV	0*
F904	NOALE	VE	0,3	G048	OLMO GENTILE	AT	0*	G195	OTTONE	PC	0,2
F906	NOASCA	TO	0*	G050	OLTRE IL COLLE	BG	0,5	G196	OULX	TO	0*
F907	NOCARA	CS	0*	G054	OLTRESSENDA ALTA	BG	0*	G197	OVADA	AL	0,5
F908	NOCCIANO	FE	0,3	G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO	0*	G198	OVARO	UD	0*
F912	NOCERA INFERIORE	SA	0,4	G058	OLZAI	NU	0*	G199	OVIGLIO	AL	0,4
F913	NOCERA SUPERIORE	SA	0,4	G061	OME	BS	0*	G200	OVINDOLI	AQ	0*
F910	NOCERA TERINESE	CZ	0,2	G062	OMEGNA	VB	0,2	G201	OVODDA	NU	0*
F911	NOCERA UMBRA	PG	0,2	G063	OMIGNANO	SA	0,4	G012	OYACE	AO	0*
F914	NOCETO	PR	0,2	G064	ONANI	NU	0*	G202	OZEGNA	TO	0,4
F915	NOCI	BA	0,2	G065	ONANO	VT	0,4	G203	OZIERI	SS	0,5
F916	NOCIGLIA	LE	0,4	G066	ONCINO	CN	0*	G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO	0,4
F917	NOEPOLI	PZ	0*	G068	ONETA	BG	0,3	G204	OZZANO MONFERRATO	AL	0,5
F918	NOGARA	VR	0,5	G070	ONIFAI	NU	0*	G206	OZZERO	MI	0,3
F920	NOGAREDO	TN	0*	G071	ONIFERI	NU	0*	G207	PABILLONIS	CA	0,2
F921	NOGAROLE ROCCA	VR	0,5	G074	ONO SAN PIETRO	BS	0*	G209	PACE DEL MELA	ME	0,4
F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	0,5	G075	ONORE	BG	0*	G208	PACECO	TP	0,4
F923	NOICATTARO	BA	0*	G076	ONZO	SV	0,5	G210	PACENTRO	AQ	0*
F924	NOLA	NA	0,2	G078	OPERA	MI	0,4	G211	PACHINO	SR	0,5
F925	NOLE	TO	0,4	G079	OPI	AQ	0*	G212	PACIANO	PG	0,5
F926	NOLI	SV	0,5	G080	OPPEANO	VR	0,2	G213	PADENGHE SUL GARDA	BS	0*
F927	NOMAGLIO	TO	0,2	G081	OPPIDO LUCANO	PZ	0*	G214	PADERGNONE	TN	0*
F929	NOMI	TN	0*	G082	OPPIDO MAMERTINA	RC	0,4	G215	PADERNA	AL	0*
F930	NONANTOLA	MO	0,4	G083	ORA - AUER.	BZ	0,2	G218	PADERNO D'ADDA	LC	0,2
F931	NONE	TO	0*	G084	ORANI	NU	0*	G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV	0,5
F932	NONIO	VB	0*	G086	ORATINO	CB	0,2	G220	PADERNO DUGNANO	MI	0,2
F933	NORAGUGUME	NU	0*	G087	ORBASSANO	TO	0,3	G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS	0*
F934	NORBELLO	OR	0*	G088	ORBETELLO	GR	0,2	G222	PADERNO PONCHIELLI	CR	0*
F935	NORCIA	PG	0,2	G089	ORCIANO DI PESARO	PU	0,5	G224	PADOVA	PD	0,4
F937	NORMA	LT	0,5	G090	ORCIANO PISANO	PI	0,5	G225	PADRIA	SS	0*
F939	NOSATE	MI	0*	D522	ORCO FEGLIANO	SV	0,2	M301	PADRU	SS	0*
F942	NOTARESCO	TE	0,5	M266	ORDONA	FG	0,5	G226	PADIULA	SA	0,2
F943	NOTO	SR	0,4	G093	ORERO	GE	0,5	G227	PADULI	BN	0*
F949	NOVA LEVANTE - WELSCHNOFEN.	BZ	0*	G095	ORGIANO	NU	0,2	G228	PAESANA	CN	0,5
F944	NOVA MILANESE	MI	0,1	G097	ORGOSOLO	NU	0*	G229	PAESE	TV	0,2
F950	NOVA PONENTE - DEUTSCHNOFEN.	BZ	0	G098	ORIA	BR	0,4	G230	PAGANI	SA	0,4
A942	NOVA SIRI	MT	0*	G102	ORICOLA	AQ	0,2	G232	PAGANICO SABINO	RI	0,3
F137	NOVAFELTRIA	PU	0,5	G103	ORIGGIO	VA	0,5	G233	PAGAZZANO	BG	0,5
F947	NOVALEDO	TN	0*	G105	ORINO	VA	0,1	G234	PAGLIARA	ME	0,5
F948	NOVALESA	TO	0,1	G108	ORIO AL SERIO	BG	0*	G237	PAGLIETA	CH	0,5
F952	NOVARA	NO	0,5	G109	ORIO CANAVESE	TO	0,2	G238	PAGNACCO	UD	0,2
F951	NOVARA DI SICILIA	ME	0,5	G107	ORIO LITTA	LO	0,2	G240	PAGNO	CN	0*
F956	NOVATE MEZZOLA	SO	0*	G110	ORIOLO	CS	0*	G241	PAGNONA	LC	0*
F955	NOVATE MILANESE	MI	0,4	G111	ORIOLO ROMANO	VT	0,2	G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	0,5
F957	NOVE	VI	0,4	G113	ORISTANO	OR	0,4	G243	PAGO VEIANO	BN	0,2
F958	NOVEDRATE	CO	0*	G114	ORMEA	CN	0,2	G247	PAISCO LOVENO	BS	0,2
F960	NOVELLARA	RE	0,2	G115	ORMELLE	TV	0,5	G248	PAITONE	BS	0,1
F961	NOVELLO	CN	0,3	G116	ORNAGO	MI	0,4	G249	PALADINA	BG	0,3
F963	NOVENTA DI PIAVE	VE	0,4	G117	ORNAVASSO	VB	0,2	G250	PALAGANO	MO	0,2
F962	NOVENTA PADOVANA	PD	0,2	G118	ORNICA	BG	0*	G251	PALAGIANELLO	TA	0,5
F964	NOVENTA VICENTINA	VI	0,4	G119	OROSEI	NU	0,4	G252	PALAGIANO	TA	0*
F966	NOVI DI MODENA	MO	0,1	G120	OROTELLI	NU	0*	G253	PALAGONIA	CT	0*
F965	NOVI LIGURE	AL	0,5	G121	ORRIA	SA	0,2	G254	PALAJA	PI	0,3
F967	NOVI VELLA	SA	0,5	G122	ORROLI	NU	0,2	G255	PALANZANO	PR	0,4
F968	NOVIGLIO	MI	0,4	G123	ORSAGO	TV	0,5	G257	PALATA	CB	0,5
F970	NOVOLI	LE	0,4	G124	ORSARA BORMIDA	AL	0,5	G258	PALAU	SS	0*
F972	NUCETTO	CN	0,5	G125	ORSARA DI PUGLIA	FG	0,2	G259	PALAZZAGO	BG	0,1
F975	NUGHEDU SAN NICOLO'	SS	0*	G126	ORSENIGO	CO	0*	G263	PALAZZO ADRIANO	PA	0*
F974	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR	0*	G128	ORSOGNA	CH	0,5	G262	PALAZZO CANAVESE	TO	0,5
F976	NULE	SS	0*	G129	ORSOMARSO	CS	0,4	G260	PALAZZO PIGNANO	CR	0*
F977	NULVI	SS	0*	G130	ORTA DI ATELLA	CE	0,5	G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	0,1
F978	NUMANA	AN	0,5	G131	ORTA NOVA	FG	0,2	G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	0,5
F979	NUORO	NU	0,4	G134	ORTA SAN GIULIO	NO	0,4	G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	0*
F980	NURACHI	OR	0*	G133	ORTACESUS	CA	0*	G264	PALAZZOLO SULL'OGGIO	BS	0*
F981	NURAGUS	NU	0*	G135	ORTE	VT	0,1	G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	0,5
F982	NURALLAO	NU	0,4	G136	ORTELLE	LE	0,5	G270	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	0,5
F983	NURAMINIS	CA	0*	G137	ORTEZZANO	AP	0,3	G271	PALENA	CH	0,4
F985	NURECI	OR	0*	G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	0,2	G272	PALERMITI	CZ	0*
F986	NURRI	NU	0,3	G140	ORTISEI - ST ULRICH.	BZ	0*	G273	PALERMO	PA	0,2
F987	NUS	AO	0*	G141	ORTONA	CH	0,5	G274	PALESTRINA	RM	0,5
F988	NUSCO	AV	0,5	G142	ORTONA DEI MARSII	AQ	0,2	G275	PALESTRO	PV	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
G276	PALIANO	FR	0,5	G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	0,5	G580	PIAZZA ARMERINA	EN	0*
G277	PALIZZI	RC	0,2	G437	PENNA SANT'ANDREA	TE	0,4	G579	PIAZZA BREMBANA	BG	0*
G278	PALLAGORIO	KR	0*	G433	PENNABILLI	PU	0,5	G583	PIAZZATORRE	BG	0*
G280	PALLANZENO	VB	0*	G434	PENNADOMO	CH	0,5	G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	0,5
G281	PALLARE	SV	0,5	G435	PENNAPIEDIMONTE	CH	0*	G588	PIAZZOLO	BG	0,2
G283	PALMA CAMPANIA	NA	0,2	G438	PENNE	PE	0,4	G589	PICCIANO	PE	0,4
G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG	0*	G439	PENTONE	CZ	0,1	G590	PICERNO	PZ	0,5
G284	PALMANOVA	UD	0*	G441	PERANO	CH	0,1	G591	PICINISCO	FR	0,5
G285	PALMARIGGI	IE	0*	G442	PERAROLO DI CADORE	BL	0,3	G592	PICO	FR	0,1
G286	PALMAS ARBOREA	OR	0*	G443	PERCA - PERCHA.	BZ	0*	G593	PIEA	AT	0*
G288	PALMI	RC	0,5	G444	PERCILE	RM	0*	G594	PIEDICAVALLO	BI	0,3
G289	PALMIANO	AP	0,2	G445	PERDASDEFOGU	NU	0*	G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	0,5
G290	PALMOU	CH	0*	G446	PERDAXIUS	CA	0*	G596	PIEDIMONTE MATESE	CE	0,5
G291	PALO DEL COLLE	BA	0*	G447	PERDIFUMO	SA	0*	G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	0,5
G293	PALOMBARA SABINA	RM	0,2	G448	PEREGO	LC	0,2	G600	PIEDIMULERA	VB	0*
G294	PALOMBARO	CH	0,1	G449	PERETO	AQ	0*	G601	PIEGARO	PG	0,5
G292	PALOMONTE	SA	0,2	G450	PERFUGAS	SS	0*	G602	PIENZA	SI	0,2
G295	PALOSCO	BG	0,2	G451	PERGINE VALDARNO	AR	0,4	G603	PIERANICA	CR	0*
G297	PALLU'	VR	0*	G452	PERGINE VALSUGANA	TN	0*	G612	PIETRA DE' GIORGI	PV	0,2
G296	PALLU' DEL FERSINA	TN	0*	G453	PERGOLA	PU	0,5	G605	PIETRA LIGURE	SV	0,1
G298	PALUDI	CS	0*	G454	PERINALDO	IM	0,2	G619	PIETRA MARAZZI	AL	0,2
G300	PALUZZA	UD	0*	G455	PERITO	SA	0,4	G606	PIETRABBONDANTE	IS	0,5
G302	PAMPARATO	LC	0,1	G456	PERLEDO	LC	0*	G607	PIETRABRUNA	IM	0,5
G303	PANCAJERI	TO	0,5	G457	PERLETTO	CN	0,2	G608	PIETRACAMELA	TE	0*
G304	PANCARANA	PV	0*	G458	PERLO	CN	0,5	G609	PIETRACATELLA	CB	0*
G305	PANCHIA'	TN	0*	G459	PERLOZ	AO	0*	G610	PIETRACUPIA	CB	0*
G306	PANDINO	CR	0*	G461	PERNUMIA	PD	0,4	G611	PIETRADEFUSI	AV	0,1
G307	PANETTIERI	CS	0,5	C013	PERO	MI	0,5	G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	0,4
G308	PANICALE	PG	0,5	G463	PEROSA ARGENTINA	TO	0,5	G615	PIETRAFITTA	CS	0,2
G311	PANNARANO	BN	0,4	G462	PEROSA CANAVESE	TO	0,5	G616	PIETRAGALLA	PZ	0,1
G312	PANNI	FG	0,4	G465	PERRETO	TO	0,5	G618	PIETRALLUNGA	PG	0,2
G315	PANTELLERIA	TP	0*	G469	PERSICO DOSIMO	CR	0,2	G620	PIETRAMELARA	PG	0,2
G316	PANTIGLIATE	MI	0,2	G471	PERTENGO	VC	0*	G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	0,5
G317	PAOLA	CS	0,5	G474	PERTICA ALTA	BS	0*	G621	PIETRAPALOLA	PE	0,5
G318	PAPOLISI	BN	0,5	G475	PERTICA BASSA	BS	0,4	G622	PIETRAPAPOLA	CS	0*
G320	PAPASIDERO	CS	0,4	G476	PERTOSA	SA	0,2	G623	PIETRAPERTOSA	PZ	0,5
G323	PAPOTZE	RO	0,5	G477	PERTUSIO	TO	0,5	G624	PIETRAPERZIA	EN	0,2
G324	PARABIAGO	MI	0,2	G478	PERUGIA	PG	0,1	G625	PIETRAPORZIO	CN	0,2
G325	PARABITA	LE	0,4	G479	PESARO	PU	0,3	G626	PIETRAROJA	BN	0,5
G327	PARATICO	BS	0*	G480	PESCAGLIA	LU	0,5	G627	PIETRARUBBIA	PU	0,4
G328	PARCINES - PARTSCHINS.	BZ	0*	G481	PESCANTINA	VR	0,4	G628	PIETRASANTA	LU	0,4
G329	PARE	CO	0*	G482	PESCARA	PE	0*	G629	PIETRASTORNINA	AV	0,2
G330	PARELLA	TO	0,4	G483	PESCAROLO ED UNITI	CR	0,2	G630	PIETRAVAIRANO	CE	0,2
G331	PARENTI	CS	0,2	G484	PESCIASSEROLI	AQ	0,2	G631	PIETRELICINA	BN	0*
G333	PALETE	CE	0*	G485	PESCATI	LC	0,5	G636	PIEVE A NIEVOLE	PT	0,4
G334	PARETO	AL	0,2	G486	PESCHIE	IS	0,2	G635	PIEVE ALBIGNOLA	PV	0,1
G335	PARGHELLA	VV	0,2	G487	PESCHICI	FG	0,5	G638	PIEVE D'ALPAGO	BL	0,1
G336	PARLASCO	LC	0,2	G488	PESCHIERA BORROMEO	MI	0,2	G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	0,2
G337	PARMA	PR	0,2	G489	PESCHIERA DEL GARDA	VR	0*	G641	PIEVE DI BONO	TN	0*
G338	PARODI LIGURE	AL	0,2	G491	PESCHIA	PT	0,2	G642	PIEVE DI CADORE	BL	0,2
G339	PAROLDO	CN	0*	G492	PESCINA	AQ	0,4	G643	PIEVE DI CENTO	BO	0,2
G340	PAROLISE	AV	0,5	G494	PESCO SANNITA	BN	0,2	G633	PIEVE DI CORIANO	MN	0,4
G342	PARONA	PV	0*	G493	PESCOCOSTANZO	AQ	0,4	G644	PIEVE DI LEDRO	TN	0*
G344	PARRANO	TR	0,2	G495	PESCOLANCIANO	IS	0,4	G645	PIEVE DI SOLIGO	TV	0,5
G346	PARRE	BG	0,3	G496	PESCOPAGANO	PZ	0,5	G632	PIEVE DI TECO	IM	0,5
G347	PARTANNA	TP	0,5	G497	PESCOPENNATARO	IS	0,1	G647	PIEVE D'OLMI	CR	0,225
G348	PARTINICO	PA	0*	G498	PESCOROCCHIANO	RI	0,4	G634	PIEVE EMANUELE	MI	0,2
G349	PARUZZARO	NO	0*	G499	PESCOSANSONESCO	PE	0,2	G096	PIEVE FISSIRAGA	LO	0*
G350	PARZANICA	BG	0,2	G500	PESCOSOLIDO	FR	0,3	G648	PIEVE FOSCIANA	LU	0,2
G352	PASIANI DI PRATO	UD	0,4	G502	PESSANO CON BORNAGO	MI	0,5	G646	PIEVE LIGURE	GE	0,5
G353	PASIANO DI PORDENONE	PN	0,4	G504	PESSINA CREMONESE	CR	0,2	G650	PIEVE PORTO MORONE	PV	0,5
G354	PASPARDO	BS	0*	G505	PESSINETTO	TO	0*	G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR	0,25
G358	PASSERANO MARMORITO	AT	0,4	G506	PETACCIATO	CB	0,2	G653	PIEVE SANTO STEFANO	AR	0*
G359	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	0,5	G508	PETILIA POLICASTRO	KR	0*	G656	PIEVE TESINO	TN	0*
G361	PASSIRANO	BS	0,2	G509	PETINA	SA	0*	G657	PIEVE TORINA	MC	0,2
G362	PASTENA	FR	0,3	G510	PETRALIA SOPRANA	PA	0*	G658	PIEVE VERGONTE	VB	0,3
G364	PASTORANO	CE	0,2	G511	PETRALIA SOTTANA	PA	0*	G637	PIEVEVOIGLIANA	MC	0,5
G365	PASTRENGO	VR	0,5	G513	PETRELLA SALTO	RI	0,5	G649	PIEVEPELAGO	MO	0,1
G367	PASTURANA	AL	0,2	G512	PETRELLA TIFERNINA	CB	0*	G659	PIGLIO	FR	0,5
G368	PASTURO	LC	0,4	G514	PETRIANO	PU	0,5	G660	PIGNA	IM	0,5
M269	PATERNO	PZ	0,2	G515	PETRIOLO	MC	0,4	G662	PIGNATARO INTERAMNA	FR	0,2
G371	PATERNO'	CT	0*	G516	PETRITOLI	AP	0,5	G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE	0,4
G372	PATERNO CALABRO	CS	0,1	G517	PETRIZZI	CZ	0,4	G663	PIGNOLA	PZ	0,5
G370	PATERNOPOLI	AV	0,5	G518	PETRONA'	CZ	0,2	G664	PIGNONE	SP	0,1
G374	PATRICA	FR	0,4	M281	PETROSINO	TP	0,5	G665	PIGRA	CO	0,4
G376	PATTADA	SS	0*	G519	PETRURIO IRPINO	AV	0,4	G666	PILA	VC	0*
G377	PATTI	ME	0,2	G520	PETTENASCO	NO	0,5	G669	PIMENTEL	CA	0*
G378	PATU'	LE	0,2	G521	PETTINENGO	BI	0,4	G670	PIMONTE	NA	0,4
G379	PAU	OR	0*	G522	PETTINEO	ME	0*	G671	PINAROLO PO	PV	0*
G381	PAULARO	UD	0*	G523	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	0*	G672	PINASCIA	TO	0,4
G382	PAULI ARBAREI	CA	0*	G524	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	0,2	G673	PINCARA	RO	0,5
G384	PAULILATINO	OR	0*	G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO	0,2	G674	PINEROLO	TO	0,3
G385	PAULLO	MI	0,4	G526	PEVERAGNO	CN	0,4	F831	PINETO	TE	0,3
G386	PAUPISI	BN	0*	G528	PEZZANA	VC	0,4	G676	PINO D'ASTI	AT	0,2
G387	PAVAROLO	TO	0,2	G529	PEZZAZO	BS	0,4	G677	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE	VA	0*
G388	PAVIA	PV	0,4	G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	0,5	G678	PINO TORINESE	TO	0*
G389	PAVIA DI UDINE	UD	0,1	G535	PIACENZA	PC	0,1	G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN	0,2
G392	PAVONE CANAVESE	TO	0,5	G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	0,45	G681	PINZOLO	TN	0*
G391	PAVONE DEL MELLA	BS	0*	G536	PIADENA	CR	0*	G682	PIOBBICO	PU	0,2
G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	0,2	G537	PIAGGE	PU	0,5	G683	PIOBESI D'ALBA	CN	0,5
G394	PAZZANO	RC	0,4	G538	PIAGGINE	SA	0,2	G684	PIOBESI TORINESE	TO	0,2
G395	PECCIOLI	PI	0*	G546	PIAN CAMUNO	BS	0,5	G685	PIODE	VC	0,3
G396	PECCO	TO	0,2	G552	PIAN DI SCO	AR	0,5	G686	PIOLTELLO	MI	0,2
G397	PECETTO DI VALENZA	AL	0,2	G542	PIANA CRIXIA	SV	0,4	G687	PIOMBINO	LI	0,5
G398	PECETTO TORINESE	TO	0,2	G543	PIANA DEGLI ALBANESE	PA	0*	G688	PIOMBINO DESE	PD	0*
G399	PECORARA	PC	0,2	G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE	0,3	G690	PIORACO	MC	0,2
G400	PEDACE	CS	0*	G547	PIANCASTAGNAIO	SI	0,4	G691	PIOSSASCO	TO	0,3
G402	PEDARA	CT	0,3	G549	PIANCOGNO	BS	0,3	G692	PIOVA' MASSAIA	AT	0,2
G403	PEDASO	AP	0,3	G551	PIANDIMELETO	PU	0,5	G693	PIOVE DI SACCO	PD	0,4
G404	PEDAVENA	BL	0,5	G553	PIANE CRATI	CS	0,1	G694	PIOVENE ROCCHETTE	VI	0,2
G406	PEDEMONTE	VI	0*	G555	PIANELLA	PE	0,4	G695	PIOVERA	AL	0*
G408	PEDEROBBA	TV	0,4	G556	PIANELLO DEL LARIO	CO	0*	G696	PIOZZANO	PC	0,5
G410	PEDESINA	SO	0*	G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC	0,4	G697	PIOZZO	CN	0,2
G411	PEDIVIGLIANO	CS	0,4	G558	PIANENGO	CR	0,4	G699	PIRAINO	ME	0,5
G412	PEDRENGO	BG	0,3	G559	PIANEZZA	TO	0,1	G702	PISA	PI	0,2
G415	PEGLIO	CO	0*	G560	PIANEZZE	VI	0,4	G703	PISANO	NO	0*
G416	PEGLIO	PU	0,5	G561	PIANFEI	CN	0*	G705	PISCINA	TO	0,4
G417	PEGOGNAGA	MN	0,5	G564	PIANICO	BG	0,3	M291	PISCINAS	CA	0*
G418	PEIA	BG	0,2	G565	PIANIGA	VE	0,4	G707	PISCIOTTA	SA	0,2
G419	PEJO	TN	0*	G568	PIANO DI SORRENTO	NA	0,3	G710	PISOGNE	BS	0,4
G420	PELAGO	FI	0,4	D546	PIANOPOLI	CZ	0,4	G704	PISONIANO	RM	0,5
G421	PELLA	NO	0*	G570	PIANORO	BO	0,3	G712	PISTICCI	MT	0,5
G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR	0,5	G571	PIANSANO	VT	0*	G713	PISTOIA	PT	0,5
G426	PELLEZZANO	SA	0,4	G572	PIANTEDO	SO	0*	G715	PITIGLIO	PT	0,4
G427	PELLIO INTELVI	CO	0,1	G574	PIARIO	BG	0*	G716	PITIGLIANO	GR	0,4
G428	PELLIZZANO	TN	0*	G575	PIASCO	CN	0,4	G717	PIUBEGA	MN	0,2
G429	PELUGO	TN	0*	G576	PIATEDA	SO	0,2	G718	PIURO	SO	0*
G430	PENANGO	AT	0,4	G577	PIATTO	BI	0,5	G719	PIVERONE	TO	0,5
G432	PENNA IN TEVERINA	TR	0,3	G582	PIAZZA AL SERCHIO	LU	0,5	G720	PIZZALE	PV	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
G721	PIZZIGHETONE	CR	0,2	G858	PONTESTURA	AL	0,5	H006	PRATOLA SERRA	AV	0*
G722	PIZZO	VV	0,35	G859	PONTEVEICO	BS	0*	H008	PRATOVECCHIO	AR	0,2
G724	PIZZOFERRATO	CH	0,2	G860	PONTEY	AO	0*	H010	PRATISDOMINI	PN	0*
G726	PIZZOLI	AQ	0*	G861	PONTI	AL	0,5	G974	PRAY	BI	0,5
G727	PIZZONE	IS	0*	G862	PONTI SUL MINCIO	MN	0*	H011	PRAZZO	CN	0*
G728	PIZZONI	VV	0,2	G864	PONTIDA	BG	0,4	H014	PRECENICCO	UD	0,2
G729	PLACANICA	RC	0,5	G865	PONTINIA	IT	0,2	H015	PRECI	PG	0*
G733	PLATACI	CS	0,5	G866	PONTINIVREA	SV	0,5	H017	PREDAPPIO	FC	0,35
G734	PLATANIA	CZ	0*	G867	PONTIROLO NUOVO	BG	0*	H018	PREDAZZO	TN	0*
G735	PLATI'	RC	0*	G869	PONTOGLIO	BS	0,2	H019	PREDOI - PRETTAU.	BZ	0*
G299	PLAUS - PLAUS.	BZ	0*	G870	PONTREMOLI	MS	0,5	H020	PREDORE	BG	0*
G737	PLESIO	CO	0,5	G854	PONT-SAINT-MARTIN	AO	0*	H021	PREDOSA	AL	0*
G740	PLAOGHE	SS	0,4	G871	PONZA	LT	0*	H022	PREGANZIOL	TV	0,4
G741	PLODIO	SV	0,5	G873	PONZANO DI FERMO	AP	0,5	H026	PREGNANA MILANESE	MI	0,4
G742	POCAPAGLIA	CN	0,2	G872	PONZANO MONFERRATO	AL	0,5	H027	PRELA'	IM	0*
G743	POCENIA	UD	0*	G874	PONZANO ROMANO	RM	0,2	H028	PREMANA	LC	0,1
G746	PODENZANA	MS	0,5	G875	PONZANO VENETO	TV	0,1	H029	PREMARIACCO	UD	0*
G747	PODENZANO	PC	0,1	G877	PONZONE	AL	0*	H030	PREMENO	VB	0,5
G749	POFI	FR	0,45	G878	POPOLI	FE	0,2	H033	PREMIA	VB	0*
G751	POGGIARDO	LE	0,5	G879	POPPI	AR	0,4	H034	PREMILCUORE	FC	0,2
G752	POGGIBONSI	SI	0,4	G881	PORANO	TR	0,5	H036	PREMOLO	BG	0,3
G754	POGGIO A CAIANO	PO	0,5	G882	PORCARI	LU	0,2	H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	0,5
G755	POGGIO BERNI	RN	0*	G886	PORCIA	PN	0,1	H038	PREONE	UD	0*
G756	POGGIO BUSTONE	RI	0,5	G888	PORDENONE	PN	0,2	H039	PREORE	TN	0*
G757	POGGIO CATINO	RI	0,5	G889	PORLEZZA	CO	0,4	H040	PREPOTTO	UD	0,2
G761	POGGIO IMPERIALE	FG	0,2	G890	PORNASSIO	IM	0,2	H042	PRE' SAINT-DIDIER	AO	0*
G763	POGGIO MIRTETO	RI	0,2	G891	PORPETTO	UD	0,2	H043	PRESEGLIE	BS	0,2
G764	POGGIO MOIANO	RI	0,4	A558	PORRETTA TERME	BO	0,5	H045	PRESEZANO	CE	0*
G765	POGGIO NATIVO	RI	0,5	G894	PORTACOMARO	AT	0,4	H046	PRESEZZO	BG	0,2
G766	POGGIO PICENZE	AQ	0*	G895	POR TALBERA	PV	0,3	H047	PRESICCE	LE	0,1
G768	POGGIO RENATICO	FE	0,4	G900	PORTE	TO	0,5	H048	PRESSANA	VR	0,4
G753	POGGIO RUSCO	MI	0,4	G902	PORTECI	NA	0*	H050	PRESTINE	BS	0,4
G770	POGGIO SAN LORENZO	RI	0*	G903	PORFICO DI CASERTA	CE	0,4	H052	PRETORO	CH	0,2
G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN	0,4	G904	PORFICO E SAN BENEDETTO	FC	0,2	H055	PREVALLE	BS	0*
D566	POGGIO SAN VICINO	MC	0,5	G905	PORFUGLIOLA	RC	0,4	H056	PREZZA	AQ	0*
B317	POGGIO SANNITA	IS	0,2	E680	PORTO AZZURRO	LI	0,4	H057	PREZZO	TN	0,3
G758	POGGIODOMO	PC	0*	G906	PORTO CERESIO	VA	0,2	H059	PRIERO	SA	0,2
G760	POGGIOFIORITO	CH	0,5	M263	PORTO CESAREO	LE	0*	H062	PRIGNANO CILENTO	MO	0*
G762	POGGIOMARINO	NA	0,1	F299	PORTO EMPEDOCLE	AG	0,5	H061	PRIGNANO SULLA SECCHIA	LC	0,4
G767	POGGIOREALE	TP	0,4	G917	PORTO MANTOVANO	MN	0*	H063	PRIMALUNA	LC	0,4
G769	POGGIORSINI	BA	0,4	G919	PORTO RECANATI	MC	0,4	H068	PRIOCCA	CN	0,5
G431	POGGIRIDENTI	SO	0,1	G920	PORTO SANI GIORGIO	AP	0,5	H069	PRIOLA	CN	0,1
G772	POGLIANO MILANESE	MI	0,4	G921	PORTO SAINT'ELPIDIO	AP	0*	M279	PRIOLO GARGALLO	SR	0*
G773	POGNANA LARIO	CO	0,4	G923	PORTO TOLLE	RO	0,2	G698	RIVERNO	LT	0,4
G774	POGNANO	BG	0,4	G924	PORTO TORRES	SS	0*	H070	RIZZI	PA	0*
G775	POGNO	NO	0,3	G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA	0,2	H071	ROCENO	VT	0,5
G776	POIANA MAGGIORE	VI	0*	G926	PORTO VIRO	RO	0,5	H072	ROCIDA	NA	0,5
G777	POIRINO	TO	0,5	G909	PORTOBUFFOLE'	TV	0,3	H073	ROPATA	GE	0*
G779	POLAVENO	BS	0*	G910	PORTOCANNONE	CB	0,1	H074	PROSERPIO	CO	0,2
G780	POLCENIGO	PN	0*	G912	PORTOFERRAIO	LI	0,5	H076	PROSEDI	LT	0,5
G782	POLESSELA	RO	0,2	G913	PORTOFINO	GE	0*	H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS	0,5
G783	POLESINE PARMENSE	FR	0,2	G914	PORTOGRUARO	VE	0,4	H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	0,4
G784	POLI	RM	0,4	G916	PORTOMAGGIORE	FE	0,5	H081	PROVES - PROVEIS.	BZ	0*
G785	POLIA	RV	0*	M257	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR	0,2	H083	PROVIDENTI	CB	0*
G786	POLICORO	MT	0,5	G922	PORTOSCUSO	CA	0*	H085	PRUNETTO	CN	0,35
G787	POLIGNANO A MARE	BA	0,4	G925	PORTOVENERE	SP	0*	H086	PUGNAGO SUL GARDA	BS	0*
G789	POLINAGO	MO	0,4	G927	PORTULA	BI	0,3	H087	PUGLIANELLO	BN	0,2
G790	POLINO	TR	0*	G929	POSADA	NU	0*	H088	PULA	CA	0,4
G791	POLISTENA	RC	0,2	G931	POSINA	VI	0,2	H089	PULFERO	UD	0,1
G792	POLIZZI GENEROSA	PA	0,2	G932	POSITANO	SA	0,2	H090	PULSANO	TA	0,4
G793	POLLA	SA	0,5	G933	POSSAGNO	TV	0,2	H091	PUMENENGO	BG	0,4
G794	POLLEIN	AO	0*	G934	POSTA	RI	0,2	H092	PUCOS D'ALPAGO	BL	0,3
G795	POLLENA TROCCHIA	NA	0*	G935	POSTA FIBRENO	FR	0,5	H094	PUSIANO	CO	0,3
F567	POLLENZA	MC	0,5	G936	POSTAL - BURGSTALL.	BZ	0*	H095	PUTIFIGARI	SS	0*
G796	POLLICA	SA	0,2	G937	POSTALESIO	SO	0,2	H096	PUTIGNANO	BA	0,2
G797	POLLINA	PA	0,5	G939	POSTIGLIONE	SA	0,5	H097	QUADRELLE	AV	0,4
G798	POLLONE	BI	0,5	G940	POSTUA	VC	0*	H098	QUADRI	CH	0,2
G799	POLLUTRI	CH	0,5	G942	POTENZA	PZ	0,5	H100	QUAGLIUZZO	TO	0,5
G800	POLONGHERA	CN	0,5	F632	POTENZA PICENA	MC	0,1	H101	QUALIANO	NA	0*
G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	0*	G943	POVE DEL GRAPPA	VI	0,3	H102	QUARANTI	AT	0,4
G802	POLVERARA	PD	0,4	G944	POVEGLIANO	TV	0,4	H103	QUAREGNA	BI	0,5
G803	POLVERIGI	AN	0,4	G945	POVEGLIANO VERONESE	VR	0,4	H104	QUARGNENTO	AL	0,5
G804	POMARANACE	PI	0,2	G947	POVIGLIO	RE	0,2	H106	QUARNA SOPRA	VB	0*
G805	POMARETTO	TO	0,4	G949	POVOLETTO	UD	0,1	H107	QUARNA SOTTO	VB	0*
G806	POMARICO	MT	0,4	G950	POZZA DI FASSA	TN	0*	H108	QUARONA	VC	0,4
G807	POMARO MONFERRATO	AL	0,5	G951	POZZAGLIA SABINA	RI	0,1	H109	QUARRATA	PT	0,5
G808	POMAROLO	TN	0*	B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR	0,3	H110	QUART	AO	0*
G809	POMBIA	NO	0,5	G953	POZZALLO	RG	0,4	H114	QUARTO	NA	0,4
G811	POMEZIA	RM	0,4	G954	POZZILLI	IS	0*	H117	QUARTO D'ALTINO	VE	0,4
G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA	0,5	G955	POZZO D'ADDA	MI	0,5	H118	QUARTU SANT'ELENA	CA	0,5
G813	POMPEI	NA	0,2	G960	POZZOLO GROPPLO	AL	0,4	H119	QUARTUCCIU	CA	0,2
G814	POMPEIANA	IM	0,4	G959	POZZOLENGO	BS	0*	H120	QUASSOLO	TO	0,2
G815	POMPIANO	BS	0,2	G957	POZZOLEONE	VI	0,1	H121	QUATTORDIO	AL	0,4
G816	POMPONESCO	MN	0*	G961	POZZOLO FORMIGARO	AL	0,4	H122	QUATTRO CASTELLA	RE	0,4
G817	POMPU	OR	0*	G962	POZZOMAGGIORE	SS	0*	H124	QUERO	BL	0,4
G818	PONCARALE	BS	0*	G963	POZZONOVO	PD	0,3	H126	QUILIANO	SV	0,38
G820	PONDERANO	BI	0,5	G964	POZZUOLI	NA	0,5	H127	QUINCINETTO	TO	0,5
G821	PONNINA	CO	0,2	G966	POZZUOLO DEL FRIULI	UD	0,4	H128	QUINDICI	AV	0,2
G822	PONSACCO	PI	0,3	G965	POZZUOLO MARTESANA	MI	0,2	H129	QUINGENTOLE	MN	0,5
G823	PONSO	PD	0,2	G968	PRADALUNGA	BG	0,2	H130	QUINTANO	CR	0*
G826	PONT CANAVESE	TO	0,2	G969	PRADAMANO	UD	0*	H131	QUINTO DI TREVISO	TV	0,3
G825	PONTASSIEVE	FI	0,5	G970	PRADLEVE	CN	0,5	H132	QUINTO VERCELLESE	VC	0,5
G545	PONTBOSET	AO	0*	G973	PRAGELATO	TO	0*	H134	QUINTO VICENTINO	VI	0*
G827	PONTE	BN	0,2	G975	PRAIÀ A MARE	CS	0,5	H140	QUINZANO D'OGGIO	BS	0,2
G833	PONTE BUGGIANESE	PT	0,5	G976	PRAIANO	SA	0,5	H143	QUISTELLO	MN	0,2
G842	PONTE DELL'OLIO	PC	0,2	G977	PRALBOINO	BS	0*	H145	QUITTINGO	BI	0,2
G844	PONTE DI LEGNO	BS	0*	G978	PRALI	TO	0,3	H146	RABBI	TN	0*
G846	PONTE DI PIAVE	TV	0,5	G979	PRALORMO	TO	0*	H147	RACALE	LE	0,1
G830	PONTE GARDENA - WAIDBRUCK.	BZ	0*	G980	PRALUNGO	BI	0,5	H148	RACALMUTO	AG	0*
G829	PONTE IN VALTELLINA	SO	0,4	G981	PRAMAGGIORE	VE	0,5	H150	RACCONIGI	CN	0,5
G847	PONTE LAMBRO	CO	0,3	G982	PRAMOLLO	TO	0,2	H151	RACCUJA	ME	0*
B662	PONTE NELLE ALPI	BL	0,3	G985	PRAROLO	VC	0,4	H152	RACINES - RATSCHINGS.	BZ	0*
G851	PONTE NIZZA	PV	0,4	G986	PRAROSTINO	TO	0,2	H153	RADDA IN CHIANTI	SI	0,5
F941	PONTE NOSSA	BG	0,2	G987	PRASCO	AL	0,2	H154	RADDUSA	CT	0*
G855	PONTE SAN NICOLÒ	PD	0,4	G988	PRASCORSANO	TO	0*	H156	RADICOFANI	SI	0,4
G856	PONTE SAN PIETRO	BG	0,4	G989	PRASO	TN	0*	H157	RADICONDOLI	SI	0,4
G831	PONTEBBA	UD	0,2	G993	PRATA CAMPORACCIO	SO	0*	H159	RAFFADALI	AG	0,2
G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA	0,5	G992	PRATA D'ANSIDONIA	AQ	0*	M287	RAGALNA	CT	0*
G836	PONTECCHIO POLESINE	RO	0,2	G994	PRATA DI PORDENONE	PN	0*	H161	RAGOGNA	UD	0,2
G837	PONTECHIANALE	CN	0*	G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	0,2	H162	RAGOLI	TN	0*
G838	PONTECORVO	FR	0,5	G991	PRATA SANNITA	CE	0*	H163	RAGUSA	RG	0,1
G839	PONTECURONE	AL	0,3	G995	PRATELLA	CE	0	H166	RAIANO	AQ	0,2
G840	PONTEDESSIO	IM	0,5	G997	PRATIGLIONE	TO	0,2	H168	RAMACCA	CT	0*
G843	PONTEDETRA	PI	0,4	G999	PRATO	PO	0,3	G654	RAMISETO	RE	0*
G848	PONTELANDOLFO	BN	0,5	H004	PRATO ALLO STELVIO			H171	RAMPONIO VERNA	CO	0*
G849	PONTELATONE	CE	0*		PRAD AM STILFSEJOCH.	BZ	0*	H173	RANCIO VALCUIVA	VA	0,4
G850	PONTELONGO	PD	0,5	H002	PRATO CARNICO	UD	0*	H174	RANCO	VA	0*
G852	PONTENURE	PC	0,4	H001	PRATO SESIA	NO	0,2	H175	RANDEZZO	CT	0,1
G853	PONTERANICA	BG	0,2	H007	PRATOLA PELIGNA	AQ	0,2	H176	RANICA	BG	0,3

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
H177	RANZANICO	BG	0,4	H334	RIVALTA BORMIDA	AL	0*	H473	RODDINO	CN	0,3
H180	RANZO	IM	0,4	H335	RIVALTA DI TORINO	TO	0,35	H474	RODELLO	CN	0,4
H182	RAPAGNANO	AP	0,2	H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	0,5	H475	RODENGO - RODENECK.	BZ	0*
H183	RAPALLO	GE	0*	H336	RIVANAZZANO	PV	0,2	H477	RODENGO-SAIANO	BS	0,2
H184	RAPINO	CH	0,4	H338	RIVARA	TO	0*	H478	RODERO	CO	0*
H185	RAPOLANO TERME	SI	0*	H340	RIVAROLO CANAVESE	TO	0,5	H480	RODI GARGANICO	FG	0,5
H186	RAPOLLA	PZ	0,2	H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	0*	H479	RODI' MILICI	ME	0,2
H187	RAPONÈ	PZ	0*	H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN	0,2	H481	RODIGO	MN	0,5
H188	RASSA	VC	0,3	H343	RIVARONE	AL	0,4	H484	ROE' VOLCIANO	BS	0,2
H189	RASUN ANTERSELVA - RASEN ANTHOLZ.	BZ	0*	H344	RIVAROSSA	TO	0,5	H485	ROFRANO	SA	0,5
H192	RASURA	SO	0*	H346	RIVE	VC	0,4	H486	ROGENO	LC	0,5
H194	RAVANUSA	AG	0*	H347	RIVE D'ARCANO	UD	0,2	H488	ROGGIANO GRAVINA	CS	0*
H195	RAVARINO	MO	0,1	H348	RIVELLO	PZ	0,3	H489	ROGHUDI	RC	0,2
H196	RAVASCLETTO	UD	0*	H350	RIVERGARO	PC	0,2	H490	ROGLIANO	CS	0,2
H198	RAVELLO	SA	0,3	H352	RIVIGNANO	UD	0,1	H491	ROGNANO	PV	0*
H199	RAVENNA	RA	0,2	H353	RIVISONDOLI	AQ	0*	H492	ROGNO	BG	0*
H200	RAVEO	UD	0,35	H354	RIVODUTRI	RI	0,4	H493	ROGOLO	SO	0*
H202	RAVISCANINA	CE	0,2	H355	RIVOLI	TO	0,2	H494	ROIATE	RM	0*
H203	RE	VB	0*	H356	RIVOLI VERONESE	VR	0,5	H495	ROILO DEL SANGRO	CH	0*
H204	REA	FV	0*	H357	RIVOLTA D'ADDA	CR	0*	H497	ROISAN	AO	0*
H205	REALMONTE	AG	0,2	H359	RIZZICONI	RC	0,5	H498	ROILETTO	TO	0,1
H206	REANA DEL ROIALE	UD	0,3	H360	RO	FE	0,4	H500	ROLO	RE	0,2
H207	REANO	TO	0*	H361	ROANA	VI	0,1	H501	ROMA	RM	0,2
H210	RECALE	CE	0,2	H362	ROASCHIA	CN	0*	H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	0,4
H211	RECANATI	MC	0,4	H363	ROASCIO	CN	0*	H502	ROMAGNANO SESIA	NO	0,4
H212	RECCO	GE	0,3	H365	ROASIO	VC	0,4	H505	ROMAGNESE	PV	0,4
H213	RECCETTO	NO	0,1	H366	ROATTO	AT	0,4	H506	ROMALLO	TN	0*
H214	RECOARO TERME	VI	0,5	H367	ROBASSOMERO	TO	0*	H507	ROMANA	SS	0*
H216	REDAVALLE	PV	0,2	G223	ROBBIATE	LC	0,4	H508	ROMANENGO	CR	0,2
H218	REDONDESCO	MN	0*	H369	ROBBIO	PV	0,4	H511	ROMANO CANAVESE	TO	0,5
H219	REFRANCORE	AT	0,2	H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	0,5	H512	ROMANO D'EZZELINO	VI	0,4
H220	REFRONTOLO	TV	0,4	H372	ROBECO D'OGGIO	CR	0,1	H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	0,2
H221	REGALBUTO	EN	0*	H375	ROBECO PAVESE	PV	0,5	H514	ROMANS D'ISONZO	GO	0,1
H222	REGGELLO	FI	0,5	H373	ROBECO SUL NAVIGLIO	MI	0*	H516	ROMBILO	VV	0,5
H224	REGGIO DI CALABRIA	RC	0,5	H376	ROBELLA	AT	0,2	H517	ROMENO	TN	0*
H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE	0,2	H377	ROBILANTE	CN	0,4	H518	ROMENTINO	NO	0,1
H225	REGGIOLO	RE	0,2	H378	ROBURENT	CN	0,1	H519	ROMETTA	ME	0,5
H227	REINO	BN	0*	H386	ROCCA CANAVESE	TO	0,5	H521	RONAGO	CO	0,2
H228	REITANO	ME	0,5	H387	ROCCA CANTERANO	RM	0*	H522	RONCA'	VR	0,4
H229	REMANZACCO	UD	0,2	H391	ROCCA CIGLIE'	CN	0,1	H523	RONCADE	TV	0,5
H230	REMEDELLO	BS	0,1	H392	ROCCA D'ARAZZO	AT	0,3	H525	RONCADELLE	BS	0,1
H233	RENATE	MI	0,2	H395	ROCCA DE' BALDI	CN	0,2	H527	RONCARO	PV	0,1
H235	RENDE	CS	0,5	H396	ROCCA DE' GIORGI	PV	0*	H528	RONCEGNO	TN	0*
H236	RENON - RITTEN.	BZ	0*	H398	ROCCA D'EVANDRO	CE	0,1	H529	RONCELLO	MI	0,2
H238	RESANA	TV	0,4	H399	ROCCA DI BOTTE	AQ	0*	H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	0,2
H240	RESCALDINA	MI	0,1	H400	ROCCA DI CAMBIO	AQ	0*	H532	RONCHI VALSUGANA	TN	0*
H242	RESIA	UD	0*	H401	ROCCA DI CAVE	RM	0*	H533	RONCHIS	UD	0*
H244	RESIUTTA	UD	0,5	H402	ROCCA DI MEZZO	AQ	0*	H534	RONCIGLIONE	VT	0*
H245	RESUTTANO	CL	0,5	H403	ROCCA DI NETO	KR	0*	H540	RONCO ALL'ADIGE	VR	0,2
H246	RETORBIDO	PV	0,4	H404	ROCCA DI PAPA	RM	0,2	H538	RONCO BIELLESE	BI	0,4
H247	REVELLO	CN	0*	H414	ROCCA GRIMALDA	AL	0,4	H537	RONCO BRIANTINO	MI	0,3
H248	REVERE	MN	0,4	H416	ROCCA IMPERIALE	CS	0,5	H539	RONCO CANAVESE	TO	0*
H250	REVIGLIASCO D'ASTI	AT	0,2	H421	ROCCA MASSIMA	LT	0,5	H536	RONCO SCRIVIA	GE	0*
H253	REVINE LAGO	TV	0,1	H429	ROCCA PIA	AQ	0*	H535	RONCOBELLO	BG	0*
H254	REVO	TN	0*	H379	ROCCA PIETORE	BL	0,1	H541	RONCOFFERRARO	MN	0,5
H255	REZZAGO	CO	0,2	H432	ROCCA PRIORA	RM	0,4	H542	RONCOFREDDO	FC	0,2
H256	REZZATO	BS	0*	H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC	0,2	H544	RONCOLA	TN	0*
H257	REZZO	IM	0,5	H438	ROCCA SAN FELICE	AV	0,5	H545	RONCONE	BG	0,2
H258	REZZOAGLIO	GE	0,4	H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	0,3	H546	RONDANINA	GE	0,5
H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO	0*	H440	ROCCA SANTA MARIA	TE	0,5	H547	RONDISONE	TO	0,5
H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO	0*	H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM	0,1	H549	RONSECCO	VC	0*
H264	RHO	MI	0,38	H446	ROCCA SINBALDA	RI	0,5	M303	RONZO-CHIENIS	TN	0*
H265	RIACE	RC	0*	H450	ROCCA SUSELLA	PV	0,2	H552	RONZONE	TN	0*
H266	RIALTO	SV	0,5	H382	ROCCABASCERANA	AV	0,4	H553	ROPOLO	BI	0,4
H267	RIANO	RM	0,4	H383	ROCCABERNARDA	KR	0,2	H554	RORA'	TO	0*
H268	RIARDO	CE	0,5	H384	ROCCABIANCA	PR	0,4	H556	ROSA'	VI	0*
H269	RIBERA	AG	0*	H385	ROCCABRUNA	CN	0,4	H558	ROSARNO	RC	0,1
H270	RIBORDONE	TO	0*	H389	ROCCASALE	AQ	0,1	H559	ROSASCO	PV	0*
H271	RICADI	VV	0,4	H393	ROCCADARCE	FR	0*	H560	ROSATE	MI	0,4
H272	RICALDONE	AL	0*	H394	ROCCADASPIDE	SA	0,2	H561	ROSAZZA	BI	0*
H273	RICCIA	CB	0,1	H405	ROCCAFIORITA	ME	0,5	H562	ROSCIANO	PE	0,4
H274	RICCIONE	RN	0*	H390	ROCCAFIUVIONE	AP	0,5	H564	ROSCIGNO	SA	0,4
H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	0,4	H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	0,1	H565	ROSE	CS	0,1
H276	RICENGO	CR	0,1	H406	ROCCAFORTE LIGURE	AL	0*	H566	ROSELLO	CH	0*
H277	RICIGLIANO	SA	0,2	H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN	0,2	H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS	0,25
H280	RIESE PIO X	TV	0*	H409	ROCCAFORZATA	TN	0,4	F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	0,5
H281	RIESI	CL	0*	H410	ROCCAFRANCA	BS	0*	H568	ROSETO VALFORTORE	FG	0,4
H282	RIETI	RI	0,5	H411	ROCCAGIOVINE	RM	0*	H570	ROSGNANO MARITTIMO	LI	0*
H284	RIFIANO - RIFFIAN.	BZ	0*	H412	ROCCAGLIORIOSA	SA	0*	H569	ROSGNANO MONFERRATO	AL	0,5
H285	RIFREDDO	CN	0*	H413	ROCCAGORGA	LT	0,2	H573	ROSOLINA	RO	0,2
H288	RIGNANO FLAMINIO	RM	0,2	H417	ROCCALBEGNA	GR	0,4	H574	ROSOLINI	SR	0*
H287	RIGNANO GARGANICO	FG	0,5	H418	ROCCALUMERA	ME	0,5	H575	ROSORA	AN	0,2
H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI	0,5	H420	ROCCAMANDOLFI	IS	0,1	H577	ROSSA	VC	0,5
H289	RIGOLATO	UD	0*	H422	ROCCAMENA	PA	0,5	H578	ROSSANA	CN	0,45
H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	0*	H423	ROCCAMONFINA	CE	0,2	H579	ROSSANO	CS	0*
H292	RIMASCO	VC	0*	H424	ROCCAMONTEPIANO	CH	0,1	H580	ROSSANO VENETO	VI	0,2
H293	RIMELLA	VC	0*	H425	ROCCAMORICE	PE	0,4	H581	ROSSIGLIONE	GE	0*
H294	RIMINI	RN	0*	H426	ROCCANOVA	PZ	0*	H582	ROSTA	TO	0*
H299	RIO DI PUSTERIA - MUHLBACH.	BZ	0*	H427	ROCCANTICA	RI	0,5	H584	ROTA D'IMAGNA	BG	0*
H305	RIO MARINA	LI	0,5	H428	ROCCAPALUMBA	PA	0,4	H585	ROTA GRECA	CS	0,1
H297	RIO NELL'ELBA	LI	0*	H431	ROCCAPIEMONTE	SA	0,2	H588	ROTELLA	AP	0,4
H298	RIO SALICETO	RE	0,2	H433	ROCCARAINOLA	NA	0*	H589	ROTELLO	CB	0*
H300	RIOFREDDO	RM	0*	H434	ROCCARASO	AQ	0*	H590	ROTONDA	PZ	0*
H301	RIOLA SARDO	OR	0,2	H436	ROCCAROMANA	CE	0,4	H591	ROTONDELLA	MT	0,4
H302	RIOLO TERME	RA	0,5	H442	ROCCASALEGNA	CH	0,5	H592	ROTONDI	AV	0,2
H303	RIOLUNATO	MO	0*	H443	ROCCASECCA	FR	0,4	H593	ROTOFRENO	PC	0,2
H304	RIOMAGGIORE	SP	0,2	H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	0,5	H594	ROZZO	VI	0,4
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	0,4	H445	ROCCASICURA	IS	0,3	H555	ROURE	TO	0,3
H308	RIONERO SANNITICO	IS	0,2	H447	ROCCASPARVERA	CN	0,2	H596	ROVAGNATE	LC	0,4
H320	RIPA TEATINA	CH	0,5	H448	ROCCASPINALVETI	CH	0*	H364	ROVASENDA	VC	0,4
H311	RIPABOTTONI	CB	0*	H449	ROCCASTRADA	GR	0,5	H598	ROVATO	BS	0,2
H312	RIPACANDIDA	PZ	0,2	H380	ROCCAVADINA	ME	0,5	H599	ROVEGNO	GE	0,2
H313	RIPALIMOSANI	CB	0,1	H451	ROCCAVERANO	AT	0,2	H601	ROVELLASCA	CO	0,2
H314	RIPALTA ARPINA	CR	0,2	H452	ROCCAVERNALE	SV	0,5	H602	ROVELLO PORRO	CO	0,1
H315	RIPALTA CREMASCA	CR	0*	H453	ROCCAIONE	CN	0*	H604	ROVERBELLA	MN	0,2
H316	RIPALTA GUERINA	CR	0*	H454	ROCCAVIVARA	CB	0*	H606	ROVERCHIARA	VR	0,4
H319	RIPARBELLA	PI	0*	H456	ROCCELLA IONICA	RC	0,4	H607	ROVERE' DELLA LUNA	TN	0*
H321	RIPATRANSONE	AP	0,5	H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME	0,5	H608	ROVERE' VERONESE	VR	0,4
H322	RIPE	AN	0,4	H458	ROCCHEITTA A VOLTURNO	IS	0*	H610	ROVEREDO DI GUA'	VR	0,1
H323	RIPE SAN GINESIO	MC	0,5	H462	ROCCHEITTA BELBO	CN	0,2	H609	ROVEREDO IN PIANO	PN	0*
H324	RIPI	FR	0,5	H461	ROCCHEITTA DI VARA	SP	0*	H612	ROVERETO	TN	0*
H325	RIPOSTO	CT	0,4	H459	ROCCHEITTA E CROCE	CE	0*	H614	ROVESCALA	PV	0,2
H326	RITTANA	CN	0,4	H465	ROCCHEITTA LIGURE	AL	0*	H615	ROVETTA	BG	0,2
H330	RIVA DEL GARDA	TN	0*	H460	ROCCHEITTA NERVINA	IM	0*	H618	ROVIANO	RM	0*
H331	RIVA DI SOLTÒ	BG	0*	H466	ROCCHEITTA PALAFAE	AT	0,4	H620	ROVIGO	RO	0,475
H328	RIVA LIGURE	IM	0,4	H467	ROCCHEITTA SANT'ANTONIO	FG	0,2	H621	ROVITO	CS	0,5
H337	RIVA PRESSO CHIARI	TO	0,4	H468	ROCCHEITTA TANARO	AT	0,2	H622	ROVOLON	PD	0*
H329	RIVA VALDOBBIÀ	VC	0,5	H470	RODANO	MI	0*	H623	ROZZANO	MI	0,4
H333	RIVALBA	TO	0,2	H472	RODDI	CN	0,4	H625	RUBANO	PD	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
H627	RUBIANA	TO	0,3	H778	SAN BIAGIO PLATANI	AG	0*	H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	0,4
H628	RUBIERA	RE	0,1	H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR	0,4	H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	0*
H629	RUDA	UD	0,2	H782	SAN BIASE	CB	0*	G287	SAN GIOVANNI SUERGIU	CA	0,2
H630	RUDIANO	BS	0,5	H783	SAN BONIFACIO	VR	0,4	D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	0,2
H631	RUEGLIO	TO	0,3	H784	SAN BUONO	CH	0,5	H901	SAN GIOVANNI VALDARNÒ	AR	0,5
H632	RUFFANO	LE	0,2	H785	SAN CALOGERO	VV	0,5	H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	0,2
H633	RUFFIA	CN	0,2	H786	SAN CANDIDO - INNICHEN.	BZ	0*	H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	0*
H634	RUFFRE'	TN	0*	H787	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	0*	H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI	0,2
H635	RUFINA	FI	0,4	H789	SAN CARLO CANAVESE	TO	0,3	A562	SAN GIULIANO TERME	PI	0,5
F271	RUINAS	OR	0*	H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	0,5	H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	0,5
H637	RUINO	PV	0*	H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	0,5	H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	0*
H639	RUMO	TN	0*	M264	SAN CASSIANO	LE	0,5	H935	SAN GIUSTINO	PG	0,4
H641	RUOTI	PZ	0*	H792	SAN CATALDO	CL	0,4	H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO	0,3
H642	RUSSI	RA	0,3	M295	SAN CESAREO	RM	0,5	H937	SAN GODENZO	FI	0,5
H643	RUTIGLIANO	BA	0,3	H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE	0,2	H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM	0,4
H644	RUTINO	SA	0,4	H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	0,1	H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	0,3
H145	RUVIANO	CE	0*	H795	SAN CHRICO NUOVO	PZ	0,4	H941	SAN GREGORIO D'IPRONA	VV	0,2
H646	RUVO DEL MONTE	FZ	0*	H796	SAN CHRICO RAPARO	PZ	0*	H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA	0*
H645	RUVO DI PUGLIA	BA	0,5	H797	SAN CIPIRELLO	PA	0*	H939	SAN GREGORIO MATOSE	CE	0,1
H647	SABAUDIA	LT	0,4	H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	0,4	H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	0,4
H648	SABBIA	VC	0*	H800	SAN CIPRIANO PICIENTINO	SA	0,5	H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	0*
H650	SABBIO CHIESE	BS	0,5	H799	SAN CIPRIANO PO	PV	0,4	H949	SAN LEO	PU	0,5
H652	SABBIONETA	MN	0,2	H801	SAN CLEMENTE	RN	0*	H951	SAN LEONARDO	UD	0,1
H654	SACCO	SA	0*	H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	0,5	H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA	NA	0*
H655	SACCOLONGO	FD	0,4	H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	0,2		ST LEONHARD IN PAS.	BZ	0*
H657	SACILE	PN	0*	H802	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE	0,2	H953	SAN LUCIO DEL SANNIO	BN	0,2
H658	SACROFANO	RM	0,5	H805	SAN CONO	CT	0,4	H955	SAN LORENZELLO	BN	0*
H659	SADANA	NU	0,4	H806	SAN COSMO ALBANESE	CS	0*	H959	SAN LORENZO	RC	0,4
H661	SAGAMA	NU	0*	H808	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ	0*	H957	SAN LORENZO AL MARE	IM	0,2
H662	SAGLIANO MICCA	BI	0,5	H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV	0,4	H961	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	0*
H665	SAGRADO	GO	0,1	H809	SAN COSTANZO	FU	0,5	H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	0,5
H666	SAGRONI MIS	TN	0*	H810	SAN CRISTOFORO	AL	0*	H956	SAN LORENZO DI SEBATO - ST LORENZEN.	BZ	0*
H669	SAINT-CHRISTOPHE	AO	0*	H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	0*	H966	SAN LORENZO DI BANIALE	TN	0*
H670	SAINT-DENIS	AO	0*	H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	0,5	H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU	0,2
H671	SAINT-MARCEL	AO	0*	H812	SAN DAMIANO MACRA	CN	0,3	H964	SAN LORENZO ISONTINO	GO	0,1
H672	SAINT-MARCEL	AO	0*	H816	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	0,2	H965	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	0*
H673	SAINT-OYEN	AO	0*	H815	SAN DANIELE PO	CR	0*	H969	SAN LORENZO NUOVO	VT	0,5
H674	SAINT-PIERRE	AO	0*	H818	SAN DEMETRIO CORONE	CS	0*	H970	SAN LUCA	RC	0,2
H675	SAINT-RHEMY-EN-BOSES	AO	0*	H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	0*	H971	SAN LUCIDO	CS	0,5
H676	SAINT-VINCENT	AO	0*	H820	SAN DEDERO	TO	0,2	H973	SAN LUPO	BN	0*
H682	SALA BAGANZA	PR	0,2	H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE	0,5	H976	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	0*
H681	SALA BIELLESE	BI	0,4	H822	SAN DONACI	BR	0,4	H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	0,3
H678	SALA BOLOGNESE	BO	0,4	H826	SAN DONATO DI LECCE	LE	0,4	H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV	0,5
H679	SALA COMACINA	CO	0*	H825	SAN DONATO DI NINEA	CS	0,4	H978	SAN MARCELLINO	CE	0,2
H683	SALA CONSILINA	SA	0,5	H827	SAN DONATO MILANESE	MI	0,2,5	H979	SAN MARCELLO	AN	0,2
H677	SALA MONFERRATO	AL	0,4	H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR	0,5	H980	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	0,4
H687	SALANDRA	MT	0,4	D324	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	0,2	H981	SAN MARCO ARGENTANO	CS	0,4
H688	SALAPARUTA	TP	0,5	H830	SAN FEDELE INTELVI	CO	0*	H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	0*
H689	SALARA	RO	0,4	H831	SAN FELF	PZ	0,2	H984	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	0*
H690	SALASCO	VC	0*	H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE	0,5	F043	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	0,2
H691	SALASSA	TO	0*	H836	SAN FELICE CIRCEO	LT	0,5	H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG	0,5
H684	SALBERTRAND	TO	0*	H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS	0,2	H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG	0,2
F810	SALCEDO	VI	0,5	H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	0,5	H999	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN	0*
H693	SALCITO	CB	0,4	H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO	0*	H987	SAN MARTINO ALFIERI	AT	0,4
H694	SALE	AL	0*	M277	SAN FERDINANDO	RC	0,4	I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	0,5
H695	SALE DELLE LANGHE	CN	0,5	H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG	0,5	H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO	0,2
H699	SALE MARASINO	BS	0,4	H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	0,2	H994	SAN MARTINO D'AGRI	PZ	0*
H704	SALE SAN GIOVANNI	CN	0,3	H841	SAN FILI	CS	0,2	I005	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MI	0,2
H700	SALEMI	TP	0*	H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	0,5	I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	0,2
H686	SALENTO	SA	0,4	H843	SAN FIOR	TV	0,5	H992	SAN MARTINO DI FINITA	CS	0,5
H702	SALERANO CANAVESE	TO	0,5	H844	SAN FIORANO	LO	0,1	I008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	0*
H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO	0*	H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	0*	H996	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	0*
H703	SALERNO	SA	0,4	H846	SAN FLORO	CZ	0,2	H988	SAN MARTINO IN BADIA		
H705	SALETTO	PD	0,2	H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	0,3		ST MARTIN IN THURN.	BZ	0*
H706	SALGAREDA	TV	0,5	H850	SAN FRATELLO	ME	0,5	H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA		
H707	SALI VERCELLESE	VC	0*	H856	SAN GAVINO MONREALE	CA	0,4		ST MARTIN IN PASSEI.	BZ	0*
H708	SALICE SALENTINO	LE	0,4	H857	SAN GEMINI	TR	0,4	H990	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	0,2
H710	SALICETO	CN	0,5	H858	SAN GENESIO ATESSINO - JENESIEN.	BZ	0*	I011	SAN MARTINO IN RIO	RE	0,1
H713	SALISANO	RI	0,1	H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV	0,4	I012	SAN MARTINO IN STRADA	LO	0,5
H714	SALIZZOLE	VR	0,4	H860	SAN GENNARO VESUVIANO	NA	0,2	I002	SAN MARTINO SANNITA	BN	0,5
H715	SALLE	PE	0*	H862	SAN GERMANO CHISONE	TO	0,2	I014	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	0
H716	SALMOUR	CN	0,1	H863	SAN GERMANO DEI BERICI	VI	0,2	H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	0,5
H717	SALO'	BS	0*	H861	SAN GERMANO VERCELLESE	VC	0,2	I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	0,5
H719	SALORNO - SALURN.	BZ	0*	H865	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	0*	I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	0,5
H720	SALSOMAGGIORE TERME	PR	0,3	H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	0,4	I017	SAN MARZANO OLIVETO	AT	0,3
H721	SALTARA	PJ	0,5	H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN	0,3	I019	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	0,5
H723	SALTIRIO	VA	0*	H868	SAN GIACOMO FILIPPO	SO	0*	I023	SAN MASSIMO	CB	0,2
H724	SALUDECIO	RN	0,5	B952	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	0,2	I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	0,2,5
H725	SALUGGIA	VC	0,2	H873	SAN GILIO	TO	0*	I025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	0*
H726	SALUSSOLA	BI	0*	H875	SAN GIMIGNANO	SI	0*	I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	0,5
H727	SALUZZO	CN	0,2	H876	SAN GINESIO	MC	0,2	I031	SAN MAURO CILENTO	SA	0,5
H729	SALVE	LE	0,2	H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	0,2	H712	SAN MAURO DI SALINE	VR	0,3
H731	SALVIROLA	CR	0*	H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR	0,5	I029	SAN MAURO FORTE	MT	0*
H732	SALVITELLE	SA	0*	H881	SAN GIORGIO ALBANESE	CS	0*	I032	SAN MAURO LA BRUCA	SA	0*
H734	SALZA DI PINEROLO	TO	0,3	H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	0,4	I026	SAN MAURO MARCHESATO	KR	0,1
H733	SALZA IRPINA	AV	0,2,5	H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	0,5	I027	SAN MAURO PASCOLI	FC	0,2
H735	SALZANO	VE	0,3	H891	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN	0*	I030	SAN MAURO TORINESE	TO	0,2
H736	SAMARATE	VA	0,2	H893	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD	0*	I040	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	0*
H738	SAMASSI	CA	0,5	H885	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	0,2	I042	SAN MICHELE ALL'ADIGE	TN	0*
H739	SAMATZAI	CA	0*	H883	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	0,4	I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	0,2
H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG	0,5	H895	SAN GIORGIO DI NOGARÒ	UD	0*	I034	SAN MICHELE DI SERINO	AV	0,5
H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT	0,5	H886	SAN GIORGIO DI PESARO	PU	0,4	I037	SAN MICHELE MONDOVI'	CN	0,1
H745	SAMBUCI	RM	0,5	H896	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	0,5	I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR	0,4
H746	SAMBUCO	CN	0,2	H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	0,4	I046	SAN MINIATO	PI	0,4
H749	SAMMICHELE DI BARI	BA	0,4	H882	SAN GIORGIO IONICO	TA	0,4	I047	SAN NAZZARIO	VI	0,2
H013	SAMO	RC	0,4	H898	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	0,2	I049	SAN NAZZARO	BN	0*
H752	SAMOLACO	SO	0*	H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT	0,5	I052	SAN NAZZARO SESIA	NO	0*
H753	SAMONE	TO	0,3	H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	0,4	I051	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO	0*
H754	SAMONE	TN	0*	H889	SAN GIORGIO MORGETO	RC	0*	I060	SAN NICOLA ARCELLA	CS	0*
H755	SAMPEYRE	CN	0*	H887	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	0,4	I061	SAN NICOLA BARONIA	AV	0,4
H756	SAMUGHEO	OR	0*	H899	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT	0*	I058	SAN NICOLA DA CRISSA	VV	0*
H763	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM	0*	H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	0,2	I057	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	0*
H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	0,5	H900	SAN GIORIO DI SUSA	TO	0,5	I056	SAN NICOLA LA STRADA	CE	0,4
H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	0,2	H907	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	0*	I062	SAN NICOLA MANFREDI	BN	0,5
H765	SAN BASILE	CS	0,4	H906	SAN GIOVANNI AL NATISSONE	UD	0*	A368	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR	0*
H766	SAN BASILIO	CA	0*	H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG	0,3	I063	SAN NICOLO' DI COMELICO	BL	0,4
H767	SAN BASSANO	CR	0,2	H911	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	0*	G383	SAN NICOLO' GERREI	CA	0*
H768	SAN BELLINO	RO	0,5	H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	0*	I065	SAN PANCRAZIO - ST PANCRAZ.	BZ	0*
H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN	0,2	H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	0,2	I066	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	0,2
H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	0,4	H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	0,2	G407	SAN PAOLO	BS	0*
H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	0,5	H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	0,5	B906	SAN PAOLO ALBANESE	PZ	0*
H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	0,2	H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	0,2	I073	SAN PAOLO BEL SITE	NA	0,5
H771	SAN BENEDETTO PO	MN	0,4	H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	0,2	I074	SAN PAOLO CERVO	BI	0*
H774	SAN BENEDETTO ULLANO	CS	0,2	H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	0,2	B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG	0,3
G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO	0,2	H921	SAN GIOVANNI IN MARGIGNANO	RN	0,1,2	I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	0,5
H775	SAN BENIGNO CANAVESE	TO	0,3	G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	0,4	I071	SAN PAOLO DI JESI	AN	0,5
H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB	0*	H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR	0,2	I076	SAN PAOLO SOLBRITO	AT	0,4
H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM	0,1	H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT	0,1	I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG	0,2
H781	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	0,5	H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	0*	I082	SAN PIER D'ISONZO	GO	0,1

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
I084	SAN PIER NICETO	ME	0,2	I178	SANTA CROCE CAMERINA	RG	0*	I332	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE	0*
I085	SAN PIERO A SIEVE	FI	0,5	I179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	0,5	I333	SANT'EUFEMIA D'ASPRONTE	RC	0,2
I086	SAN PIERO PATTI	ME	0,5	I181	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	0,2	I335	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	0,4
I093	SAN PIETRO A MAIDA	CZ	0,4	I177	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI	0*	I336	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ	0*
I092	SAN PIETRO AL NATOSONE	UD	0*	I183	SANTA DOMENICA TALAO	CS	0*	I337	SANT'ELIA	VC	0,5
I089	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	0*	I184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME	0*	I339	SANTI COSMA E DAMIANO	LT	0,2
I095	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	0*	I185	SANTA ELISABETTA	AG	0*	I341	SANTILARIO DELLO IONIO	RC	0,3
I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS	0,4	I187	SANTA FLORA	GR	0,5	I342	SANTILARIO D'ENZA	RE	0,2
I098	SAN PIETRO CLARENZA	CT	0,1	I188	SANTA FLAVIA	PA	0,2	I344	SANT'IPPOLITO	PU	0,5
I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL	0,5	I203	SANTA GIULETTA	PV	0,5	I365	SANTO STEFANO AL MARE	IM	0,5
I102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	0,4	I205	SANTA GIUSTA	OR	0*	I367	SANTO STEFANO BELBO	CN	0,5
I103	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	0,5	I206	SANTA GIUSTINA	BL	0,2	I368	SANTO STEFANO D'AVETO	GE	0,5
I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	0,3	I207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	0,2	I357	SANTO STEFANO DEL SOLE	AV	0,2
I108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	0*	I217	SANTA LUCE	PI	0,5	C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	0,2
I109	SAN PIETRO IN CASALE	VR	0,5	I220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	0,4	I370	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME	0,5
I110	SAN PIETRO IN CERRO	BO	0,4	I221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	0,5	I363	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	0*
G788	SAN PIETRO IN GLI	PC	0*	I219	SANTA LUCIA DI SERINO	AV	0*	I359	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	0*
I107	SAN PIETRO IN GUARANO	PD	0*	I226	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD	0,2	I360	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AC	0,2
I114	SAN PIETRO IN LAMA	CS	0*	I224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	0,5	I371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	0,4
I113	SAN PIETRO INFINE	LE	0,15	I230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	0,1	I362	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	0,2
I116	SAN PIETRO MOSEZZO	NO	0*	I225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	0*	I356	SANTO STEFANO QUISQUINA	AG	0*
I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	0,4	I232	SANTA MARIA A MONTE	PI	0,4	I372	SANTO STEFANO ROERO	CN	0,4
I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	0,1	I233	SANTA MARIA A VICO	CE	0,4	I361	SANTO STEFANO TICINO	MI	0*
I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	0,5	I234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	0*	I373	SANTO STINO DI LIVENZA	VE	0,5
I120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	0,2	M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS	0,1	I346	SANT'OLISE	GE	0,5
I121	SAN PIO DELLE CAMERE	AO	0*	C717	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	0*	I260	SANT'OMENINA	SA	0*
I125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM	0*	I238	SANTA MARIA DEL MOUSE	IS	0,1	I348	SANT'OMERO	TE	0,2
I123	SAN POLO D'ENZA	RE	0,1	I237	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	0,2	I349	SANT'OMOBONO TERME	BG	0*
I124	SAN POLO DI PIAVE	TV	0,5	I240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	0,1	I350	SANT'ONOFRIO	VR	0,1
I122	SAN POLO MATESE	CB	0*	I242	SANTA MARIA DI SALA	VE	0,4	I351	SANTOPADRE	FR	0*
I126	SAN PONSÒ	TO	0*	I243	SANTA MARIA HOE'	LC	0*	I352	SANT'ORESTE	RM	0,2
I128	SAN POSSIDONIO	MO	0,4	I244	SANTA MARIA IMBARO	CH	0,2	I353	SANT'ORSO	VI	0,1
I130	SAN POTTIO SANNITICO	CE	0,4	M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	0,4	I354	SANT'ORSOLA TERME	TR	0,1
I139	SAN POTTIO ULTRA	AV	0,4	I247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	0,4	I374	SANTU LUSSURGIU	OR	0*
I131	SAN PRISCO	CE	0,4	I248	SANTA MARIA LA LONGA	UD	0*	I375	SANT'URBANO	PD	0*
I132	SAN PROCOPIO	RC	0*	I249	SANTA MARIA MAGGIORE	VB	0*	I410	SANZA	SA	0*
I133	SAN PROSPERO	MO	0,4	I251	SANTA MARIA NUOVA	AN	0,2	I411	SANZENO	TN	0*
I135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	0*	I253	SANTA MARINA	SA	0*	I418	SANZARA	PD	0,2
I136	SAN QUIRINO	PN	0*	I254	SANTA MARINA SALINA	ME	0,4	I420	SAPONARA	ME	0,5
I137	SAN RAFFAELE CIMENA	TP	0,2	I255	SANTA MARINELLA	RM	0*	I421	SAPPADA	BL	0,2
I138	SAN REMO	IM	0*	I291	SANTA MINFA	TP	0,2	I422	SAPRI	SA	0*
I139	SAN ROBERTO	RC	0,2	I301	SANTA PAOLINA	AV	0,2	I423	SARACENA	CS	0,4
I140	SAN ROCCO AL PORTO	LO	0*	I308	SANTA SEVERINA	KR	0,5	I424	SARACINESCO	RM	0*
I142	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LA	0,5	I310	SANTA SOFIA	FR	0,3	I425	SARCEDO	VI	0,1
I143	SAN RUFO	SU	0*	I309	SANTA SOFIA D'EPIRO	CS	0,2	I426	SARCONI	PZ	0,2
I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	0,5	I311	SANTA TERESA DI RIVA	ME	0,5	I428	SARDARA	CA	0,2
I144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	0,4	I312	SANTA TERESA GALLURA	SS	0,5	I429	SARDIGLIANO	AL	0,5
I145	SAN SALVATORE TELESINO	BN	0*	I314	SANTA VENERINA	CT	0,4	I430	SAREGO	VI	0,3
I148	SAN SALVO	CH	0,5	I316	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN	0,2	I431	SARENTINO - SARNITAL	BZ	0,5
I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	0,4	I315	SANTA VITTORIA IN MATENANO	AP	0,5	I432	SAREZZANO	AL	0,4
I150	SAN SEBASTIANO CURONE	AL	0*	I182	SANTADI	CA	0*	I433	SAREZZO	BS	0*
I152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	0,5	I189	SANT'AGAPITO	IS	0,2	I434	SARIMATO	PC	0,3
I154	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	0,2	I191	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	0,3	I435	SARMEDE	TV	0,5
I153	SAN SECONDO PARMENSE	PR	0,1	I197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	0,2	I436	SARNANO	MC	0,5
I157	SAN SEVERINO LUCANO	PZ	0,2	I198	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	0*	I437	SARNICO	BG	0,4
I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC	0,2	I192	SANT'AGATA DI ESARO	CS	0,4	I438	SARNO	SA	0,4
I158	SAN SEVERO	FG	0,5	I199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	0,5	I439	SARNONICO	TN	0*
I162	SAN SIRO	CO	0*	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	0,4	I441	SARONNO	VA	0,1,6
I163	SAN SOSSIO BARONIA	AV	0,4	I201	SANT'AGATA FELTRIA	PV	0,4	I442	SARRE	AO	0*
I164	SAN SOSTENE	CZ	0,2	I190	SANT'AGATA FOSSILI	AL	0*	I443	SARROCH	CA	0*
I165	SAN SOSTI	CS	0,5	I202	SANT'AGATA LU BATTIATI	CT	0,2	I444	SARSINA	SI	0,3
I166	SAN SPERATE	CA	0,5	I196	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA	0,5	I445	SARTEANO	FC	0,3
I261	SAN TAMMARO	CE	0,3	I208	SANT'AGNELLO	NA	0,45	I447	SARTIRANA LOMELLINA	PV	0,5
I328	SAN TEODORO	ME	0*	I209	SANT'AGOSTINO	FE	0,4	I448	SARULE	NU	0,1
I329	SAN TEODORO	NU	0*	I210	SANT'ALBANO STURA	CN	0,1	I449	SARZANA	SP	0,4
I347	SAN TOMASO AGORDINO	BL	0,1	I213	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	0,2	I451	SASSANO	SA	0,2
I376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE	0,3	I214	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	0*	I452	SASSARI	SS	0*
I377	SAN VALENTINO TORIO	SA	0,4	I215	SANT'ALESSIO SICULO	ME	0*	I453	SASSELLO	SV	0,2
I381	SAN VENANZO	TR	0,5	I216	SANT'ALFIO	CT	0,5	I454	SASSETTA	LI	0,5
I382	SAN VENDEMIANO	TV	0*	I258	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO	0,1	I455	SASSINORO	BN	0,1
I384	SAN VERO MILIS	OR	0,5	I259	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	0,4	I457	SASSO DI CASTALDA	PZ	0,2
I390	SAN VINCENZO	LI	0,5	I256	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR	0,1	G972	SASSO MARCONI	BO	0,1
I388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	0,2	I262	SANT'ANASTASIA	NA	0,2	I459	SASSOCORVARO	PU	0,5
I389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	0,4	I263	SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	0*	I460	SASSOFELTRIO	PU	0,4
I391	SAN VITALIANO	NA	0,5	I266	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ	0*	I461	SASSOFERRATO	AN	0,5
I402	SAN VITO	CA	0*	I265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	0,5	I462	SASSUOLO	MO	0,1
I403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	0*	I264	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	0,2	I463	SATRANO	CZ	0,1
I404	SAN VITO AL TORRE	UD	0*	I271	SANT'ANDREA FRIUS	CA	0,2	G614	SATRANO DI LUCANIA	PZ	0,3
I394	SAN VITO CHIETINO	CH	0,5	I277	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	0,2	I464	SAURIS	UD	0*
I396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	0,5	I278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	0,3	I465	SAUZE DI CESANA	TO	0*
I392	SAN VITO DI CADORE	BL	0,5	I280	SANT'ANGELO A SCALA	AV	0,4	I466	SAUZE D'OULX	TO	0*
I405	SAN VITO DI FAGAGNANO	UD	0*	I279	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV	0,2	I467	SAVA	TA	0,5
I401	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	0,1	I273	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	0,2	I468	SAVELLI	KR	0*
I407	SAN VITO LO CAPO	TP	0,2	I281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	0,2	I469	SAVIANO	NA	0,4
I400	SAN VITO ROMANO	RM	0,5	I282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	0,4	I470	SAVIGLIANO	CN	0,5
I393	SAN VITO SULLO IONIO	CZ	0,4	I283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	0,4	I471	SAVIGNANO IRPINO	AV	0,2
I408	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR	0*	I275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	0,4	I473	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	0,2
I409	SAN VITTORE OLONA	MI	0*	I285	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	0,5	I472	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	0,2
I414	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR	0,5	I286	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	0,2	I474	SAVIGNO	BO	0,4
I412	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	0,5	I287	SANT'ANGELO IN VADO	PU	0,5	I475	SAVIGNONE	GE	0*
I415	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	0,3	I288	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ	0,2	I476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	0,4
I416	SAN ZENONE AL PO	PV	0,2	I289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	0*	I477	SAVOCA	ME	0,5
I417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	0,2	I274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	0,4	I478	SAVOGNA	UD	0,2
H757	SANARICA	LE	0,4	I276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	0,2	I479	SAVOGNA D'ISONZO	GO	0*
H821	SANDIGLIANO	BI	0,4	I290	SANT'ANGELO MUXARO	AG	0*	H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ	0,4
H829	SANDRIGO	VI	0,2	I284	SANT'ANGELO ROMANO	RM	0*	I480	SAVOIA	SV	0,33
H851	SANFRE'	CN	0,2	M209	SANT'ANNA ARRESI	CA	0,4	I482	SCAFATI	PE	0,5
H852	SANFRONT	CN	0,3	I292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	0,5	I483	SCAFATI	SA	0,4
H855	SANGANO	TO	0,2	I293	SANT'ANTIMO	NA	0,4	I484	SCAGNELLO	CN	0,1
H872	SANGIANO	VA	0,5	I294	SANT'ANTIOCO	CA	0,5	I486	SCALA	SA	0,3
H877	SANGINETTO	CS	0,5	I296	SANT'ANTONINO DI SUSA	TO	0,4	I485	SCALA COELI	CS	0*
H944	SANGUINETTO	VR	0,2	I300	SANT'ANTONIO ABATE	NA	0*	I487	SCALDASOLE	PV	0*
H974	SANLURI	CA	0,3	M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	SS	0,4	I489	SCALEA	CS	0,4
I048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	0,4	I302	SANT'APOLLINARE	FR	0,4	I490	SCALENGHE	TO	0,2
I053	SANNICANDRO DI BARI	BA	0,3	I305	SANT'ARCANGELO	PZ	0*	I492	SCALETITA ZANCLEA	ME	0,5
I054	SANNICANDRO GARGANICO	FG	0,4	I304	SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	RN	0,2	I493	SCAMPITELLA	AV	0,2
I059	SANNICOLA	LE	0,1	F557	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN	0,2	I494	SCANDALE	KR	0*
I155	SANSEPOLCRO	AR	0,25	I306	SANT'ARPINO	CE	0,2	I496	SCANDIANO	RE	0,2
I168	SANTA BRIGIDA	BG	0,4	I307	SANT'ARSENIO	SA	0,2	B962	SCANDICCI	FI	0,4
I171	SANTA CATERINA ALBANESE	CS	0*	I326	SANTE MARIE	AQ	0*	I497	SCANDOLARA RAVARA	CR	0,2
I170	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ	0,4	I318	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	0,5	I498	SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	CR	0,2
I169	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CL	0*	I317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	0,35	I499	SCANDRIGLIA	RI	0,3
I172	SANTA CESAREA TERME	LE	0*	I319	SANT'ELENA	PD	0,5	I501	SCANNO	AQ	0*
I176	SANTA CRISTINA D'ASPRONTE	RC	0,4	B466	SANT'ELENA SANNITA	IS	0*	I503	SCANO DI MONTIFERRO	OR	0*
I175	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV	0,2	I320	SANT'ELIA A PIANISI	CB	0,2	I504	SCANSANO	GR	0,2
I174	SANTA CRISTINA GELA	PA	0,4	I321	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR	0,5	M256	SCANZANO JONICO	MT	0,5
I173	SANTA CRISTINA VILGARDENA	ST	0*	I324	SANT'ELPIDIO A MARE	AP	0,35	I506	SCANZOROSCIATE	BG	0*
				I327	SANT'ENTENA	TO	0,2	I507	SCAPOLI	IS	0,1
				I330	SANTERAMO IN COLLE	BA	0,2	I510	SCARLINO	GR	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
1511	SCARMAGNO	TO	0,2	1556	SERRATA	RC	0,2	1801	SOIFERINO	MN	0,4
1512	SCARNAFIGI	CN	0*	1562	SERRAVALLE A PO	MN	0,2	1802	SOLIERA	MO	0,1
1514	SCARPERIA	FI	0,5	1561	SERRAVALLE DI CHIENZI	MC	0*	1803	SOLIGNANO	PR	0,5
1519	SCENA - SCHONNA.	BZ	0*	1559	SERRAVALLE LANGHE	CN	0,2	1805	SOLOFRA	AV	0,5
1520	SCERNI	CH	0,5	1560	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	0,2	1808	SOLONGHELLO	AL	0,5
1522	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG	0,3	1557	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	0,5	1809	SOLOPACA	BN	0,5
1523	SCHEGGINO	PG	0*	1563	SERRAVALLE SESIA	VC	0,3	1812	SOLTO COLLINA	BG	0,2
1526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	0*	1566	SERRE	SA	0,5	1813	SOLZA	BG	0,4
1527	SCHIAVON	VI	0*	1567	SERRENTI	CA	0,2	1815	SOMAGLIA	LO	0,2
1529	SCHIGNANO	CO	0,2	1568	SERRI	NU	0,2	1817	SOMANO	CN	0*
1530	SCHILPARIO	BG	0,4	1569	SERRONE	FR	0,1	1819	SOMMA LOMBARDO	VA	0,4
1531	SCHIO	VI	0,5	1570	SERRUNGARINA	PU	0,5	1820	SOMMA VESUVIANA	NA	0,1
1532	SCHIVENOGLIA	MN	0,2	1571	SERSALE	CZ	0,4	1821	SOMMACAMPAGNA	VR	0,2
1533	SCIACCA	AG	0,2	0070	SERVIGLIANO	AP	0,5	1822	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	0*
1534	SCIARA	PA	0*	1576	SESSA AURUNCA	CE	0,4	1823	SOMMARIVA PERNO	CN	0*
1535	SCIUCI	RG	0,4	1577	SESSA CILENTO	SA	0*	1824	SOMMATINO	CL	0,4
1536	SCIDO	RC	0*	1578	SESSAME	AT	0,2	1825	SOMMO	PV	0,2
D290	SCIGLIANO	CS	0,5	1579	SESSANO DEL MOLISE	IS	0*	1826	SONA	VR	0,4
1537	SCILLA	RC	0,2	E070	SESTA GODANO	SP	0*	1827	SONCINO	CR	0,2
1538	SCILLATO	PA	0*	1581	SESTINO	AR	0,2	1828	SONDALO	SO	0,5
1539	SCIOLZE	TO	0,4	1587	SESTO - SESTEN	BZ	0*	1829	SONDRIO	SO	0,4
1540	SCISCIANO	NA	0,4	1588	SESTO AL REGHENA	PN	0*	1830	SONGAVAZZO	BG	0*
1541	SCLAFANI BAGNI	PA	0*	1588	SESTO CALENDE	PA	0,35	1831	SONICO	BS	0,2
1543	SCONTRONE	AO	0,2	1582	SESTO CAMPANO	IS	0,4	1832	SONNINO	LT	0,5
1544	SCOPA	VC	0,2	1583	SESTO ED UNITI	CR	0,2	1835	SOPRANA	BI	0,3
1545	SCOPELLO	VC	0*	1584	SESTO FIORENTINO	FI	0,3	1838	SORA	FR	0,5
1546	SCOPPITO	AQ	0*	1590	SESTO SAN GIOVANNI	MI	0,2	1839	SORAGA	TN	0*
1548	SCORDIA	CT	0*	1589	SESTOLA	MO	0,2	1840	SORAGNA	PR	0,5
1549	SCORRANO	LE	0,5	1593	SESTRI LEVANTE	GE	0,4	1841	SORANO	GR	0,5
1551	SCORZE	VE	0,3	1592	SESTRIERE	TO	0*	1844	SORBO SAN BASILE	CZ	0*
1553	SCURCOLE MARSICANA	AQ	0,2	1595	SESTU	CA	0*	1843	SORBO SERPICO	AV	0,2
1554	SCURRELLE	TN	0*	1596	SETTEFAL	MI	0*	1845	SORBOLO	FR	0,2
1555	SCURZOLENGO	AT	0,3	1597	SETTEFRATI	FR	0,3	1847	SORDEVOLO	BI	0,5
1558	SECORGA	IM	0,2	1598	SETTIME	AR	0,2	1848	SORDIO	LO	0,2
1558	SECINARO	IM	0,2	1700	SETTIMO MILANESE	MI	0,5	1849	SORESINA	CR	0,2
1559	SECLI	LE	0,2	1701	SETTIMO ROTTIARO	TO	0,5	1850	SORGA	VR	0,5
1561	SECUGNAGO	LO	0,4	1599	SETTIMO SAN PIETRO	CA	0,3	1851	SORGONO	NU	0,2
1562	SEDEGLIANO	UD	0,2	1703	SETTIMO TORINESE	TO	0,5	1852	SORI	GE	0,4
1563	SEDCO	BL	0,4	1702	SETTIMO VITTONI	TO	0,3	1853	SORIANELLO	VV	0*
1564	SEDILO	OR	0*	1704	SETTINGIANO	CZ	0,2	1854	SORIANO CALABRO	VT	0,5
1565	SEDINI	SS	0*	1705	SETZI	CA	0*	1855	SORIANO NEL CIMINO	VT	0,5
1566	SEDRIANO	MI	0,4	1706	SEULI	NU	0,2	1856	SORICO	CO	0*
1567	SEDRINA	BG	0,3	1707	SEULO	NU	0,5	1857	SORISO	NO	0*
1569	SEFRO	MC	0,4	1709	SEVESO	MI	0,5	1858	SORISOLE	BG	0,2
1570	SEGARIU	CA	0*	1711	SEZZADIO	AL	0,5	1860	SORMANO	CO	0,2
1571	SEGGLIANO	GR	0,2	1712	SEZZE	LT	0,5	1861	SORRADILE	CR	0,2
1573	SEGNI	RM	0,5	1714	SFRUZ	TN	0*	1862	SORRENTO	NA	0,15
1576	SEGNONZANO	TN	0*	1715	SGONICO	TS	0*	1863	SORSO	SS	0*
1577	SEGRATE	MI	0,2	1716	SGURGOLA	FR	0*	1864	SORTINO	SR	0,1
1578	SEGUSINO	TV	0,5	1717	SIAMAGGIORE	OR	0*	1865	SOSPIRO	CR	0,3
1580	SELARGIUS	CA	0,3	1718	SIAMANNA	OR	0*	1866	SOSPIROLO	BL	0,2
1581	SELCI	RI	0,3	1720	SIANO	SA	0,2	1867	SOSSANO	VI	0,5
1582	SELEGAS	CA	0*	1721	SIAPICCIA	OR	0*	1868	SOSTEGNO	BL	0,4
1585	SELLANO	PG	0*	M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	0,4	1869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	0,4
1588	SELLERO	BS	0,2	1723	SICULIANA	AG	0*	1871	SOVER	TN	0*
1589	SELLIA	CZ	0,4	1724	SIDDI	CA	0*	1872	SOVERATO	CZ	0,5
1590	SELLIA MARINA	CZ	0*	1725	SIDERNO	RC	0,4	1873	SOVERE	BG	0,4
1593	SILVA DEI MOLINI - MUHLWALD.	BZ	0*	1726	SIENA	SI	0,2	1874	SOVERIA MANNELLI	CZ	0,2
1592	SILVA DI CADORE	BL	0*	1727	SIGILLO	PG	0,4	1875	SOVERIA SIMERI	CZ	0,4
1594	SILVA DI PROGNO	VR	0,5	1728	SIGNA	FI	0,5	1876	SOVERZENE	BL	0*
1591	SILVA DI VAL GARDENA.	BZ	0*	1729	SILANDRO - SCHLANDERS.	BZ	0*	1877	SOVICILLE	SI	0,4
1595	SILVAZZANO DENTRO	PD	0,4	F116	SILANUS	NU	0*	1878	SOVICO	MI	0,5
1596	SILVE MARCONE	BI	0,5	1732	SILEA	TV	0,4	1879	SOVIZZO	VI	0,2
1597	SILVINO	BG	0,5	1734	SILIGO	SS	0*	1673	SOVRAMONTE	BL	0,5
1598	SIMESTENE	SS	0*	1734	SILIGUA	CA	0*	1880	SOZZAGO	NO	0,3
1599	SEMIANA	PV	0,3	1735	SILIUS	CA	0*	1881	SPADAFORA	ME	0,5
1600	SEMINARA	RC	0,2	1737	SILLANO	LU	0,5	1884	SPADOLA	PV	0,5
1601	SEMPRONIANO	GR	0,4	1736	SILLAVENGO	NO	0*	1885	SPARANISE	CE	0,4
1602	SENGAGO	MI	0,4	1738	SILVANO D'ORBA	AL	0,3	1886	SPARONE	TO	0*
1604	SENALES - SCHINALS.	BZ	0*	1739	SILVANO PIETRA	PV	0,3	1887	SPECCHIA	LE	0,2
1603	SENALE-SAN FELICE.	BZ	0*	1741	SILVI	TE	0,4	1888	SPELLO	PG	0,4
1605	SENSERIE	BZ	0*	1742	SIMALA	OR	0*	1889	SPERA	TN	0*
1606	SENEGHE	OR	0*	1743	SIMAXIS	OR	0,2	1891	SPERLINGA	EN	0*
1607	SENERCHIA	AV	0,5	1744	SIMBARIO	VV	0*	1892	SPERLONGA	LT	0*
1608	SENIGA	BS	0,2	1745	SIMERI CRICHI	CZ	0,1	1893	SPERONE	AV	0,4
1609	SENGALLIA	AN	0,2	1747	SINAGRA	ME	0,2	1894	SPESSA	PV	0,2
1609	SENIIS	OR	0*	A468	SINALUNGA	SI	0,5	1895	SPEZZANO ALBANESE	CS	0,5
1610	SENISE	PZ	0,1	1748	SINDIA	NU	0*	1896	SPEZZANO DELLA SILA	CS	0,2
1611	SENNA COMASCO	CO	0,2	1749	SINI	OR	0*	1898	SPEZZANO PICCOLO	CS	0*
1612	SENNA LODIGIANA	LO	0,4	1750	SINIO	CN	0,5	1899	SPIAZZO	TN	0*
1613	SENNARIOLO	OR	0*	1751	SINISCOLA	NU	0,2	1901	SPIGNO MONFERRATO	AL	0,2
1614	SENNORI	SS	0*	1752	SINNAI	CA	0,4	1902	SPIGNO SATURNIA	LT	0*
1615	SENNORBI'	CA	0*	1753	SINOPOLI	RC	0*	1903	SPILAMBERTO	MO	0,2
1618	SEPINO	CB	0,3	1754	SIRACUSA	SR	0,5	1904	SPILAMBERGO	PN	0*
1619	SEPIPIANA	VB	0*	1756	SIRIGNANO	AV	0,25	1905	SPILINGA	VV	0,5
1621	SEQUALS	PN	0*	1757	SIRIS	OR	0*	1906	SPINADESCO	CR	0,3
1622	SERAVEZZA	LU	0,45	1633	SIRMIONE	BS	0*	1907	SPINAZZOLA	BA	0,35
1624	SERDIANA	CA	0,2	1758	SIROLO	AN	0,5	1908	SPINEA	VE	0,4
1625	SEREGNO	MI	0,2	1759	SIRONI	LC	0*	1909	SPINEDA	CR	0,2
1626	SEREN DEL GRAPPA	BL	0,1	1760	SIROR	TN	0*	1910	SPINETE	CB	0*
1627	SERGNANO	CR	0,2	1761	SIRTORI	LC	0,1	1911	SPINETO SCRIVIA	AL	0*
1628	SERIATE	BG	0,3	1763	SISSA	PR	0,2	1912	SPINETOLI	AP	0,5
1629	SERINA	BG	0,4	1765	SIURGUS DONIGALA	CA	0,2	1914	SPINO D'ADDA	CR	0*
1630	SERINO	AV	0,5	E265	SIZIANO	PV	0,4	1916	SPINONE AL LAGO	BG	0,5
1631	SERLE	BS	0*	1767	SIZZANO	NO	0*	1917	SPINOSO	PZ	0,2
1632	SERMIDE	MN	0,2	1771	SILUDERNO - SCHLUDERN.	BZ	0*	1919	SPIRANO	BG	0,4
1634	SERMONETA	LT	0,5	1772	SMARANO	TN	0*	1921	SPOLETO	PG	0,5
1635	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV	0,5	1774	SMERILLO	AP	0,4	1922	SPOLTORE	PE	0*
1636	SERNIO	SO	0*	1775	SOAVE	VR	0,4	1923	SPONGANO	LE	0,5
1637	SEROLE	AT	0,2	1777	SOCCHIEVE	UD	0*	1924	SPORMAGGIORE	TN	0*
1642	SERRA D'AIELLO	CS	0*	1778	SODDI'	OR	0*	1925	SPORMINORE	TN	0*
1643	SERRA DE' CONTI	AN	0,5	1779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC	0*	1926	SPOTORNO	SV	0,5
1650	SERRA PEDACE	CS	0,2	1780	SOGLIANO CAVOUR	LE	0,5	1927	SPRESIANO	TV	0,4
1640	SERRA RICCO'	GE	0,5	1781	SOGLIO	AT	0,2	1928	SPIRANA	SO	0*
1639	SERRA SAN BRUNO	VV	0*	1782	SOIANO DEL LAGO	BS	0,1	1929	SQUILLACE	CZ	0,4
1653	SERRA SAN QUIRICO	AN	0,35	1783	SOLAGNA	VI	0,2	1930	SQUINZANO	LE	0,2
1654	SERRA SANT'ABONDIO	PU	0,5	1785	SOLARINO	SR	0,2	1932	STAFFOLO	AN	0,4
1641	SERRACAPRIOLA	FG	0,5	1786	SOLARO	MI	0,2	1935	STAGNO LOMBARDO	CR	0,3
1644	SERRADIFALCO	CL	0,5	1787	SOLAROLO	RA	0,4	1936	STAITI	RC	0,4
1646	SERRALUNGA D'ALBA	CN	0,2	1790	SOLAROLO RAINERIO	CR	0,2	1937	STALETTI	CZ	0*
1645	SERRALUNGA DI CREA	AL	0,2	1791	SOLARUSSA	OR	0*	1938	STANGHELLA	PD	0,2
1647	SERRAMANNA	CA	0,5	1792	SOLBIATE	CO	0,1	1939	STARANZANO	GO	0,2
F357	SERRAMAZZONI	MO	0,4	1793	SOLBIATE ARNO	VA	0,4	M298	STATTE	TA	0,4
1648	SERRAMEZZANA	SA	0,2	1794	SOLBIATE OLONA	VA	0*	1941	STIAZZANO	AL	0,5
1649	SERRAMONACESCA	PE	0,4	1796	SOLDANO	IM	0,1	1942	STIAZZEMA	LU	0,3
1651	SERRAPETRONA	MC	0,5	1797	SOLEMINIS	CA	0,3	1943	STIAZZONA	CO	0,2
1652	SERRARA FONTANA	NA	0,5	1798	SOLESIO	AL	0,3	1945	STEFANACONI	VV	0,2
1655	SERRASTRETTA	CZ	0,2	1799	SOLESINO	PD	0,2	1946	STELLA	SV	0,2
				1800	SOLETO	LE	0,2	G887	STELLA CILENTO	SA	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
I947	STELLANELLO	SV	0,4	L093	TEMPIO PAUSANIA	SS	0,2	L233	TORRACA	SA	0*
I948	STELVIO - STILFS.	BZ	0	L094	TEMU'	BS	0*	L235	TORRALBA	SS	0*
I949	STENICO	TN	0*	L096	TENINA	TN	0*	L237	TORRAZZA COSTE	PV	0,2
I950	STERNATIA	LE	0,2	L097	TENNO	TN	0*	L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO	0,5
I951	STIEZZANO	BG	0,1	L100	TEOLO	PD	0,3	L239	TORRAZZO	BI	0,5
I952	STIA	AR	0,4	L101	TEOR	UD	0,1	L245	TORRE ANNUNZIATA	NA	0,2
I953	STIENTA	RO	0,5	L102	TEORA	AV	0,2	L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	0*
I954	STIGLIANO	MT	0,2	L103	TERAMO	TE	0,5	L251	TORRE BOLDONE	BG	0,2
I955	STIGNANO	RC	0*	L104	TERDOBBIATE	NO	0,2	L252	TORRE BORMIDA	CN	0*
I956	STILO	RC	0,5	L105	TERELLE	FR	0,4	L243	TORRE CAJETANI	FR	0,4
I959	STIMIGLIANO	RI	0*	L106	TERENTO - TERENTEN.	BZ	0*	L247	TORRE CANAVESE	TO	0,5
M290	STINTINO	SS	0*	E548	TERENZO	PR	0,5	L256	TORRE D'ARESE	PV	0,1
I960	STIO	SA	0*	M282	TERGU	SS	0*	L257	TORRE DE' BUSI	LC	0,5
I962	STORNARA	FG	0,5	L107	TERLAGO	TN	0*	L262	TORRE DE' NEGRI	PV	0,4
I963	STORNARELLA	FG	0,2	L108	TERLANO - TERLAN.	BZ	0,2	L263	TORRE DE' PASSERI	PE	0,4
I964	STORO	TN	0*	L109	TERLIZZI	BA	0,3	L258	TORRE DE' PICENARDI	CR	0,2
I965	STRA	VE	0,5	M210	TERME VIGLIATORE	ME	0*	L265	TORRE DE' ROVERI	BG	0,1
I968	STRADELLA	PV	0,4	L111	TERMIENO SULLA STRADA DEL VINO			L259	TORRE DEL GRECO	NA	0,3
I969	STRAMBINELLO	TO	0,4		TRAMIN AN DER.	BZ	0,4	L267	TORRE DI MOSTO	VE	0,4
I970	STRAMBINO	TO	0,4	L112	TERMINI IMERESE	PA	0,4	L240	TORRE DI RUGGIERO	CZ	0*
I973	STRANCOLAGALLI	FR	0,4	L113	TERMOI	CB	0,5	L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO	0*
I974	STREGNA	UD	0*	L115	TERNATE	VA	0*	L269	TORRE D'ISOLA	PV	0,2
I975	STREMO	TN	0*	L116	TERNENGO	BI	0,5	L272	TORRE LE NOCELLE	AV	0*
I976	STRESA	VB	0*	L117	TERNI	TR	0,2	L241	TORRE MONDOVI'	CN	0,1
I977	STREVI	AL	0,2	L118	TERNO D'ISOLA	BG	0,5	L274	TORRE ORSAIA	SA	0,2
I978	STRIANO	NA	0,5	L120	TERRACINA	LT	0,5	L276	TORRE PALLAVICINA	BG	0,3
I979	STRIGNO	TN	0*	L121	TERRAGNOLO	TN	0*	L277	TORRE PELLICE	TO	0,5
I980	STRONA	BI	0,5	L122	TERRALBA	OR	0,4	L278	TORRE SAN GIORGIO	CN	0,2
I981	STRONCONE	TR	0,4	L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS	0*	L279	TORRE SAN PATRIZIO	AP	0,5
I982	STRONGOLI	KR	0,4	L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	0*	L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	0,4
I984	STROPPIANA	VC	0,2	L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	0*	L246	TORREANO	UD	0*
I985	STROPPO	CN	0*	L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	0,5	L248	TORREBELVICINO	VI	0,5
I986	STROZZA	BG	0,2	L123	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR	0,4	L253	TORREBUENA	BN	0,5
I990	STURNO	AV	0,1	L131	TERRASINI	PD	0,2	L254	TORREGLIO	PD	0,5
B014	SUARDI	PV	0,5	L132	TERRASSA PADOVANA	PD	0,5	L271	TORREGROTTA	ME	0*
I991	SUBBIANO	RM	0,5	L134	TERRAVECCHIA	CS	0,2	L273	TORREMAGIORE	FG	0,4
I992	SUBIACO	RM	0,5	L135	TERRAZZO	VR	0,3	L273	TORREMAGIORE	ME	0,3
I993	SUCCIVO	CE	0,2	L137	TERRES	TN	0*	M286	TORRENNOVA	ME	0,3
I994	SUEGLIO	LC	0,5	L138	TERRICCIOLA	PI	0,5	L281	TORRESINA	CN	0,4
I995	SUELLI	CA	0*	L139	TERRUGGIA	AL	0,5	L282	TORRETTA	PA	0,5
I996	SUELLO	LC	0,4	L140	TERTENIA	NU	0*	L285	TORREVECCHIA PIA	PV	0,2
I997	SUISIO	BG	0,2	L142	TERZIGNO	NA	0,5	L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH	0,2
I998	SULBIATE	MI	0,2	L143	TERZO	AL	0,5	L287	TORRI DEL BENACO	VR	0,2
I804	SULMONA	AQ	0,1	L144	TERZO DI AQUILEIA	UD	0*	L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI	0,2
L002	SULZANO	BS	0,4	L145	TERZOLAS	TN	0*	L286	TORRI IN SABINA	RI	0,2
L003	SUMIRAGO	VA	0,2	L146	TERZORIO	IM	0,5	I550	TORRIANA	RN	0*
L004	SUMMONTE	AV	0,5	L147	TESSERO	TN	0*	L290	TORRICE	FR	0,5
L006	SUNI	NU	0*	L149	TESIMO - TISENS.	BZ	0*	L294	TORRICELLA	TA	0,5
L007	SUNO	NO	0*	L150	TESSENNANO	SV	0,4	L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	0*
L008	SUPERSANO	LE	0*	L152	TESTICO	SV	0,3	L293	TORRICELLA IN SABINA	RI	0,4
L009	SUPINO	FR	0,4	L153	TETI	NU	0*	L291	TORRICELLA PELIGNA	CH	0,4
L010	SURANO	LE	0,4	L154	TEULADA	CA	0,1	L295	TORRICELLA SICURA	TE	0,5
L011	SURBO	LE	0*	L155	TEVEROLA	CE	0,5	L292	TORRICELLA VERZATE	PV	0,3
L013	SUSA	TO	0,3	L156	TEZZE SUL BRENTA	VI	0,2	L298	TORRIGLIA	GE	0*
L014	SUSEGANA	TV	0*	L157	THIENE	VI	0,2	L299	TORRIE	PR	0*
L015	SUSTINENTE	MN	0*	L158	THIESI	SS	0,1	L301	TORRIONI	AV	0,2
L016	SUTERA	CL	0,3	L160	TIANA	NU	0*	L303	TORRITA DI SIENA	SI	0,1
L017	SUTRI	VT	0*	L162	TIARNO DI SOPRA	TN	0*	L302	TORRITA TIBERINA	RM	0*
L018	SUTRIO	UD	0*	L163	TIARNO DI SOTTO	TN	0*	A355	TORTOLI	NU	0,5
L019	SUVERETO	LI	0,4	L164	TICENGO	CR	0*	L304	TORTONA	AL	0,4
L020	SUZZARA	MC	0,35	L165	TICINETO	AL	0,5	L305	TORTORA	CS	0,5
L022	TACENO	LC	0,2	L166	TIGGIANO	LE	0,4	L306	TORTORELLA	SA	0*
L023	TADASUNI	OR	0*	L167	TIGLIO	GE	0,2	L307	TORTORETO	TE	0*
L024	TAGGIA	IM	0,4	L168	TIGLIONE	AT	0,1	L308	TORTORICI	ME	0,2
L025	TAGLIACCOZZO	AQ	0,2	L169	TIGNALE	BS	0,5	L309	TORTOSICCA	UD	0*
L026	TAGLIO DI PO	RO	0,5	L172	TINNURA	NU	0*	L312	TOSCOLANO-MADERNO	BS	0*
L027	TAGLIOLO MONFERRATO	AL	0*	L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	0*	L314	TOSSICIA	TE	0,2
L030	TAIBON AGORDINO	BL	0,5	L174	TIONE DI TRENTO	TN	0*	L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO	0*
L032	TAINO	VA	0*	L175	TIRANO	SO	0,5	L315	TOVO SAN GIACOMO	SV	0
L033	TAIO	TN	0*	L176	TIRES - TIERS.	BZ	0	L317	TRABIA	PA	0*
G736	TAIPANA	PU	0*	L177	TIRIOLO	CZ	0,4	L319	TRADATE	VA	0,1
L034	TALAMELLO	PU	0,4	L178	TIROLO - TIROL.	BZ	0*	L321	TRAMATZA	OR	0,4
L035	TALAMONA	SO	0,4	L180	TISSI	SS	0*	L322	TRAMBILENO	TN	0*
L036	TALANA	NU	0,2	L181	TITO	PZ	0,1	L323	TRAMONTI	SA	0*
L037	TALEGGIO	BG	0*	L182	TIVOLI	RM	0,35	L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN	0*
L038	TALLA	AR	0,5	L183	TIZZANO VAL PARMA	PR	0,5	L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN	0*
L039	TALMASSONS	UD	0,1	L184	TOANO	BN	0*	L326	TRAMUTOLA	PZ	0*
L040	TAMBRE	BL	0,5	L185	TOCCO CAUDIO	RE	0*	L327	TRANA	TO	0,1
L042	TACORMINA	ME	0,5	L186	TOCCO DA CASAURIA	PE	0*	L328	TRANI	BA	0*
L044	TAPOGLIANO	UD	0*	L187	TOCENO	VB	0*	L329	TRANSACQUA	SN	0*
L046	TARANO	RI	0,3	L188	TODI	PG	0,4	L330	TRAONA	SO	0*
L047	TARANTA PELIGNA	CH	0,2	L189	TOFFIA	RI	0,1	L331	TRAPANI	TP	0,5
L048	TARANTASCA	CN	0*	L190	TOIRANO	SV	0,2	L332	TRAPPETO	PA	0*
L049	TARANTO	TA	0,4	L191	TOLENTINO	MC	0,2	L333	TRAREGO VIGGIONA	VB	0*
L050	TARCENTO	UD	0,2	L192	TOLFA	RM	0,2	L334	TRASACCO	AQ	0*
D024	TARQUINIA	VT	0,4	L193	TOLLEGNO	BI	0,5	L335	TRASAGHIS	UD	0*
L055	TARSIA	CS	0,5	L194	TOLLO	CH	0,5	L336	TRASQUERA	VB	0*
L056	TARTANO	SO	0,2	L195	TOLMEZZO	UD	0,4	L337	TRATALIAS	CA	0*
L057	TARVISIO	UD	0,1	L197	TOLVE	PZ	0,3	L338	TRAUSSELLA	TO	0,3
L058	TARZO	TV	0*	L199	TOMBOLO	PD	0,2	I236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV	0,45
L059	TASSAROLO	AL	0,1	L200	TON	TN	0*	L339	TRAVAGLIATO	BS	0*
L060	TASSULLO	TN	0*	L201	TONADICO	TN	0*	L342	TRAVEDONIA-MONATE	VA	0,4
L061	TAURANO	AV	0,5	L202	TONARA	NU	0*	L345	TRAVERSELLA	TO	0,5
L062	TAURASI	AV	0,2	L203	TONCO	AT	0,2	L346	TRAVERSETOLO	PR	0,2
L063	TAURIANOVA	RC	0,4	L204	TONENGO	AT	0,2	L340	TRAVES	TO	0,2
L064	TAURISANO	LE	0,4	D717	TONEZZA DEL CIMONE	VI	0	L347	TRAVESIO	PN	0*
L065	TAVAGNACCO	UD	0,4	L205	TORA E PICCILLI	CE	0,2	L348	TRAVO	PC	0,2
L066	TAVAGNASCO	TO	0,4	L206	TORANO CASTELLO	CS	0,1	L349	TREBASELEGHE	PD	0*
L067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	0,4	L207	TORANO NUOVO	TE	0,4	L353	TREBISACCE	CS	0,5
F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	0,4	L210	TORBOLE CASAGLIA	BS	0*	L354	TRE CASALI	PR	0,4
L069	TAVENNA	CB	0,4	L211	TORCEGNO	TN	0*	M280	TRECASE	NA	0,4
L070	TAVERNA	CZ	0*	L212	TORCHIARA	SA	0,2	L355	TRECASTAGNI	CT	0,38
L071	TAVERNERIO	CO	0,1	L213	TORCHIAROLO	BR	0,2	L356	TRECAIE	NO	0,2
L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	0,5	L214	TORELLA DEI LOMBARDI	AV	0,4	L357	TRECCHINA	PZ	0,3
C698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS	0,1	L215	TORELLA DEL SANNIO	CB	0,2	L359	TRECENTA	RO	0,5
L074	TAVIANO	LE	0,5	L216	TORGIANO	PG	0,4	L361	TREDOZIO	FC	0,2
L075	TAVIGLIANO	BI	0,5	L217	TORGNON	AO	0*	L363	TREGLIO	CH	0,5
L078	TAVOLETO	PU	0,5	L219	TORINO	TO	0,3	L364	TREGNAGO	VR	0,2
L081	TAVULLIA	PU	0,5	L218	TORINO DI SANGRO	CH	0,5	L366	TREIA	MC	0,5
L082	TEANA	PZ	0,2	L220	TORITTO	BA	0,5	L367	TREISO	CN	0,2
L083	TEANO	CE	0,2	L221	TORLINO VIMERCATI	CR	0*	L368	TREMENICO	LC	0,4
D292	TEGGIANO	SA	0,4	L223	TORNACO	NO	0,4	L369	TREMESTIERI ETNEO	CT	0,3
L084	TEGLIO	SO	0,1	L224	TORNARECCIO	CH	0,4	L371	TREMEZZO	CO	0,2
L085	TEGLIO VENETO	VE	0,5	L225	TORNATA	CR	0*	L372	TREMOSINE	BS	0*
L086	TELESE TERME	BN	0,5	L227	TORNIMPARTE	AQ	0*	L375	TRENTA	CS	0,3
L087	TELGATE	BG	0*	L228	TORNO	CO	0,2	L377	TRENTINARA	SA	0*
L088	TELI	SS	0,45	L229	TORNOLO	PR	0,4	L378	TRENTO	TN	0*
L089	TELVE	TN	0*	L230	TORO	CB	0,5	L379	TRENTOLA DUCENTA	CE	0*
L090	TELVE DI SOPRA	TN	0*	L231	TORPE'	NU	0*	L380	TRENZANO	BS	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L381	TREPPLO CARNICO	UD	0*	L519	USTICA	PA	0*	L665	VANZAGO	MI	0,16
L382	TREPPLO GRANDE	UD	0,2	L521	UTA	CA	0,2	L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB	0,5
L383	TREPULZI	LE	0,5	L522	UZZANO	PT	0,4	L667	VAPRIO D'ADDA	MI	0,3
L384	TREQUANDA	SI	0*	L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS	0*	L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	0,2
L385	TRES	TN	0*	L525	VACONE	RI	0,2	L669	VARALLO	VC	0,5
L386	TRESANA	MS	0,4	L526	VACRI	CH	0,4	L670	VARALLO POMBIA	NO	0,5
L388	TRESCORE BALNEARIO	BG	0,2	L527	VADENA - PFATTEN.	BZ	0*	L671	VARANO BORCHI	VA	0,35
L389	TRESCORE CREMASCO	CR	0,4	L528	VADO LIGURE	SV	0,2	L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	0,5
L390	TRESIGALLO	FE	0,5	L533	VAGLI SOTTO	LU	0,5	L673	VARAPODIO	RC	0,2
L392	TRESIVIO	SO	0*	L529	VAGLIA	FI	0,4	L675	VARAZZE	SV	0*
L393	TRESNURAGHES	OR	0*	L532	VAGLIO BASILICATA	PZ	0,1	L676	VARCO SABINO	RI	0,1
L396	TREVENZUOLO	VR	0*	L531	VAGLIO SERRA	AT	0,4	L677	VAREDO	MI	0,5
L397	TREVI	PG	0,2	L537	VAIANO	PO	0,5	L678	VARENA	TN	0*
L398	TREVI NEL LAZIO	FR	0*	L535	VAIANO CREMASCO	CR	0,25	L680	VARENNA	LC	0,1
L399	TREVIICO	AV	0*	L538	VAIE	TO	0,2	L682	VARESE	VA	0,4
L400	TREVIGLIO	BG	0,2	L539	VAILATE	CR	0,2	L681	VARESE LIGURE	SP	0*
L402	TREVIGNANO	TV	0,2	L540	VAIRANO PATENORA	CE	0,2	L685	VARISELLA	TO	0,3
L401	TREVIGNANO ROMANO	RM	0,4	M265	VAJONT	PN	0*	L686	VARMO	UD	0*
L403	TREVILLE	AL	0,4	L555	VAL DELLA TORRE	TO	0*	L687	VARNA - VAHRN.	BZ	0*
L404	TREVIOLO	BG	0,2	L562	VAL DI NIZZA	PV	0,4	L689	VARSÌ	PR	0,5
L407	TREVISIO	TV	0,5	L564	VAL DI VIZZE - PFITSCH.	BZ	0*	L690	VARZI	PV	0,2
L406	TREVISIO BRESCIANO	BS	0*	L638	VAL MASINO	SO	0*	L691	VARZO	PV	0*
L408	TREZZANO ROSA	MI	0,4	H259	VAL REZZO	CO	0*	L692	VAS	BL	0,4
L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	0,2	L544	VALBONDIONE	BG	0,2	A701	VASANELLO	VT	0,2
L411	TREZZO SULL'ADDA	MI	0,25	L545	VALBRENO	BG	0,5	L693	VASIA	IM	0,5
L410	TREZZO TINELLA	CN	0,5	L546	VALBREVENNA	GE	0,5	E372	VASTO	CH	0,5
L413	TREZZONE	CO	0*	L547	VALBRONA	CO	0*	L692	VASTOGIRARDI	IS	0,2
L414	TRIBANO	PD	0,4	L550	VALDA	TN	0*	L697	VATTARO	TN	0*
L415	TRIBIANO	MI	0,2	L551	VALDAGNO	VI	0,5	L698	VAUDA CANAVESE	TO	0*
L416	TRIBOGNA	GE	0*	L552	VALDAORA - OLANG.	BZ	0*	L699	VAZZANO	VV	0*
L418	TRICARICO	MT	0,5	L554	VALDASTICO	VI	0,2	L700	VAZZOLA	TV	0,5
L419	TRICASE	LE	0,5	L556	VALDENGO	BI	0,5	L702	VECCHIANO	PI	0,5
L420	TRICERRO	VC	0,4	G319	VALDERICE	TP	0,2	L704	VEDANO AL LAMBRO	MI	0,2
L421	TRICESIMO	UD	0,35	L557	VALDIDENTRO	SO	0,2	L703	VEDANO OLONA	VA	0,4
L422	TRICHIANA	BL	0,4	L558	VALDIERI	CN	0,5	L705	VEDASCA	VA	0,4
L423	TRIEI	NU	0*	L561	VALDINA	ME	0*	L706	VEDELAGO	TV	0,2
L424	TRIESTE	TS	0,2	L563	VALDISOTTO	SO	0,5	L707	VEDESEI	BG	0*
L425	TRIGGIANO	BA	0,4	L565	VALDOBBIADENE	TV	0,2	L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MI	0,2
L426	TRIGOLO	CR	0*	L566	VALDUGGIA	VC	0,4	L710	VEGGIANO	PD	0,4
L427	TRINITA'	CN	0,4	L568	VALEGGIO	PV	0*	L711	VEGLIE	LE	0*
L428	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	SS	0*	L567	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	0*	L712	VEGLIO	BI	0,2
B915	TRINITAPOLI	FG	0,2	L569	VALENTANO	VT	0,1	L713	VEJANO	VT	0,5
L429	TRINO	VC	0,2	L570	VALENZA	AL	0,5	L715	VELESO	CO	0,4
L430	TRIGRÀ	IM	0,4	L571	VALENZANO	BA	0,2	L716	VELEZZO LOMELLINA	PV	0*
L431	TRIFI	ME	0,4	L572	VALERA FRATTA	LO	0,2	L719	VELLETRI	RM	0,4
L432	TRISOBBIO	AL	0,5	L573	VALFABRICA	PG	0,5	L720	VELLEZZO BELLINI	PV	0,2
L433	TRISSINO	VI	0,4	L574	VALFENERA	AT	0*	L723	VELO D'ASTICO	VI	0,5
L434	TRIUGGIO	MI	0,5	L575	VALFLORIANA	TN	0*	L722	VELO VERONESE	VR	0,4
L435	TRIVENTO	CB	0,35	L576	VALFURVA	SO	0,5	L724	VELTURNO - FELDTHURNS.	BZ	0*
L436	TRIVERO	BI	0,3	L577	VALGANINA	VA	0,2	L725	VENAFRO	IS	0,5
L437	TRIVIGLIANO	FR	0,5	L578	VALGIOIE	TO	0,2	L727	VENARIA REALE	TO	0,2
L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD	0*	L579	VALGOGLIO	BG	0,5	L728	VENAROTTA	AP	0,4
L439	TRIVIGNO	PZ	0,2	L580	VALGRANA	CN	0,2	L729	VENASCA	CN	0*
L440	TRIVOLZIO	PV	0,2	L581	VALGREGHENTINO	LC	0,4	L726	VENASUS	TO	0,5
L444	TRODENA - TRUDEN.	BZ	0*	L582	VALGRIENICHE	AO	0*	L730	VENDONE	SV	0,5
L445	TROFARELLIO	TO	0,5	L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN	0,1	L731	VENDROGNO	LC	0*
L447	TROIA	FG	0,2	L584	VALLADA AGORDINA	BL	0,5	L733	VENECONO INFERIORE	VA	0,15
L448	TROINA	EN	0*	L586	VALLANZENGO	BI	0,5	L734	VENECONO SUPERIORE	VA	0,4
L449	TROMELLO	PV	0*	L588	VALLARSA	TN	0*	L735	VENETICO	ME	0*
L450	TROMTANO	VB	0*	L589	VALLATA	AV	0,4	L736	VENEZIA	VE	0*
A705	TRONZANO IAGO MAGGIORE	VA	0*	L594	VALLE AGRICOLA	CE	0*	L737	VENIANO	CO	0*
L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	0,2	L595	VALLE AURINA - AHRNTAL.	BZ	0*	L738	VENOSA	PZ	0,4
L452	TROPEA	VV	0,4	L597	VALLE CASTELLANA	TE	0,2	L739	VENTICANO	AV	0,5
L453	TROVO	PV	0*	G540	VALLE DELL'ANGELO	SA	0,2	L741	VENTIMIGLIA	IM	0,5
L454	TROVACAZZANO	MI	0,2	L590	VALLE DI CADORE	BL	0,4	L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	0,4
L455	TUBRE - TAUFERS IN MUNSTERHAL.	BZ	0*	L601	VALLE DI CASIES - GSIES.	BZ	0,1	L742	VENTOTENE	LT	0,5
L457	TUENNO	TN	0*	L591	VALLE DI MADDALONI	CE	0,5	L743	VENZONE	UD	0*
L458	TUFARA	CB	0,2	L593	VALLE LOMELLINA	PV	0,4	L745	VERANO - VORAN.	BZ	0*
L459	TUFILLO	CH	0,2	L606	VALLE MOSSO	BI	0,2	L744	VERANO BRIANZA	MI	0,2
L460	TUFINO	NA	0*	L617	VALLE SALIMBENE	PV	0,4	L746	VERBANIA	VB	0,1
L461	TUFO	AV	0,1	L620	VALLE SAN NICOLAIO	BI	0,5	L747	VERBICARO	CS	0*
L462	TUGLIE	LE	0,2	L596	VALLEBONA	IM	0*	L748	VERCANA	CO	0,4
L463	TUILLI	CA	0*	L598	VALLECORSA	FR	0,2	L749	VERCEIA	SO	0*
L464	TULA	SS	0*	L599	VALLECROSA	IM	0,4	L750	VERCELLI	VC	0,1
L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	0,4	L603	VALLEDOLMO	PA	0*	L751	VERCURAGO	LC	0,2
G507	TURANIA	RI	0*	L604	VALLERDORIA	SS	0,2	L752	VERDELLINO	BG	0,5
L469	TURANO LODIGIANO	LO	0,2	I322	VALLERFIORITA	CZ	0,5	L753	VERDELLO	BG	0,4
L470	TURATE	CO	0*	L607	VALLELONGA	VV	0*	L755	VERDERIO INFERIORE	LC	0*
L471	TURBIGO	MI	0,5	L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	0,5	L756	VERDERIO SUPERIORE	LC	0*
L472	TURI	BA	0,1	L605	VALLEMAIO	FR	0,5	L758	VERDUNO	CN	0*
L473	TURRI	CA	0,5	L611	VALLERPIETRA	RM	0,5	L762	VERGATO	BO	0,2
L474	TURRIACO	GO	0*	L612	VALLERANO	VT	0*	L763	VERGEMOLI	LU	0,5
L475	TURRIVALIGNANI	PE	0,4	L613	VALLERMOSA	CA	0,2	L764	VERGHERETO	FC	0,4
L477	TURSI	MT	0,5	L614	VALLEROTONDA	FR	0,2	L765	VERGIATE	VA	0,5
L478	TUSA	ME	0*	L616	VALLSACCARDA	AV	0,1	L768	VERMEZZO	MI	0*
L310	TUSCANIA	VT	0,5	L623	VALLVE	BG	0*	L769	VERMIGLIO	TN	0*
C789	UBIALE CLANEZZO	BG	0,4	L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	0,4	L771	VERNANTE	CN	0,37
L480	UBOLDO	VA	0*	L625	VALLINFREDA	RM	0,4	L772	VERNASCA	PC	0,3
L482	UCRIA	ME	0,5	L626	VALLIO TERME	BS	0,2	L773	VERNATE	MI	0*
L483	UDINE	UD	0,1	L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	0,5	L774	VERNAZZA	SP	0,16
L484	UGENTO	LE	0,5	L627	VALLO DI NERA	PG	0*	L775	VERNO	PO	0,5
L485	UGGIANO LA CHIESA	LE	0,2	L629	VALLO TORINESE	TO	0,2	L776	VERNOLE	LE	0,4
L487	UGGIATE-TREVANO	CO	0*	L631	VALLORATE	CN	0,2	L777	VEROLANUOVA	BS	0*
L488	ULA' TIRSO	CR	0*	L633	VALMACCA	AL	0,5	L778	VEROLAVECCHIA	BS	0*
L489	ULASSAI	NU	0*	L634	VALMADRERA	LC	0,2	L779	VEROLENGO	TO	0,5
L490	ULTIMO - ULTEN.	BZ	0*	L636	VALMALA	CN	0,2	L780	VEROLI	FR	0,2
D786	UMBERTIDE	PG	0,2	L639	VALMONTONE	RM	0,3	L781	VERONA	VR	0,3
L492	UMBRIATICO	KR	0,4	L640	VALMOREA	CO	0*	D193	VERONELLA	VR	0,5
L494	URAGO D'OGLIO	BS	0,4	L641	VALMOZZOLA	PR	0,5	L783	VERRAYES	AO	0*
L496	URAS	OR	0,4	L642	VALNEGRA	BG	0,2	C282	VERRES	AO	0*
L497	URBANA	PD	0,1	L643	VALPELLINE	AO	0*	L784	VERRETTO	PV	0,2
L498	URBANIA	PU	0,5	L644	VALPERGA	TO	0,4	L785	VERRONE	BI	0*
L499	URBE	SV	0,5	B510	VALPRATO SOANA	TO	0*	L788	VERRUA PO	PV	0,2
L500	URBINO	PU	0,4	L647	VALSAVARENCHÉ	AO	0*	L787	VERRUA SAVOIA	TO	0,5
L501	URBISAGLIA	MC	0,5	L649	VALSECCA	BG	0*	L792	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO	0,15
L502	URGNANO	BG	0,2	D513	VALSINNI	MT	0,5	L795	VERTOVA	BG	0*
L503	URI	SS	0,1	C936	VALSOLDA	CO	0*	L797	VERUCCHIO	RN	0*
L505	URURI	CB	0,2	L650	VALSTAGNA	VI	0,2	L798	VERUNO	NO	0,5
L506	URZULEI	NU	0*	L651	VALSTRONA	VB	0*	L799	VERVIO	SO	0*
L507	USCIO	GE	0,4	L653	VALTOPINA	PG	0,1	L800	VERVO'	TN	0*
L508	USELLUS	OR	0,5	L655	VALTORTA	BG	0*	L801	VERZEGNIS	UD	0*
L509	USINI	SS	0,2	L654	VALTOURNENCHE	AO	0*	L802	VERZINO	KR	0*
L511	USMATE VELATE	MI	0*	L656	VALVA	SA	0*	L804	VERZUOLO	CN	0,2
L512	USSANA	CA	0,4	L657	VALVASONE	PN	0*	L805	VESCOVANA	PD	0,4
L513	USSARAMANNA	CA	0,2	L658	VALVERDE	CT	0,5	L806	VESCOVATO	CR	0,2
L514	USSASSAI	NU	0*	L659	VALVERDE	PV	0,3	L807	VESIME	AT	0,2
L515	USSEAUX	TO	0,1	L468	VALVESTINO	BS	0,2	L808	VESPOLATE	NO	0,4
L516	USSEGIO	TO	0*	L660	VANDOIES - VINTL.	BZ	0,4	L809	VESSALICO	IM	0*
L517	USSITA	MC	0*	L664	VANZAGHELLO	MI	0,5	L810	VESTENANOVA	VR	0,3

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L811	VESTIGNE'	TO	0,5	M022	VILLA SANTA MARIA	CH	0*	M073	VISCO	UD	0*
L812	VESTONE	BS	0,2	M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ	0*	M077	VISONE	AL	0,2
L813	VESTRENO	LC	0,5	I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	0,5	M078	VISSO	MC	0*
L814	VESTRALLA	VT	0,2	I909	VILLA SANTINA	UD	0,2	M079	VISTARINO	PV	0*
L815	VETTO	RE	0*	I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	0,4	M080	VISTRORIO	TO	0,5
L817	VEZZA D'ALBA	CN	0,3	A609	VILLA VERDE	OR	0*	M081	VITA	TP	0,5
L816	VEZZA D'OGGIO	BS	0*	M034	VILLA VICENTINA	UD	0*	M082	VITERBO	VT	0,4
L821	VEZZANO	TN	0*	L915	VILLABASSA - NIEDERDORF.	BZ	0*	M083	VITICUSO	FR	0*
L819	VEZZANO LIGURE	SP	0,2	L916	VILLABATE	PA	0,5	M085	VITO D'ASIO	PN	0*
L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	0,1	L923	VILLACHIARA	BS	0,4	M086	VITORCHIANO	TV	0,5
L823	VEZZI PORTIO	SV	0,2	L924	VILLACIDRO	CA	0,2	M088	VITTORIA	RG	0,5
L826	VIADANA	MN	0,2	L931	VILLADEATI	AL	0,4	M089	VITTORIO VENETO	TV	0,25
L827	VIADANICA	BG	0*	L939	VILLADOSE	RO	0,4	M090	VITTORITO	AQ	0,1
L828	VIAGRANDE	CT	0,5	L906	VILLADOSSOLA	VB	0,4	M091	VITTUONE	MI	0*
L829	VIALE D'ASTI	AT	0,2	L942	VILLAFALLETTO	CN	0,4	M093	VITULANO	BN	0*
L830	VIALFRE'	TO	0,5	L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	0,5	M092	VITULAZIO	CE	0,4
L831	VIANO	RE	0*	L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	0*	M094	VIU'	TO	0,2
L833	VIAREGGIO	LU	0,3	L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	0,5	M096	VIVARO	PN	0*
L834	VIARIGI	AT	0,2	L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	0*	M095	VIVARO ROMANO	RM	0*
F537	VIBO VALENTIA	VV	0,4	L948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	0,2	M098	VIVERONE	BI	0,2
L835	VIBONATI	SA	0,2	L944	VILLAFRANCA SICULA	AG	0*	M100	VIZZINI	CT	0*
L836	VICALVI	FR	0,2	L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	0,2	M101	VIZZOLA TICINO	VA	0*
L837	VICARI	PA	0*	L951	VILLAFRATI	PA	0,1	M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI	0,13
L838	VICCHIO	FI	0,35	L952	VILLAGA	VI	0,4	M103	VO	PD	0,2
L840	VICENZA	VI	0,15	L953	VILLAGRANDE STRISAILI	NU	0*	M104	VOBARNO	BS	0,5
L548	VICO CANAVESE	TO	0,4	L958	VILLALAGO	AQ	0*	M105	VOBBIA	GE	0*
L842	VICO DEL GARGANO	FG	0,4	L959	VILLALBA	CL	0,5	M106	VOCCA	VC	0*
L845	VICO EQUENSE	NA	0,275	L961	VILLALFONSINA	CH	0,2	M108	VODO CADORE	BL	0,4
L843	VICO NEL LAZIO	FR	0*	L963	VILLALVERNIA	AL	0*	M109	VOGHERA	PV	0,1
L841	VICOFORTE	CN	0,2	L964	VILLAMAGNA	CH	0,5	M110	VOGHIERA	FE	0,4
L846	VICOLI	PE	0,4	L965	VILLAMAINA	AV	0,5	M111	VOGOGNA	VB	0,5
L847	VICOLLUNGO	NO	0*	L966	VILLAMAR	CA	0,2	M113	VOLANO	TN	0*
L850	VICOPISANO	PI	0,2	L967	VILLAMARZANA	RO	0,4	M115	VOLLA	NA	0,3
L851	VICOWARO	RM	0,5	L968	VILLAMASSARGIA	CA	0,2	M116	VOLONGO	CR	0*
M259	VIDDALBA	SS	0,2	L970	VILLAMIROGLIO	AL	0,4	M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	0*
L854	VIDIGULFO	PV	0,5	L971	VILLANDRO - VILLANDERS.	BZ	0,2	M119	VOLPARA	PV	0*
L856	VIDOR	TV	0,2	L978	VILLANOVA BIELLESE	BI	0*	M120	VOLPEDO	AL	0,4
L857	VIDRACCO	TO	0,5	L982	VILLANOVA CANAVESE	TO	0*	M121	VOLPEGLINO	AL	0*
L858	VIESTE	FG	0,5	L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	0,4	M122	VOLPIANO	TO	0,4
L859	VIE TRI DI POTENZA	PZ	0,4	L983	VILLANOVA D'ARDENGI	PV	0*	M125	VOLTA MANTOVANA	MN	0,4
L860	VIE TRI SUL MARE	SA	0,4	L984	VILLANOVA D'ASTI	AT	0*	M123	VOLTAGGIO	AL	0*
L864	VIGANELLA	VB	0*	L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	0,4	M124	VOLTAGO AGORDINO	BL	0,4
L866	VIGANO'	LC	0,1	L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	0,5	M126	VOLTERRA	PI	0,2
L865	VIGANO SAN MARTINO	BG	0*	L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	0*	M127	VOLTIDO	CR	0*
L868	VIGARANO MAINARDA	FE	0,2	L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	0,3	M131	VOLTURARA APPULA	FG	0*
L869	VIGASIO	VR	0,5	L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	0,4	M130	VOLTURARA IRPINA	AV	0*
L872	VIGEVANO	PV	0,3	L974	VILLANOVA MONDOVI'	CN	0,1	M132	VOLTURINO	FG	0,5
L873	VIGGIANELLO	PZ	0*	L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL	0,1	M133	VOLVERA	TO	0,5
L874	VIGGIANO	PZ	0,2	L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS	0*	M136	VOTTIGNASCO	CN	0*
L876	VIGGIU'	VA	0,2	L990	VILLANOVA SOLARO	CN	0,5	M138	ZACCANOPOLI	VV	0*
L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	0,5	L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	0*	M139	ZAFFERANA ETNEA	CT	0,5
L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	0,5	L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	0*	M140	ZAGARISE	CZ	0*
L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	0,3	L986	VILLANOVAFORRU'	CA	0,5	M141	ZAGAROLO	RM	0,4
L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	0,5	L987	VILLANOVAFRANCA	CA	0*	M142	ZAMBANA	TN	0*
L882	VIGNANELLO	VT	0,4	L992	VILLANOVA TULO	NU	0*	M143	ZAMBONE	VV	0,2
L883	VIGNATE	MI	0*	L994	VILLANTERIO	PV	0,4	M144	ZANDOBBO	BG	0,2
L885	VIGNOLA	MO	0,2	L995	VILLANOVA SUL CUSI	BS	0,1	M145	ZANE'	VI	0*
L886	VIGNOLA FALESINA	TN	0*	M278	VILLAPERUCCIO	CA	0*	M147	ZANICA	BG	0,2
L887	VIGNOLE BORBERA	AL	0,5	B903	VILLAPIANA	CS	0,4	M267	ZAPPONETA	FG	0,5
L888	VIGNOLO	CN	0,1	L998	VILLAPUTZU	CA	0*	M150	ZAVATTARELLO	PV	0,2
L889	VIGNONE	VB	0,2	L999	VILLAR DORA	TO	0,3	M152	ZECCHONE	PV	0*
L890	VIGO DI CADORE	BL	0,5	M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO	0,4	M153	ZEDDIANI	OR	0*
L893	VIGO DI FASSA	TN	0*	M013	VILLAR PELLICE	TO	0,1	M156	ZELBIO	CO	0*
L903	VIGO RENDENA	TN	0*	M014	VILLAR PEROSA	TO	0,4	M158	ZELO BUON PERSICO	LO	0,2
L892	VIGODARZERA	PD	0,4	M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	0,5	M160	ZELO SURREGONE	MI	0*
L894	VIGOLO	BG	0,5	M002	VILLARBASSE	TO	0,1	M161	ZEME	PV	0*
L896	VIGOLO VATTARO	TN	0*	M003	VILLARBOIT	VC	0,5	M162	ZENEVREDO	PV	0,2
L897	VIGOLZONE	PC	0,4	M004	VILLAREGGIA	TO	0,5	M163	ZENSON DI PIAVE	TV	0,5
L898	VIGONE	TO	0,2	G309	VILLARICCA	NA	0*	M165	ZERBA	PC	0*
L899	VIGONOVO	VE	0,5	M009	VILLAROMAGNANO	AL	0*	M166	ZERBO	PV	0,4
L900	VIGONZA	PD	0,5	M011	VILLAROSA	EN	0*	M167	ZERBOLO'	PV	0*
L904	VIGUZZOLO	AL	0,4	M016	VILLASAITO	CA	0*	M168	ZERFALIU'	OR	0*
L910	VILLA AGNEDO	TN	0*	M017	VILLASANTA	MI	0,5	M169	ZERI	MS	0,5
L912	VILLA BARTOLOMEA	VR	0,2	B738	VILLASIMIUS	CA	0,2	M170	ZERMEGHEDU	VI	0*
L913	VILLA BASILICA	LU	0,5	M025	VILLASOR	CA	0,4	M171	ZERO BRANCO	TV	0*
L917	VILLA BISCOSSI	PV	0*	M026	VILLASPECIOSA	CA	0*	M172	ZEVIO	VR	0*
L919	VILLA CARCINA	BS	0*	M027	VILLASTELLONE	TO	0,5	M173	ZIANO DI FIEMME	TN	0*
L920	VILLA CASTELLI	BR	0,5	M028	VILLATA	VC	0*	L848	ZIANO PIACENTINO	PC	0,4
L922	VILLA CELIERA	PE	0,4	M030	VILLAURBANANA	OR	0*	M174	ZIBELLO	PR	0,4
L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	0,5	M031	VILLAVALLELONGA	AQ	0*	M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	0,2
L928	VILLA CORTESE	MI	0,2	M032	VILLAVERLA	VI	0,5	M177	ZIGNAGO	SP	0*
L929	VILLA D'ADDA	BG	0,5	L981	VILLENEUVE	AO	0*	M178	ZIMELLA	VR	0,5
A215	VILLA D'ALME'	BG	0,2	M043	VILLESSE	GO	0*	M179	ZIMONE	BI	0*
L933	VILLA DEL BOSCO	BI	0,5	M041	VILLETTA BARREA	AQ	0,5	M180	ZINASCIO	PV	0,1
L934	VILLA DEL CONTE	PD	0*	M042	VILLETTE	VB	0*	M182	ZOAGLI	GE	0*
D801	VILLA DI BRIANO	CE	0,2	M044	VILLIMPENTA	MN	0,2	M183	ZOCCA	MO	0,2
L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO	0*	M045	VILLONGO	BG	0*	M184	ZOGLNO	BG	0,5
L936	VILLA DI SERIO	BG	0,2	M048	VILLORBA	TV	0*	M185	ZOLA PREDOSA	BO	0,1
L908	VILLA DI TIRANO	SO	0*	M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	0,5	I345	ZOLDO ALTO	BL	0,2
L938	VILLA D'OGNA	BG	0*	M052	VIMERCATE	MI	0,2	M187	ZOLLINO	LE	0,2
L937	VILLA ESTENSE	PD	0,2	M053	VIMODRONE	MI	0,4	M188	ZONE	BS	0,5
L943	VILLA FARALDI	IM	0*	M055	VINADIO	CN	0*	M189	ZOPPE' DI CADORE	BL	0*
L956	VILLA GUARDIA	CO	0,1	M057	VINCHIATURO	CB	0*	M190	ZOPPOLA	PN	0*
L957	VILLA LAGARINA	TN	0*	M058	VINCHIO	AT	0,4	M194	ZOVENCEDO	VI	0,2
A081	VILLA LATINA	FR	0,5	M059	VINCI	FI	0,5	M196	ZUBIENA	BI	0,5
L844	VILLA LITERNO	CE	0,4	M060	VINOVO	TO	0,2	M197	ZUCCARELLO	SV	0*
L969	VILLA MINOZZO	RE	0,2	M062	VINZAGLIO	NO	0,5	M198	ZUCLO	TN	0*
F804	VILLA POMA	MN	0,2	M063	VIOLA	CN	0,3	M199	ZUGLIANO	VI	0,4
M006	VILLA RENDENA	TN	0*	M065	VIONE	BS	0*	M200	ZUGLIO	UD	0,2
M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC	0,1	M067	VIPITENO - STERZING.	BZ	0,2	M201	ZUMAGLIA	BI	0,4
H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	0,5	H123	VIRGIUO	MN	0,2	M202	ZUMAPANO	CS	0,2
I118	VILLA SAN PIETRO	CA	0*	M069	VIRLE PIEMONTE	TO	0,2	M203	ZUNGOLI	AV	0,5
M019	VILLA SAN SECONDO	AT	0*	M070	VISANO	BS	0,4	M204	ZUNGRI	VV	0,4
L905	VILLA SANTA LUCIA	FR	0,4	M071	VISCHE	TO	0,2				
M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	0*	M072	VISCIANO	NA	0,2				



scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

CONTRIBUENTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)	
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME	
SESSO (M o F)			
DATI ANAGRAFICI	DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)			
Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. Con la firma apposta in uno dei riquadri si esprime anche il consenso al trattamento dei dati in favore dei soggetti abilitati.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto, ovvero non intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.

FIRMA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta

non espressa da parte del contribuente. In caso di scelta non espressa da parte del contribuente, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

LA SCELTA DI DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE



scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

CONTRIBUENTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)	
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME	
SESSO (M o F)			
DATI ANAGRAFICI	DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)	
<p>Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>	<p>Finanziamento della ricerca scientifica e della università</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>
<p>Finanziamento della ricerca sanitaria</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>	<p>Attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente</p> <p>FIRMA</p>

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. Con la firma apposta in uno dei riquadri si esprime anche il consenso al trattamento dei dati in favore dei soggetti abilitati.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto, ovvero non intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.

FIRMA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Per alcune delle finalità il

contribuente ha la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

